Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 383

Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

14/04/2024 - 03:57

Indice

1. DDL S. 383 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 383 4
1.3. Trattazione in Commissione 7
1.3.1. Sedute 8
1.3.2. Resoconti sommari 9
1.3.2.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 10
1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 31 (pom.) del 14/02/2023 11
1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 45 (pom.) del 07/03/2023 15
1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 49 (ant.) del 15/03/2023 22
1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 50 (pom.) del 21/03/2023 29
1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 51 (pom.) del 22/03/2023 35
1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 52 (pom.) del 28/03/2023 39
1.4. Trattazione in consultiva 43
1.4.1. Sedute 44
1.4.2. Resoconti sommari 45
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 46
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 11 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/03/2023 47
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 49
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50 (pom.) del 14/03/2023 50
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 58 (ant.) del 29/03/2023 342
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 65 (pom.) del 18/04/2023 348
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/05/2023 353
1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 81 (pom.) del 30/05/2023 362
1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 185 (pom.) del 09/01/2024 365
1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) 368

1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 24 (ant.) del 22/02/2023 369

1. DDL S. 383 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 383

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 383

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CANTÙ** , **BERGESIO** , **BIZZOTTO** , **BORGHESI** , **Claudio BORGHI** , **CANTALAMESSA** , **CENTINAIO** , **DREOSTO** , **GARAVAGLIA** , **GERMANÀ** , **MARTI** , **MINASI** , **MURELLI** , **PAGANELLA** , **PIROVANO** , **POTENTI** , **PUCCIARELLI** , **ROMEO** , **SPELGATTI** , **STEFANI** , **TESTOR** , **TOSATO** , **ZULLO** , **LEONARDI** , **SATTA** , **MANCINI** , **RUSSO** , **FALLUCCHI** , **BERRINO** , **NOCCO** , **SILVESTRO** , **RONZULLI** , **SBROLLINI** , **MAGNI** e **ZAMPA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2022

Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

Onorevoli Senatori. - L'epidemia da coronavirus ha messo a dura prova ogni ambito della nostra società, dalle istituzioni al privato cittadino. C'è stata, però, una categoria più esposta di altre all'emergenza, soprattutto a inizio pandemia, ossia quella dei medici, che sono stati costantemente sottoposti a una pressione straordinaria con livelli di tensione psicofisica inediti e soggetti consapevolmente a un rischio elevato di contrarre il virus SARS-CoV-2. Quindi molti medici, nello svolgimento delle loro attività di assistenza e cura, sono stati contagiati dal virus e tra di loro vi è chi è deceduto nell'espletamento della sua professione ovvero riportando danni da complicanze di tipo irreversibile. L'azione tempestiva e costellata da spirito di abnegazione di cui hanno dato prova molti fra di loro è stata dettata da una profonda umanità, che va ben oltre le competenze e le funzioni che spettano ai medici.

Da qui deve discendere un riconoscimento che a livello morale ha trovato riscontro nella legge 18 marzo 2021, n. 35, istituendo la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus. Nello stesso tempo si era deciso di impegnare il Governo a identificare misure di ristoro di tipo economico elettivamente per coloro che non hanno tutela assicurativa diretta. Permanendo a livello sostanziale detta carenza per i medici non a rapporto di lavoro dipendente, il Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - Fondazione ENPAM, in sede di audizione formale avanti alla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale dell'8 luglio 2021, si è detto disponibile ad anticipare detti ristori in presenza di norma autorizzatoria. L'opportunità ci sembra degna di nota e nel contempo si dà al Governo la possibilità di spalmare sui prossimi cinque anni l'impatto complessivo dei ristori.

Si interviene a declinare dette forme di indennizzo per motivi di solidarietà sociale a favore dei medici deceduti o danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2, riconoscendo un ristoro *una tantum* per chiunque abbia svolto una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che abbia contratto l'infezione da SARS-CoV-2 e abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica, nonché un assegno *una tantum* in caso di morte del medico in favore dei soggetti a carico.

L'ENPAM eroga l'indennizzo in capitale per la menomazione psicofisica subita dal professionista. La prestazione è erogata, in un'unica soluzione e in funzione dell'età e del grado di menomazione

accertato, sulla base della tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177.
Qualora la patologia cagionata dall'infezione abbia causato la morte del medico, l'ENPAM provvede ad erogare un assegno *una tantum* nella misura di 100.000 euro ai soggetti a carico.
L'indennizzo non intende essere una ricompensa, bensì rappresentare un sostegno concreto a coloro che hanno sacrificato la propria salute o addirittura la propria vita a vantaggio della vita e del benessere del prossimo e della comunità intera, grazie alla profonda dedizione al lavoro e allo spirito di sacrificio manifestato. Come tale verrà destinato alla vittima o ai soggetti a carico del medico, quali il coniuge, i figli minori, i genitori, i fratelli minori, inclusi i figli maggiorenni e i fratelli inabili al lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Giusto ristoro in favore dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

3. L'indennizzo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 2.

(Assegno una tantum *in favore dei familiari dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)*

1. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui all'articolo 1, in sostituzione dell'indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno *una tantum* nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

2. L'assegno di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3.

(Modalità di erogazione del giusto ristoro)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno *una tantum* di cui all'articolo 2 sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - Fondazione ENPAM, di seguito denominato « ENPAM ».

2. Per le finalità di cui al presente articolo, all'ENPAM è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti per l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 e dell'assegno *una tantum* di cui all'articolo 2, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

Art. 4.

(Presentazione della domanda di giusto ristoro e procedimento di verifica dei requisiti)

1. Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui all'articolo 1 o dell'assegno di cui all'articolo 2 sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, all'ENPAM, che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema predisposto dall'ENPAM e corredate della documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto ovvero il decesso.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 31 (pom.) del 14/02/2023

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023
31ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(506) ***Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) ricorda la genesi del testo in esame, risalente alla scorsa legislatura e caratterizzato dall'attenzione alla questione dell'assistenza alle persone anziane nel quadro dell'emergenza pandemica. Inoltre l'elaborazione del provvedimento risente della consapevolezza del progressivo invecchiamento della popolazione italiana e non può prescindere dalla consapevolezza dell'elevata quota di anziani in condizione di solitudine o di povertà.
L'integrazione sul piano socio-sanitario dei diversi interventi necessari consiglia una riflessione attenta sulla questione del finanziamento, che non può andare a detrimento della restante spesa sociale.
Risulta poi in particolare necessario garantire la continuità assistenziale sul territorio, così da superare il primato della residenzialità, al fine di realizzare un sistema di assistenza che ponga al centro la dignità e l'autonomia delle persone. A tale riguardo è pure opportuno ridurre al massimo le differenze nell'ambito del territorio nazionale, eventualmente anche per mezzo del ricorso a poteri sostitutivi.
A suo giudizio è ineludibile un chiarimento delle disposizioni riguardanti CIPA e SNAA, allo scopo di delinearne con la massima chiarezza i rispettivi compiti e posto che allo SNAA dovrebbe essere assegnata una funzione strumentale.
Preannunzia pertanto la presentazione di proposte emendative tese a favorire l'incontro delle diverse forze politiche su questioni di grande rilievo.
Il presidente relatore ZAFFINI (*FdI*) rileva la sussistenza di condizioni favorevoli all'auspicabile unanimità della Commissione. Non risulta peraltro praticabile la via di modificare il quadro finanziario per il reperimento di risorse aggiuntive, mentre possono comportare vantaggi cospicui il riordino e la riorganizzazione delle voci di spesa.
Il senatore ZULLO (*FdI*) ricorda la natura del disegno di legge in esame, che sconsiglia di anticipare temi più propri della fase di emanazione delle norme delegate. L'elevata qualità del testo è stata oltretutto confermata dalle audizioni, rimanendo peraltro possibile e auspicabile un ulteriore miglioramento, possibilmente sostenuto dall'unanimità della Commissione.

Rileva quindi l'interdisciplinarietà delle politiche per gli anziani, che rende necessario il ricorso a una struttura della natura del CIPA, destinata a essere affiancata dagli strumenti di attuazione a livello regionale. L'opportunità di disporre di norme mirate alla figura del *caregiver* può a sua volta essere oggetto di riflessioni, così come il tema dell'accreditamento, per il quale è possibile delineare misure volte alla formazione continua del personale.
Per quanto riguarda la gestione delle risorse, appare imprescindibile l'investimento sulla promozione della salute e sulla prevenzione precoce, mentre le politiche riguardanti l'assistenza devono tenere conto del principio della libertà di scelta.
Ribadisce infine che una conclusione positiva e largamente condivisa dell'esame è qualificante per il lavoro della Commissione.
La senatrice CANTU' (*LSP-PSd'Az*) auspica una discontinuità rispetto alla frammentazione degli approcci nelle politiche rivolte agli anziani, in particolare valorizzando l'integrazione degli interventi, specie in considerazione dell'apporto della medicina predittiva e del contrasto alle patologie neurodegenerative. Oltre alla prevenzione è quindi particolarmente prezioso un investimento in favore dello sviluppo della domiciliarità.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(383) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2***

(Discussione e rinvio)
Dopo essersi soffermato sulle finalità generali del disegno di legge in esame, il relatore SATTA (*FdI*) dà conto dell'articolo 1, che, al comma 1, stabilisce i requisiti che danno titolo a un indennizzo quale giusto ristoro. I successivi commi 2 e 3 dell'articolo riguardano la misura dell'indennizzo, chiarendo che esso non concorre alla formazione del reddito a fini fiscali.
Un assegno *una tantum* ai congiunti dei deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2 è previsto e disciplinato dall'articolo 2
L'articolo 3 dispone in ordine alle modalità dell'erogazione del giusto ristoro, affidata all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), mentre l'articolo 4 disciplina la presentazione della domanda di giusto ristoro e il procedimento di verifica dei requisiti.
Le disposizioni di carattere finanziario sono recate dall'articolo 5.
In discussione generale ha la parola il senatore MAZZELLA (*M5S*), il quale, espresso un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, fa presente di riservarsi la presentazione di emendamenti volti a evitare che si configurino discriminazioni a danno degli odontoiatri, i quali sono tra gli assistiti dell'ENPAM, e degli infermieri, categorie a loro volta colpite da decessi dovuti all'infezione da SARS-CoV-2.
Il presidente ZAFFINI suggerisce di valutare la possibilità di un ordine del giorno volto all'individuazione di uno strumento idoneo per gli indennizzi relativi ai casi degli infermieri.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) chiede chiarimenti in merito all'erogazione degli indennizzi e rileva l'insufficienza dello strumento dell'ordine del giorno.
Il presidente ZAFFINI rinnova l'invito a una riflessione specifica.
La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) sottolinea l'esistenza di numerose categorie professionali prive di copertura assicurativa e auspica un impegno generale volto a garantire l'universalità e l'obbligatorietà della copertura.
La senatrice CANTU' (*LSP-PSd'Az*) ricorda il consenso unanime delle forze politiche riguardo l'analogo disegno di legge presentato al Senato nella scorsa legislatura, caratterizzato da un approccio pragmatico, volto al riconoscimento di un beneficio concreto alle famiglie delle vittime e non preclusivo verso ulteriori ampliamenti delle misure di garanzia.
Il presidente ZAFFINI propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 del 23 febbraio. Precisa inoltre che la discussione generale resta comunque aperta.

La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(330) ***Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni:* a) *Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;* b) *Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice MANCINI (*FdI*) nota preliminarmente che il disegno di legge in esame ripropone il testo presentato dal Governo nella scorsa legislatura, approvato dal Senato il 20 aprile 2021.
Chiarisce poi gli obiettivi fondamentali degli atti oggetto di ratifica, i quali formano un quadro unitario di riferimento per l'istituzione e l'attuazione di sistemi nazionali per la salute e la sicurezza sul lavoro, efficienti ed efficaci. La strategia operativa si fonda su iniziative negli ambiti della politica nazionale del dialogo sociale tra gli attori coinvolti, della definizione di funzioni, responsabilità, obblighi e diritti, dell'accrescimento e diffusione delle conoscenze. La Convenzione n. 155 del 1981, in particolare, adotta un approccio basato su un processo ciclico di formulazione, attuazione e revisione della politica nazionale, mentre il Protocollo del 2002 è uno strumento di rinforzo, volto al miglioramento dei metodi di raccolta dei dati su infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.
La Convenzione n. 187 del 2006 fornisce ulteriori indicazioni relativamente allo sviluppo della politica nazionale della prevenzione e all'avviamento di un circolo virtuoso di miglioramento.
La ratifica dei tre strumenti non comporta modifiche alla legislazione nazionale ed è coerente con l'obiettivo del Governo di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e di migliorare gli ambienti di lavoro.
La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) esprime soddisfazione per la possibilità di giungere alla ratifica di strumenti internazionali di tale importanza.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) si associa.
La relatrice MANCINI (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva unanime.
(494) ***Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il* doping*, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice CANTU' (*LSP-PSd'Az*) illustra i profili di competenza del Protocollo oggetto del disegno di legge in titolo. In particolare, l'articolo 1, comma 1, stabilisce il riconoscimento reciproco della competenza delle organizzazioni antidoping sportive o nazionali a effettuare controlli sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti. Il comma 2 impegna le Parti ad adottare misure necessarie all'esecuzione dei controlli e prevede la certificazione di qualità per le organizzazioni antidoping.
Oggetto del successivo comma 3 è il riconoscimento della competenza dell'Agenzia mondiale antidoping (AMA) e delle organizzazioni operanti su suo mandato a effettuare controlli al di fuori delle competizioni.
Conclude formulando una proposta di parere favorevole.
Previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata all'unanimità.
(303) ***Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio.
Il senatore MAZZELLA (*M5S*) segnala l'opportunità che il parere della Commissione contempli osservazioni volte a sottolineare la necessità di un più consistente aumento della dotazione organica del Garante, nonché di rimandare lo svolgimento delle funzioni in materia di tutela dei diritti umani

successivamente all'effettivo potenziamento dell'organico. Rileva inoltre l'opportunità di una correzione della formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *a)*.
La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) ritiene che il provvedimento contempla sufficienti garanzie in ordine all'adeguamento dell'organico.
La senatrice CANTU' (*LSP-PSd'Az*) richiama comunque la possibilità di una valutazione circa l'effettivo potenziamento delle capacità di intervento del Garante in relazione alle più ampie competenze conferitegli dal disegno di legge in titolo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole.
Il senatore MAZZELLA (*M5S*) presenta quindi uno schema di parere favorevole con condizioni (pubblicato in allegato), predisposto sulla base dei principi precedentemente espressi.
Il presidente ZAFFINI pone in votazione la proposta di parere della relatrice.
La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza. Risulta pertanto precluso lo schema di parere presentato dal senatore Mazzella.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione, già convocata alle ore 8,45 di domani, mercoledì 15 febbraio, tornerà a riunirsi alle ore 9,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MAZZELLA, Barbara GUIDOLIN ED Elisa PIRRO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 303

La 10a Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,
in sede di esame del disegno di legge "Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani" (A.S. 303),
premesso che:
il disegno di legge istituisce il Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani;
in particolare, l'articolo 3 affida alle esistenti strutture e all'organico del Garante per la protezione di dati personali l'espletamento delle nuove funzioni del Garante, integrandone il ruolo organico di 30 unità con un reclutamento realizzato attraverso concorso pubblico;
valutato che:
l'implementazione dell'organico prevista dal disegno di legge in commento appare assolutamente modesta rispetto all'ambito delle nuove competenze, generando il concreto rischio che il Garante per la *privacy* si ritrovi investito delle nuove enormi competenze senza poter contare su nuove assunzioni;
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
a) implementare il ruolo organico in modo più consistente (circa 80 risorse a fronte delle 30 attualmente previste) e in misura crescente e graduale per il futuro triennio, adeguando conseguentemente le risorse da destinare all'operazione;
b) introdurre una disposizione transitoria che chiarisca che il Garante per la *privacy* inizierà a operare come Garante dei diritti umani solo due anni dopo la sua istituzione ovvero quando potrà ragionevolmente ipotizzarsi che esaurisca le procedure di reclutamento secondo le regole ordinarie dei concorsi pubblici;
valuti, infine, la Commissione di merito di meglio chiarire il refuso presente all'articolo 3, comma 2, lettera *a)* dove anziché prevedere l'incremento delle 30 risorse, di fatto prevede un'inspiegabile riduzione a 192 unità.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 45 (pom.) del 07/03/2023

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 7 MARZO 2023
45ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE REDIGENTE
(Doc. XXII, n. 5) Susanna Lina Giulia CAMUSSO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia
(Doc. XXII, n. 6) LOMBARDO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati
(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) ricorda l'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta sulle questioni della sicurezza e delle condizioni di lavoro nelle precedenti legislature e sottolinea l'attuale sforzo congiunto dei Gruppi sulla medesima materia. Osserva quindi che ciascuno dei tre documenti in titolo prevede l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza del lavoro in Italia e che i documenti n. 6 e n. 9 fanno inoltre esplicito riferimento a situazioni di sfruttamento e prevedono, oltre alla relazione conclusiva al Senato, la presentazione di una relazione con cadenza annua.
I documenti in discussione dispongono quindi in ordine alla composizione della Commissione, alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza, all'adozione del Regolamento interno e al regime di pubblicità dei lavori. Per l'adempimento delle proprie funzioni, è previsto che la Commissione fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato. Il documento n. 6 prevede che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti.
In ciascuno dei tre documenti, l'articolo 3 è volto alla definizione dei compiti della Commissione, con talune differenze. In particolare, i documenti n. 6 e n. 9 contengono un riferimento all'accertamento dell'entità dello sfruttamento del lavoro, all'entità della presenza dei minori, all'incidenza del fenomeno delle imprese controllate dalla criminalità organizzata, nonché del rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti. Inoltre, il solo documento n. 5 fa riferimento all'accertamento dell'utilizzo delle

nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni e all'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro. Infine, il solo documento n. 6 menziona l'accertamento della presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale, ovvero di quelle che operano in violazione della normativa vigente ed esercitano concorrenza sleale.
Sono poi disciplinati, in termini sostanzialmente identici, i poteri e i limiti della Commissione, le modalità di acquisizione di atti e documenti e il regime di segretezza degli stessi e l'obbligo generale del segreto sugli atti d'inchiesta.
Il sottosegretario DURIGON riconosce l'alta importanza della materia oggetto delle proposte in discussione, in ragione dell'ancora troppo elevato numero di infortuni sul lavoro. Sottolinea la particolare attenzione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali alla questione ed esprime la volontà del Governo di interagire utilmente con la Commissione d'inchiesta.
La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) invita la Presidenza a sollecitare l'assegnazione di un disegno di legge istitutivo di una Commissione d'inchiesta sugli stessi temi presentato dalla propria parte politica, al fine dell'abbinamento con i testi già illustrati.
Il presidente ZAFFINI fa osservare che il *Doc.* XXII, n. 9 è istitutivo di una Commissione d'inchiesta monocamerale ed è sottoscritto dai Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari, e dunque è oggetto della più ampia condivisione.
La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) ribadisce la necessità della congiunzione dell'ulteriore proposta di inchiesta parlamentare a quelle in discussione.
La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) sostiene l'esigenza dell'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta, anche in coerenza con gli sforzi in tal senso già compiuti nella scorsa legislatura.
La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) esprime apprezzamento nei confronti di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo. A suo giudizio il *Doc.* XXII, n. 9 costituisce un'adeguata base politica, anche tenuto conto della possibilità di disporre di tempi rapidi garantita dalla scelta di procedere all'istituzione di una Commissione monocamerale. Le differenze tra le diverse proposte in discussione, inoltre, non costituiscono contraddizioni, risultando possibile procedere a integrazioni tra i testi.
La senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*) riconosce l'importanza dell'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta e rileva con favore la convergenza in tal senso delle diverse forze politiche.
Il senatore ZULLO (*FdI*) condivide le considerazioni espresse dalla senatrice Camusso e segnala l'importanza dell'unità di intenti dimostrata dai Gruppi.
Il PRESIDENTE propone di assumere il *Doc.* XXII, n. 9 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.
La Commissione conviene.
La Commissione conviene altresì di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 13 marzo.
Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) assicura il suo impegno per pervenire a una soluzione di sintesi tra le diverse proposte presentate in materia.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE DELIBERANTE
(383) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 14 febbraio.
Il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione di emendamenti e di un ordine del giorno riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato).
La senatrice CANTU' (*LSP-PSd'Az*) auspica che le istituzioni sappiano cogliere l'occasione di approvare una proposta finalizzata al riconoscimento di una misura tangibile di sostegno ai medici vittime dell'infezione da Covid-19 e alle famiglie dei medici deceduti. In particolare, il ristoro di cui al disegno di legge è una risposta alla dedizione con cui i medici hanno prestato cure in una fase nella

quale non erano disponibili in misura sufficiente gli strumenti di protezione e posto che le compagnie di assicurazione si sono potute giovare di specifiche clausole contrattuali al fine di non riconoscere indennizzi alle vittime. Il modello delineato nella proposta legislativa è inoltre tale da poter essere esteso ai casi delle vittime appartenenti alle diverse professioni sanitarie.
Esprime conclusivamente l'augurio della massima celerità dell'*iter* di approvazione del provvedimento.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 383

G/383/1/10

Camusso, Zampa, Magni

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni volte a prevedere misure di ristoro di tipo economico per i medici che, privi di tutela assicurativa diretta, sono deceduti o hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-Cov-2;

considerato che:

numerose categorie di lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati non strettamente rientranti nella definizione di esercenti attività che la legge individua come rischiose, e quindi obbligate all'assicurazione contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni professionali, si trovano nella condizione di essere costretti a pagare da sé le cure e i presidi sanitari indispensabili a seguito di ricorrenti infortuni professionali, nonché, nella malaugurata ipotesi di menomazioni permanenti, lesioni o decesso, non possono neppure ricevere forme di sostegno alle famiglie o ristori a causa dell'assenza di una norma che prescriva l'estensione dell'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

con la legge finanziaria 2007 è stato istituito il Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, poi regolamentato dal decreto ministeriale 19 novembre 2008; l'utilizzo di tale Fondo è stato esteso anche ai casi di risarcimento dei familiari di categorie non coperte da assicurazione obbligatoria tra le quali i Vigili del Fuoco e i liberi professionisti;

le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono da considerarsi ormai inadeguate rispetto al mondo del lavoro attuale, tanto da essere state più volte oggetto di numerose sentenze della Corte Costituzionale e di interventi normativi integrativi, quali ad esempio quello relativo alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici e il decreto legislativo n. 38 del 2000 che ha integrato e riordinato le categorie professionali soggette ad assicurazione obbligatoria;

a causa di gravissimi fatti di cronaca si è urgentemente posto il problema di riconoscere alle famiglie coinvolte nella grave perdita di un figlio/a, una somma di denaro adeguata a risarcire il danno occorso durante un'attività di affiancamento e di apprendistato nel caso di alternanza scuola lavoro, risarcimento al momento non riconoscibile poiché al momento, nel caso di attività in alternanza scuola lavoro, gli studenti non sono riconosciuti come «capofamiglia», non sono considerati «lavoratori», né praticanti o apprendisti, e nemmeno «stagisti», ma bensì «osservatori» dei processi di lavoro;

nel corso dell'audizione, in questa Commissione, sulle linee programmatiche del suo Dicastero, la Ministra del lavoro e delle politiche sociali ha annunciato tra le sue priorità quella di migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, obiettivo più volte ribadito, anche in occasione della prima riunione del Tavolo sulla sicurezza sul lavoro con le parti sociali nello scorso mese di gennaio;

il disegno di legge in oggetto riconosce forme di indennizzo per motivi di solidarietà sociale a favore dei medici non in regime di rapporto di lavoro dipendente e quindi privi di tutela assicurativa

diretta, deceduti o danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2;

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va estesa a tutte le tipologie di lavoratori, ivi compresi gli agenti di commercio e i liberi professionisti senza dipendenti;

impegna il Governo:

a dare seguito alle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutando l'opportunità di estendere l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori fino a questo momento esclusi.

Art. 1

1.1

Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «Chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente» *con le seguenti*: «I soggetti esercenti la professione medica e sanitaria non in regime di rapporto di lavoro dipendente»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «ha diritto» *con le seguenti:* «hanno diritto»;

Conseguentemente:

a) *nella Rubrica dopo le parole:* «dei medici» *inserire le seguenti*: «e dei sanitari»

b) *all'articolo 3:*

1) al comma 1, inserire, infine, le seguenti parole: «e degli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «all'ENPAM» *inserire le seguenti:* «e agli enti di cui al comma 1»;

3) *al comma 2, sostituire le parole:* «50 milioni» *con le seguenti*: «100 milioni»

c) *all'articolo 5, sostituire le parole*: «50 milioni» *con le seguenti*: «100 milioni».

1.2

Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «Chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente» *con le seguenti*: «I soggetti esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «ha diritto» *con le seguenti*: «hanno diritto»;

c) *dopo il comma 3, inserire il seguente*:

«3-*bis.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente nella Rubrica dopo le parole: «dei medici» *inserire le seguenti*: «e degli odontoiatrici»

1.3

Ronzulli, Rosso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella rubrica, sostituire la parola:* «medici» *con le seguenti:* «professionisti sanitari»;

b) *al comma 1, sostituire la parola:* «medica» *con la seguente:* «sanitaria».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, nella rubrica sostituire la parola:* «medici» *con le seguenti:* «professionisti sanitari».

b) *all'articolo 3:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* "dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - Fondazione ENPAM, di seguito denominato «ENPAM»" *con le seguenti:* "dei rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza".

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «all'ENPAM» *con le seguenti:* «ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza» *e le parole:* «50 milioni di euro», *con le seguenti:* «90 milioni di euro»;

c) *all'articolo 4:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «all'ENPAM, che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge» *con le seguenti:* «ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza, che procedono alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certificano la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvedono a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge»;

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «dall'ENPAM» *con le seguenti:* «dai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza»;

d) *all'articolo 5, sostituire le parole:* «50 milioni di euro», *con le seguenti:* «90 milioni di euro»;

e) *nella rubrica del disegno di legge, sostituire la parola:* «medici» *con le seguenti:* «professionisti sanitari».

1.4

Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone

Al comma 1, sostituire le parole: «31 luglio 2021» *con le seguenti:* «31 marzo 2022»

Art. 2

2.1

Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone

Al comma 1, sostituire le parole: «figli maggiorenni inabili al lavoro» *con le seguenti:* «figli maggiorenni».

2.2

Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone

Al comma 1, sostituire le parole: «fratelli minori, fratelli maggiorenni» *con le seguenti:* «fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni».

Art. 3

3.0.1

Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Articolo 3-*bis*

(*Giusto ristoro in favore dei sanitari che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile e assegno una tantum a favore dei familiari dei sanitari deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV2*)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno *una tantum* di cui all'articolo 2 sono corrisposti, altresì, ai soggetti esercenti la professione sanitaria non in regime di rapporto di lavoro dipendente e sono erogati a carico degli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti per l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 e dell'assegno una tantum di cui all'articolo 2, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50

milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

Articolo 3-*ter*.

(*Presentazione della domanda di giusto ristoro in favore dei sanitari e procedimento di verifica dei requisiti*)

1. Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui all'articolo 1 o dell'assegno di cui all'articolo 2 sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, agli enti nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 3-*bis*, che procedono alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certificano la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvedono a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema predisposto dagli enti nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 3-*bis* e corredate della documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto ovvero il decesso.»

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni» *con le seguenti*: «100 milioni».

Art. 4

4.0.1

Camusso, Zampa, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

1. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai dipendenti pubblici non rientranti nelle categorie già protette ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto, ai lavoratori con contratto di diritto pubblico, agli agenti di commercio e i procacciatori d'affari senza dipendenti, ai liberi professionisti senza dipendenti, ai commercianti e i titolari di ditte senza società, ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali e agli studenti delle scuole secondarie superiori nel caso di percorsi trasversali per l'orientamento.

2. Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti all'istituto assicuratore, la copertura della spesa per l'assicurazione obbligatoria è determinata attraverso le seguenti modalità:

a) contribuzione del datore di lavoro, ivi compresi gli istituti scolastici nel caso di lavoratori dipendenti;

b) contribuzione di tipo misto, nel caso di agenti di commercio e procacciatori d'affari;

c) sistema di contribuzione duale, nel caso di liberi professionisti, con pagamento del premio spettante per intero al libero professionista se impegnato in attività di libero esercizio e spettante per metà allo stesso e per metà al datore di lavoro nel caso in cui il libero professionista eserciti attività correlate alla salute ed alla sicurezza pubbliche;

d) costituzione di un fondo di riserva nelle risorse dell'INAIL.

3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva per le spese per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di bilancio. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente, al Parlamento una relazione sulle spese sostenute e sul raggiungimento degli obiettivi di copertura generalizzata.»

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 49 (ant.) del 15/03/2023

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023
49ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon e per la salute Gemmato.
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del Ministero della salute, il dottor Stefano Lorusso, direttore generale della programmazione sanitaria, accompagnato dall'ingegner Rita Romitelli, direttore dell'Ufficio VII patrimonio del SSN (Direzione della programmazione sanitaria), e dalla dottoressa Valentina Santucci, dirigente dell'Ufficio di Gabinetto; in rappresentanza di ISTAT, la dottoressa Cristina Freguja, direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare e il dottor Alessandro Solipaca, Servizio sistema integrato salute, assistenza e previdenza, accompagnati dal dottor Paolo Consolini, Servizio sistema integrato sulle condizioni economiche e i prezzi al consumo, e dalla dottoressa Maria Assunta Fugnitto, Servizio offerta di beni e servizi e conti nazionali per settore istituzionale.
La seduta inizia alle ore 9,30.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web*-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il presidente ZAFFINI comunica che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR, l'eventuale documentazione consegnata in fase di audizione sarà resa disponibile, ove nulla osti, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che dovesse successivamente pervenire con riferimento ai temi dell'indagine.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. Audizione di rappresentanti del Ministero della salute
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.
Il presidente ZAFFINI introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il dottor LORUSSO ha quindi la parola.
Intervengono ponendo quesiti il presidente ZAFFINI (*FdI*), il senatore MAZZELLA (*M5S*), e le senatrici PIRRO (*M5S*), GUIDOLIN (*M5S*) e ZAMPA (*PD-IDP*).
Interviene in risposta il dottor LORUSSO.
Il presidente ZAFFINI conclude l'audizione dei rappresentanti del Ministero della salute.
Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute. Seguito dell'audizione di rappresentanti di ISTAT

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 9 marzo.
Il presidente ZAFFINI introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola alla dottoressa FREGUJA.
Segue un intervento del presidente ZAFFINI (*FdI*), al quale replicano la dottoressa FREGUJA e il dottor SOLIPACA.
Il senatore MAZZELLA (*M5S*) pone un quesito.
Il dottor SOLIPACA interviene in risposta.
Seguono alcune considerazioni del presidente ZAFFINI (*FdI*) e una breve replica della dottoressa FREGUJA.
Il presidente ZAFFINI conclude infine l'audizione in titolo.
Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(383) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2***

(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 7 marzo.
Il relatore SATTA (*FdI*) pone in evidenza l'alto valore morale del provvedimento in discussione, volto a riconoscere un giusto ristoro per casi di decesso e di invalidità permanente dovuti a infezione da SARS-COV-2. Quindi, presenta e illustra l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato).
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di fissare alle ore 12 di venerdì 17 marzo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(413) ***DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
Riguardo ai profili di competenza, il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) segnala in primo luogo l'articolo 11, comma 2, relativo al riconoscimento da parte delle Regioni dei disciplinari di produzione dei vari tipi di pane fresco tradizionale.
Il successivo articolo 12 contiene la definizione di «panificio» e dispone in merito ad avvio, trasferimento e trasformazione di tale tipo di impresa. Reca inoltre disposizioni sulle modalità di vendita e di trasporto del pane.
Le disposizioni di cui all'articolo 13 delineano la disciplina relativa alla figura del responsabile dell'attività produttiva, mentre gli articoli 14 e 15 recano disposizioni, rispettivamente, in materia di mutuo riconoscimento e di *made in Italy*.
L'articolo 16 riguarda l'istituzione della «Festa del pane». Infine, l'articolo 17 attribuisce le funzioni di vigilanza alle aziende sanitarie locali e ai comuni, a cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative. Dall'attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari.
La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) condivide l'impostazione e le finalità del disegno di legge n. 413, che, tuttavia, andrebbe a suo avviso corredato da disposizioni relative specificamente alla produzione e alla vendita del pane senza glutine.

Il presidente ZAFFINI giudica apprezzabile il rilievo della senatrice Murelli ai fini dell'espressione del parere.
La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) riconosce il valore del disegno di legge in esame, volto a colmare una lacuna dell'ordinamento nella materia della produzione e del commercio del pane. Il testo in esame non appare però formulato in maniera adeguata a porre nel giusto rilievo il superiore livello qualitativo del pane di pasta madre e del lievito naturale. Inoltre risulta ingiustificato il divieto di vendita di pane all'aperto, in ragione della sussistenza di norme a garanzia della sicurezza del prodotto. Preannuncia pertanto l'astensione del proprio Gruppo, che in sede di Commissione di merito si riserva una valutazione in base all'eventuale accoglimento di specifici emendamenti.
Il senatore MAZZELLA (*M5S*) rileva che la vendita ambulante del pane è un uso radicato in diverse parti dell'Italia ed è reso sicuro dalla disponibilità di contenitori idonei a preservare il prodotto dagli inquinanti. Sollecita inoltre una riflessione sulla possibilità di armonizzare le disposizioni di cui al disegno di legge in esame con la normativa vigente in materia di contrasto allo spreco alimentare, al fine di agevolare la fornitura di pane non più in vendita a organizzazioni di volontariato.
Il presidente ZAFFINI fa presente la necessità che eventuali osservazioni comprese nel parere siano coerenti con l'ambito di competenza della Commissione.
Il senatore ZULLO (*FdI*) giudica condivisibile l'osservazione espressa dalla senatrice Murelli. Rileva peraltro che la vendita ambulante è già limitata dalle disposizioni di tutela igienico-sanitaria, mentre sarebbe discutibile la cessione a fini solidaristici di pane alterato nelle sue caratteristiche organolettiche.
Il senatore MAZZELLA (*M5S*) ribadisce l'opportunità di un'armonizzazione con la legge in materia di contrasto allo spreco alimentare, nel presupposto della garanzia della qualità dei prodotti.
Il PRESIDENTE ritiene utile disporre il rinvio del seguito dell'esame, al fine di consentire al relatore un'adeguata valutazione dei temi oggetto del dibattito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(Doc. XXII, n. 5) CAMUSSO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia
(Doc. XXII, n. 6) LOMBARDO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 7 marzo.
Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti al Doc. XXII, n. 9 (pubblicati in allegato), già adottato quale testo base.
Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 2.1, che, volto a garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare nella Commissione parlamentare di inchiesta, è conseguente allo spirito di convergenza già reso evidente dalla presentazione del Doc. XXII, n. 9, sottoscritto da tutti i presidenti di Gruppo.
L'emendamento 3.1 viene sottoscritto dalle senatrici FURLAN (*PD-IDP*), ZAMPA (*PD-IDP*), ZAMBITO (*PD-IDP*) e MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*).
Sulla medesima proposta interviene la senatrice FURLAN (*PD-IDP*), la quale pone in evidenza che la formulazione proposta è suscettibile di godere un'ampia condivisione.
La senatrice PIRRO (*M5S*), il senatore MAZZELLA (*M5S*) e la senatrice GUIDOLIN (*M5S*) aggiungono le rispettive firme agli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, che sono poi dati per illustrati.
Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 7.1, teso a integrare il testo base con una disposizione già presente nel Doc. XXII, n. 6, finalizzata a consentire alla Commissione di inchiesta di giovarsi della collaborazione di personale qualificato della polizia giudiziaria e di altri soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato.

Il sottosegretario DURIGON esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1.
Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.3; invita al ritiro degli emendamenti 3.2 e 3.4.
Il parere del sottosegretario DURIGON è conforme.
Il rappresentante del GOVERNO esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 7.1.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 2.1, che è approvato.
Con una successiva votazione, la Commissione approva l'emendamento 3.1.
Il senatore MAZZELLA (*M5S*) ritira gli emendamenti 3.2 e 3.4.
E' quindi messo ai voti e approvato l'emendamento 3.3.
Successivamente è posto in votazione l'emendamento 7.1, che risulta approvato.
Il presidente ZAFFINI fa presente che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni 1a e 5a per i prescritti pareri.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(536) ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri
(366) ***Barbara FLORIDIA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati***
(Parere alla 8a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)
Il relatore BERRINO (*FdI*) dà conto delle finalità dei disegni di legge in titolo e, con riguardo ai profili di competenza, dei compiti della Commissione parlamentare di inchiesta delineati dall'articolo 1, comma 1, di entrambe le proposte.
Si sofferma quindi sulla facoltà della Commissione parlamentare di inchiesta di cui all'articolo 6, comma 4, dei disegni di legge in esame, di avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, magistrati collocati fuori ruolo e dipendenti pubblici. La disposizione corrispondente del disegno di legge n. 366 differisce principalmente per il richiamo alla collaborazione di soggetti interni ed esterni alla sola «amministrazione dello Stato». Il personale necessario allo svolgimento dei compiti della Commissione di inchiesta, in base al successivo comma 5 di entrambi i disegni di legge, è messo a disposizione dai Presidenti delle Camere.
Presenta infine una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente ZAFFINI pone in votazione la proposta di parere.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva.
(562) ***MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali***
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Introduce l'esame del disegno di legge in titolo la relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), la quale segnala che in base all'articolo 1 la promozione dei cammini come itinerari culturali è finalizzata ad assicurare la valorizzazione di corretti stili di vita, mediante il positivo impatto del movimento sul benessere psicofisico e sulla salute, e la capacità inclusiva delle attività culturali e turistiche specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.
L'articolo 3 istituisce la Cabina di regia nazionale dei cammini, a cui sono attribuiti diversi compiti, fra i quali l'elaborazione di un piano strategico volto alla promozione del patrimonio culturale dei cammini e alla formazione di operatori turistici, di operatori delle strutture dell'ospitalità e dell'accoglienza, di dipendenti pubblici e di altri soggetti coinvolti nelle attività concernenti i cammini.
Presso il Ministero della cultura viene istituito, ai sensi dell'articolo 4, il Tavolo permanente per i cammini, sede stabile di consultazione a cui partecipano i componenti della Cabina di regia, rappresentanti degli operatori del settore culturale e turistico, rappresentanti delle associazioni, degli enti del Terzo settore, delle istituzioni religiose e delle associazioni a tutela dei disabili, nonché altri soggetti esperti.

L'articolo 7 prevede che il Ministero della salute, di concerto con il Dipartimento per le disabilità e il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i ministeri della cultura e del turismo e la Cabina di regia, realizzi delle campagne informative finalizzate a promuovere i cammini e la connessa attività motoria, per il positivo impatto sulla salute e sul benessere psicofisico e per la capacità inclusiva delle attività culturali, turistiche ed esperienziali specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.
L'articolo 8 è volto al riconoscimento di un credito d'imposta in favore dei titolari di redditi di impresa e degli enti del Terzo settore a cui sono affidati la gestione e la manutenzione dei cammini o di parte di essi.
L'articolo 9 riconosce ai datori di lavoro la cui sede sia situata nei comuni attraversati dai cammini e che svolgano attività connesse alla loro gestione, manutenzione e valorizzazione, un esonero parziale, in via sperimentale, dal versamento dei contributi previdenziali relativi ai rapporti di lavoro dipendente.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) richiede un chiarimento circa l'individuazione dei cammini, paventando il rischio di una esclusione dei territori in favore di una centralizzazione delle sedi decisionali.
La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) riconosce l'utilità dei cammini ai fini della tutela della salute e del benessere psichico. Il giudizio complessivo del suo Gruppo sul disegno di legge in esame è pertanto favorevole. Sarebbe peraltro auspicabile un'integrazione con disposizioni volte a garantire il pronto soccorso lungo i cammini.
Il senatore MAZZELLA (*M5S*) si esprime favorevolmente rispetto alle finalità del provvedimento. La possibile presenza di ostacoli lungo i cammini suggerirebbe tuttavia l'inserimento di riferimenti specifici alle associazioni operanti nell'ambito della disabilità, così da favorire la più ampia fruizione dei cammini stessi.
Il senatore ZULLO (*FdI*) ritiene preferibile che il legislatore tenga sempre presente l'importanza da attribuire alla semplificazione e pertanto eviti il ricorso a formulazioni ridondanti. Nello specifico, i riferimenti all'associazionismo presenti nel disegno di legge includono necessariamente le organizzazioni attive nell'ambito della disabilità, mentre la materia del pronto soccorso è già oggetto di adeguate disposizioni vigenti.
La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), intervenendo in replica, osserva che la partecipazione delle comunità locali nella definizione dei cammini è garantita dall'articolo 2, il quale prevede la richiesta iniziale di regioni e province autonome. Riguardo l'accessibilità alle persone con disabilità, pone in evidenza la partecipazione delle associazioni per l'assistenza ai disabili prevista nelle disposizioni riguardanti il Tavolo permanente per i cammini e la Cabina di regia nazionale per i cammini. I soggetti che provvederanno all'istituzione dei cammini sono inoltre deputati ad assicurare la possibilità dell'assistenza medica d'urgenza.
In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è messa in votazione, risultando approvata.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 15 di oggi non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 11,45.

EMENDAMENTI AL DOC. XXII,
N. 9

Art. 2

2.1
Il Relatore

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare»

Art. 3

3.1

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Musolino

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, nonché agli interventi di assistenza prestati alle famiglie delle vittime, verificando l'esistenza di eventuali differenze tra i sessi e individuando altresì le aree e i settori lavorativi in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;»

b) *dopo la lettera* c)*, inserire le seguenti*:

«*c*-bis*)* l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul la voro, con particolare riguardo a quelli che si ripetono con frequenza e con analoghe modalità;

c-ter*)* l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle esigenze di adattamento delle competenze derivanti dal cambiamento tecnologico e organizzativo.»

3.2

Barbara Floridia, Pirro, Mazzella, Guidolin

Dopo la lettera l)*, aggiungere le seguenti*:

«*l*-bis*)* l'incidenza della formazione permanente, il rendimento dell'istruzione scolastica ed universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano rispetto agli altri Paesi;

l-ter*)* eventuali nuovi strumenti volti a garantire l'alternanza scuola-lavoro in modo più sicuro.»

3.3

Barbara Floridia, Pirro, Mazzella, Guidolin

Dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente*:

«*l*-bis*)* l'incidenza della formazione permanente, il rendimento dell'istruzione scolastica ed universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano rispetto agli altri Paesi;»

3.4

Barbara Floridia, Pirro, Mazzella, Guidolin

Dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente*:

«*l*-bis*)* eventuali nuovi strumenti volti a garantire l'alternanza scuola-lavoro in modo più sicuro.»

Art. 7

7.1

Il Relatore

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 383

Art. 1

1.100

Il Relatore

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo una tantum quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, Rubrica, dopo le parole:* «giusto ristoro» *inserire le seguenti:* «una tantum»;

b) *all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole:* «nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177» *con le seguenti:* «nella misura indicata nella tabella di indennizzo per il danno biologico in capitale adottata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45»;

c) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole:* «, in sostituzione dell'indennizzo,» *con le seguenti:* «, che non abbiano ricevuto indennizzi assicurativi,»;

d) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole:* «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro» *con le seguenti:* «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro»;

e) *all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Nei casi in cui i beneficiari di cui al comma 1 abbiano diritto alle speciali elargizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all'importo dell'assegno una tantum di cui al comma 1 viene detratta la somma corrispondente a quella spettante ai sensi della citata disposizione»;

f) *all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis* Ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro, l'ENPAM provvede al monitoraggio del predetto limite e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 2, l'ENPAM provvede a bloccare i provvedimenti concessori»;

g) *all'articolo 4, comma 1, dopo le parole:* «che procede» *inserire le seguenti:* «, sulla base dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS,»;

h) *all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle domande, di verifica dei requisiti e le modalità di erogazione dei benefici di cui alla presente legge da parte dell'ENPAM».

1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 50 (pom.) del 21/03/2023

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 21 MARZO 2023
50ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(383) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 marzo.
Il presidente ZAFFINI informa la Commissione circa la presentazione dei subemendamenti riferiti alla proposta 1.100 del relatore (pubblicati in allegato). Comunica inoltre che è stato ritirato l'emendamento 1.3, trasformato nell'ordine del giorno G/383/2/10 (pubblicato in allegato), e che la 5a Commissione ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in discussione.
Consente successivamente al senatore MAZZELLA (*M5S*) di presentare l'ordine del giorno G/383/3/10 (pubblicato in allegato).
La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) interviene per l'illustrazione dell'emendamento 4.0.1 e dell'ordine del giorno G/383/1/10, presentati in relazione alla necessità di garantire un'adeguata copertura assicurativa contro infortuni su lavoro e malattie professionali a numerose categorie che ne sono attualmente prive, benché impiegate in mansioni che spesso presentano numerosi rischi.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(*Doc.* XXII, n. 9) ***DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro***
(*Doc.* XXII, n. 5) ***Susanna Lina Giulia CAMUSSO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia***
(*Doc.* XXII, n. 6) ***LOMBARDO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati***
(*Doc.* XXII, n. 11) ***Barbara FLORIDIA e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di lavoro in Italia, lo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro***
(Seguito della discussione congiunta dei *Doc.* XXII, nn. 9, 5 e 6, congiunzione con la discussione del

Doc. XXII, n. 11 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra il *Doc.* XXII, n. 11, volto, al pari dei documenti già in discussione congiunta, all'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza del lavoro in Italia.

Ricapitola quindi le disposizioni in materia di istituzione e composizione, costituzione dell'ufficio di presidenza, adozione del regolamento interno, regime di pubblicità delle sedute, personale, locali e strumenti operativi, mettendone in luce le analogie con i *Doc.* XXII, n. 5, n. 6 e n. 9.

L'articolo 3 delinea i compiti della Commissione, mentre le disposizioni successive disciplinano i poteri e i limiti della Commissione, le modalità di acquisizione di atti e documenti e il regime di segretezza degli stessi; l'obbligo generale del segreto sugli atti d'inchiesta per i commissari, il personale addetto e gli altri collaboratori o gli altri soggetti che partecipino o vengano a conoscenza di tali atti.

L'articolo 8 concerne la disciplina delle spese di funzionamento.

In considerazione dell'affinità dei contenuti, propone l'abbinamento ai *Doc.* XXII, n. 5, n. 6 e n. 9, già in discussione congiunta, ferme restando le fasi già svolte della relativa trattazione.

La Commissione conviene.

Il presidente ZAFFINI ricorda che si è in attesa del rispettivo parere delle Commissioni 1a e 5a sugli emendamenti approvati riferiti al testo base (*Doc.* XXII, n. 9).

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare***

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MANCINI (*FdI*) si sofferma in primo luogo sull'articolo 1 del decreto-legge n. 20, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle quote massime degli ingressi nel territorio nazionale di lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, per gli anni 2023-2025. In particolare, la formulazione di tale decreto deve tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro, effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro e sugli effetti del medesimo nulla osta.

Il comma 1 dell'articolo 3 modifica la disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine. Il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi.

L'elevamento della durata massima di validità dei singoli rinnovi dei permessi di soggiorno relativi a lavoro dipendente a tempo indeterminato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare è oggetto dell'articolo 4.

Il comma 1 dell'articolo 5 prevede un beneficio di priorità nell'assegnazione per i datori di lavoro che abbiano già presentato regolare domanda di assegnazione di lavoratori agricoli nell'ambito delle quote di ingresso stabilite dal D.P.C.M. 29 dicembre 2022.

Il successivo comma 2 concerne il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, definendo l'aggiornamento del riconoscimento delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 concernono i casi di grave inadempimento degli obblighi a carico delle imprese appaltatrici nell'ambito dell'esecuzione di contratti di fornitura relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di assistenza o accoglienza per stranieri e dei centri per la permanenza precedente i rimpatri.

L'articolo 7 prevede la soppressione di una fattispecie di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Inoltre, la lettera *a)* dell'articolo 8, comma 1, eleva le sanzioni penali per i soggetti che, in violazione della normativa in materia di immigrazione, promuovano, dirigano, organizzino, finanzino o effettuino il trasporto di stranieri al fine dell'ingresso illegale nel territorio di uno Stato ovvero compiano altri atti diretti al medesimo fine e la successiva lettera *b)* inserisce nell'ordinamento la figura del delitto di morte o lesioni, gravi o gravissime, derivanti dalle medesime attività illegali.
L'articolo 9 interviene sulla disciplina delle controversie giurisdizionali in materia di protezione internazionale o speciale, convalida dei provvedimenti di espulsione e allontanamento volontario dal territorio italiano.
Infine, l'articolo 10 reca alcune norme procedurali per la realizzazione di nuovi centri per la permanenza precedente i rimpatri e l'articolo 11 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) ritiene che il provvedimento in esame riproponga l'impostazione alla base della legge n. 189 del 2002, la quale, sostanzialmente inefficace rispetto agli obiettivi, ha posto le condizioni che hanno reso necessario il ricorso a reiterati provvedimenti di sanatoria. Un'ulteriore carenza del decreto-legge n. 20 è la mancanza di misure distinte e specifiche relativamente ai casi degli immigrati per motivi economici e dei profughi.
La finalità di introdurre misure di semplificazione è inoltre alla base della scelta di attribuire i compiti di verifica sul rispetto dei contratti e sulle condizioni di lavoro a diverse categorie di professionisti, sottraendo la medesima competenza all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e determinando così il rischio di una seria indeterminatezza normativa. Contraddittorio rispetto all'obiettivo di apportare semplificazioni è la previsione della verifica da parte del datore di lavoro, presso i centri per l'impiego, della disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale quale precondizione per l'assunzione di lavoratori stranieri. Tale disposizione non tiene inoltre conto della reale necessità del sistema delle imprese di impiegare lavoratori stranieri.
La previsione di premialità riferite agli Stati che promuovono campagne di informazione sui pericoli insiti nei traffici migratori irregolari appare inoltre inadeguata in relazione alle motivazioni di molte persone nella condizione di dover lasciare i rispettivi Paesi. Inoltre, suscitano dubbi le misure di potenziamento del sistema dei centri per la permanenza precedente i rimpatri, in deroga a disposizioni di legge e in assenza di nuove risorse.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 383

G/383/2/10 (già em. 1.3)

Ronzulli, Rosso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2",

premesso che:

il disegno di legge in esame all'articolo 1 stabilisce i requisiti che danno titolo a un indennizzo quale giusto ristoro *una tantum* per chiunque abbia svolto una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 abbia contratto l'infezione da SARS-CoV-2 e abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica; tale ristoro non concorre alla formazione del reddito e consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177;

l'articolo 2 del disegno di legge riguarda i casi di morte e stabilisce che, in sostituzione

dell'indennizzo, è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum, nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico, che a sua volta non concorre alla formazione del reddito;

in base all'articolo 3, l'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno di cui all'articolo 2 sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), al quale è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023;

un trattamento diversificato tra le suddette categorie di soggetti e tutti gli altri professionisti sanitari deceduti, oltre a presentare profili formali di illegittimità costituzionale, comporterebbe un'iniquità sostanziale che sarebbe percepita dalla società civile come profondamente lesiva dei diritti di persone già gravemente colpite dalla pandemia con la perdita dei propri congiunti,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di estendere le misure di sostegno previste dal disegno di legge per i familiari dei medici deceduti, anche ai familiari di tutti i professionisti sanitari deceduti per COVID-19.

G/383/3/10

Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante "Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2";

premesso che

l'articolo 1 stabilisce che chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo quale giusto ristoro;

l'articolo 2, prevede, altresì, che qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui all'articolo 1, in sostituzione dell'indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro;

considerato che

l'epidemia da COVID-19 ha messo a dura prova ogni ambito della nostra società, dalle istituzioni al privato cittadino. Le categorie esposte all'emergenza oltre a quella dei medici sono state anche quelle di tutti gli esercenti le professioni sanitarie che hanno retto l'urto della pandemia lavorando in prima linea e sono stati sottoposti a un elevato rischio di contrarre il virus SARS-CoV-2;

impegna il Governo

ad ampliare la platea dei beneficiari del giusto ristoro a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, che non abbiano già avuto un beneficio economico, che lavorano non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2, nonché l'erogazione dell'assegno una tantum in favore dei familiari degli stessi professionisti deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2.

Art. 1

1.100/1

Ronzulli, Rosso

All'emendamento 1.100 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «*All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente*», *al comma 1, sostituire la parola:* «medica», *con la seguente:* «sanitaria»;

b) *al capoverso* «*Conseguentemente*»:

1) *alla lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «sostituire la parola: "medici" con le seguenti: "professionisti sanitari"»;

2) *dopo la lettera* b)*, inserire la seguente*:

"b-*bis*) all'articolo 2, nella rubrica, sostituire la parola: «medici» con le seguenti: «professionisti sanitari»";

3) *dopo la lettera* e)*, inserire la seguente:*

"*e*-bis*)* all'articolo 3:

1) al comma 1, sostituire le parole: "dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - Fondazione ENPAM, di seguito denominato «ENPAM»" con le seguenti: "dei rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza";

2) al comma 2, sostituire le parole: «all'ENPAM» con le seguenti: «ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza» e le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «90 milioni di euro»;

4) *sostituire la lettera* g)*, con la seguente:*

"g) all'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: «all'ENPAM, che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge» con le seguenti: «ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza, che procedono, sulla base dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS, alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certificano la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvedono a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge»;

5) *alla lettera* h)*, capoverso* «2.», *sostituire le parole:* «dell'ENPAM» *con le seguenti:* «dei rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza»;

6) *dopo la lettera* h)*, inserire le seguenti:*

"h-*bis*) all'articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «90 milioni di euro»;

h-*ter*) nella rubrica del disegno di legge, sostituire la parola: «medici» con le seguenti: «professionisti sanitari»."

1.100/2

Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone

All''emendamento 1.100 del Relatore, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «professione medica» *inserire la seguente:* «, sanitaria»;

b) al comma 1, lettera f)*, capoverso* «2-*bis*»*, apportare le seguenti modifiche:*

1) sostituire le parole: «50 milioni di euro, l'ENPAM» *con le seguenti:* «100 milioni di euro, l'ENPAM e gli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie»;

2) sostituire le parole: «l'ENPAM provvede» *con le seguenti:* «l'ENPAM e gli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie provvedono».

Conseguentemente:

a) *nella Rubrica dopo le parole*: «dei medici» *inserire le seguenti*: «e dei sanitari»

b) *all'articolo 3:*

1) *al comma 1, inserire, infine, le seguenti parole:* «e degli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie»;

2) *al comma 2, dopo la parola*: «all'ENPAM» *inserire le seguenti*: «e agli enti di cui al comma 1»;

3) *al comma 2, sostituire le parole*: «50 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni»

c) *all'articolo 5, sostituire le parole*: «50 milioni» *con le seguenti*: «100 milioni».

1.100/3

Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone

Al comma 1, dell'emendamento 1.100 del Relatore, sostituire le parole: "31 luglio 2021" *con le seguenti:* "31 marzo 2022".

1.100/4

Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone

Alla lettera d*) dell'emendamento 1.100 del Relatore, sostituire le parole:* «figli maggiorenni inabili al lavoro» *con le seguenti:* «figli maggiorenni».

1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 51 (pom.) del 22/03/2023

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023
51ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(383) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.
Il presidente ZAFFINI informa la Commissione circa la presentazione dell'emendamento 1.100 (testo corretto) del relatore, pubblicato in allegato, che presenta modifiche di mero carattere tecnico rispetto alla formulazione originaria.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(*Doc.*XXII, n. 9) ***DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro***
(*Doc.*XXII, n. 5) ***Susanna Lina Giulia CAMUSSO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia***
(*Doc.*XXII, n. 6) ***LOMBARDO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati***
(*Doc.*XXII, n. 11) ***Barbara FLORIDIA e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di lavoro in Italia, lo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro***
(Seguito e conclusione della discussione congiunta)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.
Il presidente ZAFFINI comunica che le Commissioni 1a e 5a hanno espresso pareri non ostativi sugli emendamenti approvati, riferiti al *Doc.* XXII, n. 9, già adottato quale testo base.
Avverte quindi che si procederà alla votazione dei singoli articoli.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, sono posti separatamente in votazione gli articoli 1, 2, così come modificato, 3, così come modificato, 4, 5, 6, 7, così come modificato, e 8, i quali

risultano approvati all'unanimità.
La Commissione unanime conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul *Doc.* XXII, n. 9, con le modifiche apportate, con il conseguente assorbimento degli altri documenti in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
IN SEDE CONSULTIVA
(591) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) giudica il provvedimento in esame complessivamente inadeguato, in quanto suscettibile di determinare la sostanziale impossibilità di ingressi legali di lavoratori in Italia, nonché a causa della confusione normativa rispetto alle fattispecie eterogenee degli ingressi per motivi di lavoro e dei rifugiati. E' inoltre motivo di particolare preoccupazione il conferimento di funzioni di accertamento e controllo a soggetti privati, tale da comportare un rischio di destrutturazione del sistema di vigilanza sul lavoro finora garantito da un soggetto pubblico quale l'Ispettorato nazionale del lavoro, caratterizzato da una funzione indispensabile per la garanzia del rispetto del diritto del lavoro, risultando fondamentale particolarmente nel caso dei lavoratori più deboli.
Nessun altro chiedendo la parola, intervenendo in replica, la relatrice MANCINI (*FdI*) ricapitola brevemente alcuni tratti essenziali dell'ordinamento in materia di consulenti del lavoro, specialmente riguardo la terzietà e l'aspetto deontologico, tali da permettere di ritenere infondate le preoccupazioni espresse. L'apporto di tali figure professionali risulta attualmente indispensabile ai fini dello svolgimento efficiente di funzioni di garanzia, a fronte della gravosa mole di lavoro che le istituzioni pubbliche sono chiamate a svolgere.
Presenta infine una proposta di parere favorevole.
Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione.
La Commissione approva a maggioranza.
(344) ***ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021***
(538) ***BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021***
(Parere alla 3a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)
La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, di identico contenuto, volti all'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 1982, fatto il 10 maggio 2021.
In riferimento all'Emendamento, per quanto di competenza, nota che l'articolo 1 integra la Convenzione con un capoverso, in base al quale i lavoratori subordinati o assimilati, residenti nel territorio di una delle parti, i quali esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro con sede sociale o domicilio in uno dei Paesi contraenti, un'attività in telelavoro dal territorio dell'altro Paese contraente siano assoggettati alla legislazione dello Stato nel quale si trova la sede sociale o il domicilio del datore di lavoro, a condizione che l'attività lavorativa sia svolta nei locali del datore di lavoro per almeno un terzo dell'orario settimanale.
L'articolo 2 attribuisce alle autorità competenti la verifica del rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo precedente.
In base all'articolo 3, l'attuazione dell'Emendamento avverrà nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, del diritto internazionale applicabile, nonché, nel caso dell'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Le spese derivanti dall'attuazione dell'Emendamento, secondo quanto previsto dall'articolo 4, non possono comportare oneri aggiuntivi e saranno sostenute nei limiti delle disponibilità finanziarie dei contraenti.
Fatto presente che i disegni di legge in esame sono volti a portare a compimento il tentativo già compiuto dal Parlamento nella scorsa legislatura, riguardo a finalità del tutto condivisibili, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa ai voti.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani, giovedì 23 marzo, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 383

Art. 1

1.100 (testo corretto)

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli esercenti la professionemedica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2**,** indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale**,** riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo *una tantum* quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177» *con le seguenti:* «nella misura indicata nella tabella di indennizzo per il danno biologico in capitale, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45»;

b) all'articolo 1, alla rubrica, dopo le parole: «giusto ristoro» *inserire le seguenti:* «una tantum»;

c) all'articolo 2, comma 1 sostituire le parole: «, in sostituzione dell'indennizzo» *con le seguenti:* «, che non abbiano ricevuto indennizzi assicurativi,»;

d) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro» *con le seguenti:* «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro»;

e) all'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nei casi in cui i beneficiari di cui al comma 1 abbiano diritto alle speciali elargizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'importo dell'assegno *una tantum* di cui al comma 1 è detratta la somma corrispondente a quella spettante ai sensi del medesimo articolo 22-*bis*»;

f) all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis* Ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro di cui al comma 2, l'ENPAM provvede al monitoraggio del predetto limite e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal

predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 2, l'ENPAM provvede a bloccare i provvedimenti concessori»;

g) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «che procede» *inserire le seguenti:* «sulla base, solo per le domande presentate ai sensi dell'articolo 1, dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS,»;

h) all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle domande, di verifica dei requisiti e di erogazione dei benefici di cui alla presente legge da parte dell'ENPAM».

1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 52 (pom.) del 28/03/2023

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 28 MARZO 2023
52ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
SBROLLINI
indi del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di Confcommercio Imprese per l'Italia, Donatella Prampolini, vice presidente incaricata per il lavoro e la bilateralità, accompagnata da Marco Abatecola, responsabile settore welfare pubblico e privato; in rappresentanza di Confartigianato, Paolo Ravagli, responsabile del settore previdenziale; in rappresentanza di CNA, Claudio Giovine, direttore della divisione economica e sociale, accompagnato da Roberto Angelini, dell'Ufficio legislativo; in rappresentanza di Confprofessioni, Luca De Gregorio, direttore Cadiprof, accompagnato da Carlo Girella, relazioni istituzionali e ufficio studi; in rappresentanza di CIDA Guido Quici, vicepresidente, Teresa Lavanga, direttore, e Massimo Fiaschi, segretario generale Manageritalia/CISA, e, in rappresentanza di Assindatcolf, Andrea Zini, presidente, accompagnato da Roberta Calabrò, relazioni istituzionali, e da Andrea Spuntarelli, public affairs advisor.
La seduta inizia alle ore 17,35.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
La presidente SBROLLINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web*-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Audizione di rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, CNA, Confprofessioni, Assindatcolf e CIDA
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 marzo.
La presidente SBROLLINI introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola a Donatella PRAMPOLINI.
Intervengono successivamente Paolo RAVAGLI e Claudio GIOVINE.
Interviene per porre un quesito la senatrice FURLAN (*PD-IDP*), cui rispondono Donatella

PRAMPOLINI e Claudio GIOVINE.
La presidente SBROLLINI conclude l'audizione dei rappresentanti di Confcommercio Imprese per l'Italia, Confartigianato e CNA. Introduce poi l'audizione dei rappresentanti di Confprofessioni e CIDA.
Interviene quindi Luca DE GREGORIO.
Hanno successivamente la parola Teresa LAVANGA, Guido QUICI e Massimo FIASCHI.
La presidente SBROLLINI conclude l'audizione dei rappresentanti di Confprofessioni e CIDA.
Il presidente ZAFFINI introduce l'audizione della rappresentanza di ASSINDATCOLF e dà la parola ad Andrea ZINI.
Nessuno ponendo quesiti, il presidente ZAFFINI ringrazia gli intervenuti e dichiara concluso lo svolgimento della procedura informativa in titolo.
Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(246) *Isabella RAUTI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*
(400) *DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*
(485) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica*
(546) *SILVESTRONI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 246, 400 e 546, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 485 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 marzo.
Il relatore RUSSO (*FdI*) introduce la discussione del disegno di legge n. 485, mettendone innanzitutto in rilievo le finalità generali, specificate dall'articolo 1.
L'inclusione della fibromialgia tra le malattie croniche o invalidanti è oggetto dell'articolo 2, mentre l'articolo successivo dispone in merito all'istituzione del Centro nazionale per la sindrome fibromialgica, all'individuazione dei Centri regionali per la diagnosi e la cura della sindrome fibromialgica e all'istituzione della Rete nazionale per la sorveglianza della sindrome fibromialgica.
L'articolo 4 demanda ai Centri individuati dalle regioni la definizione del piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato per la sindrome fibromialgica. Sono posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale i trattamenti sanitari compresi nel piano e indicati come essenziali.
L'articolo 5 dispone in ordine all'istituzione del Registro nazionale della sindrome fibromialgica, destinato a sostituire il Registro italiano fibromialgia.
Nell'ambito del programma nazionale per la formazione continua, in base all'articolo 6 è prevista la predisposizione di idonei corsi di formazione dedicati alle professioni sanitarie.
L'articolo 7 reca disposizioni in materia di educazione, informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione e cura della sindrome fibromialgica. Infine, l'articolo 8 dispone in ordine alle modalità di finanziamento.
In considerazione dell'affinità della materia, il presidente ZAFFINI, concorde anche il relatore RUSSO (*FdI*), propone, per il prosieguo dell'*iter,* l'abbinamento del disegno di legge n. 485 con i disegni di legge nn. 246, 400 e 546, già in discussione congiunta.
La Commissione conviene.
Le senatrici ZAMBITO (*PD-IDP*) e PIRRO (*M5S*) preannunciano la prossima presentazione di ulteriori disegni di legge sulla materia, sottoscritti da senatori dei rispettivi Gruppi.
Il presidente ZAFFINI prende atto, assicurando che ne terrà conto ai fini della programmazione dei lavori.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE DELIBERANTE
(383) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore*

dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 marzo.

Il presidente ZAFFINI avvisa che la Commissione bilancio non risulta ancora disporre della relazione tecnica richiesta ai fini dell'espressione del parere sul testo del disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(413) ***DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che viene posto in votazione.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) si esprime favorevolmente, in particolare riguardo l'osservazione concernente il pane senza glutine, nonché sulle parti del disegno di legge di competenza della Commissione. Sussistono tuttavia motivi di perplessità in merito ad altri profili del provvedimento, che potranno essere auspicabilmente corretti in fase emendativa. Annuncia pertanto il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione a maggioranza approva infine lo schema di parere.

(356) ***DURNWALDER e PARRINI. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci***

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BERRINO (*FdI*) rileva che l'articolo 1 apporta modificazioni alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2022 in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori locali. In particolare, le lettere *a)* e *b)* dispongono aumenti dei compensi dei sindaci dei piccoli comuni, differenziati in base alla popolazione, mentre la lettera *c)* estende ai presidenti e agli assessori delle unioni di comuni il diritto all'adeguamento dell'indennità di funzione a quella del corrispondente sindaco.

L'articolo 2 prevede per i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese.

L'articolo 3 prevede che i comuni presso i quali i giovani sindaci espletano il loro mandato si facciano carico degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi connessi. Inoltre, il comma 3 reca disposizioni volte a migliorare la copertura previdenziale degli amministratori locali che sono anche lavoratori autonomi.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sollecita chiarimenti in merito all'incidenza del disegno di legge in esame sul vigente ordinamento in materia di retribuzione dei sindaci, che già possono usufruire di miglioramenti del trattamento economico. In tale contesto, risultano invece tuttora penalizzati i consiglieri comunali, scarsamente retribuiti.

Il relatore BERRINO (*FdI*) assicura un adeguato ulteriore approfondimento del tema.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 246, 400 e 546 (disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante) è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione consegnata riguardante tale argomento o richiesta dalla Segreteria della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente ZAFFINI avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, l'Ufficio di Presidenza

integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta, non avrà luogo ed è convocato alle ore 9,15 di domani, mercoledì 29 marzo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 413

La 10a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole, segnalando l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni sulla produzione e sulla vendita del pane senza glutine.

Si sollecita, inoltre, una riflessione sul possibile coordinamento delle disposizioni contenute nel disegno di legge in parola con quanto disposto dalla legge 19 agosto 2016 n. 166, sul contrasto allo spreco alimentare.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 11 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/03/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 7 MARZO 2023
11ª Seduta
Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 15.

(17) ***BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura***
(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 1,

a) si rileva, a livello di diritto positivo, l'esigenza di un coordinamento tra la definizione di agricoltore custode ivi contemplata con quella già prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, al fine di fornire un criterio univoco volto ad armonizzare le leggi regionali che, in attuazione della legge del 2015, recano una differente disciplina dell'agricoltore custode;

b) si valuti l'opportunità di prevedere, anche mediante il rinvio ad atti normativi di natura secondaria, le modalità mediante le quali i soggetti legittimati possano essere riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio;

c) si rappresenta l'opportunità di precisare se, per l'attribuzione della qualifica, sia necessaria la conformità a ciascuno dei criteri indicati alle lettere da *a)* a *e)*, o se questi siano da ritenersi alternativi;

- all'articolo 5, che riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura,

a) al comma 1, si osserva che il contenuto della disposizione ivi prevista appare espresso con un linguaggio atecnico e pertanto si invita a valutare una eventuale riformulazione dello stesso;

b) si valuti l'opportunità di prevedere un coordinamento della disposizione di cui al comma 2 con l'articolo 2 della legge n. 260 del 1949, che prevede che tutte le domeniche siano considerate giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici;

- all'articolo 7, con riferimento alle iniziative didattiche e agli eventi dedicati alla Giornata nazionale da parte delle istituzioni scolastiche, si suggerisce di utilizzare una formulazione più ampia che includa anche giorni scolastici, essendo la celebrazione della ricorrenza prevista di domenica;

- all'articolo 9, che istituisce un premio al merito, denominato «De agri cultura», risulta necessario posticipare la decorrenza della prima assegnazione del premio ed aggiornare le norme per la copertura finanziaria della relativa spesa, attualmente previste a decorrere dall'anno 2022;

- all'articolo 10, si invita ad aggiornare il riferimento al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La Sottocommissione concorda.

(383) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2***

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1,

a) al comma 1, valuti la Commissione di merito di sostituire le parole da: «Chiunque» a: «dipendente» con le seguenti: «I soggetti esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente» e le parole: «ha diritto» con le seguenti: «hanno diritto»;

b) al comma 2, si invita a precisare che la tabella ivi indicata corrisponde alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, debitamente attualizzata;

- all'articolo 2, comma 1, in aderenza alla formulazione del codice civile, occorrerebbe sostituire, in entrambi i casi, la parola: «fratelli» con le seguenti: «fratelli e sorelle».

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50 (pom.) del 14/03/2023

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 14 MARZO 2023
50ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(383) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2***
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame dispone un indennizzo a favore di chi svolga una professione medica e abbia riportato lesioni o infermità a causa dell'infezione da Sars-CoV-2. L'indennizzo è calcolato secondo i criteri di cui alla tabella B allegata alla legge n. 177 del 1976. Per coloro che siano deceduti a causa di patologie cagionate dalla stessa infezione, è riconosciuto un assegno *una tantum* nella misura di 100.000 euro a favore dei familiari. L'indennizzo e l'assegno *una tantum* vengono erogati dall'ENPAM (ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri) e per tale finalità viene concesso al medesimo ente un credito d'imposta nella misura del 100 per cento di quanto erogato, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023. La copertura finanziaria del provvedimento, disposta all'articolo 5, prevede l'utilizzo del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili per una somma pari a 50 milioni di euro.
Per quanto di competenza, atteso che le somme dovute, sia per l'indennizzo che per l'assegno *una tantum*, costituiscono diritti soggettivi a favore di coloro a cui spettano, l'onere andrebbe configurato non come tetto ma come previsione di spesa. Conseguentemente, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata al fine di avere contezza, con riguardo alla quantificazione, della compatibilità dello stanziamento di 50 milioni di euro con gli oneri recati dal provvedimento, nonché per avere conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura e della loro congruità anche dal punto di vista della modulazione temporale.
Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(*Doc.* XXII, n. 9) ***DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro***
(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, in considerazione del fatto che gli oneri per il funzionamento della Commissione - quantificati nel limite massimo di 7.000 euro per il 2023 e 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata dell'organo - sono posti a carico del bilancio interno del Senato, che non vi sono osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento, il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) propone l'espressione di un parere non ostativo.
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(314) ***Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 7 marzo.
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) chiede se il Governo sia in grado di fornire elementi di risposta ai rilievi formulati dalla Commissione.
Il sottosegretario FRENI rappresenta che sono ancora in corso le valutazioni sui profili finanziari del provvedimento in titolo.
Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(564) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.
Il presidente CALANDRINI avverte che, al provvedimento in titolo, sono stati presentati 950 emendamenti e 19 ordini del giorno, pubblicati in allegato.
Ricorda che, secondo quando convenuto, la discussione generale, iniziata nella seduta di giovedì, si concluderà, nella seduta odierna.
Dà quindi la parola al senatore Patuanelli che ha chiesto di intervenire.
Il senatore PATUANELLI (*M5S*), dopo aver richiamato, in termini generali, l'ampiezza del provvedimento, osserva come alcune disposizioni vadano valutate positivamente. In particolare, l'istituzione di una Agenzia di gestione della Politica Agricola Comune (PAC) appare rispondente all'evoluzione della disciplina del settore a livello europeo, che ha ultimamente riconosciuto un ruolo più rilevanti agli Stati membri, con l'esigenza emergente di maggiore coordinamento.
Soffermandosi quindi sulla riforma della *governance* del PNRR, dopo aver rilevato che non esiste un unico modello ottimale di gestione, come dimostrano anche le differenti impostazioni, seguite dai Governi Conte II e Draghi nella scorsa legislatura, esprime il timore che intervenire oggi al riguardo possa avere l'effetto di rallentare, non di accelerare, l'attuazione del Piano.
A suo avviso, inoltre, la possibilità data dal provvedimento in esame a ciascun Ministero di modificare radicalmente le strutture di Missione in materia di PNRR ivi istituite, rischia di costituire un ulteriore fattore di discontinuità e di rallentamento del Piano, che già ha mostrato varie criticità in sede di attuazione, quando sarebbe invece necessario garantire continuità amministrativa, al fine di assicurare il successo di un programma essenziale per rafforzare la crescita del Paese e ridurre i divari sociali e territoriali.
La senatrice DAMANTE (*M5S*), soffermandosi specificamente sulle disposizioni in materia di politiche di coesione, evidenzia che l'accentramento della gestione in operato appare in contraddizione rispetto ai principi della regolamentazione europea delle risorse di coesione, sulle quali è riconosciuta ampia autonomia all'iniziativa regionale, e sottolinea al riguardo la scarsa chiarezza del rapporto tra il ruolo delle regioni e la regia a livello nazionale. Aggiunge che il richiamo all'esempio spagnolo,

evocato dal Ministro Fitto, non appare affatto rassicurante, considerati anche i risultati non particolarmente lusinghieri di tale modello.
In relazione all'articolo 53, fa presente che, egualmente, appare poco chiara la effettiva destinazione delle risorse non spese del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, e ciò fa sorgere il timore di un loro impiego non conforme ai criteri di riparto territoriale stabiliti a livello normativo.
Il senatore NICITA (*PD-IDP*), concentrandosi in primo luogo sulla riforma della *governance* del PNRR, ribadisce le perplessità già espresse al Ministro Fitto sull'opportunità di effettuare una modifica così profonda dell'organizzazione quasi a metà del cronoprogramma del Piano, che può comportare pericolosi ritardi nella sua attuazione.
Nel richiamare quindi i criteri stringenti che hanno presieduto all'approvazione del PNRR e del PNC da parte del Parlamento nazionale prima e poi delle Istituzioni europee, manifesta preoccupazione per il fatto che, insieme alla nuova *governance*, viene prospettata la rideterminazione di una parte significativa di tali programmi, anche mediante l'impiego delle risorse del *REPowerEU* spettanti all'Italia nonché dei fondi non spesi della programmazione 2014-2020, senza un passaggio parlamentare e con poca chiarezza sull'effettiva destinazione. Al riguardo, paventa il rischio che la contaminazione tra risorse diverse, in un quadro piuttosto confuso e privo del controllo del Parlamento, finisca per depotenziale il ruolo delle Regioni e alimentari i divari territoriali. Per evitare ciò, occorrerà verificare, nel corso dell'esame del provvedimento, l'impegno del Ministro ad un confronto fattivo e reale con tutte le forze parlamentari.
Passando a trattare della parte del decreto relativa alle semplificazioni, segnala la presenza di disposizioni che sembrano avere poco a che fare con la gestione del PNRR: al riguardo, ritiene importante che sia assicurata coerenza nella valutazione dell'omogeneità degli emendamenti.
In particolare, con riguardo al tema delle stabilizzazioni del personale, rimarca i profili di contraddizione tra le esigenze, da un lato, di rafforzamento della capacità delle amministrazioni, e soprattutto degli enti territoriali, nel dare attuazione al PNRR, e dall'altro la dismissione di numerose figure dirigenziali, che appare suscettibile di provocare una significativa perdita di competenze per il settore pubblico.
Si riserva, infine, di intervenire ancora su specifiche questioni nel prosieguo dell'esame, in sede di confronto sulle proposte emendative.
La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) pur formulando apprezzamento per alcuni degli elementi recati dal decreto-legge, in materia di semplificazione delle procedure, interventi attesi da tempo, ricorda che tuttavia le modifiche previste in materia di *governance* potrebbero determinare un rallentamento rispetto alle attività in corso. Sottolinea in particolare il tema delle energie rinnovabili e dei necessari interventi di semplificazione in materia, richiamando altresì i temi delle competenze del Ministero dei beni culturali e delle Sovrintendenze. Evidenzia, in particolare, come parte significativa delle modifiche afferiscano ai soggetti impegnati nella *governance*, tema rispetto al quale si profilano concreti rischi di rallentamento rispetto all'attività in corso. Evidenzia come il tema centrale in materia di *governance* e attuazione del PNRR sia però il mancato funzionamento della gestione a livello territoriale, in particolare da parte dei piccoli comuni, atteso che solo le grandi città presentano strutture anche amministrative capaci di gestire una tale mole di progetti evidenziando come il provvedimento fornisca risposte su tale aspetto. Sottolinea peraltro come le stabilizzazioni previste potranno avere effetti positivi sulle grandi realtà, mentre bisognerebbe prevedere in particolare forme di sostegno, con meccanismi di regia a livello centrale, proprio a favore delle realtà più piccole. Infine, formula considerazioni nettamente critiche per la mancanza, nel provvedimento, di interventi sulla parte infrastrutturale riguardante i porti, tema invece centrale e che appare del tutto dimenticato dopo la pandemia.
La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene per sottolineare in chiave critica come la revisione della *governance* operata dal provvedimento non risulti chiarire in modo efficace le linee di gestione effettiva degli interventi del PNRR da parte dell'attuale maggioranza. In particolare, ricorda come l'avvenuta eliminazione del Ministro per l'innovazione digitale rischi di inficiare la realizzazione effettiva di tutta la missione 1 del PNRR, in materia di innovazione e digitalizzazione, tema rispetto al

quale si sofferma in particolare sul significativo esempio del fascicolo sanitario elettronico, che presenta numerosi problemi applicativi ancora senza risposta. Con riferimento alla missione 2, in materia di transizione ecologica, sottolinea come, al di là della ridenominazione del relativo ministero, risulti eliminata dall'attuale Governo sul piano sostanziale la misura centrale del *superbonus*. Richiama, al riguardo, la lettera della Presidente Von der Leyen, con la quale si riconosceva il valore rivestito dal *superbonus* in chiave di transizione verde, formulando osservazioni critiche sulle misure adottate in materia dall'attuale maggioranza. In ordine alla missione 3 e al tema della mobilità sostenibile, evidenzia come manchino azioni concrete da parte del Governo, mentre in materia di istruzione e ricerca, con riguardo alla missione 4, si registrano solo tagli con la recente legge di bilancio. Rileva che non si registrano passi in avanti neanche con riguardo alla missione 5, sottolineando come sui temi dell'inclusione e della coesione territoriale il Governo risulti, con la proposta di legge in materia di autonomia differenziata, intraprendere una direzione del tutto contraria agli obiettivi del PNRR. Ricorda, in particolare, come *Next generation-EU* prevedesse, tra i criteri a fondamento dello stesso, il colmare i divari territoriali, mentre l'attuale Governo appare delineare misure in senso diametralmente opposto. Sui temi della salute sottolinea come si registri un livello di investimenti più basso, pari al quadro pre-pandemia, con tagli di risorse su cui formula considerazioni critiche. Si sofferma, in particolare, sul tema della medicina territoriale, criticando l'operato dell'attuale maggioranza, alla luce delle difficoltà concrete degli enti territoriali nell'attuazione dei progetti di tale riforma, che delinea un quadro di forti disparità tra le diverse regioni a livello gestionale. Evidenzia come il proprio Gruppo abbia limitato in modo significativo il numero di emendamenti presentati al provvedimento in esame, selezionando attentamente i temi prioritari, invitando il Governo ad una particolare attenzione sui temi oggetto di tale selezione. Rinviando l'esame di dettaglio alla successiva sede dell'illustrazione degli emendamenti, ricorda comunque il tema della carenza dei medici e l'esigenza di operare per permettere un effettivo funzionamento della medicina territoriale, soffermandosi poi in materia di tutela dell'ambiente sulla priorità dell'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi con l'utilizzo di idonei strumenti al fine di recuperare un'efficacia degli interventi in materia di transizione verde.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) si sofferma sul complesso dei temi affrontati dal provvedimento in esame, sui quali evidenzia come le specifiche criticità potranno essere affrontate in sede emendativa. Formula tuttavia considerazioni critiche di carattere generale su quanto delineato in materia di utilizzo dei fondi per la coesione, in una situazione che registra difficoltà operative nell'utilizzo efficace ed effettivo di tutti i fondi del PNRR. Formula in particolare considerazioni critiche sulla modalità d'azione adottata in tale ambito dal Governo, atteso che occorrerebbe concentrare gli interventi nella finalità essenziale di impiegare pienamente tutte le risorse a disposizione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, considerato peraltro che si tratta di investimenti cosiddetti a leva, dai quali ci si attendono ricadute positive in termini di crescita e ripresa economica. Si sofferma poi sul tema delle strutture amministrative impegnate nella gestione amministrativa a livello locale e sul tema delle necessarie competenze, sottolineando come un ulteriore cambio di regole in materia di gare d'appalto, realizzato in corso d'opera, risulti foriero di rischi di blocco degli interventi o di apertura di contenziosi, anziché di accelerazioni. Ciò rischia di frenare la stessa capacità attrattiva per le imprese, nonché di delineare un quadro di complicazioni anziché di semplificazioni. Occorreva, al contrario, prevedere misure di supporto a favore delle amministrazioni locali, che registrano scarse risorse in materia di gestione delle gare, soprattutto laddove di carattere ingente, a fronte della quale il progetto di autonomia differenziata rischia di frammentare ulteriormente il livello delle competenze e delle risorse. Dopo aver richiamato altresì l'ulteriore tema dell'impatto del nuovo Codice degli appalti, si sofferma sul tema del personale impiegato nella gestione del PNRR, richiamando gli interventi svolti dalle senatrici Castellone e Fregolent, ed evidenziando che il provvedimento non reca interventi reali per trattenere tale personale e incentivarlo nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, statali o territoriali. Dopo aver ricordato la grave carenza di risorse umane con le necessarie competenze quali ingegneri, medici, personale sanitario nonché tecnici amministrativi di alto livello, formula osservazioni critiche sulla mancanza di risposte concrete da parte del provvedimento. Si sofferma poi

sul tema dell'impatto delle misure del decreto-legge in esame in materia di agricoltura, nonché sulle aree a valore culturale, richiamando altresì il tema del consumo di suolo e gli interventi già adottati in passato in materia di parchi agrovoltaici, sottolineando il tema degli impatti sul territorio. Evidenzia la necessità di trovare le migliori soluzioni sul piano tecnologico, contemperando le esigenze agricole, della salute e i temi della tutela dell'ambiente, anche con riferimento alla biodiversità, in un'ottica di sviluppo delle migliori pratiche, anche privilegiando il riutilizzo di aree industriali. Sottolinea infatti la criticità di interventi che rischiano di compromettere nei territori le caratteristiche di aree già dichiarate di valore culturale o a rilevanza Unesco, sottolineando come lo sviluppo tecnologico costituisca un valore centrale, rispetto al quale occorre tuttavia studiare le soluzioni più idonee ad un utilizzo appropriato dello stesso nel contesto italiano, valutando la dimensione culturale, oltreché quella ambientale ed economica. Pur riconoscendo alcuni aspetti positivi del provvedimento all'esame, formula quindi osservazioni critiche su tutti gli elementi evidenziati inerenti i concreti interventi del provvedimento.

Il PRESIDENTE, dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno dichiarato di rinunciare alle repliche, non essendovi altri interventi, dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 564

G/564/1/5

Aloisio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR* (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premesso che:

l'articolo 2 reca disposizioni sulla "Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministeri";

l'art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77/2021 prevede che le Amministrazioni centrali coinvolte nell'attuazione del PNRR assicurino che almeno il 40 percento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno;

secondo lo studio "I Comuni alla prova del Pnrr" redatto dallo Svimez nel mese di marzo 2023, il rischio di non realizzare gli investimenti del piano nei tempi previsti, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno, è alto. Secondo alcune ricerche e analisi, c'è il rischio concreto che non si dia seguito a quanto disposto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza in merito al 40% di destinazione delle risorse sopra richiamato,

impegna il Governo:

a prevedere che tra i compiti della nuova struttura di missione Pnrr sia previsto quello di monitorare e assicurare il rispetto del vincolo del 40% delle risorse da destinare al Mezzogiorno della dotazione complessiva del PNRR.

G/564/2/5

Paita, Gelmini, Fregolent, Versace, Sbrollini, Lombardo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del

Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

Premesso che

il provvedimento contiene numerose iniziative volte a semplificare la realizzazione delle opere pubbliche connesse al Pnrr e al Pnc;

il nostro paese è caratterizzato da una significativa disparità di genere che dovrebbe essere contrastata in ogni occasione e ambito;

il governo Draghi per esempio aveva introdotto a questo scopo il c.d. "bollino rosa", volto a certificare l'applicazione, da parte delle imprese, di politiche virtuose sul tema dell'equità, dell'inclusione e della parità salariale di genere;

tale disposizione riconosceva in capo a dette imprese specifiche premialità, volte stimolare le pari opportunità e il conseguimento dei fondamentali obiettivi di eguaglianza di genere, che rischia di essere neutralizzato per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti

Impegna il governo a individuare modalità, anche legislative, affinché le disposizioni introdotte con il nuovo Codice degli appalti non possano in nessun caso prevedere un livello di tutela e garanzia della parità di genere inferiore a quanto previsto dalla disciplina legislativa attualmente vigente.

G/564/3/5

Russo, Rapani, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Liris, Mennuni, Nocco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (A.S. 564)

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame, al comma 2, modifica l'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, chiarendo che il numero di 16.500 di addetti all'ufficio per il processo è riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento (lett. a) e precisando, con riguardo agli addetti all'ufficio per il processo nell'ambito della giustizia amministrativa, che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo fissato a legislazione vigente (lett. b);

considerato che:

l'Ufficio per il Processo, la struttura creata nell'ambito del PNRR per agevolare i magistrati nello smaltimento dell'arretrato, dovrebbe rappresentare la riforma più significativa per assicurare un salto di qualità nella *governance* del sistema giustizia;

in un momento storico in cui la giustizia, per diversi motivi, sta affrontando venti di crisi, crisi di fiducia per gli scandali degli ultimi anni e crisi legata alla fatica di far funzionare un sistema complesso, che con la sua pur cronica carenza di organico si fa da sempre carico delle istanze degli utenti, la riforma dell'ufficio del processo deve continuare ad essere supportata;

rilevato che:

oggi più che mai serve avere certezza che, esaurita la stagione del PNRR, si decida di mantenere in vita una struttura inserita nel sistema della Giustizia, passando ad assunzioni stabili e non solo a tempo determinato;

la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, con modalità e tempi che si dovrà valutare in ragione degli impegni con l'Unione Europea, ma anche utili ad evitare di disperdere importanti professionalità necessarie all'amministrazione giudiziaria, è indispensabile perché l'Ufficio per il Processo oggi non è più legato solo allo smaltimento degli arretrati, ma dovrà

servire a far funzionare al meglio la Giustizia, ben oltre i tempi del PNRR;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a prevedere che il personale assunto nell'amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo trentasei mesi di servizio, possa accedere al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

G/564/4/5

Lopreiato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premesso che:

con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, si è data concreta attuazione alla Missione M1C1- Capitale Umano e Ufficio per il processo del PNRR;

le finalità sono rinvenibili nell'aggressione all'arretrato civile e alle pendenze civili e penali; in relazione a ciò l'UPP costituisce un nuovo paradigma gestionale che ha trasformato gli uffici giudiziari in soggetti sperimentatori di nuove soluzioni organizzative;

considerato che:

il nuovo assetto di lavoro consente di superare l'isolamento professionale ed organizzativo del giudice, sperimentando il coordinamento di un lavoro di squadra;

nelle relazioni di apertura del nuovo anno giudiziario è stata più volte rimarcata ed evidenziata l'efficacia e la capacità dell'UPP di agevolare l'accelerazione dei processi civili e penali nonostante le carenze strutturali e di organico riscontrate su tutto il territorio nazionale;

considerato ancora che:

tali valutazioni positive sono riscontrabili anche da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati la quale auspica che l'UPP si trasformi in una struttura professionale stabile con profili di competenza e specifica professionalità all'interno degli uffici giudiziari, in considerazione anche del fatto che l'attuale assetto dell'UPP, legato alla temporaneità dei propri dipendenti, richiede per ogni magistrato un dispendioso e ripetuto sforzo di formazione e organizzazione e disincentiva, piuttosto che il contrario, la permanenza e la crescita professionale degli addetti,

impegna il Governo a:

assicurare la copertura a tempo indeterminato delle dotazioni organiche dell'UPP, nonché ad operare una forte politica di investimenti al fine di garantire una formazione adeguata alle diverse professionalità impegnate;

potenziare le dotazioni di mezzi e strumenti, attualmente non del tutto idonei a soddisfare i processi di digitalizzazione in atto dei quali l'attività dell'UPP potrebbe ad ogni buon conto avvantaggiarsi;

estendere lo strumento dell'UPP a tutti gli uffici giudiziari, ivi compresi quelli di procura;

intavolare con le sigle sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale un tavolo tecnico per la creazione di un'area del CCNL - Funzioni Centrali - dedicato ai funzionari UPP attualmente inquadrati nell'Area III, F1, così al fine di distinguere anche a livello contrattuale le diverse mansioni che suddetti funzionari svolgono rispetto ai funzionari giudiziari.

G/564/5/5

Lorefice, Di Girolamo, Sironi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune* (AS 564),

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 26 novella l'articolo 14, comma 6-*septiesdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che reca una disposizione transitoria sulla base della quale, per i 36 mesi successivi al 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge), le Università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare per i soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della rammentata legge di conversione del decreto-legge 36/2022 (ovvero legge 29 giugno 2022, n. 79), titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della citata legge n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2022;

per effetto della novella ora citata, il termine finale del periodo transitorio previsto è esteso dal 29 giugno 2025 al 31 dicembre 2026; e non si richiede, altresì, che i soggetti interessati dalla disposizione siano o siano stati «nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, bensì che lo siano o siano stati solo «per una durata non inferiore a un anno»;

il comma 6, del medesimo articolo 26 in esame, parimenti esclude l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR (dunque sino a tutto il 2026), del limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca, previsto dall'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della legge n. 240/2010, alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi;

considerato che:

sia gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) sia le Università, oltre ai loro compiti istituzionali ordinari, sono impegnati in progetti di ricerca finanziati con fondi a valere sul PNRR, la qual cosa li sottopone a un cospicuo lavoro che richiede un impegno supplementare;

dotare gli EPR e le Università di personale di ricerca aggiuntivo può sicuramente agevolare lo svolgimento dei progetti legati al PNRR, che hanno tempistiche stringenti e potrebbero rischiare di non essere conclusi nei tempi prestabiliti; inoltre renderebbero tali Enti più funzionali a una necessaria implementazione della ricerca di base e applicata, anche oltre la scadenza del PNRR, per rispondere alle richieste della comunità nazionale in tema di trasferimento tecnologico, stimolando gli investimenti in Ricerca&Sviluppo, promuovendo l'innovazione, rafforzando le competenze e favorendo la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza;

valutato infine che:

in un periodo di insistita innovazione tecnologica e profondi mutamenti che incidono sul paradigma e sul codice, investire in ricerca può rappresentare un primo passo per contribuire a costruire e sostenere il vantaggio competitivo futuro del sistema produttivo nazionale e comunitario;

impegna il Governo:

a intraprendere tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, finalizzata ad adottare piani straordinari di assunzione e stabilizzazione di ricercatori negli Enti Pubblici di Ricerca e nelle Università impegnati in progetti di ricerca legati al PNRR.

G/564/6/5

Lorefice, Naturale, Sironi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premesso che:

l'articolo 29 reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico;

considerato che:

le acque sotterranee forniscono l'84% del fabbisogno idropotabile in Italia. Di questi il 48% viene estratto da pozzi e il 36% direttamente da sorgenti. Inoltre, esse coprono una significativa parte delle esigenze agricole e industriali;

pur risentendo della diminuzione delle piogge, le acque sotterranee si rinnovano annualmente nel territorio italiano per circa 50 miliardi di metri cubi. Ovvero una quantità paragonabile all'acqua presente nel Lago di Garda, o a quella che mediamente il fiume Po scarica in Adriatico in un anno, riesce ad infiltrarsi nel sottosuolo del nostro Paese andando a costituire le acque sotterranee. A questa risorsa si aggiungono riserve profonde non completamente rinnovabili di volume ancora maggiore, nascoste nel sottosuolo delle nostre pianure e delle nostre montagne;

l'Italia, in virtù delle caratteristiche idrogeologiche del territorio, possiede quindi un'abbondanza tale di acque sotterranee da rappresentare una risorsa economica inestimabile, anche per la sua ottima qualità naturale, rispetto a quella di corsi d'acqua e laghi, naturali e artificiali;

le acque sotterranee si raccolgono nei cosiddetti "Acquiferi" ed al loro interno si muovono con velocità molto più basse delle acque superficiali e questo fa sì che esse siano disponibili anche quando la ricarica dalle precipitazioni diminuisce o non c'è (come succede mediamente in molte parti dell'Italia meridionale in estate e come sta succedendo dalla scora estate anche in Italia settentrionale);

le azioni che bisognerebbe attivare e finanziare sono prima di tutto la conoscenza (laddove non già disponibile) dell'entità della risorsa e l'entità degli attuali utilizzi a qualsiasi scopo. Immediatamente seguita dal monitoraggio, ovvero il controllo tramite misurazioni, delle quantità in gioco e della qualità dell'acqua. Infatti, se da un lato le acque sotterranee possono fungere da serbatoio quotidiano o emergenziale, non è immaginabile che possano essere sfruttate all'infinito senza una valutazione globale che consenta di stabilire gli effetti sull'ambiente più in generale;

il territorio dell'Italia settentrionale e della Pianura Padana ospita corpi idrici sotterranei con potenzialità di utilizzo notevoli. Di particolare interesse sono soprattutto i corpi idrici dei contesti di alta e medio-alta pianura di Piemonte, Lombardia e Veneto, dove la favorevole presenza di elevati spessori di depositi sciolti con ottima conducibilità idraulica favorisce la presenza di ingenti volumi di acqua con buoni tassi di ricarica. Di minore estensione, ma con ubicazione strategica, sono gli acquiferi delle porzioni collinari e montane del territorio sudalpino e alpino che alimentano numerose sorgenti destinate a rifornire utenze locali che potrebbero essere ulteriormente attenzionate;

al contrario delle acque sotterranee, quelle superficiali che si vorrebbero sfruttare tramite invasi artificiali di medio o piccola estensione, non possono che essere alimentati da torrenti e fiumi che manifestano, ormai anche in aree insospettabili come il nordovest d'Italia, gravi siccità non solo estive. La loro realizzazione che dovrebbe compensare la richiesta nei periodi di crisi finirebbe per acuire le condizioni di aridità a valle degli stessi e, se alimentati da corsi d'acqua loro stessi in crisi, non garantirebbero le volumetrie di progetto. Gli invasi, inoltre, sono inevitabilmente più esposti e vulnerabili alle pressioni antropiche e all'inquinamento, rappresentando quindi risorse idriche di minore pregio;

ben altra cosa è la ricarica artificiale delle falde che, per semplificare, altro non sono che degli

invasi sotterranei nei quali l'acqua, anziché essere stoccata in superficie, viene stoccata in sotterraneo con tutti i benefici che ne conseguono riguardo alla capacità di invaso, alla protezione dall'inquinamento ed alla capacità di autoregolazione;

il finanziamento per la conoscenza, il monitoraggio, lo sfruttamento e la gestione delle acque sotterranee può giovarsi sin da subito delle competenze degli idrogeologi presenti nelle Università, negli Enti Statali di Ricerca, negli Enti di Controllo e nel mondo professionale dei geologi e degli ingegneri. Questi possiedono e già mettono continuamente a disposizione gli strumenti tecnici e conoscitivi, anche innovativi, per individuare modalità di gestione efficaci e garantire l'uso sostenibile di questa risorsa, in grado, per sua natura, di mitigare i problemi contingenti creati dalla siccità e contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Queste condizioni favorevoli consentono di impostare un approccio culturale e operativo moderno che, come auspicato dal "Green Deal" e dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), consente di adottare pratiche rispettose dell'ambiente anche in fase di emergenza, senza dover ricorrere alla massima intercettazione possibile dell'acqua defluente nei fiumi, peraltro non più attuabile soprattutto in Italia settentrionale,

impegna il Governo:

a intraprendere ogni iniziativa normativa utile al fine di stanziare fondi per l'attuazione di un programma urgente di studi idrogeologici e di prelievo delle acque sotterranee tramite pozzi, in bacini più vulnerabili alla siccità, al fine di mitigarne i relativi effetti, soprattutto nel comparto agricolo.

G/564/7/5

Aloisio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premesso che:

l'articolo 30 del provvedimento in esame prevede che i comuni assegnatari delle risorse previste per le annualità 2023, 2024 e 2025, siano obbligati a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026. L'articolo 30 consente inoltre ai comuni di proseguire, per quanto riguarda i contributi erogati nell'anno 2021, nel completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma comunque non oltre la data del 31 gennaio 2023;

considerato che:

è ormai noto come diversi comuni incontrino notevoli difficoltà nel processo di attuazione di alcuni degli investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza;

in particolare i comuni di piccole dimensioni, specie quelli del meridione, stentano a presentare proposte ammissibili per i finanziamenti. Il modello adottato per la selezione dei progetti da finanziare è infatti un modello che privilegia la competizione tra i territori. Inoltre la complessità della documentazione da fornire e la quantità di passaggi burocratici cui adempiere finisce con lo scoraggiare gli enti locali meno esperti;

le ragioni di queste difficoltà sono molteplici ma sicuramente una delle cause principali risiede nella carenza di personale specializzato e di competenze adeguate;

è quindi necessario sostenere i comuni in maggiore difficoltà nell'attuazione degli obiettivi del PNRR al fine di evitare che rinuncino addirittura all'invio delle candidature, o che i progetti ammessi ai finanziamenti rischino di non concludersi nei tempi previsti;

tale situazione rischia che il PNR, anziché ridurre i divari territoriali, contribuisca ad acuirli;

impegna il Governo:

a predisporre un apposito sito web dove sia resa disponibile tutta la documentazione tecnica dei progetti ammessi e finanziati, al fine di creare un portale condiviso e trasparente delle buone pratiche

dove tutte le amministrazioni possano consultare, e mutuare, laddove possibile, esempi di progetti già approvati.

G/564/8/5

Sironi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premesso che:

al capo VIII del provvedimento concernente "disposizioni in materia di ambiente e sicurezza" e nell'ambito delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono state destinate ingenti risorse alla riqualificazione degli edifici pubblici e alla rigenerazione urbana;

considerato che:

al fine di ridurre le emissioni in atmosfera il 15 dicembre del 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica in edilizia che si inserisce nel pacchetto "Fit for 55", con il quale l'Unione Europea intende ridurre del 55% entro il 2030 le emissioni nocive rispetto al 1990 al fine di conseguire, entro il 2050, l'obiettivo di neutralità climatica per allineare la normativa agli obiettivi Green Deal;

per raggiungere gli obiettivi europei è necessario considerare misure che rilevino per ogni singolo prodotto o servizio utilizzato in edilizia, l'impronta carbonica da esso prodotta direttamente o indirettamente;

l'impronta di carbonio nota anche come carbon footprint of products (CFP), è definita come la somma delle emissioni e rimozioni totali di CO2 del sistema che genera un bene e comprende la quantificazione di tutte le emissioni di gas ad effetto serra (GHG), espresse generalmente in tonnellate di CO2 equivalente, associate direttamente o indirettamente ad un prodotto, ad un servizio, ad una organizzazione o in genere ad una opera;

la carbon footprint è quindi la somma delle emissioni di gas climatelanti e delle rimozioni di gas ad effetto serra tramite attività naturali e entropiche (come i sistemi di cattura e stoccaggio di carbonio, CCS) e prevede quindi sia impatti positivi, emissioni in atmosfera, sia impatti negativi, cioè la rimozione di gas ad effetto serra; si esprime, altresì, in biossido di carbonio equivalente (CO2e) e si basa sull'analisi del ciclo di vita dei prodotti nonché del suo impatto sui cambiamenti climatici;

considerato che:

il ricorso a tale misura può, utilmente, indirizzare verso l'impiego di tecniche costruttive e di materiali a bassa emissione riguardanti tutte le loro fasi di vita (estrazione, lavorazione, trasporto, smaltimento), anche riducendo le emissioni di carbonio comunque conseguenti alle opere in relazione alla variazione dell'uso e al deterioramento delle funzioni ecosistemiche del suolo, nonché, in ultima analisi, indurre a prevedere interventi di compensazione;

considerato, infine, che:

è il parametro che, meglio di qualunque altra variabile, permetterebbe di determinare gli impatti ambientali che le attività di origine antropica hanno in relazione al cambiamento climatico;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di considerare il calcolo dell'impronta di carbonio (carbon footprint) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale per ogni tipo di intervento edilizio connesso alla realizzazione delle opere in attuazione del PNRR.

G/564/9/5

Castiello, Sironi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premesso che:

l'articolo 46 reca misure di semplificazioni in materia di lavori di manutenzione ordinaria sui beni culturali e paesaggistici;

il Monte Gelbison, sito nel Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Sito UNESCO), in provincia di Salerno, è per altezza il secondo monte della Campania, superando 1.700 metri di altitudine, e si caratterizza per ospitare una faggeta di cospicue dimensioni che costituisce mèta favorita da numerosi escursionisti. Sulla sommità è insediato il Santuario della Madonna del Monte Gelbison, ricadente nel territorio del comune di Novi Velia, destinatario di un flusso notevole di turisti provenienti da varie Regioni del Mezzogiorno, in particolare Campania, Basilicata e Calabria;

il Monte Gelbison, di cui non sono state sfruttate sinora le ricche potenzialità di attrattore turistico, ha tutti i requisiti per diventare un centro turistico-culturale di grande importanza e con forti capacità di attrazione, sia sotto il profilo del culto mariano e dell'attività escursionistica, sia sotto il profilo più strettamente storico-culturale, considerati i ritrovamenti archeologici di matrice enotria, greca e lucana che meritano di essere valorizzati assicurandone una confacente custodia e un'idonea visione, potenziandone la consistenza attraverso scavi diretti al ritrovamento di ulteriori reperti che testimoniano d'un luogo di culto di lunghissima frequentazione, sin dall'Età del Bronzo;

considerato che:

sotto il profilo della tutela ambientale e per una migliore fruizione turistica dell'area si rendono necessari interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione: infatti, con l'utilizzo di pompe elettromeccaniche alimentate energizzando l'impianto attraverso un cavidotto interrato, si otterrà un decisivo miglioramento ambientale, risolvendo e neutralizzando rumori ed emissioni moleste causati dai gruppi elettrogeni ora utilizzati;

detto intervento richiede un cavidotto interrato per circa 8 km di lunghezza e l'esecuzione di cabine di disconnessione interrate funzionali agli interventi di manutenzione della linea anch'essa interrata;

il cavidotto consentirà di fornire l'energia elettrica necessaria per l'operatività delle quattro strutture ricettive esistenti sulla sommità del Monte, attualmente funzionanti solo nelle ore diurne nonché degli edifici di culto presenti con relative pertinenze e del piazzale che potranno essere utilizzate per varie manifestazioni;

valutato infine che:

l'implementazione del sistema energetico garantirebbe, inoltre, l'opportunità di munire la strada che collega il comune di Novi Velia al Monte, che ne è attualmente sprovvista, di una rete di pubblica illuminazione;

in considerazione dell'alto pregio storico, culturale e ambientale che contraddistingue il Monte Gelbison, la possibilità di utilizzo dell'energia elettrica anche in orario notturno permetterebbe di attivare le strutture ricettive implementando il turismo e assicurando uno sviluppo dell'occupazione locale;

per la realizzazione dell'intervento *de quo* si rende necessario un finanziamento straordinario di circa 1 milione di euro come documentato dal progetto approvato dal Comune di Novi Velia con Delibera n. 18 del 05/02/2019,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a reperire i finanziamenti necessari per l'implementazione delle infrastrutture energetiche del Monte Gelbison, sito

all'interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Sito UNESCO), al fine di garantire la valorizzazione e la piena fruizione turistica dell'area.

G/564/10/5

Naturale, Trevisi, Nave, Sironi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premesso che:

l'articolo 47 reca disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

con il decreto direttoriale n. 54 dell'8 agosto 2022 del Ministero della Transizione ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono state approvate le Istruzioni operative definite dal Gestore Servizi Energetici (GSE) per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati;

al punto 5.3, si prevede che i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia possono prestare la garanzia finanziaria per le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento adeguato dei moduli fotovoltaici incentivati, pari a 10 euro per modulo professionale e domestico nel trust di un Sistema Collettivo, in alternativa alla trattenuta dalle tariffe incentivate, del medesimo importo operato direttamente dal Gestore dei servizi energetici. Tale possibilità è prevista dal Decreto legislativo 49/2014;

osservato che:

i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici di tipologia professionale entrati in esercizio tra il 2006 e il 2012 devono stabilire se aderire o meno ad un sistema collettivo;

considerato che:

la gestione dell'intero fine vita dei pannelli fotovoltaici tramite i Consorzi riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente favorisce la transizione energetica nel pieno rispetto dell'ambiente;

la rete dei sistemi collettivi RAEE riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica hanno le competenze tecniche, le risorse sia umane che strumentali utili a gestire l'intero ciclo del fine vita dei moduli fotovoltaici riguardanti lo smontaggio il recupero delle materie prime e lo smaltimento finale;

incentivare l'opzione del versamento della garanzia finanziaria nel trust di un sistema collettivo significa far crescere la filiera italiana del recupero delle materie prime e del corretto smaltimento delle parti non più utilizzabili. Si precisa che l'intero processo viene svolto da Consorzi riconosciuti con apposito decreto ministeriale tramite i propri impianti presenti sul territorio nazionale, generando occupazione e crescita economica del settore garantendo, al tempo stesso la tutela dell'ambiente;

considerato, inoltre che:

entro il 2027, si stima che la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici degli impianti incentivati in Conto Energia sono circa 80 milioni;

considerato, infine, che:

il regime di trattenuta operato dal GSE per i pannelli professionali (sopra i 10 KW), di cui al paragrafo 5.1.2 delle Istruzioni operative del GSE, prevede che il gestore trattiene dalle tariffe incentivanti una quota dell'intera garanzia dovuta, a partire dall'undicesimo anno dell'impianto e distribuita nei restanti 10 anni dell'incentivo;

la eventuale modalità di pagamento anche rateale della intera garanzia dovuta diventa un punto fondamentale per i soggetti responsabili,

impegna il Governo a:

1) prevedere che il versamento di 10 euro per modulo professionale da parte di un Soggetto Responsabile nel trust di un Sistema collettivo, esercitato in luogo del regime di trattenuta operato dal GSE, così come previsto dall'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 49 del 2014, possa avvenire in forma rateale;

2) prevedere, alla scadenza del 30 giugno 2023, la possibilità di optare per un sistema collettivo;

3) chiarire, nell'ambito delle proprie competenze, riguardanti le Istruzioni operative GSE (paragrafo 5.1.3 - modalità con cui il Gestore gestisce le quote trattenute), che i nuovi moduli fotovoltaici installati a seguito di revamping parziale o totale siano sempre e comunque coperti dalla garanzia finanziaria in favore dello Stato pari a 10 euro per modulo a garanzia della corretta gestione del loro fine vita.

G/564/11/5

Sabrina Licheri, Sironi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premesso che:

l'articolo 47, comma 1, del provvedimento in esame , prevedendo una disciplina di semplificazione in materia di energie rinnovabili per cui, l'installazione di impianti fotovoltaici in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, rischia di autorizzare la l'installazione degli impianti medesimi in aree che, seppur formalmente non siano adibite ad ulteriore sfruttamento, potrebbero risultare potenzialmente interessate da attività di interesse pubblico;

considerato che:

il Comune di Domus de Maria ha manifestato l'intenzione di aviare l'iter per l'istituzione di un'area marina protetta nel proprio Comune, con nota prot. 6506 del 11 luglio 2012, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che individua nel territorio un'area marina di "REPERIMENTO" denominata "Capo Spartivento - Capo Teulada" e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha avviato l'iter ai fini dell'istituzione dell'area marina medesima;

successivamente ad un'istruttoria tecnica, con l'articolo 1, comma 1112, lettera b), punto n.2, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'area di interesse per l'istituzione della nuova area marina è stata ristretta al solo Comune di Domus del Maria. Contestualmente, la Regione Autonoma Sardegna ha partecipato attivamente alle fasi dell'iter istitutivo, condividendo la proposta di perimetrazione avanzata dal Comune medesimo;

ai fini dell'istituzione della suddetta area marina protetta, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 294 è richiesto che sulla questione si esprima la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La Conferenza Unificata, nella seduta svoltasi il 5 novembre 2020, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze il 13 ottobre 2020 (nota prot. N. 18618);

valutato che:

non appare vi siano motivi di sostanza ostativi all'adozione del suddetto decreto ministeriale che sarebbe opportuno, al fine di garantire una piena e celere tutela dell'area marina, nonché delle aree

contigue alla medesima, da pregiudizi, diretti o indiretti, che possano sorgere a seguito dell'installazione di impianti fotovoltaici;

impegna il Governo:

ad adottare, quanto più celermente possibile, il decreto istitutivo dell'area marina di "Capo Spartivento" al fine di scongiurare che sull'aree contigue al perimetro individuato per l'area marina medesima possano sorgere impianti fotovoltaici suscettibili di compromettere, anche indirettamente, l'ecosistema delle aree oggetto di perimetrazione.

G/564/12/5

Lorefice, Naturale, Sironi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premesso che:

l'articolo 49 del decreto-legge in parola reca semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, gli impianti di accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici, nell'ambito di un generalizzato quadro relativo all'attuazione degli obiettivi prefissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

l'articolo 32, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali siano individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali;

il predetto comma 1-*ter* ha la finalità di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché - come previsto dal precedente comma 1 del menzionato articolo 32 - di favorire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

ad oggi, tuttavia, il decreto ministeriale citato non risulta ancora adottato;

valutato che:

nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il riferimento principale all'energia sostenibile è contenuto nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" della Componente 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito di intervento 1 "Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile", in relazione allo sviluppo dell'agro-voltaico, per circa 1,1 miliardi di euro e allo sviluppo del biometano, per 1,923 miliardi di euro;

la "Smart Precision Farming" si inquadra nell'ottica della sostenibilità economica e climatico-ambientale delle imprese agricole, agroalimentari e forestali e con essa promuove il settore primario, incrementando la redditività e la competitività del comparto agricolo nella moderna prospettiva di filiera integrata dal campo al consumatore, superando le attuali criticità aggravate ulteriormente dalla pandemia;

nel contesto della strategia di sviluppo rurale, l'agricoltura di precisione, se integrata nella forma di ecosistema digitale con tecnologie "smart" (es. IoT - Internet Of Things, servizi in cloud, sistemi di supporto alle decisioni abilitati da algoritmi di intelligenza artificiale, etc.), connesse e

cooperanti in rete, rappresenta un sistema di produzione sostenibile, perché consente agli imprenditori di produrre nel rispetto degli agroecosistemi e dei cicli naturali e di affrontare i processi decisionali in modo agile con modalità altamente specializzate ("knowledge intensive"), come suggerito anche nelle "Linee Guida Nazionali per lo sviluppo dell'Agricoltura di Precisione in Italia", approvate con D.M. del 22 dicembre 2017;

impegna il Governo:

con la precipua finalità di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale, ad intraprendere ogni opportuna iniziativa avente carattere di urgenza volta alla adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 32, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo all'individuazione dei casi e delle condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.

G/564/13/5

Dreosto, Claudio Borghi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune,

premesso che:

l'avviso pubblico del Ministero della transizione ecologica del 28 luglio 2022, n. 94 è finalizzato alla selezione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", Componente 3 "Efficienza Energetica e Riqualificazione degli Edifici", Investimento 3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento";

le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti ammontano complessivamente ad Euro 200.000.000 a valere sulle risorse a disposizione per l'attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 del PNRR. 2, ripartite in 50 milioni di euro destinati esclusivamente a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente di piccole dimensioni, ossia progetti che prevedono un investimento complessivo inferiore a 10 milioni di euro, e 150 milioni di euro sono destinati a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente di qualunque dimensione;

l'investimento ha l'obiettivo di realizzare entro il 2026 nuove reti per il teleriscaldamento o ampliare quelle esistenti al fine di raggiungere un risparmio annuo di 20.000 *tep* di energia primaria non rinnovabile, rappresentando un importante passo verso la riduzione dei consumi connessi alla produzione di calore ed energia frigorifera per la climatizzazione degli edifici;

in relazione al suddetto avviso pubblico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha approvato le graduatorie che individuano nell'Allegato 1 i progetti ammessi a finanziamento e nell'Allegato 2 i progetti ammessi ma non finanziabili, che non trovano capienza nelle risorse disponibili, mentre nell'Allegato 3 i progetti non ammissibili;

numerose sono le aziende che hanno partecipato al bando PNRR su teleriscaldamento a biomassa, anche per riqualificare ed efficientare gli impianti già in funzione, ma un numero piuttosto elevato, pure essendo ammessi al finanziamento, non rientrano tra i progetti finanziabili per mancanza di risorse;

i 200 milioni di fondi stanziati si sono rivelati quindi insufficienti per finanziare le richieste pervenute, in particolare per il comparto teleriscaldamento di aziende di ridotte dimensioni, quali quelle ricadenti in regioni piccole;

tali progetti rappresentano un'opportunità unica soprattutto per i territori di montagna, che

consentirebbero di avviare investimenti importanti sul territorio e quindi migliorare e far crescere aziende a beneficio della transizione ecologica e la valorizzazione della filiera bosco-legno-energia,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di mettere a disposizione risorse aggiuntive al bando PNRR per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento di cui in premessa, per consentire l'avvio anche degli interventi di sviluppo di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento di cui ai progetti ammessi ma non finanziabili, consentendo di stimolare importanti investimenti su tutto il territorio nazionale.

G/564/14/5

Sabrina Licheri, Sironi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premesso che:

l'articolo 49, comma 4, del provvedimento in esame, dispone un'estensione del sostegno alla liquidità dell'impresa Sider Alloys S.p.A., relativamente allo stabilimento di Portovesme-Portoscuso, tramite l'applicazione delle garanzie prestate dalla società SACE S.p.A. di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, al fine di rispondere alle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento energetico e del rilevante impatto produttivo della medesima impresa;

considerato che:

l'area di crisi complessa all'interno della quale sorge il predetto impianto produttivo ospita altresì i siti produttivi della società Portovesme S.r.l, la quale rientra nelle fattispecie delle crisi d'impresa di rilievo nazionale ai sensi della direttiva ministeriale per la gestione delle crisi d'impresa del 14 ottobre 2021 in quanto, oltre a contare circa 1500 addetti escluso l'indotto, risulta tra le imprese di rilevante interesse nazionale poiché unica produttrice nazionale di zinco e piombo primari. Tuttavia, benché sia stato convocato in data 3 marzo 2023 un tavolo della Struttura di crisi d'impresa presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy, questo non ha condotto ad alcuna soluzione concreta;

a seguito della scadenza della data utile entro cui presentare soluzioni tecnico-giuridiche per interrompere la procedura di fermata dell'80% delle attività della società, si è determinata la chiusura di interi reparti e dell'impianto di raffinazione di San Gavino Monreale. Nonostante il sito sia stato individuato tra quelli facenti parte delle imprese di interesse strategico nazionale, il Governo e la Regione Autonoma della Sardegna, non sono state in grado di fornire garanzie circa il proseguimento della produzione, ponendo a rischio l'approvvigionamento nazionale di zinco e piombo;

valutato che:

a quanto sopra descritto, si aggiunge il fatto che circa 1500 dipendenti rischiano di entrare nel regime di cassa integrazione, per 60 dipendenti sono previste le procedure di licenziamento, mentre per i 600 lavoratori dell'indotto il rischio concreto è quello della disoccupazione;

il suddetto scenario occupazionale, collocato nella provincia del Sulcis Iglesias, definita tra le più povere d'Italia, oltre che costituire un danno economico e un pregiudizio alla sicurezza nazionale in relazione alla mancata produzione interna di zinco e piombo, aggraverebbe ulteriormente le condizioni di un territorio già particolarmente fragile rendendo molto improbabile la possibilità di invertire la tendenza decennale al calo produttivo e demografico;

impegna il Governo:

ad attivarsi, anche mediante interventi di anche di carattere normativo, al fine di individuare soluzioni di breve e lungo periodo per garantire la ripresa degli impianti produttivi della società Portovesme S.r.l., al fine di scongiurare la cassa integrazione per 1500 dipendenti e la perdita

dell'unico sito nazionale in grado di produrre zinco e piombo primari;

qualora si dimostri un'inerzia della Regione Autonoma della Sardegna, tale per cui essa non sia in grado di adempiere ad un livello adeguato di produzione e distribuzione di energia elettrica in maniera autonoma ai sensi dell'articolo 4, lettera e), dello Statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 2013, n. 3, a valutare l'utilizzo di poteri sostitutivi al fine di garantire una produzione e una distribuzione di energia elettrica adeguata al fabbisogno di cittadini e imprese stanziate sul territorio;

a provvedere al fine di riproporre uno strumento di c.d. superinterrompibilità per le aziende energivore della Sardegna e della Sicilia.

G/564/15/5

Germanà, Claudio Borghi, Dreosto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

premesso che:

all'articolo 53, per assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali con un maggior livello di avanzamento, il Dipartimento per le politiche di coesione individua gli interventi ai quali assegnare le risorse necessarie per il completamento di detti interventi, a valere sulle risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027;

seguendo la stessa logica, cioè quella di consentire la maggiore efficacia possibile agli interventi di coesione, il decreto 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, aveva stanziato 905 milioni di euro complessivi per lo scorrimento della graduatoria del bando di rigenerazione urbana, finanziando anche le opere ammissibili, ma non finanziate dal bando stesso;

considerato che:

parimenti, data l'importanza degli investimenti in materia di sviluppo di progetti di ricerca, sperimentazioni e trasferimento tecnologico finalizzato allo sviluppo di prodotti, processi, servizi e modelli di business ed organizzativi relativi alle tecnologie emergenti, finanziati dal medesimo Fondo sviluppo e coesione, si ritiene fondamentale consentire a tutti i soggetti partecipanti al relativo bando di vedere finanziate le proposte presentate;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie a completare lo scorrimento della graduatoria relativa al bando per la realizzazione dei progetti di ricerca, sperimentazioni e trasferimento tecnologico finalizzato allo sviluppo di prodotti, processi, servizi e modelli di business ed organizzativi relativi alle tecnologie emergenti

G/564/16/5

Versace, Fregolent, Lombardo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

Premesso che

l'aumento dei costi dell'energia elettrica rappresenta un grave problema non solo per le famiglie e le imprese, ma anche per tutte le pubbliche amministrazioni;

in particolare, gli ospedali del servizio sanitario nazionale sono strutture ad alto consumo di energia in ragione delle esigenze di riscaldamento e di illuminazione dei locali e del funzionamento dei macchinari ivi impiegati;

le aziende sanitarie devono sostenere questi extra costi che si sommano alle numerose ricadute negative dovute a altri rincari dovuti alla spinta inflazionistica e le regioni si trovano dunque in particolare difficoltà

impegna il governo

a incrementare i trasferimenti alle regioni destinati a questo settore in misura almeno pari all'inflazione, che ammonta a circa il 10 per cento

G/564/17/5

Biancofiore

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, in relazione all'art. 17 e alle missioni previste dal PNRR nell'ambito della sanità pubblica

Premesso che

- tra le missioni generali del PNRR c'è la quella volta alla realizzazione di una rete ospedaliera sicura, capace di rispondere alle emergenze e tecnologicamente avanzata per tutti i cittadini nelle diverse aree geografiche del paese;

l'efficacia, l'appropriatezza e l'affidabilità dei dispositivi di protezione individuale (DPI), quali le semimaschere filtranti per la protezione delle vie respiratorie, sono elementi essenziali per la qualità delle cure e per la prevenzione del contagio soprattutto in ambienti protetti e sensibili, rappresentando in definitiva un importante presidio per arginare lo sviluppo e l'incremento di epidemie;

numerosi studi, recepiti in plurimi documenti di indirizzo elaborati dagli Organismi istituzionali di riferimento in materia, tra i quali in particolare si ricorda l'ISPESL e più di recente l'INAIL (si veda: R. LOMBARDI, A. LEDDA, P. TOMAO, N. VONESCH, A. CARDUCCI, M. CLEMENTI, D. D'ALESSANDRO, S. SERNIA, M. TRIASSI, *Misure di sicurezza per gli agenti infettivi del Gruppo III nelle attività sanitarie*, ed. ottobre 2020, consultabile e scaricabile liberamente dal sito internet dell'Istituto - all.to 1) e lo stesso Ministero della Salute (si veda: *Documento tecnico sulle Misure di Protezione per la tutela della Salute nelle operazioni di trasporto e gestione extra ospedaliera di pazienti infetti o potenzialmente infetti da agenti biologici di Classe III e IV*; prot.: 35824 del 07/12/2015consultabile al medesimo sito internet - all.to 2), hanno indicato le caratteristiche minime di tutela che i vari dispositivi di protezione individuale devono garantire;

l'importanza e l'efficacia in particolare delle suddette semimaschere filtranti, quali DPI, come anche dichiarato di recente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è ormai acclarata e accertata alla luce dei risultati delle ricerche cliniche che costantemente vengono effettuate in tutto il mondo e che permettono di comprendere sempre più chiaramente come si diffondono e come si prevengono le malattie infettive causate da agenti biologici patogeni;

le consolidate evidenze sperimentali e le raccomandazioni contenute nelle linee guida nazionali e internazionali circa l'utilizzo dei DPI valorizzano il ruolo e la funzione del monitoraggio sugli strumenti protettivi utilizzati negli ambienti ove si può concretizzare il rischio di contagio;

preso atto che

il legislatore in un'ottica di tutela della sicurezza e della salute del lavoratore ha individuato il datore di lavoro quale soggetto onerato del reperimento e della fornitura dei migliori prodotti disponibili sul mercato per garantire la sicurezza dei lavoratori;

gli interventi di protezione sia di tipo collettivo che individuale, per un'appropriata e reale

salvaguardia del lavoratore, devono essere realizzati e selezionati in funzione delle specifiche tecniche, dei requisiti ed in relazione alle proprietà peculiari degli agenti biologici connessi con l'ambiente o con il posto di lavoro che si identificano come sorgenti di rischio;

è purtroppo largamente diffuso nello svolgimento delle attività nelle quali è necessaria la protezione da agenti infettivi il mancato rispetto di tali indicazioni degli Organismi finalizzate a garantire la migliore tutela della salute e prevenire per quanto possibile la diffusione di patologie infettive che incidono pesantemente anche sulla crescita della spesa pubblica, anche per le inadempienze ai disposti legislativi che si possono tradurre in contenziosi con elevati risarcimenti di danni, impegnando tra l'altro notevolmente il sistema socio sanitario e assistenziale;

frequentemente la disponibilità dei dispositivi di protezione destinati ai soggetti che sono tenuti a indossarli non tiene adeguatamente in considerazione le caratteristiche di protezione che tali dispositivi devono possedere in relazione alla valutazione del rischio biologico;

ritenuto che

è assolutamente prioritario dare diffusione alle informazioni sulle *best practices*, sulle migliori tecniche, sui migliori dispositivi di protezione e sulla normativa che ne impone l'utilizzo promuovendo anche a livello territoriale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e leale collaborazione, attività di formazione come previsto altresì dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

considerato che

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) adottato a livello nazionale (Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in Legge n. 79 del 28/06/2022), all'art. 20 "*Misure per il contrasto del fenomeno antinfortunistico nell'esecuzione del Piano di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*" vuole promuovere la diffusione delle conoscenze, della formazione e dei controlli al fine di garantire il rispetto della legislazione anche in relazione alle più recenti disposizioni legislative;

in alcuni settori particolarmente sensibili, quali quelli a maggior rischio di esposizione ad agenti patogeni (i.e. ospedali, residenze per anziani, strutture di degenza, strutture per la riabilitazione, *et alia*) si rende necessario il ricorso a semimaschere filtranti per la protezione delle vie respiratorie più sicure, quali le maschere semifacciali certificate per la protezione da agenti biologici e realizzate conformi alla norma EN149 come FFP3;

in più di un'occasione, specie nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, si è assistito a una totale o quanto meno grave carenza di dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire contagi o comunque l'esposizione diretta agli agenti biologici;

impegna il Governo

5) a promuovere di concerto con le unità sanitarie locali e sotto il coordinamento del Ministero della Salute una campagna informativa sulle migliori tecniche e le buone pratiche relative ai dispositivi di protezione individuale, incentivando l'uso dei dispositivi in grado di garantire maggiore sicurezza;

6) ad attivarsi con ogni opportuna iniziativa al fine di promuovere di concerto con le altre Autorità di pubblica sicurezza le verifiche di conformità sui dispositivi di protezione utilizzati sia a livello privato che pubblico, assicurandosi che essi siano, in relazione al tipo di attività svolta, i migliori reperibili sul mercato;

7) a rendere effettivo e più stringente l'obbligo già previsto *ex lege* circa l'utilizzo del miglior prodotto di protezione disponibile sul mercato, con particolare riguardo agli ambienti di lavoro esposti più degli altri a rischio biologico come laboratori, industrie, strutture sanitarie, *et al.*;

8) a promuovere la formazione sul corretto utilizzo dei DPI mediante corsi di aggiornamento in presenza del personale che opera in luoghi da presumersi a rischio come da valutazione dei rischi;

9) a promuovere, in un'ottica di maggiore tutela degli operatori sanitari e riduzione al minimo della trasmissione degli agenti infettivi, la formazione e il corretto utilizzo del dispositivo di protezione individuale come previsto dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. sia in modalità FAD (al fine di facilitare il coinvolgimento di tutti i lavoratori) e in presenza per almeno due ore all'anno;

10) a rendere obbligatoria per la messa in commercio l'allegazione, oltre alla dichiarazione di conformità emessa dal produttore per il lotto di prodotto, anche l'esito di un test report emesso da un laboratorio accreditato riportante la percentuale di ritenzione da agenti biologici e le istruzioni per un corretto utilizzo del dispositivo;

11) a effettuare un monitoraggio costante sull'effettivo utilizzo delle semimaschere di protezione delle vie respiratorie certificate per la protezione da agenti infettivi e, in relazione alle caratterizzazioni tecniche e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e dell'innovazione tecnologica, sono da considerarsi garanti della tutela della salute da agenti infettivi;

12) a sviluppare, sentite le unità sanitarie locali, un elenco dettagliato dei luoghi da presumersi a rischio in quanto particolarmente sensibili perché esposti ad agenti biologici (come a titolo esemplificativo e non esaustivo reparti ospedalieri, residenze socioassistenziali) e nei quali imporre l'utilizzo delle suddette maschere più sicure di cui al punto precedente;

13) al fine di prevenire il ripetersi di carenze o mancanza totale di tali importanti dispositivi di protezione imporre alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e convenzionate, così come a ogni altro datore di lavoro esposto a rischio, di dotarsi di una scorta minima di magazzino sufficiente a garantire una copertura del fabbisogno per almeno dodici mesi.

G/564/18/5

Biancofiore

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, in relazione all'art. 17 e alle missioni previste dal PNRR nell'ambito della sanità pubblica

Premesso che

tra le missioni generali del PNRR c'è la quella volta alla realizzazione di una rete ospedaliera sicura, capace di rispondere alle emergenze e tecnologicamente avanzata per tutti i cittadini nelle diverse aree geografiche del paese;

l'adeguatezza, l'affidabilità e la sicurezza dei dispositivi in dotazione alle strutture ospedaliere sono aspetti cruciali al fine di garantire la qualità delle cure e la tutela della salute tanto degli operatori quanto dei pazienti rappresentando una prima linea di difesa capace di garantire un'efficace prevenzione dalla diffusione di agenti patogeni e infettivi soprattutto in ambienti particolarmente esposti a rischio clinico;

in quest'ottica, per quanto di rilievo per il presente documento, i teli, i camici e le tute per sala operatoria che vengono comunemente raggruppati nella categoria dei Dispositivi Tessili per Sala Operatoria (DTSO), insieme ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ed ai corretti comportamenti individuali, sono fondamentali per impedire la trasmissione di agenti infettanti tra pazienti e personale clinico durante gli interventi chirurgici;

il mercato dei dispositivi tessili per sala operatoria si articola in due macro-segmenti suddivisibili sulla base delle specifiche caratteristiche merceologiche in monouso (anche definiti "*Tessuto non Tessuto*" o TNT) e riutilizzabili (distinguibili a loro volta in dispositivi in cotone e in "*Tessuti Tecnici Riutilizzabili*" o TTR);

secondo gli ultimi rilievi, mentre la produzione di TNT per usi medicali viene quasi interamente realizzata all'estero (con oltre il 60% delle importazioni proveniente dall'Asia), la filiera dei TTR si sviluppa principalmente sul territorio nazionale con la parte prevalente del valore aggiunto (circa l'80%) concentrato nelle attività di servizio prestate dalle industrie di servizi tessili e medicali operanti in prossimità delle strutture destinatarie del prodotto e che mediano tra i produttori di DTSO e gli utilizzatori finali;

i costi per l'approvvigionamento delle strutture con prodotti in TNT o TTR si equivalgono

attestandosi all'incirca sullo stesso livello e che comunque la normativa tecnica europea spinge verso un utilizzo sempre più diffuso del tessuto riutilizzabile;

secondo gli studi e le sperimentazioni scientifiche (in particolare Feltgen M., Schmitt O., Werner H. P, Rizzato E.) le performances raggiunte dai dispositivi TTR opportunamente riprocessati, in relazione al *linting* (emissione e migrazione di particelle) e al *bursting* (resistenza allo strappo) sono risultate maggiori rispetto ai dispositivi in TNT, i quali rilasciano sempre oltre il doppio delle particelle rilasciate dai riutilizzabili e si mostrano meno efficaci per quanto riguarda la resistenza alla trazione;

con riguardo alla compatibilità ambientale il TTR risulta indubbiamente più efficiente in termini di utilizzo di risorse (elettriche, idriche, chimiche) rispetto ai prodotti in cotone e non presenta gli oneri di smaltimento che caratterizzano il TNT che deve essere trattato come rifiuto speciale al contrario del TTR che al termine del proprio ciclo di vita, a seguito di un'ultima riprocessazione che ne elimini i batteri ed i liquidi biologici, può essere riutilizzato come materia prima seconda, in luogo dello smaltimento come rifiuto semplice, rientrando perciò in processi virtuosi di economia circolare;

nonostante le indicazioni legislative e comunitarie sono ancora largamente diffusi presso le strutture sanitarie del nostro territorio i dispositivi tessili in cotone che non consentono la migliore tutela della salute e la prevenzione dalla diffusione di patologie infettive e che espongono la Pubblica Amministrazione a complessi contenziosi che possono sfociare in condanne a risarcimento di danni anche per importi elevati;

durante la recente pandemia da SARS-Cov-2 a causa dell'all'aumento della richiesta e del relativo consumo non sono stati infrequenti episodi di carenza anche cronica di adeguati dispositivi tessili per sala operatoria;

considerato che

è assolutamente prioritario dare ampia diffusione alle informazioni sulle migliori tecniche di produzione, sui migliori dispositivi disponibili sul mercato e sui risultati delle esperienze positive già sperimentate in altre realtà nazionali (a titolo esemplificativo si vuole richiamare la positiva esperienza della ASSL n. 10 "Veneto Orientale" che già nel 2004 aveva evidenziato i vantaggi di un sistema combinato di TTR e TNT) e internazionali con particolare riferimento alle ricadute positive derivanti dall'utilizzo di prodotti in TTR, dall'adeguamento alle *best practices*, dall'acquisto migliori dispositivi di protezione e dal ligio rispetto della normativa che ne impone o vieta l'utilizzo;

in relazione alla finalità, secondo la comunità scientifica, nel confronto tra TTR e TNT, con riferimento al *linting* ed al *bursting*, trova consenso pressoché unanime il giudizio di superiorità del TTR;

il tema dell'occupazione e della tutela della produzione nazionale sono di primaria importanza e in relazione alle attività svolte sul territorio, nella filiera dei riutilizzabili, la parte prevalente del valore aggiunto si concentra nelle attività di servizio offerte dalle industrie locali di servizi tessili e medici affini che sono dislocate e operano interamente all'interno del territorio nazionale, più specificamente in prossimità della localizzazione degli utilizzatori finali;

impegna il Governo

1) a promuovere in eventuale concerto con le unità sanitarie locali e con il coordinamento del Ministro della Salute un'importante azione di informazione e sensibilizzazione nelle strutture sanitarie pubbliche e private in relazione alle più recenti novità normative comunitarie e nazionali in questo settore, alle positive esperienze già praticate sul territorio regionale e nazionale e alle migliori tipologie di dispositivi tessili disponibili sul mercato con riguardo alla sicurezza, alla compatibilità ambientale, al processo produttivo e all'occupazione locale;

2) ad attivarsi, di concerto con le altre Autorità di Pubblica Sicurezza con ogni opportuna iniziativa al fine di intensificare i controlli di conformità con particolare attenzione ai dispositivi tessili per sala operatoria in dotazione alle strutture pubbliche e private presenti sul territorio nazionale;

3) in generale, a incentivare l'utilizzo dei dispositivi tessili in TTR in via esclusiva, ove

possibile, e in via complementare nei casi di accertata maggiore efficacia di una strategia che preveda il ricorso combinato a prodotti diversi;

4) nello specifico, nelle strutture ospedaliere dove è ancora diffuso l'uso di dispositivi tessili in TNT a promuovere l'avvio di sperimentazioni sull'utilizzo dei dispositivi tessili in TTR eventualmente in combinazione con quelli in TNT.

G/564/19/5

De Poli

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge di Conversione del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

considerato

che la Legge 26 maggio 2016 n. 89, che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, individua nella laurea triennale il titolo di studio esclusivo e necessario ai fini dell'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale;

che sebbene la professione di Perito Industriale sia annoverata tra le professioni elencate all'art. 55 del decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, che non rientrano tra quelle di cui all'articolo 4 comma 3 del medesimo regolamento, non essendo ripartita in sezioni A e B, è avvertita la necessità di uniformare e semplificare le procedure elettorali per tutte le professioni il cui accesso esclusivo sia individuato nella laurea, ovvero nel percorso accademico post-secondario superiore, di durata almeno triennale;

che la scelta del Legislatore di consentire l'accesso alla professione di Perito Industriale esclusivamente a coloro che abbiano conseguito la laurea triennale, di cui all'art. 55, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 328/2001, rende necessario procedere al riordino anche del sistema elettorale del di Perito Industriale - tutt'ora ancorato alle disposizioni generali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 - uniformandolo alle professioni ordinistiche il cui accesso è consentito esclusivamente con il titolo di laurea;

impegna

il Governo ad adottare iniziative di sua competenza al fine di modificare il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali", ricomprendendo anche la professione di Perito Industriale.

Art. 1

1.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere l'articolo

1.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, sostituire le parole: « e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate,la riorganizzazione» *con le seguenti*:« il rafforzamento» *e le parole da:«* delle funzioni e delle attività» *fino alla fine del comma con le seguenti:«* di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, e di risorse finanziarie e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza»

Conseguentemente:

a) Sopprimere il comma 2;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:« alla riorganizzazione» *con le seguenti:«* al rafforzamento» *e sopprimere il secondo e il terzo periodo*

c) al comma 4, sopprimere le lettere a), b), c) e d);

1.3

Lisei, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71 aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai medesimi incarichi, assunti nell'anno 2022 presso le amministrazioni di cui al comma 1 che siano titolari di interventi previsti nel PNRR prima della scadenza del termine indicato all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al primo periodo».»

1.4

Minasi, Germanà, Potenti, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge 17 giugno 2022 n. 71 aggiungere in fine il seguente periodo: "Ai medesimi incarichi, assunti nell'anno 2022 presso le amministrazioni di cui al comma 1 che siano titolari di interventi previsti nel PNRR prima della scadenza del termine indicato all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al primo periodo.»

1.5

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 49, comma 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "il dipartimento della Ragioneria del Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite con le seguenti: "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

1.6

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso "3-*bis*", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole "alle sedute della cabina di regia" con le seguenti "a tutte le sedute della cabina di regia";

b) al primo periodo, sostituire le parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti "come già individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verranno identificati i membri aggiuntivi che parteciperanno alle sedute della cabina di regia.";

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le risultanze, i verbali e ogni altro documento collegato alle riunioni sarà condiviso con tutti i membri della Cabina di Regia di cui ai periodi precedenti. La Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a prendere in esame, valutare, dibattere e infine esprimersi su eventuali contributi, proposte e raccomandazioni ricevuti dai membri. All'inizio e a metà di ogni semestre venga convocata una riunione della cabina di regia, ciascuna a distanza di tre mesi dall'altra, il cui ordine del giorno viene definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri stessi della cabina di regia di cui ai periodi precedenti, al fine di una più efficace e coordinata implementazione dei target e milestone previsti per il semestre di riferimento."

1.7

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso comma «3-bis*», dopo le parole "*categorie produttive e sociali*", ovunque ricorrano, inserire le seguenti:*

"del settore bancario, finanziario e assicurativo,".

1.8

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso "3-*bis*", primo periodo, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La cabina di regia coinvolge preliminarmente le parti sociali nella costruzione di una strategia integrata tra politica di coesione e attuazione del PNRR, anche al fine di monitorare il rispetto delle condizionalità sociali per l'erogazione delle risorse, così come previsto dal Protocollo per la partecipazione ed il confronto per il PNRR sottoscritto da Governo e sindacati confederali".

1.9

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso "3-*bis*", dopo il primo periodo, inserire il seguente: "In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento con ricaduta diretta o indiretta sul lavoro e in caso di progetti di investimento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali, la Cabina di Regia si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. La Cabina di Regia attiva inoltre un livello di confronto specifico anche in merito al monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali, transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale; all'utilizzo delle risorse del PNRR del Fondo complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo per lo sviluppo e la coesione; alle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche".

1.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso "comma 3 -bis" apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2021." inserire le seguenti: "Il decreto conferma la partecipazione delle organizzazioni della cittadinanza che hanno fatto parte del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale";

2) aggiungere in fine il seguente periodo "Le risultanze, i verbali e ogni altro documento collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri della Cabina di Regia. All'inizio di ogni semestre è convocata una riunione della cabina di regia, il cui ordine del giorno viene definito tenendo conto altresi` delle esigenze dei membri della stessa al fine di una piu` efficace e coordinata implementazione dei target e milestone previsti per il semestre di riferimento."

1.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 4, lettera b), alla fine del numero 2) capoverso 3 -bis) *aggiungere infine le seguenti parole:*

"Saranno previste articolazioni territoriali della Cabina di Regia nazionale, che ne rispecchieranno composizione e funzioni, allo scopo di assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale anche per l'attuazione a livello territoriale del PNRR."

1.12

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, lettera d) dopo il numero 1) inserire il seguente:* "1-*bis*) *al comma 1 le parole:* "nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome" *sono*

sostituite dalle parole: "nonché, per gli interventi di interesse degli enti territoriali, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie che assicura il rapporto con la Conferenza delle regioni e le province autonome, l'ANCI e l'UPI"

b) *Al comma 4, lettera e), capoverso "2", dopo le parole* "L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale" *inserire le seguenti*: "di cui uno dedicato al supporto tecnico amministrativo degli enti locali titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al sistema informatico Regis di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 20 dicembre 2020, n. 178 - -"

c) *Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:* "6-*bis*. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole "*il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni»*" sono sostituite dalle parole "*il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato e le Autonomie territoriali, denominato «Nucleo PNRR Stato - Autonomie territoriali»*.

6-*ter*. Per il coordinamento degli interventi di utilizzo dei fondi europei nei territori le Regioni e le Province autonome istituiscono cabine di regia regionali a cui partecipano rappresentanti delle associazioni regionali degli enti locali."

1.13

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 4, lettera d) dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis*) al comma 1 le parole "nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome" sono sostituite dalle parole "nonché, per gli interventi di interesse degli enti territoriali, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie che assicura il rapporto con la Conferenza delle regioni e le province autonome, l'ANCI e l'UPI.".»

1.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 4, numero 2.2., al capoverso b), aggiungere i seguenti periodi:

"In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro, la Cabina di Regia si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto e sui progetti di investimento, che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali. Particolare rilevanza sarà prevista per il monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali (transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale); all'utilizzo delle risorse del PNRR del Fondo complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo per lo sviluppo e la coesione; alle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche per le quali verrà attivato un confronto specifico".

1.15

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 4, lettera e), capoverso «2.», dopo le parole "L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale" aggiungere le seguenti: "di cui uno dedicato al supporto tecnico amministrativo degli enti locali titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 20 dicembre 2020, n. 178 -Regis-"

1.16

Sigismondi, Liris, Iannone, Nocco, Ambrogio, Mennuni

Al comma 4, lettera e), dopo le parole: «L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale» inserire le seguenti: «di cui uno dedicato al supporto tecnico amministrativo degli enti locali

titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 20 dicembre 2020, n. 178 - Regis -».».

1.17

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

All'articolo 1, comma 4, lettera e), capoverso 2, dopo le parole "L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale" inserire le seguenti: "di cui uno dedicato al supporto tecnico amministrativo degli enti locali titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 20 dicembre 2020, n. 178 -Regis-"

1.18

Bizzotto, Claudio Borghi, Dreosto

Al comma 4, lettera f), numero 4), capoverso «8-*bis*», aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché prevedendo due diverse fasi di rendicontazione, una provvisoria per la fase di attuazione e una definitiva con la documentazione completa".

1.19

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-*bis*. All'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole "il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni»" sono sostituite dalle parole "il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato e le Autonomie territoriali, denominato «Nucleo PNRR Stato - Autonomie territoriali»";

6-*ter*. Per il coordinamento degli interventi di utilizzo dei fondi europei nei territori le Regioni e le Province autonome istituiscono cabine di regia regionali a cui partecipano rappresentanti delle associazioni regionali degli enti locali."

Art. 2

2.1

Manca

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-*bis*) assicura e svolge le interlocuzioni con le Regioni e le Autonomie locali relativamente agli interventi del PNRR di loro competenza;"

2.2

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-*bis*) assicura e svolge le interlocuzioni con le Regioni e le Autonomie locali relativamente agli interventi del PNRR di loro competenza;"

2.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-*bis*) assicura un coordinamento stabile, almeno mensile, sullo stato di attuazione degli interventi di cui sono soggetti attuatori Comuni e Città Metropolitane, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che, a tal fine, garantisce un supporto tecnico necessario per la diffusione delle informazioni necessarie presso gli enti e collabora all'individuazione delle eventuali criticità.»

2.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera f):

f) assicura un coordinamento stabile, almeno mensile, sullo stato di attuazione degli interventi di cui sono soggetti attuatori Comuni e Città Metropolitane, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che, a tal fine, garantisce un supporto tecnico necessario per la diffusione delle informazioni necessarie presso gli enti e collabora all'individuazione delle eventuali criticità.

2.5

Ternullo, Damiani

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di rispondere ad esigenze di carattere straordinario derivanti dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valorizzano le professionalità già acquisite destinando il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti esterni della struttura di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, già individuati mediante procedure selettive, previa valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, a valere dei relativi capitoli di competenza.»

2.6

Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «7-*bis*. Al fine di rispondere ad esigenze di carattere straordinario derivanti dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valorizzano le professionalità già acquisite destinando il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti esterni della struttura di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, già individuati mediante procedure selettive, previa valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, a valere dei relativi capitoli di competenza.»

2.0.1

Mennuni, Ambrogio, Liris, Nocco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-*bis*

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-*bis* sono inseriti i seguenti:

6-*ter*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-*quater*. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-*quinquies*. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-*sexies*. All'attuazione dei commi precedenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica.»

2.0.2

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-*bis (Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)*

1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-*bis* sono inseriti i seguenti:

"6-*ter*. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-*quater*. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-*quinquies*. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-*sexies*. All'attuazione dei commi 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

2.0.3

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente

«Art. 2-*bis*

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"6-*ter*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-*quater*. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-*quinquies*. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-*sexies*. All'attuazione dei commi 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".».

2.0.4

Lombardo, Fregolent

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente

«Articolo 2-*bis*

(*Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR*)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-*bis*, sono inseriti i seguenti:

6-*ter*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-*quater*. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-*quinquies*. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-*sexies*. All'attuazione dei commi 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-*bis*

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-*bis*, sono inseriti i seguenti:

6-*ter*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-*quater*. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-*quinquies*. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-*sexies*. All'attuazione dei commi 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.6

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Manca

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Articolo 2-*bis*

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-*bis* sono inseriti i seguenti: « 6-*ter*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-*quater*. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-*quinquies*. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-*sexies*. All'attuazione dei commi 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 3

3.1

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono riconosciuti ulteriori giorni alle Regioni in relazione agli interventi nei quali le stesse siano chiamate a svolgere un ruolo di soggetto attuatore di primo livello, e che, come tali, non abbiano la gestione diretta delle risorse".

3.2

Patuanelli, Damante, Sironi

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).

3.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:

"3) al comma 5) cancellare le parole:

" , in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia."

b) Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4);

3.4

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3 con il seguente:

"3) al comma 5), le parole da "in deroga" a "cabina di regia" sono soppresse.

Conseguentemente, al medesimo articolo, lettera a), sopprimere il numero 4.

3.5

Liris, Iannone, Ambrogio, Mennuni, Nocco

All'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 4), al capoverso «*5-bis*.» aggiungere in fine le seguenti parole: "ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui all'articolo 2 comma 1".

3.6

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Al comma 1 lettera a) punto 4), dopo le parole "programma di interventi" aggiungere infine le seguenti parole:

"ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui all'articolo 2 comma 1"

3.7

Damiani, Lotito, Paroli

*Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «5-*bis*», dopo le parole* "programma di interventi" *aggiungere infine le seguenti:*

"ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui all'articolo 2 comma 1".

3.8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Irto

*Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «5-*bis*», aggiungere infine le seguenti parole:* "ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui all'articolo 2, comma 1"

3.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1 lettera a) punto 4), dopo le parole "programma di interventi" aggiungere infine le seguenti parole:

"ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui all'articolo 2 comma 1"

3.10

Musolino

Al comma 1, lettera a), punto 4), dopo le parole: "programma di interventi" *aggiungere, infine, le seguenti parole:* "ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui all'articolo 2 comma 1.".

3.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

Articolo 3 bis

(Silenzio assenso)

Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 241/90. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.

Art. 4

4.1

Zanettin, Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1.», con il seguente:

«1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

4.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma, 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) Il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.".

4.3

Stefani, Potenti, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», dopo le parole "dell'articolo 7, comma 1" aggiungere le seguenti: "e 11".

4.4

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso "1", dopo le parole: "legge 6 agosto 2021, n. 113" inserire le seguenti: ", ai sensi del comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché ai sensi dell'articolo

31-*bis*, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,";

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: "1-*ter*. Fino al 31 dicembre 2026, gli enti locali attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono coprire i ruoli infungibili del dirigente della polizia locale, del dirigente finanziario e del dirigente tecnico mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".

1-*ter*. All'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "personale non dirigenziale", con le seguenti: "personale dirigenziale e non";

b) al comma 7, sostituire le parole: "agli articoli 90 e 110", con le seguenti: "all'articolo 90";

c) al comma 11, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", nonché al personale dirigenziale e non degli Enti Locali."

4.5

Liris, Iannone, Ambrogio, Mennuni, Nocco

All'articolo 4, comma 1, lett. a), al capoverso «1.», dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113" inserire seguenti*:* ", nonché ai sensi dell'articolo 31-*bis*, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,"

4.6

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113" aggiungere le seguenti: "nonché ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comm1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233".

4.7

Damiani, Lotito, Paroli

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo le parole: "*convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113" *aggiungere le seguenti:* "nonché ai sensi dell'articolo 31-*bis*, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233"

4.8

Musolino

*Al comma 1, lett. a), dopo le parole: "*convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113" *inserire le seguenti:* "nonché ai sensi dell'articolo 31-*bis*, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233".

4.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lett. a), dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comm1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233"

4.10

Patuanelli

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato, sulla base di procedure selettive stabilite, con riguardo alle amministrazioni centrali, con decreto di ciascun Ministro interessato, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.".

4.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

4.12

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Rossomando, Manca

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.13

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Rossomando, Manca

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso "1-*bis*" con il seguente:

"1-*bis*. In coerenza con gli accordi per la definizione delle famiglie professionali di cui al CCNL Funzioni Centrali 2019/2021, le amministrazioni provvedono alla revisione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, finalizzato al concorso degli oneri per il corretto inquadramento del personale stabilizzato di cui al presente articolo. Al riparto, fra le amministrazioni di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."

4.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo 4, comma 1, lettera b, dopo il capoverso 1- bis, aggiungere il seguente:

"1-*ter*. In coerenza con gli accordi per la definizione delle famiglie professionali di cui al CCNL Funzioni Centrali 2019/2021, le amministrazioni provvedono alla revisione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni. A tal fine, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, finalizzato al concorso degli oneri per il corretto inquadramento del personale stabilizzato di cui al presente articolo. Al riparto, fra le amministrazioni di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera b, alinea, le parole "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti "sono inseriti i seguenti".

4.15

Zedda, Satta, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 1, dopo la lett. b), aggiungere la seguente:

"b-*bis*) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

«1-*ter*. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'Agenzia per l'Italia digitale può procedere, a decorrere dal 1° giugno 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia medesima disponibili a legislazione vigente.»"

4.16

Zedda, Satta, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 14 novembre 2001, in attuazione dell'art. 114, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è autorizzato, per il triennio 2023-2025 a dotarsi di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-*ter*. Il Parco di cui al comma 1-*bis* è autorizzato, per il medesimo triennio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-*quater* Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari ad euro 222.695 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 100.200 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."

Conseguentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti: "nonché interventi per la dotazione organica del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna

4.17

Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco

All'articolo aggiungere in fine i seguenti commi: «1-*bis*. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3.bis.1. Al fine di non disperdere le professionalità acquisite e di assicurare l'osservanza del cronoprogramma degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, le regioni possono assumere a tempo indeterminato, in deroga all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, il personale dirigenziale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure selettive e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine, il requisito di cinque anni di servizio, anche non continuativi, può essere maturato entro il 31 dicembre 2023 in relazione alle medesime attività svolte presso le regioni

che procedono all'assunzione e presso i suddetti Uffici speciali.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Stabilizzazione del personale assegnato alle Unità di missione PNRR e agli Uffici speciali del PNC Sisma»

4.18

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 1 comma 701 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in coerenza con il piano del fabbisogni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con oneri a proprio carico, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta».

.

4.19

Paroli, Damiani, Lotito

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-*bis.* All'articolo 52, comma 1-*bis.* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "sull'assenza di procedimenti disciplinari" sono sostituite dalle seguenti: "sull'assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o al rimprovero scritto".».

4.20

Lorefice, Di Girolamo, Trevisi, Sironi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr (PNC) e degli interventi connessi al Progetto CARG (Carta geologica d'Italia), nonché di implementare l'azione amministrativa del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è assegnato al predetto Istituto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per l'assunzione di personale a tempo determinato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.21

Damiani, Lotito, Paroli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Fino al 31 dicembre 2026, gli enti locali attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono coprire i ruoli infungibili del dirigente della polizia locale, del dirigente finanziario e del dirigente tecnico mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

4.22

Musolino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*.1. Fino al 31 dicembre 2026, gli enti locali attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono coprire i ruoli infungibili del dirigente della polizia locale, del dirigente finanziario e del dirigente tecnico mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

4.23

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo, dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9 - bis) All'art 1 comma 268 lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo la parola "amministrativo" aggiungere le parole ", tecnico e della ricerca sanitaria".

4.0.1

De Priamo, Ambrogio, Lisei, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

All'articolo 4, comma 1, lett. a), dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai sensi dell'articolo 31-*bis*, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233.»

.

4.0.2

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "*per garantire l'invarianza*", sono aggiunte le parole "*per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato*"

4.0.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(*Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato)*

1. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "*per garantire l'invarianza*", sono aggiunte le parole "*per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato*"»

4.0.4

Ternullo, Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-*bis*

(Stabilizzazione del personale precario tecnico e professionale del comparto sanità)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il comma 9-*septiesdecies* è sostituito con il seguente:

"9-*septiesdecies*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale dei ruoli sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del comparto sanità, reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.".»

4.0.5

Lombardo, Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 4-*bis*
(Stabilizzazione del personale tecnico e professionale del comparto sanità)

1. All'articolo 4, comma 9-*septiesdecies* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "sanitario, socio-sanitario e amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del comparto sanità".»

4.0.6

Versace, Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 4-*bis*
(Stabilizzazione del personale tecnico e professionale del comparto sanità)

1. All'art 1 comma 268 lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo la parola "amministrativo" aggiungere le parole ", tecnico e della ricerca sanitaria".

4.0.7

Occhiuto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Al fine di salvaguardare l'esigenza di economicità dell'azione amministrativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito anche in relazione agli obiettivi di cui al PNRR ed evitare eventuali danni erariali per la definizione in senso sfavorevole per la Pubblica Amministrazione di contenziosi già instaurati dagli interessati nonché per impedire la dispersione delle professionalità acquisite dai partecipanti alla procedura di selezione interna per la copertura di 500 posti tramite passaggio dall'area B (ora area II) all'area C (ora area III) dello stesso Ministero di cui al D.D.G. 1/7/2008, risultati idonei e che già hanno svolto servizio nell'area C del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per effetto di pronuncia giurisdizionale a loro favorevole, poi transitati nuovamente nell'area B per effetto di successive pronunce giurisdizionali sfavorevoli, sono collocati nell'area III dei ruoli del Ministero dell'Istruzione e del Merito, previa frequenza di un corso di formazione della durata di n. 60 ore con colloquio finale.
2. Il passaggio all'area III comporta per gli interessati la rinuncia ad ogni pretesa di qualsivoglia natura riguardo a tutto il periodo pregresso.
3. Le modalità di espletamento del corso di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Per l'espletamento di tale corso si farà ricorso ai fondi per la formazione del personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'anno 2023.
4. Il passaggio di cui al comma 1, potrà essere disposto nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni.»

Art. 5

5.1

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* "I dati di monitoraggio devono includere, oltre alle informazioni che identificano fiscalmente il soggetto beneficiario, quelle relative al bene o al servizio oggetto del sostegno pubblico nonché le informazioni riferite all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati.";

2) *dopo le parole* "Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo" *inserire le seguenti:* "anche attraverso appositi servizi di cooperazione applicativa«;

3) *sostituire la parola:* "nonché" *con le seguenti:* "alle Amministrazioni regionali e"

b) *al comma 8, dopo le parole:* "di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» *inserire le seguenti:* "secondo il tracciato completo previsto dal Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate"

5.2

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole "dei progetti PNRR," inserire le seguenti "alla Cabina di regia di cui all'art. 2 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".

Conseguentemente al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea sostituire le parole "I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:" con le seguenti: "I dati di cui al comma 1, nonché? quelli previsti dall'articolo 6 del DPCM del 15/09/2021), ivi compresi gli indicatori di impatto sulle priorita` trasversali del piano (genere, generazionali, territoriali) sono pubblicati in formato di dati aperti (open data):";

2) alla lettera b), dopo le parole ", del 17 dicembre 2013" aggiungere le seguenti: "entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e sono successivamente aggiornati con una frequenza non superiore a tre mesi;

3) dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-*bis*) sul portale Italia Domani https://italiadomani.gov.it/ entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, successivamente aggiornati con una frequenza non superiore a tre mesi.

5.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 5 bis

(Modifiche all'articolo 22 del Decreto legge 16/07/2020, n. 76. Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale)

1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede alla costituzione dell'apposita sezione centrale

competente per lo svolgimento del controllo concomitante e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.

5.0.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede alla costituzione dell'apposita sezione centrale competente per lo svolgimento del controllo concomitante e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.»

Art. 6

6.1

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 1, capoverso "6", apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR" con le seguenti "la tempestiva esecuzione dei progetti PNRR in corso, nonché di quelli ancora da avviare";

b) dopo le parole "ivi compresi gli enti territoriali" inserire le seguenti "e gli enti del Servizio Sanitario Regionale, quali soggetti attuatori esterni e delegati";

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le anticipazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate dai soggetti attuatori di cui al primo periodo per le anticipazioni di pagamento, per i pagamenti intermedi, per i pagamenti di saldo, nonché per qualsiasi altro pagamento dovesse rendersi necessario ai fini dell'esecuzione dei progetti PNRR."."

6.2

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Al comma 1, capoverso «6», aggiungere in fine il seguente periodo:

"Con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e finanze da emanarsi entro il 15 aprile 2023, sono disciplinati forme, tempi e modalità di richiesta delle anticipazioni di cui al presente comma.".

6.3

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 1, capoverso «6», aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e finanze da emanarsi entro il 15 aprile 2023, sono disciplinati forme, tempi e modalità di richiesta delle anticipazioni di cui al presente comma.".

6.4

Manca

Al comma 1, capoverso «6», aggiungere in fine il seguente periodo: "Con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e finanze da emanarsi entro il 15 aprile 2023, sono disciplinati forme, tempi e modalità di richiesta delle anticipazioni di cui al presente comma.".

6.5

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

All'art. 6, comma 1, capoverso 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone anticipazioni a favore degli enti territoriali a seguito di presentazione di fatture non ancora quietanzate, non coperte da anticipazioni già disposte, previa presentazione di stati di avanzamento dei lavori.»

6.6

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine semplificare le procedure di gestione dei progetti del PNRR e delle politiche di coesione, all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto in fine il seguente periodo: »*Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto«*.»

6.7

Bevilacqua, Barbara Floridia, Sironi

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo.".

2-*ter*. Il termine per l'aggiudicazione dei lavori relativi ai piani urbani integrati (PUI) finanziabili, selezionati e presentati dalle Città Metropolitane ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. è fissato al 30 novembre 2023. Il termine intermedio, entro il quale i soggetti attuatori devono aver realizzato almeno una percentuale pari al 30 per cento delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato, è fissato al 31 gennaio 2025.»

6.8

Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2.bis Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse del PNRR da parte degli enti locali, all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 non si fa luogo all'applicazione del comma 34, qualora i lavori risultino avviati entro il 30 aprile 2023".

6.9

Damante, Sironi

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-*bis*. All'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica al complesso delle risorse confluite nel risultato di amministrazione, come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022, da impiegare per la realizzazione di investimenti.".»

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: "*gestione finanziaria*" inserire le seguenti parole*: "e contabili".

6.10

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*: All'articolo 15, comma 4-*bis* del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR." »

6.11

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*: All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022 e utilizzabili nel 2023 anche in deroga ai limiti di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145." »

6.12

Barbara Floridia

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il "Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria", di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2023. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, fino ad un massimo del 30 per cento dell'importo, ai piccoli comuni di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2-*ter*. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dà decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui à comma 2-*bis*, nonché le modalità di concessione e rimborso della medesima, in un periodo massimo di 5 anni decorrente dall'anno successivo a quello di effettiva erogazione, con conseguente divieto di utilizzo di anticipazione di Tesoreria fino à rimborso integrale dell'intera somma. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del comma 2-*bis* sono destinate all'incremento della dotazione del medesimo Fondo.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 2-*bis*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.13

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto, infine, il seguente comma:

«24-*ter*. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia di cui ai commi 9, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato, e 14-*bis* del presente articolo, la SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.».

2-*ter*. All'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, infine, il seguente comma: «7-*bis*. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dalle garanzie di cui al comma 1, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.»."

6.14

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 2 inserire il seguente:"2-*bis*. Al fine di consentire la partecipazione alle procedure di gare afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i contratti di lavori pubblici, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo svincolo progressivo della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del medesimo decreto."

6.15

Sironi

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-*bis*. L'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)."

6.0.1

Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 6-*bis*

(Garanzia società di cartolarizzazione ex legge 130/99 a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore"

ii. alla lettera a), dopo le parole "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti"

iii. alla lettera b), dopo le parole "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie"

b) al comma 1-*quater*, dopo le parole "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti:" o la garanzia"

6.0.2

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis* (Garanzia società di cartolarizzazione ex legge 130/99 a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore"

ii. alla lettera a), dopo le parole "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti"

iii. alla lettera b), dopo le parole "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie"

b. al comma 1-*quater*, dopo le parole "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti:" o la garanzia".»

6.0.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR)

1. All'articolo 15, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "*La deroga di cui al periodo precedente si applica al complesso delle risorse confluite nel risultato di amministrazione di cui alle lettere c) e d), come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022, da impiegare per la realizzazione di investimenti*."

2. All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "*La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR*."»

6.0.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 6 bis

(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali)

All'articolo 15, comma 3 del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"La deroga di cui al periodo precedente si applica al complesso delle risorse confluite nel risultato di amministrazione di cui alle lettere c) e d), come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022, da impiegare per la realizzazione di investimenti."

6.0.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 6 bis

(Potenziamento della piattaforma per le notifiche mediante l'estensione ai domicili contenuti nell'ANPR)

All'articolo 18 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «12. All'articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola "inserito" aggiungere le parole "nell'anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero".

6.0.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 6 bis

(Flessibilità per la gestione dei fondi correnti PNRR)

All'articolo 15, comma 4-*bis* del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."

6.0.7

Misiani

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Garanzia del Fondo di Garanzia PMI a sostegno degli interventi previsti dal PNRR e garanzia società di cartolarizzazione ex legge n. 130 del 1999 a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 10 per cento % per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*ter*:

1) all'alinea, le parole "*nei confronti*" sono sostituite con le seguenti: "*e garanzie a favore*";

2) alla lettera a), dopo le parole "*i prenditori dei finanziamenti*" sono inserite le seguenti: "*e i soggetti garantiti*";

3) alla lettera b), dopo le parole "*l'erogazione dei finanziamenti*" sono inserite le seguenti: "*o la concessione delle garanzie*"

b) al comma 1-*quater*, dopo le parole "*Nel caso in cui il finanziamento*" sono inserite le seguenti: "*o la garanzia"*.»

6.0.8

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis* (Garanzia del Fondo di Garanzia PMI a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a. Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b. la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 10% per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c. Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.9

Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 6-*bis*

(Garanzia del Fondo di Garanzia PMI a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 10% per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 7

7.1

Liris, Melchiorre, Sigismondi, Orsomarso, Berrino, Ambrogio, Lisei, Mennuni, Nocco

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

"In sede di aggiornamento dei cronoprogrammi il progetto denominato «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus» viene destinato al rinnovamento del parco autobus per il trasporto pubblico locale e regionale con nuovi autobus ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto nonché con nuovi autobus alimentati a gasolio o ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6."

7.2

Marti, Claudio Borghi, Dreosto

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:

"In sede di aggiornamento dei cronoprogrammi il progetto denominato «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus» viene destinato al rinnovamento del parco autobus per il trasporto pubblico locale e regionale con nuovi autobus ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto nonché con nuovi autobus alimentati a gasolio o ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6."

7.3

Ronzulli, Damiani

Al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In sede di aggiornamento dei cronoprogrammi il progetto denominato «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus» **è** destinato al rinnovamento del parco autobus per il trasporto pubblico locale e regionale con nuovi autobus ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto nonché con nuovi autobus alimentati a gasolio o ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6."

7.4

Pucciarelli, Claudio Borghi, Dreosto

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«In sede di aggiornamento dei cronoprogrammi, anche al fine di favorire gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica ed energetica, le risorse previste all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 2 del PNC, sono destinate, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 21 settembre 2022, n. 290, anche ad interventi di manutenzione e riqualificazione di flotte navali adibite ad attività crocieristica. »

7.5

Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli interventi del PNC destinati alle aree del terremoto del 2009 e del 2016 per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento o altri adempimenti entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'impegno delle risorse finanziarie del Fondo PNC Area Sisma.».

7.6

Stefani, Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 370, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "nella misura del 10 per cento" sono sostituite con le seguenti "nella misura del 20 per cento".»

7.7

Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. Al fine di incentivare e potenziare il rilancio economico e sociale delle aree danneggiate dal sisma, il Commissario Straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con propria ordinanza può provvedere a ridestinare i finanziamenti della Macromisura A del PNC sisma alla Macromisura B del PNC sisma.»

7.8

Sigismondi, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «2-*bis*. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre nel computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68".»

7.9

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni eseguite e contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate"; al comma 1, sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o contabilizzate";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";

c) al comma 6-*bis*, primo periodo:

1) le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," sono soppresse;

2) le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle seguenti "secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"

d) al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti "2022; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato";».

7.10

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*.Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29:

1) al comma 1, dopo le parole "*si applica anche agli interventi degli enti locali*" sono inserite le seguenti: "*e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati,*";

2) al comma 2, dopo le parole "*A tal fine, gli enti locali*" sono inserite le seguenti: "*e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati*";

3) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-*bis*. All'articolo 26, comma 7-*ter* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole "*Per gli interventi degli enti locali*" sono inserite le seguenti: *"e territoriali*";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "*la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR*)" sono inserite le seguenti: "*e del Fondo complementare al PNRR (PNC)*"."

7.11

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 26, comma 6-*bis*, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-*quater* del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) della norma».

7.12

Orsomarso, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del predetto decreto legge 6 maggio 2021,n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo precedente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziate per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento presentati dai soggetti beneficiari, all'acquisto autobus alimentati a metano ed alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere utilizzate anche per l'acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per

l'acquisto di autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6».

7.13

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26».

7.0.1

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto, infine, il seguente comma:

*"25. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia di cui ai commi 9, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato, e 14-*bis *del presente articolo, la SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".*

2. All'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"8. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dalle garanzie di cui al comma 1, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".»

7.0.2

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Al comma 3, dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre nel computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68».»

7.0.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Caro materiali - correttivo)

1. All'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "*lavorazioni eseguite e contabilizzate*", sono sostituite dalle seguenti "*lavorazioni eseguite o contabilizzate*";

b) al comma 1, sesto periodo, le parole "*effettuate e contabilizzate*" sono sostituite dalle parole "*effettuate o contabilizzate*";

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "*1*-bis*. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6*-quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6*-bis *e del comma 6*-ter*, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili*";

d) al comma 6-*bis*, primo periodo:

1) le parole "*ivi compresi quelli affidati a contraente generale,*" sono soppresse;

2) le parole "*annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50*" sono sostituite dalle seguenti "*secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*";

e) al comma 12, secondo periodo, la parola "2023" è sostituita dalle seguenti: *"2022; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato*".»

7.0.4

Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni eseguite e contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate"; al comma 1, sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o contabilizzate";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";

c) al comma 6-*bis*, primo periodo:

1) le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," sono soppresse; conseguentemente, al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti "2022; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato";

2) le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle seguenti "secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

7.0.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Articolo 7-*bis* (Modifiche all'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91)

All'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni eseguite e contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate"; al comma 1, sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o contabilizzate";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";

c) al comma 6-*bis*, primo periodo:

1) le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," sono soppresse; conseguentemente, al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti "2022; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato";

2) le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle seguenti "secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

7.0.6

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«ART. 7-*bis*

All'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "*1.bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6*-quater. *La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6*-bis *e del comma 6*-ter*, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili*";

b) al comma 6-*bis*, primo periodo:

1) le parole "*ivi compresi quelli affidati a contraente generale,*" sono soppresse; conseguentemente, al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti *"2022; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato*";

2) le parole "*annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50*" sono sostituite dalle

seguenti "*secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*".»

7.0.7

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)

1. All'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni eseguite e contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate"; al comma 1, sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o contabilizzate";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili."».

7.0.8

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-*bis*

(Disposizioni in materia di Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)

1. All'articolo 26 del decreto legge 18 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, quinto periodo, le parole: "*che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lett. a) e b) del presente articolo per l'anno 2022"* sono soppresse;

b) al comma 6-*ter*, le parole "*e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7*" sono soppresse;

c) al comma 6-*quater*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "*Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.*".»

7.0.9

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Caro materiali - anticipazione)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,

n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.»

2. L'articolo 26, comma 6-*bis*, penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-*quater* del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) del medesimo articolo.»

7.0.10

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26."

7.0.11

De Poli

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.».

7.0.12

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate

secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26."

7.0.13

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.»

7.0.14

Liris, Mennuni, Sigismondi, Ambrogio, Nocco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*

1. L'articolo 26, comma 6-*bis*, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-*quater* del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) del decreto.".

7.0.15

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)

1. L'articolo 26, comma 6-*bis*, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-*quater* del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) della norma".

7.0.16

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

1. L'articolo 26, comma 6-*bis*, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-*quater* del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma

4, lettere a) e b) della norma".»

7.0.17

Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*

1. Al fine di consentire la partecipazione alle procedure di gare afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i contratti di lavori pubblici, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo svincolo progressivo della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del medesimo decreto.

2. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto, infine, il seguente comma: *"24-*ter. *Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia di cui ai commi 9, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato, e 14-*bis *del presente articolo, la SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".*

3. All'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, infine, il seguente comma: *"7-*bis*. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dalle garanzie di cui al comma 1, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".*

.

7.0.18

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

"Art. 7-*bis*.

1. Al fine di consentire la partecipazione alle procedure di gare afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i contratti di lavori pubblici, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo svincolo progressivo della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del medesimo decreto.

2. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 24-*bis*, è aggiunto il seguente: "24-*ter*. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia di cui ai commi 9, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato, e 14-*bis* del presente articolo, la SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".

3. All'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-*bis*. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dalle garanzie di cui al comma 1, SACE

S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".

7.0.19

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

1. Al fine di consentire la partecipazione alle procedure di gare afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i contratti di lavori pubblici, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo svincolo progressivo della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del medesimo decreto.

2. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto, infine, il seguente comma:

*"25. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia di cui ai commi 9, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato, e 14-*bis *del presente articolo, la SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".*

3. All'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"8. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dalle garanzie di cui al comma 1, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".»

7.0.20

Paroli, Damiani, Lotito

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Articolo 7-*bis*

(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.;

c) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità solidale degli operatori economici temporaneamente riuniti o consorziati e della società di esecuzione, le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;

d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati

di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;

e) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori.

2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2022, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.»

7.0.21

Misiani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.;

c) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità solidale degli operatori economici temporaneamente riuniti o consorziati e della società di esecuzione, le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;

d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;

e) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al

pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori.

2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2022, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.»

7.0.22

Maffoni, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 7-*bis*

(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.;

c) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità solidale degli operatori economici temporaneamente riuniti o consorziati e della società di esecuzione, le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;

d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;

e) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori.

2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e

controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2022, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.

7.0.23

Gelmini, Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*

(*Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC*)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità solidale degli operatori economici temporaneamente riuniti o consorziati e della società di esecuzione, le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;

c) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;

d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori.

2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2022, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.

7.0.24

Borghesi, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 7-*bis*.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e del PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la società SACE S.p.A., fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 14- bis, del decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è autorizzata a prestare ai subcontraenti, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, le garanzie necessarie al pagamento delle forniture dei materiali e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.

2. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata.

3. La SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro di cui, all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.".

7.0.25

De Poli

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis

1. Al fine di consentire la partecipazione alle procedure di gare afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i contratti di lavori pubblici, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo svincolo progressivo della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del medesimo decreto.

2. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto, infine, il seguente comma:

*"25. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia di cui ai commi 9, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato, e 14-*bis *del presente articolo, la SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".*

3. All'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"8. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dalle garanzie di cui al comma 1, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".

7.0.26 (testo corretto)

Bizzotto, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.7-*bis*

(Trattenimento in servizio dei Segretari Comunali e Provinciali)

1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi e di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organiche, per i Segretari Comunali e Provinciali titolari di sedi presso gli enti locali, fino al 31 dicembre 2025 il limite di età per il collocamento d'ufficio a riposo è elevato, su base volontaria, alla data di compimento del settantesimo anno.

2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata all'Amministrazione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantaseiesimo anno di età e, successivamente, entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantaseiesimo anno di età.

3. L'Amministrazione accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento.

4. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2025.

5. È sempre ammesso il recesso del lavoratore con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione prevista per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso.

6. Il trattamento pensionistico dei lavoratori che accedono alla prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro prevista dal presente articolo rimarrà determinato alla data del raggiungimento del limite di collocamento a riposo per limite d'età. A decorrere da tale data, pertanto, non saranno dovuti gli accrediti contributivi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima a carico del lavoratore, nonché quelli relativi al trattamento di fine rapporto o comunque denominato. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

7. Il lavoratore, a decorrere dalla originaria data del collocamento d'ufficio a riposo per limite d'età, avrà titolo per ottenere la liquidazione del trattamento di fine rapporto o comunque denominato.

8. Le modalità di attuazione del comma 6 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7.0.26

Bizzotto, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.7-*bis*

(Trattenimento in servizio dei Segretari Comunali e Provinciali)

1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi e di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organiche, per i Segretari Comunali e Provinciali titolari di sedi presso gli enti locali, fino al 31 dicembre 2025 il limite di età per il collocamento d'ufficio a riposo è elevato, su base volontaria, alla data di compimento del settantesimo anno.

2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata all'Amministrazione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantaseiesimo anno di età e, successivamente, entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantaseiesimo anno di età.

3. L'Amministrazione accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento.

4. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2025.

5. È sempre ammesso il recesso del lavoratore con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione prevista per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso.

6. Il trattamento pensionistico dei lavoratori che accedono alla prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro prevista dal presente articolo rimarrà determinato alla data del raggiungimento del limite di collocamento a riposo per limite d'età. A decorrere da tale data, pertanto, non saranno dovuti gli accrediti contributivi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima a carico del lavoratore, nonché quelli relativi al trattamento di fine rapporto o comunque denominato. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

7. Il lavoratore, a decorrere dalla originaria data del collocamento d'ufficio a riposo per limite d'età, avrà titolo per ottenere la liquidazione del trattamento di fine rapporto o comunque denominato.

8. Le modalità di attuazione del comma 6 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'elevazione del limite di età - parificandola, almeno in via temporanea ai magistrati - è necessaria in funzione della ormai consolidata carenza di posti in organico e delle previsioni di copertura dei medesimi (anche tenuto conto di quanto già previsto in manovra di bilancio 2023, legge 197/2022, comma 825), onde evitare che si amplino in modo eccessivo gli incarichi di Segreterie Comunali a scavalco su più enti, fatto particolarmente disdicevole - ancor più per gli enti di maggiori dimensioni - tenuto conto dei numerosi adempimenti richiesti ai predetti funzionari. La pluridecennale esperienza acquisita dai funzionari, inoltre, permetterà agli enti di meglio affrontare le sfide del PNRR ed instradare opportunamente i nuovi immessi nell'albo.

Art. 8

8.1

Zedda, Satta, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Premettere il seguente comma:

01. È autorizzata in favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti inclusi nel PNRR, l'assunzione di ulteriore personale specializzato ed esperto, da destinare, esclusivamente, alle strutture amministrative deputate alle valutazioni d'impatto ambientale, comunque denominate, ovvero al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

8.2

Verducci

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «consentire agli enti locali» *inserire le seguenti:* «e agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale»;

b) sostituire le parole: «enti locali incaricati dell'attuazione di» *con le seguenti:* « agli enti locali incaricati dell'attuazione e agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale beneficiari delle risorse per»

Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4 e 5, dopo le parole: «enti locali», *ovunque ricorrano, inserire le seguenti:* «e agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale»;

8.3

Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 14-*sexies*, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Gli incarichi conferiti ai sensi del medesimo articolo 16-*ter*, commi 9 e 10, in scadenza nel 2023, possono essere ulteriormente prorogati per il periodo massimo previsto dal comma 9 del medesimo articolo 16-*ter*.».

8.4

Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dalla data entrata in vigore del presente decreto-legge e per la durata del medesimo Piano, la spesa del segretario comunale e provinciale non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.».

8.5

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 maggio 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.6

Manca

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 maggio 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

8.7

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 maggio 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

8.8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera c);

2) *alla lettera d), sopprimere le seguenti parole* ", da parte del consiglio comunale,".

b) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" è inserita la seguente: "anche".

13-*ter*. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".»

8.9

Manca

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni

a) Dopo il comma 2, inserire i seguenti: "2-*bis*. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" è aggiunta la seguente: "anche"."

2-*ter*. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "I comuni

con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale le comunità montane e le unioni di comuni" sono sostituite dalle seguenti "Gli enti locali".»

b) al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

1) sopprimere la lettera c)

2) *alla lettera d) sopprimere le parole* ", da parte del consiglio comunale,".

c) dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".

8.10

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 557 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole "I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale le comunità montane e le unioni di comuni" con le parole "Gli enti locali". »

8.11

Irto

All'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 nonché gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016."

b) sostituire il comma 5 con il seguente: "5. "Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali, gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR e del PNC, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75."

8.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

Conseguentemente, il comma 4 è soppresso.

8.13

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Rossomando, Manca

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

8.14

Liris, Sigismondi, Mennuni, Ambrogio, Nocco

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole "per gli anni dal 2023 al 2026" aggiungere le seguenti: «le Regioni e»;

b) al comma 4,

1. alinea, dopo le parole «comma 3» inserire le seguenti «le Regioni e»;

2. lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; per le Regioni incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in misura stabilita con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze previo parere della Conferenza Stato regioni»;

3. lettera d), sopprimere le parole «, da parte del consiglio comunale,».

8.15

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Rossomando, Manca

Al comma 3, sopprimere le parole "gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4,".

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

8.16

Damiani, Lotito, Paroli

All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole «di cui al comma 4» aggiungere le parole «nonché gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale»;

b) al comma 5 sostituire le parole «al comma 4» con le parole «ai commi 3 e 4» e dopo le parole «Enti locali» aggiungere le parole «e gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla lettera a), quantificati in 166 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.17

Cantù, Claudio Borghi, Dreosto

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 3, dopo le parole "di cui al comma 4" inserire le seguenti "nonché gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale";

2)Al comma 5 sostituire le parole "al comma" con le seguenti "ai commi 3 e" e dopo le parole "enti locali" inserire le seguenti "e gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale"

8.18

Liris, Ambrogio, Sigismondi, Lisei, Mennuni, Nocco

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 4,» inserire le seguenti: «nonché gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale,»;

b) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «al comma 4» con le seguenti: «ai commi 3 e 4»;

2) dopo le parole: «enti locali» inserire le seguenti: «e gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale».

8.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

1. al comma 3, dopo le parole "di cui al comma 4" aggiungere le parole "nonché gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale";

2. al comma 5 sostituire le parole "al comma 4" con le parole "ai commi 3 e" e dopo le parole "Enti locali" aggiungere le parole "e gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale"

8.20

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 3, dopo le parole "di cui al comma 4" inserire le seguenti ", nonché gli enti e le aziende del Servizio Sanitario nazionale".

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole "al comma 4" con le seguenti "ai commi 3 e 4" e dopo le parole "enti locali" inserire le seguenti "e gli enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale".

8.21

Matera, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 3, dopo le parole "i requisiti di cui al comma 4," aggiungere le seguenti: "nonché gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale,".

8.22

Ambrogio, Iannone, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 3, sostituire le parole «in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016» *con le parole* «in misura non superiore al 2 per cento del valore dei progetti PNRR assegnati.»

8.23

Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni

Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per i segretari comunali e provinciali la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'art. 107 del CCNL 17.12.2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti ed è applicabile anche in aumento ai valori massimi di trattamento accessorio stabiliti dalla contrattazione collettiva.».

8.24

Matera, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i segretari comunali e provinciali la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'art. 107 del CCNL 17.12.2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti ed è applicabile anche in aumento ai valori massimi di trattamento accessorio stabiliti dalla contrattazione collettiva.»

8.25

Damiani, Lotito, Paroli

All'articolo 8, comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Per i segretari comunali e provinciali la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'art. 107 del CCNL 17.12.2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti ed è applicabile anche in aumento ai valori massimi di trattamento accessorio stabiliti dalla contrattazione collettiva.»

8.26

Damante

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

8.27

Liris, Iannone, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera c);

b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, da parte del consiglio comunale,».

8.28

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera c);

2) alla lettera d), sopprimere le parole ", da parte del consiglio comunale,".

8.29

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

«a) la lettera c) è soppressa;

b) alla lettera d), le parole ", da parte del consiglio comunale," sono soppresse.

8.30

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Al comma 4 abrogare la lettera c) e alla lettera d), sopprimere le parole: ", da parte del consiglio comunale,".

8.31

Musolino

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

1) sopprimere la lettera c);

2) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: ", da parte del consiglio comunale,".

8.32

Damante

Al comma 4 , apportare le seguenti modifiche :

a) sopprimere la lett era c);

b) *alla lett era d), sopprimere le seguenti parole*: ", da parte del consiglio comunale,".

8.33

Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Gli enti locali che si sono avvalsi della facoltà, concessa dall'articolo 16, commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché dall'articolo 1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n.197, di non stanziare le rate di ammortamento annuale del disavanzo di amministrazione in quegli anni in relazione ai quali nei precedenti è dato registrare un maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato rispetto a quanto previsto dai piani di rientro originari, possono, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n.145, disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

4-*ter*. L'utilizzo dei fondi di cui al comma precedente può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente, e nei limiti della rata di ripiano del disavanzo di amministrazione previsto dai piani di rientro originari.».

8.34

Matera, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 5, sostituire le parole "di cui al comma 4" con le parole "di cui ai commi 3 e 4", e dopo le parole "enti locali" inserire le seguenti: "e gli enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale"

8.35

Paroli, Damiani, Lotito

Al comma 5, dopo le parole "gli enti locali" aggiungere le seguenti: "e le regioni"

8.36

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 5, dopo le parole "decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.", aggiungere le seguenti: "Inoltre, per gli anni dal 2023 al 2026, le amministrazioni aggiudicatrici, prima della revisione dei suddetti regolamenti, possono aumentare la percentuale di risorse finanziarie modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara e destinate al fondo per le funzioni tecniche, al 2,5%."

8.37

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Rossomando, Manca

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, per gli anni dal 2023 al 2026, le amministrazioni aggiudicatrici, prima della revisione dei suddetti regolamenti, possono aumentare la percentuale di risorse finanziarie modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara e destinate al fondo per le funzioni tecniche, al 2,5 per cento."

8.38

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-*bis*. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, per gli anni dal 2023 al 2026, in deroga ai limiti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 bis, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, una quota del provento annuale ivi previsto è attribuita ai segretari comunali e provinciali roganti i contratti relativi ai progetti del PNRR, compresi quelli che svolgono la propria funzione in enti con dirigenti. Tale quota è determinata, a prescindere se l'attività rogatoria è effettuata in uno o più Enti, in misura non superiore complessivamente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.».

8.39

Matera, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-*bis*. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità

amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa del segretario comunale e provinciale non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 né ai fini del calcolo trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

8.40

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa del segretario comunale e provinciale non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 né ai fini del calcolo trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25-5-2017 n. 75.»

8.41

Matera, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 3, per gli anni dal 2023 al 2026, in deroga ai limiti di quanto previsto dal comma 2 bis dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, e in misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, una quota del provento annuale ivi previsto è attribuita a tutti i segretari comunali e provinciali roganti i contratti relativi ai progetti del PNRR.»

8.42

Damiani, Lotito, Paroli

All'art. 8, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 3, per gli anni dal 2023 al 2026, in deroga ai limiti di quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'art.10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n.114, e in misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, una quota del provento annuale ivi previsto è attribuita a tutti i segretari comunali e provinciali roganti i contratti relativi ai progetti del PNRR.»

8.43

Matera, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Ad integrazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di progetti del PNRR, risultano altresì incentivabili con le medesime modalità le funzioni di raccordo degli strumenti di programmazione e controllo, di rogito dei contratti, l'organizzazione di tutte le tipologie di controlli riguardanti gli atti e l'andamento di ogni fase procedurale per il rispetto dei target e milestone, di ogni altra funzione organizzativa a presidio del rispetto delle norme previste per l'attuazione degli investimenti finanziati con i fondi del PNRR.».

8.44

Damiani, Lotito, Paroli

All'art 8, alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo:

«Ad integrazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di progetti del PNRR, risultano altresì incentivabili con le medesime modalità le funzioni di raccordo degli strumenti di programmazione e controllo, di rogito dei contratti,

l'organizzazione di tutte le tipologie di controlli riguardanti gli atti e l'andamento di ogni fase procedurale per il rispetto dei target e milestone, di ogni altra funzione organizzativa a presidio del rispetto delle norme previste per l'attuazione degli investimenti finanziati con i fondi del PNRR.»

8.45

Silvestro, Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli adempimenti connessi, assicurando, soprattutto nelle regioni meridionali, un'adeguata capacità di progettazione e la corretta gestione delle risorse assegnate, i comuni della Regione Calabria che si sono avvalsi, nell'ambito delle proprie attività, di tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la Regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale non dirigenziale che negli anni ha acquisto adeguata esperienza lavorativa e competenza necessaria per consentire la realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti**,** per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

b) al comma 4, le parole "dai commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 3 e 3-*bis*";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni per le assunzioni previste dal comma 3-*bis*, il fondo di cui al comma 5 è incrementato di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni della Regione Calabria attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio 2023, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario."

6-*ter*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 6-*bis*, pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.46

Silvestro, Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli adempimenti connessi, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire, per le regioni comprese nell'obiettivo europeo »Convergenza« (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione, a tal fine utilizzando, per il 2023, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 50-*ter* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non utilizzate. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente articolo si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*. Le procedure di tipo concorsuale di cui al primo periodo possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50-*ter*, comma 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.»

8.47

Cantù, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per le finalità di cui alla Missione 6, Salute, in termini di potenziamento della capacità di prevenzione e cura del sistema sanitario nazionale, in considerazione della carenza dei professionisti sanitari, al fine di migliorare le prestazioni e rafforzare l'assistenza, all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026» e le parole «settantesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «settantaduesimo anno di età» e all'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dal personale medico e delle professioni sanitarie convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, ai docenti universitari di medicina e chirurgia, ai dirigenti medici e sanitari di ruolo presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale medico inserito in qualsiasi inquadramento professionale operante presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altri enti pubblici.».

8.48

Silvestro, Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-*bis*. In caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 agli Enti Locali utilizzatori della Regione Calabria, ammessi all'incentivo alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lett. *g*-bis*)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo annuo è riconosciuto fino al loro collocamento in quiescenza."

8.49

Patuanelli, Sironi

Sopprimere il comma 13.

8.50

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 13, dopo le parole "Commissioni parlamentari," *aggiungere le seguenti*: "nonché pressole società e gli enti controllati dalle regioni e dagli enti locali, che svolgono il ruolo di soggetti attuatori del PNRR e del PNC, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni."

8.51

Manca

Al comma 13, dopo le parole "Commissioni parlamentari," *aggiungere le seguenti* "nonché presso le società e gli enti controllati dalle regioni e dagli enti locali, che svolgono il ruolo di soggetti attuatori del PNRR e del PNC, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e smi."

8.52

Musolino

Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché le società e gli enti controllati dalle regioni e dagli enti locali, che svolgono il ruolo di soggetti attuatori del PNRR e del PNC, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni."

8.53

Manca

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

"13-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 419 è aggiunto il seguente: "419-*bis*. Per le Province in dissesto o in piano di riequilibrio il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

13-*ter*. All'articolo 5 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, il comma 14- quinquies è soppresso."

8.54

Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13 *bis*. Dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: «419-*bis*. Per le Province in dissesto o in piano di riequilibrio il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».»

8.55

Occhiuto

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-*bis*. Dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: "419-*bis*. Per le Province in dissesto o in piano di riequilibrio il recupero di cui al comma

419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.".»

8.56

Occhiuto

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-*bis*. L'articolo 5 comma 14-*quinquies* del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, è soppresso."

8.57

Lisei, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13 bis. L'art. 5 comma 14 quinquies del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, è soppresso."

8.58

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-*bis*. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste," sono sostituite dalle seguenti: "due designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dall'Unione delle Province d'Italia."

8.59

Manca

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-*bis*. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "*tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste*," sono sostituite dalle seguenti: "*due designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dall'Unione delle Province d'Italia,*"

8.60

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13 ter. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole "e per gli enti locali," è aggiunta la seguente: "anche";

b) il comma 6 sostituito dal seguente: «6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.";

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6 bis. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile."

8.61

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Aggiungere in fine il seguente comma:

"13-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertitocon modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «*gli enti locali,*» è inserita la seguente: «*anche*»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «*6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.*»;

c) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «*6.1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.*».".

8.62

Damiani, Lotito, Paroli

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«14 All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR.".»

8.63

Murelli, Dreosto, Claudio Borghi

Aggiungere in fine il seguente comma:

"13-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «*per il reclutamento del personale a tempo determinato*» sono inserite le seguenti: «*, ovvero con contratto a scopo di somministrazione di lavoro,*»;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «*A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato*» sono inserite le seguenti: «*, i contratti a scopo di somministrazione di lavoro*».

c) al comma 5, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «*ovvero con contratto a scopo di somministrazione di lavoro*».".

8.64

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole, »Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati« sono inserite le seguenti: »dalle Amministrazioni titolari dei Programmi di politica di coesione, dagli Enti strumentali delle Regioni e delle Province Autonome e«.

13-*ter*. Al fine di garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale alla piena attuazione e completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il personale acquisito con contratti a tempo determinato dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è prorogato al 31 dicembre 2023.

13-*quater*. Le amministrazioni titolari di interventi del PNRR possono affidare al personale assunto a tempo determinato, in virtù di quanto previsto dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, anche le funzioni di responsabile unico del procedimento per i predetti interventi."

8.65

Liris, Iannone, Ambrogio, Mennuni, Nocco

All'articolo aggiungere infine il seguente comma: «13-*bis*. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la parola "anche".»

8.66

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13 bis. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la parola "anche"."

8.67

Damiani, Lotito, Paroli

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«14. *All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola* "riferita*" inserire la parola "*anche*".»*

8.68

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Aggiungere in fine il seguente comma:

"13-*bis*: All'articolo 3, comma 4-*ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" è inserita la parola "anche"."

8.69

Musolino

Dopo il comma 13, aggiungere, infine, il seguente comma:

"13-*bis*. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" inserire la seguente: "anche".".

8.70

Damiani, Lotito, Paroli

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«14. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."

8.71

Occhiuto

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-*bis*. Alla fine del comma 194 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto il seguente periodo:" Per i debiti tributari degli enti locali la rateizzazione è consentita con un massimo

di quaranta rate trimestrali a partire dal 30 giugno 2023.".

8.72

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Aggiungere in fine il seguente comma:

"13-*bis*: Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".

8.73

Damiani, Lotito, Paroli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"14. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".

8.74

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 13, aggiungere in fine il seguente comma:

"Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".

8.75

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

"13-*bis*. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e l'accelerare dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori regionali in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea, per l'attività di supporto e le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati, per la gestione, la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi, è assegnato un contributo di 60 milioni di euro per l'assistenza tecnica alle Regioni e alle Province autonome, ripartito con deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro 30 giorni dalla approvazione del presente decreto, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026. Le Regioni e le Province autonome, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo tramite affidamento alle proprie Agenzie strumentali, agli Enti del Sistema Regionale, a società partecipate dalla Regione, e per i casi non coperti e residuali, a soggetti esterni.

13-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 13-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

8.76

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

"13 bis. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e l'accelerare dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori regionali in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea, per l'attività di supporto e le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati, per la gestione, la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi, è assegnato un contributo di 60 milioni di euro per l'assistenza tecnica alle Regioni e alle Province autonome, ripartito con deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di cui 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026. Le Regioni e le Province autonome, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo tramite affidamento alle proprie Agenzie strumentali, agli Enti del Sistema Regionale, a società partecipate dalla Regione, e per i casi non coperti e residuali, a soggetti esterni.

13-*ter*. Agli oneri di cui al comma 13-*bis*, pari a 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190."

8.77

Tosato, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

"13-*bis*: Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'art. 5, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi dirigenziali o direttivi conferiti dagli enti locali, o da organismi da essi partecipati, che registrino un patrimonio netto consolidato non superiore del 3% rispetto al patrimonio netto dell'ente."

8.78

Mazzella, Sironi

Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, il seguente: «13-*bis*. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza (PNRR).».

8.79

Damiani

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Per contrastare la carenza di personale e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, la permanenza in servizio oltre il 65° (sessantacinquesimo) anno di età e sino al compimento del 67° (sessantasettesimo) anno di età.»

8.0.1

Murelli, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-*bis*.

(*Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180*)

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «*I trattamenti di cui al precedente periodo possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa.*»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie*».".

8.0.2

De Priamo, Mennuni, Scurria, Ambrogio, Liris, Lisei, Nocco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-*bis*. è aggiunto il seguente:

«9-*ter*. Al personale di cui al presente articolo, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 19 comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'attivazione effettiva della riforma della quarta area - elevate professionalità - dei dipendenti della pubblica amministrazione, e comunque fino il 31 dicembre 2026, il personale, di cui al presente articolo, assunto a tempo indeterminato con anzianità nella qualifica di quadro di almeno otto anni ed in possesso di laurea magistrale e di master di secondo livello è equiparato, in quanto compatibile, ai dirigenti di seconda fascia per i passaggi di cui all'art. 30 e per gli incarichi di cui all'art. 19 comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale di cui al presente articolo, a cui viene affidato un incarico, ai sensi dell'art.19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di durata dell'incarico, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Le procedure di cui al presente comma possono essere attivate fino al 31 dicembre 2026».»

8.0.3

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*

(*Estensione del perimetro di coinvolgimento dei professionisti e degli esperti circa il "Progetto 1.000 Esperti")*

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole "*procedure complesse*," sono inserite le seguenti parole *"incluse le attività di monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR".*

2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "*31 dicembre 2022*" sono sostituite dalle seguenti *"31 dicembre 2023".*

3. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "*fino al 31 dicembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti: *"fino al 31 dicembre 2025";*

b) al comma 1, lettera c), le parole: "*alla data del 31 dicembre 2022*" sono sostituite dalle seguenti: *"alla data del 31 dicembre 2024";*

c) al comma 2, primo periodo, le parole:" *Fino al 31 dicembre 2024*" sono così sostituite: *"Fino al 31 dicembre 2025".*

4. Al fine di consentire agli enti territoriali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi

adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo piano ad essi assegnati, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale del 10 per cento di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è elevata al 20 per cento, limitatamente agli territoriali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR. Gli enti territoriali per le finalità di cui al precedente periodo possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato con gli strumenti previsti dal CCNL dell'area delle Funzioni Locali, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza nell'anno 2021, così come certificate dal collegio dei revisori.»

8.0.4

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

«Alla lettera a) del comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono aggiunte, infine, le parole: «nonché quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi e per i quali si applicano le medesime regole di ammissibilità della spesa del richiamato Piano».»

8.0.5

Lotito

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. La Regione Molise è autorizzata a ripianare in quote costanti, in 10 anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2021 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.
2. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma precedente sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2021. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione Molise di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2021 da recuperare annualmente entro l'anno 2033.»

8.0.6

Murelli, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-*bis*.

(*Flessibilità nell'utilizzo del fondo bilaterale per la formazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, in considerazione dei cambiamenti del mercato del lavoro nonché della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 del richiamato articolo 12.".

Art. 9

9.1

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sostituire le parole: "Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici" con le seguenti: "Comitato

centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: *"Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica".*

9.2

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica» sono soppresse le seguenti parole: «e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici»;

b) le parole «da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.» sono sostituite dalle seguenti: «da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia e i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi anche con riferimento ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.»

c)

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sono soppresse le seguenti parole: «e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici».

9.3

Di Girolamo, Sironi

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "dei sistemi ed impianti di cui al comma 1" *con le seguenti*: ", della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e ambientale dei sistemi ed impianti di cui al comma 1, nel rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852".

9.4

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: "delle associazioni di categoria" inserire le seguenti: "delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, riconosciute dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica".

9.5

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«7. In coerenza con il piano di cui al comma 5 dell'art 62 bis del Decreto-Legge n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e in continuità con le attività svolte ai sensi della legge 8 luglio 1950 n. 640 è affidata alla società Servizio Fondo Bombole Metano l'attività di studi, ricerche e progetti relativamente alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti l'utilizzo delle bombole ad idrogeno per l'autotrazione.»

9.0.1

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 9-*bis*

(Aggiornamento Catalogo dei Sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli)

1. All'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole "30 giugno" con le seguenti "31 maggio" e le parole "15 luglio con le seguenti "15 giugno";

2) aggiungere in fine le seguenti parole "In caso di mancato aggiornamento del Catalogo o

di trasmissione della relativa Relazione alle Camere e al CITE il Ministro, entro il 30 giugno, invia alle competenti Commissioni parlamentari apposita relazione concernente le cause dell'inadempienza e l'indicazione tassativa della data di pubblicazione".

9.0.2

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 9-*bis*

(Vigilanza sul contributo degli investimenti pubblici alla decarbonizzazione dell'economia)

1. A decorrere dal 1° giugno 2023 la Commissione parlamentare per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 13 maggio 1983, n. 197, estende la sua attività di controllo e vigilanza all'impatto sugli impegni di decarbonizzazione nazionali e internazionali. A tal scopo, la Commissione è integrata da un deputato e da un senatore membri delle competenti Commissioni parlamentari e da 3 membri individuati dal Presidente della Commissione stessa tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche, comprese università, Istituti scientifici e di ricerca, con adeguata qualificazione giuridico-ambientale o di analisi economico-ambientale.

2. All'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, dopo le parole "monitoraggio degli investimenti pubblici" inserire le seguenti "con particolare riguardo all'impatto sugli obiettivi di decarbonizzazione nazionali e internazionali".

Art. 10

10.1

Mancini, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni

Al comma 2 premettere il seguente: «02. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80**,** convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «per il reclutamento del personale a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero con contratto a scopo di somministrazione di lavoro,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: *«*A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato sono aggiunte le seguenti: «, ovvero i contratti a scopo di somministrazione di lavoro,».

10.2

Mancini, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni

Al comma 2 premettere il seguente: «02. All'articolo 1, comma 5, lett. *b)*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80**,** convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero con contratto a scopo di somministrazione di lavoro.».

10.3

Zanettin, Damiani, Lotito, Paroli

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026 »;

2) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di

addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026».";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 accede al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta."

10.4

Stefani, Potenti, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026 »;

b) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026 ». ".

10.5

Stefani, Potenti, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata pari a trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera *a)*»;

b) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata pari a trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera *b)*».

10.6

Zanettin, Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 2, le lettere a) e b), sono sostituite con le seguenti:

"a) al primo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il

secondo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata pari a trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a)»;

b) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata pari a trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)». ".

10.7

Zanettin, Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 2, le lettere a) e b), sono sostituite con le seguenti:

"a) al primo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a)»;

b) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)»."

10.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, lettera a), dopo le parole: "sono sostituite dalle seguenti", sopprimere le seguenti: "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e".

Conseguentemente, aggiungere la seguente lettera:

"a-*bis*) la Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;"

b) Al comma 2, lettera b), dopo le parole "sono sostituite dalle seguenti", sopprimere le seguenti "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e".

Conseguentemente, aggiungere la seguente lettera:

"b-*bis*) la Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;"

10.9

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, Manca

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e".

Conseguentemente,

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-*bis*) la Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-*bis*) la Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;".

10.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a) sostituire le parole: "non rinnovabile, della durata pari a trentasei mesi" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2026";

b) al comma 2, lettera b) le parole «e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)» sono soppresse,

c) al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-*bis*. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 accede al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta ";

conseguentemente alla lettera b) le parole «e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)» sono soppresse.

10.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2 sono appartate le seguenti modifiche: alla lettera a) sopprimere le parole ", non rinnovabile, "; alla lettera b) sopprimere le parole: ", non rinnovabile, "

10.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) lettera a) sostituire le parole: "massima di" con le seguenti: "pari a";

b) lettera b) sostituire le parole: "massima di" con le seguenti: "pari a".

10.13

Rapani, Russo, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-*bis*. Il personale assunto nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1, dopo trentasei mesi di servizio, accede al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.*»*.

10.14

Sigismondi, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 8, comma 8-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge

24 febbraio 2023, n. 14, le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti possono essere integrate, ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni».

.

Art. 11

11.1

Borghese, De Poli, Biancofiore

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di promuovere il Made in Italy all'estero sono autorizzate le seguenti spese:

a) 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

b) 350.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 a favore dei Comitati degli italiani all'estero.

Conseguentemente al comma 2 inserire dopo le parole: »comma 1« le seguenti »e comma 1-*bis*« e sostituire le parole »500 mila« con »950 mila«.

11.2

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Al fine di dare continuità agli interventi di sostegno alla competitività delle micro, piccole e medie imprese e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Missione 1, Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", Investimento 1 "Transizione 4.0", all'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

11.0.1

De Priamo, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 11-*bis*

(Attuazione delle misure PNRR di titolarità del MAECI)

1. Al fine di garantire l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, anche attraverso la promozione dell'operatività e la valorizzazione economica del personale di cui all'articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio presso le sedi estere del MAECI, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate all'attuazione del riadeguamento retributivo del personale di cui agli articoli 152 e 157 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 12

12.1

Sironi

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «adottato» *con le seguenti:* «da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,".

12.0.1

Giacobbe, La Marca

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Al fine di agevolare l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale anche attraverso il coinvolgimento di un numero adeguato di unità di personale, la dotazione organica del MAECI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato per il triennio 2023-2025 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del DPR 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.

3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con Decreto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione.

4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1, 2 e 4, valutati nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2023 e 2024 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

7. Al fine di garantire l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale anche attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 operativo presso le sedi estere del MAECI è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

8. Ai maggiori oneri di cui al comma 7 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per l'anno 2023,

allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

12.0.2

De Priamo, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-*bis*

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Al fine di agevolare l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale anche attraverso il coinvolgimento di un numero adeguato di unità di personale, la dotazione organica del MAECI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è autorizzato per il triennio 2023-2025 ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità, appartenenti all'Area II, posizione economica F2.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al secondo comma dell'articolo 160 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.
3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con Decreto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione.
4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2023 e 2024 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 13

13.0.1

Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. All'articolo 12, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, limitatamente alle procedure di composizione dei consigli camerali, sono considerate solo le quote associative versate alle organizzazioni di cui al comma 1, non aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, con mezzi e modalità di pagamento che ne consentano la piena tracciabilità. La presente disposizione si applica a tutte le procedure di rinnovo dei consigli camerali avviate a decorrere dal 1°gennaio 2023";

b) al comma 4, dopo le parole: " con particolare riferimento ai tempi, ai criteri" sono inserite le seguenti: " minimi richiesti alle Associazioni datoriali per la partecipazione alle procedure di rinnovo dei consigli camerali".»

Art. 14

14.1

Di Girolamo, Sironi, Damante

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

14.2

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera b);

2) alla lettera d), numero 1), sostituire le parole: «e delle infrastrutture» con le seguenti: "e dalla programmazione nazionale e delle infrastrutture";

3) alla lettera d), numero 2), capoverso «5», sostituire le parole "a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo" con le parole "a condizione che detto progetto - se ricompreso nelle ipotesi di cui al comma 7, primo periodo - sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo";

4) alla lettera d), numero 2), capoverso «5-*quater*», terzo periodo, sostituire le parole "le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi" con le seguenti: "le prescrizioni che, ove possibile, rendono compatibile l'opera";

5) alla lettera d), numero 2), capoverso «5-*quater*», aggiungere in fin le seguenti parole: «fatto salvo le opere pubbliche per le quali è già stato avviato l'iter di pubblicazione delle procedure di evidenza o quanto meno il dibattito pubblico»

b) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC"

c) d opo il comma 4, inserire il seguente: "4-*bis*. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., e al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021."

14.3

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

14.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, la lettera c) è soppressa

14.6

Zedda, Satta, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1,

i. lettera c), capoverso "Art. 18-*ter*", al comma 1, dopo le parole "competenza statale" aggiungere le seguenti "e regionale"

ii. lettera d), numero 2, capoverso "5-*bis*" dopo le parole "di cui al comma 5", aggiungere le seguenti: "per le opere di cui all'allegato II e II-*bis* della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006"

14.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, lettera c), capoverso »Art. 18-*ter*», dopo le parole* "di competenza statale" *sono inserite le seguenti:* "e locale" *e sostituire le parole "*il Ministro competente*" sono sostituite dalle seguenti: "*l'Autorità competente*"*

b) al comma 8, dalla lettera a) premettere la seguente: «0a) all'alinea, le parole *"Fino al 30 giugno 2023"* sono sostituite dalle seguenti: "*Fino al 31 dicembre 2026*";

14.8

Damiani, Lotito, Paroli

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-*ter*», comma 1, dopo le parole "*di competenza statale" *inserire le seguenti*: "e locale" *e sostituire le parole* "il Ministro competente" *con le seguenti*: "l'Autorità competente"

14.9

Nave, Sironi

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 47, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "e donne" sono sostituite dalle seguenti: ", donne e lavoratori molto svantaggiati, come definiti ai sensi dell'articolo 1, numero 2), limitatamente alle categorie di cui al medesimo articolo 1, numero 1), lettere d) ed e), del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2018";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "e giovanile" sono inserite le seguenti: ", nonché dei lavoratori molto svantaggiati,";

3) al terzo periodo, le parole da: "una quota pari" fino alla fine del medesimo periodo sono sostituite dalle seguenti: "una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile e almeno pari al 10 per cento all'occupazione dei lavoratori molto svantaggiati";».

14.10

Mennuni, Ambrogio, De Priamo, Menia, Liris, Nocco

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-*bis*) all'articolo 47, comma 4, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Negli appalti di lavori, l'obbligo di assicurare la predetta quota all'occupazione femminile si applica soltanto nel caso di

assunzioni di personale non rientrante nella categoria degli operai.'"

14.11

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 47, comma 4, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Negli appalti di lavori, l'obbligo di assicurare la predetta quota all'occupazione femminile si applica soltanto nel caso di assunzioni di personale non rientrante nella categoria degli operai."»

14.12

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

14.13

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole "infrastrutture di supporto ad essi connesse," *con le seguenti:* "infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli interventi,";

b) al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «5.»,al primo periodo, la parola "anche" *è sostituita dalle seguenti*: "sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario," *e d opo il primo periodo, è inserito il seguente*: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito.";

c) a l comma 8, lettera a) dopo le parole "all'alinea" *inserire le seguenti* "le parole: «*Fino al 30 giugno 2023*» sono sostituite dalle seguenti: «*Fino al 31 dicembre 2026*» e".

14.14

De Poli

All'articolo 14, comma 1, lettera d) numero 1 le parole: "infrastrutture di supporto ad essi connesse," sono sostituite dalle seguenti: "infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli interventi,"

14.15

Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «infrastrutture di supporto ad essi connesse,» *con le seguenti*: «infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli interventi,».

14.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera d) numero 1) le parole: "infrastrutture di supporto ad essi connesse," *sono sostituite dalle seguenti*: "infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli interventi,"

14.17

Fregolent, Lombardo

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire la parola "anche" *con le seguenti: "*sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,*";*

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 31, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole "per l'affidamento," *aggiungere le seguenti:* "sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,"*;*

2) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito*";*

b) all'articolo 32, comma 1, capoverso 2-bis*, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole "a base di gara" *aggiungere le seguenti* "previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,"*;*

2) dopo le parole "d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti", *aggiungere le seguenti:* ", prevedendo un termine minimo per la ricezione delle offerte non inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito" *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto definitivo*".*

14.18

Mennuni, Sigismondi, Ambrogio, Liris, Nocco

All'articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «5», apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire la parola:* "anche" *con le seguenti*: "sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";

b) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente*: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito.".

14.19

De Poli

All'articolo 14, comma 1, lettera d), n. 2, capoverso «5.» apportare le seguenti modifiche:

- al primo periodo, la parola: "anche" è sostituita dalle seguenti: "sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";

- dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito.";

14.20

Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «5.» *apportare le seguenti modifiche:*

a) al primo periodo, sostituire la parola "anche" *con le seguenti:* "sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito.".

14.21

Fregolent, Lombardo

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

*a) al capoverso comma 5, sostituire le parole «*di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo*» con le seguenti* «elaborato nell'ambito dell'appalto integrato»;

b) al capoverso comma 5-bis*, sopprimere le parole* «di fattibilità tecnica ed economica».

14.22

Sironi, Di Girolamo

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso "5-bis.", sopprimere il secondo periodo*;

b) *al capoverso "5-quater .":*

1) *al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole:* ", quantificandone altresì i relativi costi";

2) *al quarto periodo, sostituire le parole:* "e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato", *con le seguenti:* "imparzialità, pubblicità e trasparenza.";

c) *sopprimere il capoverso "5-quinquies*.".

14.23

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5 -bis, sopprimere il secondo periodo.

14.24

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso «5-*ter*», sostituire il primo periodo con i seguenti:"Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 5. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25."

14.25

Lotito

Al comma 1, alla lettera d), punto 2), al capoverso 5-ter*, il primo periodo è sostituito dai seguenti:*

"Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 5. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25."

14.26

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5 -quater, sopprimere i periodi terzo e quarto.

14.27

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera e) dopo il capoverso «2)» inserire il seguente: "2-*bis*) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente «1-*quater*. Le procedure di approvazione dei successivi livelli progettuali degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al precedente comma 1 e di cui all'articolo 44 del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni in legge 14 giugno 2019, n. 55, eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere attivate dal soggetto attuatore anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato

all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., decade ove entro 6 mesi dalla sua efficacia non sia emessa apposita ordinanza del Commissario straordinario che attesti l'avvenuta assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Restano ferme le prerogative e le disposizioni previste per i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni in legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, sono valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese erano stati adottati.».";

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto infine il seguente periodo: «Tale norma non si applica agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-*bis* del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»."

14.28

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 1, alla lettera e) dopo il numero 4) aggiungere il seguente: "4-*bis*) dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente «6-*ter*: «In relazione agli interventi di cui al comma 1, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dai commi 10 e 10-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono dimezzati.»."

14.29

Lotito

Al comma 1, alla lettera e) dopo il punto 4) aggiungere il seguente:

"4-*bis*) dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente

«6-*ter*: «In relazione agli interventi di cui al comma 1, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dai commi 10 e 10-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono dimezzati.»."

14.30

Durnwalder, Unterberger

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-*bis*. In considerazione della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali verificatisi nell'anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi, le stazioni appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti sulla base dei rincari effettivamente avvenuti, comunque non oltre il limite del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, nonché a concedere una dilazione dei tempi di consegna, purché l'aggiudicazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.31

Liris, Iannone, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-*bis*. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse

dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: *"di importo inferiore a 215.000 euro"*

2) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: *"di importo inferiore a 215.000 euro""*

14.32

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

All'art. 14, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

"4 bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro"

2) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro""

14.33

Musolino

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4 bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: *"di importo inferiore a 215.000 euro"*

2) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: *"di importo inferiore a 215.000 euro""*

14.34

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: *"di importo inferiore a 215.000 euro"*

2) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: *"di importo inferiore a 215.000 euro""*

14.35

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

"4-*bis*. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte

di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), al primo periodo, le parole "*di importo inferiore a 139.000 euro*" sono sostituite con le seguenti: *"di importo inferiore a 215.000 euro";*

b) alla lettera b), al primo periodo, le parole "*di importo inferiore a 139.000 euro*" sono sostituite con le seguenti: *"di importo inferiore a 215.000 euro""*

14.36

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4 bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro" 2) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro""

14.37

Mennuni, Ambrogio, Liris, Nocco

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-*bis*. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».»

14.38

De Priamo, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-*bis*. Allo scopo di favorire il conseguimento degli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui all'art. 47 e all'art. 50, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non trovano applicazione ai contratti aggiudicati fino all'emissione dei decreti di concessione dei finanziamenti PNRR, con esclusivo riferimento alle attività richiamate nel Titolo VI - Capo I - Sezione I del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

14.39

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-*bis*. Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui agli articoli 47 e 50, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non trovano applicazione ai contratti aggiudicati fino all'emissione dei decreti di concessione dei finanziamenti PNRR, con esclusivo riferimento alle attività richiamate nel Titolo VI, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

14.40

Barbara Floridia, Sironi

Sopprimere i commi 6 e 7.

14.41

Potenti, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Previa deliberazione della Giunta comunale, il comune risponde entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura.»;

b) al comma 48, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione.»;

c) Al comma 49-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati.»;

2) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall' articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze.»».

14.42

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-*bis*. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52-*quinquies*, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, con riferimento ad opere diverse da quelle di minore entità di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del presente decreto, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, ovvero qualora per ragioni tecniche ovvero operative essa ravvisi la sussistenza di motivi di opportunità, può, in tutto o in parte, delegare al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza nell'atto di affidamento l'ambito della delega, i cui estremi devono essere specificati in ciascun atto del procedimento espropriativo. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono per le relative attività avvalersi delle società di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, secondo periodo, del presente decreto.».;

b) all'articolo 60, comma 4, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "L'autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità," sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2-*bis*, del presente decreto,".».

14.43

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-*bis*. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine" sono inserite le seguenti: "e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni" sono soppresse.».

14.44

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 8, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2024».»

.

14.45

Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 8, lettera a) dopo le parole "*all'alinea*" inserire le seguenti "*le parole: «Fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e*".

14.46

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 8, lettera a) dopo le parole "all'alinea" inserire le seguenti "le parole: «Fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e".

14.47

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: "all'alinea", *inserire le seguenti*: «le parole *"Fino al 30 giugno 2023"* sono sostituite dalle seguenti: "*Fino al 31 dicembre 2026*" e»

14.48

Damante, Sironi

Apportare le seguenti modifiche:

*a) al comma 8, lettera b) , capoverso "*a*)", dopo le parole*: "o alla tutela della salute" *inserire le seguenti*: ", esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,";

b) dopo il comma 8, inserire i seguenti :

"8-*bis*. Alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M5C2 - Componente C2 - Investimento 2.3 (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della citata legge n. 197 del 2022.

8-*ter*. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano."

14.49

Liris, Iannone, Ambrogio, Mennuni, Nocco

All'articolo apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, la lettera b), dopo le parole: «o alla tutela della salute» inserire le seguenti: «, esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31»;

b) aggiungere in fine i seguenti commi: «9-*bis*. Alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge del 29 dicembre 2022, n. 197 accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della preassegnazione di cui al comma 370 della medesima legge.

9-*ter*. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano.».»

14.50

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8, lettera b), dopo le parole: "o alla tutela della salute" aggiungere le seguenti: ", esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31";

b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:

"9 bis: Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge";

"9 ter: Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano";

14.51

Musolino

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, lettera b), dopo le parole*: *"*o alla tutela della salute" aggiungere le seguenti: ", esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31";

b) *dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:*

"9 bis. Alle risorse del Fondo di cui al comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge";

9 ter. Al comma 375, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano.".

14.52

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, lettera b) dopo le parole "o alla tutela della salute" aggiungere le seguenti: ", esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31";

b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:

9 bis "Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge";

9 ter "Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano";

14.53

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8, lettera b), dopo le parole "o alla tutela della salute" *sono aggiunte le seguenti:* ", esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

b) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-*bis.* Alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge.

9-*ter.* All'articolo 1, comma 375, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", *nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano*";

14.54

Damiani, Lotito, Paroli

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8, lettera b), dopo le parole *"o alla tutela della salute"* sono aggiunte le seguenti: ", *esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31«*

b) aggiungere infine i seguenti commi:

»9-*bis*. Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge";

9-*ter*. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano";

14.55

Liris, Iannone, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 9 premettere il seguente: «09. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n.197, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.».»

14.56

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «9-*bis*. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 31, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-*bis*. Qualora la stazione appaltante sia un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e l'organico dell'amministrazione comunale ovvero della giunta comunale presenti le medesime carenze di cui al comma 11, primo periodo, il RUP può essere individuato anche tra liberi professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali o albi professionali nel rispetto del possesso delle competenze e dei requisiti di cui al comma 11.».»

14.57

Ancorotti, Ambrogio, De Priamo, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-*bis*. All'articolo 83, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente comma:"10-*bis* . Il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, istituito presso l'ANAC, di cui al comma 10 si applica, altresì, alle start-up e alle piccole e medie imprese innovative che possiedano brevetti di ricerca industriale o lavorino in partnership di ricerca sperimentale, ovvero industriale, con enti universitari o di ricerca pubblica."

14.58

Damante, Sironi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. All'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente: "10-*bis*. Il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, istituito presso l'ANAC, di cui al comma 10 si applica, altresì, alle start-up e alle PMI innovative che possiedano brevetti di ricerca industriale o lavorino in partnership di ricerca sperimentale ovvero industriale con enti universitari o di ricerca pubblica."»

14.59

Mennuni, Ambrogio, Liris, Nocco

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis.* All'articolo 47, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole «nonché dal PNC,» inserire le seguenti «per gli appalti lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».»

14.60

Cantalamessa, Bergesio, Bizzotto, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-*bis.* All'articolo 47, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole *"nonché dal PNC,"* inserire le seguenti *"per gli appalti lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del d ecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ".*

14.61

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «nonché dal PNC,» sono inserite le seguenti: «per gli appalti lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

14.62

Ambrogio, Mennuni, Liris, Nocco

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della Stazione Appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento».

14.63

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-*bis*. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2023, n. 55, costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della Stazione Appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento."

14.64

Martella, Manca

Dopo il comma 9 inserire il seguente:« 9-*bis*. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della Stazione Appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.»

14.65

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.»

14.66

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-*bis*. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento."

14.67

Lombardo, Fregolent

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, la stazione appaltante fornisce

all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.»

14.68

Gasparri, Paroli, Damiani

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

"9-*bis*. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, ai Piani Italia 1 Giga, Italia 5G backhauling ed Italia 5G densificazione si estende l'applicazione della previsione di cui all'articolo 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

14.69

Lombardo, Fregolent

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-*bis*. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, ai Piani Italia 1 Giga, Italia 5G backhauling ed Italia 5G densificazione si estende l'applicazione della previsione di cui all'articolo 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

14.70

Paroli, Damiani, Lotito

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10. Allo scopo di favorire il conseguimento degli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui all'art. 47 e all'art. 50, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non trovano applicazione ai contratti aggiudicati fino all'emissione dei decreti di concessione dei finanziamenti PNRR, con esclusivo riferimento alle attività richiamate nel Titolo VI - Capo I - Sezione I del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

14.71

Murelli, Claudio Borghi, Dreosto

Aggiungere in fine i seguenti commi:

"9-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «*Limitatamente al periodo d'imposta 2022*» sono sostituite dalle seguenti: «*Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023*»;

b) dopo le parole: «*euro 3.000*» sono aggiunte le seguenti: «*per il 2022 e di euro 800 per il 2023*».

9-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis*, valutati in 96,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

14.0.1

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente

Articolo 14-*bis*

(Potenziamento dei controlli ambientali)

1. All'art. 318-*quater* del Dlgs del 3 aprile 2006 n.152, dopo il comma 3 inserire il seguente «3-bisAl fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla Legge 28 giugno

2016, n. 132, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI - bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell'attivita` di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da Enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformita` al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione».

14.0.2

De Poli

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

"Articolo 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto)

Al comma 10-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sostituire le parole: "del 30 per cento" con le seguenti: "del 10 per cento"."

14.0.3

De Priamo, Ambrogio, Lisei, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 14-*bis.*

(Semplificazione delle procedure amministrative per il rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta)

1. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 241/90. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.»

.

14.0.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

1. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.

2. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31

luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022, presentate entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera a), del medesimo decreto-legge, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

14.0.5

Manca, Fina

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

"*Art. 14*-bis.

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.

2. L'articolo 26, comma 6-*bis*, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-*quater* del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) della norma."»

14.0.6

Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Disposizioni urgenti per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26».

14.0.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 14 bis

(Sanatoria richieste di accesso al fondo MIT per compensazione aumento prezzi opere pubbliche)

1. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del decreto legge n. 50/2022, entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1/1/2022 e il 31/7/2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera b) del decreto legge n. 50/2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio 2022 sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto legge 50/2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio 2022, presentate entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1/1/2022 e il 31/7/2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera a) del decreto legge 50/2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

14.0.8

Damiani

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis* (Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma)

1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti dagli accordi di programma, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.».

Art. 15

15.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1 dopo le parole «possono essere destinati» inserire le seguenti «d'intesa con le università,

le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, le Regioni e i Comuni interessati, attraverso la stipula di apposite convenzioni di lunga durata, »

15.2

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. L'Istituto per il credito sportivo, può proporre all'Agenzia del demanio di integrare l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere, anche parzialmente, delle risorse del PNRR, purché ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici e di conformità ai relativi principi di attuazione, con beni di proprietà del medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi o finalità istituzionali. Per la quota, eventualmente, non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede con il proprio patrimonio."

b) Al comma 5, aggiungere infine i seguenti periodi: «L'Istituto per il credito sportivo assiste il Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A. nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi, supportando entrambi nella valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione della fattibilità tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A. possono stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare.»

15.3

Enrico Borghi, Alfieri

Sopprimere il comma 5.

15.4

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti locali competenti, gli immobili di proprietà dello Stato e/o di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad alloggi o strutture universitarie oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al PNRR. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni normative in materia e fatto salvo il diretto coinvolgimento del MIUR, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non superiore al 50% del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione anche nell'ottica della rigenerazione urbana, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, nonché' con le risorse finanziate dal PNRR».

15.5

Mieli, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «5-*bis*. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'accesso alla pratica sportiva che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in considerazione del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, le Regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili di loro proprietà che possono essere adibiti alle predette attività. La ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata, in coerenza con il presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane.»

15.0.1

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 15-*bis*

(*Contributo dell'Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC)*

1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, per effetto di domanda presentata da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane possono essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31.12.2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al precedente comma i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.

3. L'Agenzia del demanio, di concerto con la competente Amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica.

4. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede: a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento; b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della Cultura secondo le modalità di cui all'articolo 54, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto decreto legislativo n. 42 del 2004.

5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, vincoli, oneri e pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti Locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 5.

7. I beni di cui al comma 1 possono comunque essere concessi o locati, a titolo gratuito a Regioni, Comuni, Province o Città metropolitane sino a che permanga l'utilizzo per le finalità dell'intervento del

quale l'ente richiedente il bene sia risultato soggetto attuatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296. In caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal cronoprogramma, di revoca ovvero di recupero del finanziamento di cui l'ente è risultato attuatore, gli effetti della locazione ovvero della concessione cessano di diritto.

8. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli Enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene ovvero della sua concessione o locazione gratuita, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, commi da 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano."

15.0.2

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 15-*bis*

(Contributo dell'Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC)

1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, per effetto di domanda presentata da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane possono essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.

3. L'Agenzia del demanio, di concerto con la competente Amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica.

4. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede: a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento; b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della Cultura secondo le modalità di cui all'articolo 54, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano

assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto decreto legislativo n. 42 del 2004.

5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, vincoli, oneri e pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti Locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 5.

7. I beni di cui al comma 1 possono comunque essere concessi o locati, a titolo gratuito a Regioni, Comuni, Province o Città metropolitane sino a che permanga l'utilizzo per le finalità dell'intervento del quale l'ente richiedente il bene sia risultato soggetto attuatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296. In caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal cronoprogramma, di revoca ovvero di recupero del finanziamento di cui l'ente è risultato attuatore, gli effetti della locazione ovvero della concessione cessano di diritto.

8. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli Enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene ovvero della sua concessione o locazione gratuita, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, commi da 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano."

15.0.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Valorizzazione beni immobili enti locali)

1. All'articolo 56- bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono inserite in fine le seguenti parole: "*per un periodo non superiore a 10 anni e comunque fino a concorrenza del valore stimato del bene al momento del trasferimento*".»

Art. 17

17.1

Fregolent, Lombardo

Al comma 1, dopo le parole «al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» *inserire le seguenti* «che siano scaduti al 31 dicembre 2022, presentino capienza economica e non siano stati ancora sostituiti da nuovi Accordi quadro, nonché quelli»

17.2

Ambrogio, De Priamo, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. All'art. 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».».

17.3

Bergesio, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*: All'art. 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"

17.4

Lombardo, Fregolent

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

17.5

Claudio Borghi, Dreosto

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "*e alle società costituite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e controllate da Enti attuatori degli interventi."

17.6

Maffoni, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento del procedimento.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere il seguente periodo: "Semplificazione in materia di finanza di progetto"

17.7

Borghesi, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento del procedimento.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere il seguente periodo: ". Semplificazione in materia di finanza di progetto".

17.8

Paroli, Damiani, Lotito

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero

se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento del procedimento.»

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere il seguente periodo: "Semplificazione in materia di finanza di progetto"

17.9

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento del procedimento».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, il seguente periodo «*Semplificazioni in materia di finanza di progetto*»*

17.10

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e comunque fino al 31 dicembre 2023, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti finanziati in tutto o in parte a valere delle risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare al PNRR, i Comuni non capoluogo, soggetti attuatori, possono operare in deroga all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2021 n. 108, ed alle modalità di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50."

17.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e comunque fino al 31 dicembre 2023, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti finanziati in tutto o in parte a valere delle risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare al PNRR, i Comuni non capoluogo, soggetti attuatori, possono operare in deroga all'articolo 1 comma 1 lett. a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), sub 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla legge 31 luglio 2021 n. 108, ed alle modalità di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50."

17.12

Mennuni, Scurria, Ambrogio, Liris, Lisei, Nocco

Al comma 3 dopo le parole «In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo,» *aggiungere il seguente periodo* «l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte di CONSIP S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla

medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, nonché dei requisiti previsti all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o, in alternativa, ».

17.13

Murelli, Claudio Borghi, Dreosto

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole "In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo," inserire le seguenti: "l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte di CONSIP S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle Convenzioni e degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. avvalendosi di altri Operatori Economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e/o forniture da subappaltare e che tali Operatori Economici siano in possesso dei requisiti previsti all'art. 47 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, nonché dei requisiti previsti all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o, in alternativa,".

17.14

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole "In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo," *aggiungere le seguenti parole* "l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte di CONSIP S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle Convenzioni e degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. avvalendosi di altri Operatori Economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e/o forniture da subappaltare e che tali Operatori Economici siano in possesso dei requisiti previsti all'art. 47 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, nonché dei requisiti previsti all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o, in alternativa;".

Art. 18

18.1

Liris, Iannone, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR.».»

18.2

Damante, Sironi

Sopprimere il comma 1.

18.3

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 2 inserire il seguente: "L'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati deve dare riscontro pubblico di come viene utilizzata"

b) Sostituire il comma 4 con i seguenti: «4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a

banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-*septies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-*septies*.»

4-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultralarga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del "Piano Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previo versamento di un contributo una tantum determinato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni tenendo conto del il progressivo spegnimento delle frequenze entro la suddetta data..

c) Al comma 7 sopprimere le seguenti parole: "e all'art. 25, commi da 8 a 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

d) Nel comma 7 sopprimere il seguente: "e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

18.4

Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "*alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali*" sono sostituite dalle seguenti: "*ai soggetti pubblici e privati*" e le parole "*attraverso lo strumento della Carta*" sono sostituite dalle seguenti: "*attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta*".

18.5

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 2 inserire il seguente

"2-*bis*. Per supportare i processi di transizione digitale e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati delle Province, a valere sulle economie dei fondi previsti nel PNRR - Missione 1, sub investimento M1C1 - Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA - il Dipartimento per la trasformazione digitale, entro il 30 aprile 2023, programma avvisi destinati alle amministrazioni provinciali per consentire anche ad esse di fruire delle misure individuate per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e per finanziare le funzioni di raccolta dati e di monitoraggio che la

legislazione statale assegna alle Province, anche a supporto dei Comuni e degli enti locali del territorio."

18.6

Manca

Dopo il comma 2 inserire il seguente

"2-*bis*. Per supportare i processi di transizione digitale e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati delle Province, a valere sulle economie dei fondi previsti nel PNRR - Missione 1, sub investimento M1C1 - Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA - il Dipartimento per la trasformazione digitale, entro il 30 aprile 2023, programma avvisi destinati alle amministrazioni provinciali per consentire anche ad esse di fruire delle misure individuate per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e per finanziare le funzioni di raccolta dati e di monitoraggio che la legislazione statale assegna alle Province, anche a supporto dei Comuni e degli enti locali del territorio."

18.7

Lombardo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 6-*bis* inserire il seguente:

6-*bis*.1. Con decreto del Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le norme tecniche finalizzate a consentire il trattamento strumentale dei dati contenuti nell' Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR da parte di soggetti diversi dal Ministero dell'interno e dai singoli comuni ai fini del rilascio di certificazioni dei dati anagrafici su richiesta degli interessati o di chi detiene un interesse qualificato».

18.8

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1.5.6. è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nel solo caso degli edifici adibiti ad uffici pubblici aperti al pubblico, al fine di tutelare l'incolumità degli utenti e del personale, le eventuali porte delle uscite di emergenza e quelle per l'accesso ad esse, devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, anch'esse devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualunque persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. Sono fatti salvi i prescritti requisiti ai fini antincendio."

b) al numero 1.6.15. è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nel caso degli edifici adibiti ad uffici pubblici aperti al pubblico, le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale, anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso.

18.9

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3 dopo le parole «apposita richiesta» sono aggiunte le seguenti «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

b) Al comma 3 dopo le parole «preventiva comunicazione» sono aggiunte le seguenti «in

formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

c) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Dopo l'art. 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è aggiunto il seguente:

«Art. 49-*bis*

(Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza)

1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle località sismiche di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del Genio Civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita l'inizio dei relativi lavori.".

2. Conseguentemente, l'art. 45, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è abrogato.";

d) Al comma 7 prima delle parole "per la realizzazione delle infrastrutture" sono aggiunte le seguenti "Dopo l'art. 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è aggiunto il seguente: 54-*bis*».»

18.10

Gasparri, Paroli, Damiani

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: "per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7" *con le seguenti*: "per i fini e nelle forme di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49".

18.11

Fregolent, Lombardo

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: "per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7" con le seguenti: "per i fini e nelle forme di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49".

18.12

Ambrogio

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali è stata richiesta all'amministrazione una proroga ai sensi dell'art ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi

dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-*septies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-*septies*.».

18.13

Fregolent, Lombardo

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-*septies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-*septies*.".

18.14

Patton, Spagnolli, Unterberger

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-*septies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-*septies*.".

18.15

Sironi

Al comma 4, capoverso "5-quater .", al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "per i quali, alla medesima data, non siano decorsi i termini di efficacia."

18.16

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 4. capoverso comma 5 -quater, primo periodo, dopo le parole "comunque denominati, ivi compresi i termini" sopprimere le parole "di inizio e" .

18.17

Gasparri, Paroli, Damiani

Al comma 4, dopo il capoverso « 5-quater*», aggiungere il seguente:*

"5-*quinquies*. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 del Dlgs.259/2003 non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonché una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica".

18.18

Fregolent, Lombardo

Al comma 4, alinea, dopo il comma 5-quater*, aggiungere il seguente:*

"5-*quinquies*. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 del Dlgs.259/2003 non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonché una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica".

18.19

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del "Piano Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previo versamento di un contributo *una tantum* determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenendo conto del progressivo spegnimento delle frequenze entro la suddetta data.».

18.20

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultralarga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del "Piano Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previo versamento di un contributo una tantum determinato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni tenendo conto del il progressivo spegnimento delle frequenze entro la suddetta data.»

18.21

Gasparri, Paroli, Damiani

Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) all'articolo 43, comma 4, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Alla installazione di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica".

18.22

Fregolent, Lombardo

Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 43, comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "installazione di" sono inserite le seguenti: "infrastrutture e" e la parola "mediante" è sostituita con le seguenti: "compresa la"*»*.

18.23

Gasparri, Paroli, Damiani

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1): dopo le parole "in formato digitale", sostituire: "e" con: "o"

b) alla lettera b), numero 1): dopo le parole "in formato digitale", sostituire: "e" con: "o"

c) alla lettera b), numero 2): dopo le parole "in formato digitale", sostituire: "e" con: "o"

d) alla lettera c): dopo le parole "in formato digitale, sostituire: "e" con: "o"

e) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 49, al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole "delle aree", sono inserite le seguenti: "in formato digitale o mediante posta elettronica certificata".

18.24

Lombardo, Fregolent

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

*a) alla lettera a), numero 1): sostituire le parole "*in formato digitale e*", con le seguenti "*in formato digitale o";

*b) alla lettera b), numero 1): sostituire le parole "*in formato digitale e*", con le seguenti: "*in formato digitale o";

*c) alla lettera b), numero 2): sostituire le parole "*in formato digitale e*" con le seguenti: "*in formato digitale o";

*d) alla lettera c): sostituire le parole "*in formato digitale e*" con le seguenti: "*in formato digitale o";

e) dopo la lettera c) inserire la seguente:

*«c-*bis*): A*ll'articolo 49, al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole "delle aree", sono inserite le seguenti: "in formato digitale o mediante posta elettronica certificata*»*.

18.25

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 5, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: "ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36",

18.26

Sironi

Al comma 5, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*) al comma 10, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "sessantacinque";».

18.27

Fregolent, Lombardo

Dopo al comma 5, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis*) al comma 10, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "sessantacinque"».

18.28

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

All'articolo 18, comma 5, lett. a) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

2bis) al comma 10, la parola: "*novanta*" è sostituita dalla seguente: "*sessantacinque*"

18.29

De Poli

All'articolo 18, comma 5, lett. a) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

3) al comma 10, la parola: "*novanta*" è sostituita dalla seguente: "*sessantacinque*"

18.30

Fregolent, Lombardo

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis*) all'articolo 43, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica" con le seguenti: "Alla installazione di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica».

18.31

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Sostituire il comma 6, con il seguente:

"6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere di maggiore rilevanza, nonché quelle prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, è necessario procedere al preventivo deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'evidenza di ricezione attesta il deposito ed abilita l'inizio dei relativi lavori strutturali. Sono esclusi dalla presentazione e dal deposito all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'art. 35, comma4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e all'articolo 45, comma 5, Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259."

18.32

De Poli

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere di maggiore rilevanza, nonché quelle prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, è necessario procedere al preventivo deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'evidenza di ricezione attesta il deposito ed abilita l'inizio dei relativi lavori strutturali. Sono esclusi dalla presentazione e dal deposito all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'art. 35, comma4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e all'articolo 45, comma 5, Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

18.33

Fregolent, Lombardo

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere di maggiore rilevanza, nonché quelle prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, è necessario procedere al preventivo deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'evidenza di ricezione attesta il deposito ed abilita l'inizio dei relativi lavori strutturali. Sono esclusi dalla presentazione e dal deposito all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'art. 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e all'articolo 45, comma 5, decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

18.34

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita` e continuita` dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

18.35

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 7, sostituire le parole: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49.» con le seguenti: *«nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49».*

18.36

Fregolent, Lombardo

*Al comma 7, sostituire le parole «*nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46

e 49» *con le seguenti* «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49».

18.37

De Poli

Al comma 7, sostituire le parole: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49.» con le seguenti: *«nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49».*

18.38

Manca

Dopo il comma 10 inserire il seguente:« 10-*bis*. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e di cui all'art. 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attività finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27 comma 2-*bis* del decreto- legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, si applicano fino al completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.»""

18.39

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11.bis. All'articolo 30, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dopo le parole: *"5.000 metri quadri"*, inserire le seguenti: *"ed ai terreni sui quali insiste un'infrastruttura di reti pubbliche di comunicazione elettronica, per i quali è possibile allegare una dichiarazione firmata digitalmente da un tecnico abilitato contenente le prescrizioni urbanistiche dell'area interessata."*.

18.40

De Poli

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 30, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dopo le parole: *"5.000 metri quadri"*, inserire le seguenti: *"ed ai terreni sui quali insiste un'infrastruttura di reti pubbliche di comunicazione elettronica, per i quali è possibile allegare una dichiarazione firmata digitalmente da un tecnico abilitato contenente le prescrizioni urbanistiche dell'area interessata."*.

18.41

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

All'articolo, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove ricorra, dopo la parola "*PEC*", aggiungere le seguenti parole:

"o portale telematico di riferimento".

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 4 con il seguente:

4."la PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha presentato la denuncia."

--

18.42

Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove ricorra, dopo la parola "*PEC*", aggiungere le seguenti parole: *"o portale telematico di riferimento".*

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha presentato la denuncia.»

18.43

De Poli

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove ricorra, dopo la parola "*PEC*", aggiungere le seguenti parole:

"o portale telematico di riferimento".

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 4 con il seguente:

4."la PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha presentato la denuncia."

18.44

Sironi

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "PEC", ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti parole: "o portale telematico di riferimento".

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha presentato la denuncia."».

18.45

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la parola "tramite PEC", ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti parole: "o portale telematico di riferimento" e il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha presentato la denuncia».

18.46

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

All'articolo 18, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"5-*bis*. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti di cui agli artt. 45 e 46, nelle more dell'ottenimento del certificato di collaudo definitivo, si può procedere con certificato di collaudo statico provvisorio a firma del direttore dei lavori e del collaudatore che contenga la dichiarazione che la struttura è staticamente ammissibile".

18.47

Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"5-*bis*. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti di cui agli artt. 45 e 46, nelle more dell'ottenimento del certificato di collaudo definitivo, si può procedere con certificato di collaudo statico provvisorio a firma del direttore dei lavori e del collaudatore che contenga la dichiarazione che la struttura è staticamente ammissibile".»

18.48

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma: "5-*bis*. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti di cui agli articoli 45 e 46, nelle more dell'ottenimento del certificato di collaudo definitivo, si può procedere con certificato di collaudo statico provvisorio a firma del direttore dei lavori e del collaudatore che contenga la dichiarazione che la struttura è staticamente ammissibile"».

18.49

De Poli

All'articolo 18, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"5-*bis*. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti di cui agli artt. 45 e 46, nelle more dell'ottenimento del certificato di collaudo definitivo, si può procedere con certificato di collaudo statico provvisorio a firma del direttore dei lavori e del collaudatore che contenga la dichiarazione che la struttura è staticamente ammissibile".

18.50

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

All'articolo, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 43 comma 4, secondo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: "installazione *di*" inserire le seguenti: "*infrastrutture e";*

sostituire le parole: *"mediante"* con le seguenti: *"compresa la"*

18.51

De Poli

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 43 comma 4, secondo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: "installazione *di*" inserire le seguenti: "*infrastrutture e";*

sostituire le parole: *"mediante"* con le seguenti: *"compresa la"*

18.52

Ambrogio, De Priamo, Liris, Mennuni, Nocco

All'articolo 18, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 sostituire le parole: «superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati» con le seguenti: «superficie di sagoma non superiori a 5 metri quadrati».»

18.53

Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

*«*11-*bis*. All'articolo 38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 dopo la lettera a-*bis*) è aggiunto il seguente punto:

a-*ter*) in attuazione della specificità delle procedure autorizzatorie per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica, le relative pratiche presso gli Sportelli Unici sono espletate attraverso apposita modulistica standard e digitale conforme alla disciplina del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e ssmm e da ulteriori norme primarie. A tale scopo, si adotta la modulistica già esistente sul portale Impresa in un giorno integrata con gli ulteriori formati previsti dalla normativa nazionale di settore non ancora presenti.»

18.54

Gasparri, Paroli, Damiani

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera a-*bis*) è aggiunta la seguente:

"a-*ter*) in attuazione della specificità delle procedure autorizzatorie per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica, le relative pratiche presso gli Sportelli Unici sono espletate attraverso apposita modulistica standard e digitale conforme alla disciplina del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e ssmm e da ulteriori norme primarie. A tale scopo, si adotta la modulistica già esistente sul portale Impresa in un giorno integrata con gli ulteriori formati previsti dalla normativa nazionale di settore non ancora presenti.".»

18.55

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. «All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera a-*bis*) è aggiunta la seguente:

a-*ter*) in attuazione della specificità delle procedure autorizzatorie per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica, le relative pratiche presso gli Sportelli Unici sono espletate attraverso apposita modulistica standard e digitale conforme alla disciplina del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A tale scopo, si adotta la modulistica già esistente sul portale Impresa in un giorno integrata con gli ulteriori formati previsti dalla normativa nazionale di settore non ancora presenti».

18.56

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

All'articolo aggiungere in fine i seguenti commi:

«11-*bis*. Al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, all'Allegato A, capoverso «A.8.» sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e gli armadi stradali delle dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di profondità».

11-*ter*. Fino al 31 dicembre 2026 per l'occupazione di marciapiedi nei centri abitati da parte di armadi stradali funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga, delle dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di profondità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, non è necessario garantire una zona per la circolazione dei pedoni larga 2 m purché le installazioni avvengano in continuità con le strutture preesistenti, garantendo gli spazi minimi di utilizzo del marciapiede già esistenti.».

18.57

Lombardo, Fregolent

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 31, alla lettera A8 dopo le parole "*di altezza non superiori a cm 50*" sono infine aggiunte le seguenti: "*e gli armadi stradali delle dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di profondità*";

11-*ter*. Fino al 31 dicembre 2026 per l'occupazione di marciapiedi nei centri abitati con armadi stradali funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, delle dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di profondità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, non è necessario garantire una zona per la circolazione dei pedoni larga almeno 2 metri purché le installazioni avvengano in continuità con le strutture preesistenti, garantendo gli spazi minimi di utilizzo del marciapiede già esistenti.

18.58

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 831, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole «gli importi» sono inserite le seguenti: «, escluso l'ammontare del canone minimo pari a euro 800,»"

18.59

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 26, comma 5, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola "inserito" aggiungere le parole "nell'anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero".

18.60

Damante, Sironi

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente: «11-*bis*. All'articolo 26, comma 5, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola: "inserito" sono inserite le seguenti: "nell'anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero".»

18.0.1

Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 18-*bis*

(Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del PNRR e del PNC)

1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un

elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3% delle risorse disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto al comma 1.

3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.

4. Al fine di contribuire al conseguimento dell'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito della cybersecurity, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, possono inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali o europee.».

18.0.2

Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 18 bis

(Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del PNRR e del PNC)

1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3% delle risorse disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto al comma 1.

3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.

4. Al fine di contribuire al conseguimento dell'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito della cybersecurity, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, possono inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali o europee."

18.0.3

Gasparri, Paroli, Damiani

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

"Articolo 18 bis

(Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del PNRR e del PNC)

1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un

elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3% delle risorse disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto al comma 1.

3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.

4. Al fine di contribuire al conseguimento dell'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito della cybersecurity, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, possono inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali o europee."

18.0.4

Lombardo, Paita, Fregolent

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18 bis

(Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del PNRR e del PNC)

1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto al comma 1.

3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.

4. Al fine di contribuire al conseguimento dell'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito della cybersecurity, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, possono inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali o europee».

18.0.5

Borghese

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

"Articolo 18 Bis

(Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del PNRR e del PNC)

1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un

elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3% delle risorse disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto al comma 1.
3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.
4. Al fine di contribuire al conseguimento dell'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito della cybersecurity, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, possono inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali o europee."

Art. 19

19.1

Damiani

All'articolo 19, comma 2, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2024»*, aggiungere le parole*:

«il quattordicesimo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto. In deroga a quanto previsto dall'Allegato I bis, sono demandati alla competenza della Commissione VIA-VAS gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione relativi ad impianti per la produzione di energia eolica o solare non comportanti anche l'installazione o la modifica di impianti di accumulo di energia o la produzione di vettori energetici, ove da sottoporre a valutazione di impatto ambientale.".».

19.2

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «*a-*bis*) all'articolo 8, comma 2-*bis*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, le parole "Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei" sono sostituite dalle seguenti: "Per il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto legislativo nel caso di";

2) il terz'ultimo periodo è abrogato.»

19.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c)

19.4

Damante, Sironi

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

19.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

19.6

Liris, Sigismondi, Ambrogio, Lisei, Mennuni, Nocco

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-*bis*) all'articolo 28, comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, la quale si esprime entro il termine perentorio di novanta giorni. Per i soli impianti, le opere ed infrastrutture, e per le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-*bis* alla Parte Seconda del presente decreto e per gli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, decorso inutilmente anche il termine di cui al periodo precedente, il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato in cui si attesta l'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al comma 4 dell'articolo 25. Entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'autorità competente, qualora riscontri la mancata ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero nel provvedimento di VIA, procede ai sensi del comma 2 dell'articolo 29. Qualora l'autorità competente non si esprima ai sensi del periodo precedente, l'ottemperanza si intende verificata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni false o mendaci del professionista abilitato, resta salva la possibilità per l'autorità competente di informare l'autorità giudiziaria e l'ordine di appartenenza. Nei casi in cui l'ottemperanza sia stata verificata ai sensi del quarto periodo, resta salva la possibilità per la sola autorità competente di revocare, entro dodici mesi dalla conclusione del procedimento di verifica dell'ottemperanza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero il provvedimento di VIA, qualora attesti la presenza di elementi falsi e mandaci nella dichiarazione di cui al terzo periodo, con la conseguente impossibilità, per il proponente, di ripresentare nuovamente l'istanza per il progetto interessato.».».

19.7

Manca

Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

*"c-*bis*)* all'articolo 28, comma 4, dopo le parole "*sono svolte direttamente dall'autorità competente*" sono aggiunte le seguenti: "*la quale deve esprimersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Per i soli impianti, le opere ed infrastrutture, e per le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-*bis *alla Parte Seconda del presente decreto e per gli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, decorso inutilmente anche il termine di cui al periodo precedente, il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato in cui si attesta l'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al comma 4 dell'articolo 25. Entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'autorità competente, qualora riscontri la mancata ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero nel provvedimento di VIA, procede ai sensi del comma 2 dell'articolo 29. Qualora l'autorità competente non si esprima ai sensi del periodo precedente, l'ottemperanza si intende verificata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni false o mendaci del professionista abilitato, resta salva la possibilità per l'autorità competente di informare l'autorità giudiziaria e l'ordine di appartenenza. Nei casi in cui l'ottemperanza sia stata verificata ai sensi del quarto periodo, resta salva la possibilità per la sola autorità competente di revocare, entro dodici mesi dalla conclusione del procedimento di verifica dell'ottemperanza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero il provvedimento di VIA, qualora attesti la presenza di elementi falsi e mandaci nella dichiarazione di cui al terzo periodo, con la conseguente impossibilità, per il proponente, di ripresentare nuovamente l'istanza per il progetto interessato*."

19.8

Dreosto, Claudio Borghi

Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole "sono svolte direttamente dall'autorità competente" sono aggiunte le seguenti: "la quale deve esprimersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Per i soli impianti, le opere ed infrastrutture, e per le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-*bis* alla Parte Seconda del presente decreto e per gli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, decorso inutilmente anche il termine di cui al periodo precedente, il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato in cui si attesta l'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al comma 4 dell'articolo 25. Entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'autorità competente, qualora riscontri la mancata ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero nel provvedimento di VIA, procede ai sensi del comma 2 dell'articolo 29. Qualora l'autorità competente non si esprima ai sensi del periodo precedente, l'ottemperanza si intende verificata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni false o mendaci del professionista abilitato, resta salva la possibilità per l'autorità competente di informare l'autorità giudiziaria e l'ordine di appartenenza. Nei casi in cui l'ottemperanza sia stata verificata ai sensi del quarto periodo, resta salva la possibilità per la sola autorità competente di revocare, entro dodici mesi dalla conclusione del procedimento di verifica dell'ottemperanza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero il provvedimento di VIA, qualora attesti la presenza di elementi falsi e mandaci nella dichiarazione di cui al terzo periodo, con la conseguente impossibilità, per il proponente, di ripresentare nuovamente l'istanza per il progetto interessato.»

19.9

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole "sono svolte direttamente dall'autorità competente" sono aggiunte le seguenti: "la quale deve esprimersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Per i soli impianti, le opere ed infrastrutture, e per le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-*bis* alla Parte Seconda del presente decreto e per gli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, decorso inutilmente anche il termine di cui al periodo precedente, il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato in cui si attesta l'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al comma 4 dell'articolo 25. Entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'autorità competente, qualora riscontri la mancata ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero nel provvedimento di VIA, procede ai sensi del comma 2 dell'articolo 29. Qualora l'autorità competente non si esprima ai sensi del periodo precedente, l'ottemperanza si intende verificata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni false o mendaci del professionista abilitato, resta salva la possibilità per l'autorità competente di informare l'autorità giudiziaria e l'ordine di appartenenza. Nei casi in cui l'ottemperanza sia stata verificata ai sensi del quarto periodo, resta salva la possibilità per la sola autorità competente di revocare, entro dodici mesi dalla conclusione del procedimento di verifica dell'ottemperanza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero il provvedimento di VIA, qualora attesti la presenza di elementi falsi e mandaci nella dichiarazione di cui al terzo periodo, con la conseguente impossibilità, per il proponente, di ripresentare nuovamente l'istanza per il progetto interessato.".»

19.10

Borghese

Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

*"c-*bis*)* all'articolo 28, comma 4, *dopo le parole* "sono svolte direttamente dall'autorità competente" *sono aggiunte le seguenti*: "la quale deve esprimersi entro il termine perentorio di

novanta giorni. Per i soli impianti, le opere ed infrastrutture, e per le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-*bis* alla Parte Seconda del presente decreto e per gli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, decorso inutilmente anche il termine di cui al periodo precedente, il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato in cui si attesta l'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al comma 4 dell'articolo 25. Entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'autorità competente, qualora riscontri la mancata ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero nel provvedimento di VIA, procede ai sensi del comma 2 dell'articolo 29. Qualora l'autorità competente non si esprima ai sensi del periodo precedente, l'ottemperanza si intende verificata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni false o mendaci del professionista abilitato, resta salva la possibilità per l'autorità competente di informare l'autorità giudiziaria e l'ordine di appartenenza. Nei casi in cui l'ottemperanza sia stata verificata ai sensi del quarto periodo, resta salva la possibilità per la sola autorità competente di revocare, entro dodici mesi dalla conclusione del procedimento di verifica dell'ottemperanza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero il provvedimento di VIA, qualora attesti la presenza di elementi falsi e mandaci nella dichiarazione di cui al terzo periodo, con la conseguente impossibilità, per il proponente, di ripresentare nuovamente l'istanza per il progetto interessato."

19.11

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, dopo il comma 6 dell'articolo 52-*quater* sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Gli interventi sulle infrastrutture lineari energetiche di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2, e sulle opere relative all'esercizio di tratti di dette infrastrutture lineari, che comportino varianti di lunghezza non superiore a 1.500 metri lineari, ovvero a 3.000 metri lineari qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato e componenti di linea anche in ragione di evoluzioni tecnologiche, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari, sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività, da presentarsi, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in copia, ai comuni interessati, unitamente ad una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da realizzare nel rispetto della normativa vigente e con gli strumenti urbanistici vigenti. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività interventi aventi ad oggetto modifiche o spostamenti all'interno di impianti ovvero di centrali, che non comportino aumenti di cubatura necessari per lo svolgimento di attività ovvero per la collocazione di apparecchiature ovvero di impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Detto aumento di cubatura non può superare più del 30 per cento le cubature già esistenti all'interno degli impianti ovvero delle centrali di compressione. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

6-*ter*. Il comune interessato, ove entro il termine di cui al comma 6-*bis* riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che può notificare all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. È fatta salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

6-*quater*. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato e gli atti di assenso eventualmente necessari.

6-*quinquies*. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo rilascia un certificato di

collaudo finale, da presentare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il quale attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.".».

Art. 20

20.1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca

Sopprimere l'articolo.

20.2

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca

Al comma 1, capoverso "2", dopo le parole: "previsti dal PNRR" inserire le seguenti "sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero".

Art. 21

21.1

Sironi

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. L'Osservatorio di cui al comma 1 effettua uno specifico monitoraggio, e ne documenta i risultati al Ministero per le disabilità, che provvede alla tempestiva pubblicazione sul proprio sito istituzionale:

a) sull'efficacia con cui sono declinate le misure attuative del PNRR in relazione al rispetto dei diritti delle persone con disabilità;

b) sull'attuazione della Missione 5, recante modelli di progettazione personalizzati per persone con disabilità, in relazione ai progetti di vita indipendente ed alla riduzione delle istituzionalizzazioni, evidenziando il numero, la tipologia di progetti, il numero di beneficiari attraverso dati disaggregati per sesso, età, distribuzione geografica e tipologia di disabilità;

c) sul rispetto dei criteri di accessibilità e fruibilità di spazi degli interventi relativi alla costruzione di nuovi edifici e strutture che ospitano servizi pubblici o aperti al pubblico, alla costruzione o ristrutturazione delle case della comunità e degli ospedali della comunità, previste dalla missione 6, nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti, destinati a persone con gravi disabilità o da anziani non autosufficienti, previsti nella Missione 5.

2-*ter*. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 da parte delle Amministrazioni titolari dell'intervento, costituisce condizione di procedibilità per l'avvio dei bandi o avvisi di competenza.

2-*quater*. Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali ed assicurarne l'accesso a luoghi, beni e servizi su base di uguaglianza e pari opportunità, ogni Amministrazione responsabile dell'attuazione degli interventi del PNRR, elabora e trasmette all'Osservatorio di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2023, una relazione contenente:

a) i risultati previsti e conseguiti in materia di inclusione e disabilità, nonché le modalità attraverso cui l'Amministrazione provvede ad assicurare l'attuazione e la verifica del rispetto dei diritti delle persone con disabilità;

b) un rapporto relativo ai fattori che impediscono il pieno ed effettivo rispetto dei diritti delle persone con disabilità, individuando altresì eventuali soluzioni alternative purché idonee a garantire la realizzazione dell'intervento;

c) una valutazione sull'impatto e le ricadute degli interventi sulle persone con disabilità.

2-*quinquies*. Sulla base dei risultati del monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero per le disabilità presenta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione recante il rapporto complessivo sull'attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,n. 108,

relativamente al rispetto delle pari opportunità e della inclusione lavorativa a favore delle persone con disabilità nel PNRR, documentando i risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione e disabilità e precisando gli eventuali fattori che hanno favorito o impedito il loro pieno conseguimento.»

21.2

Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'INPS fornisce altresì all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorità e del medesimo Ufficio, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel sistema informativo di cui al comma 3, lettera *a)*, al fine di agevolare il monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilità, supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia di disabilità previsti nell'ambito Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.»;

b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis.* Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 è fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, terzo periodo.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità».

21.3

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «2-*bis*. Il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di settore nonché le associazioni rappresentative delle persone in condizioni di disabilità, il « Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana » e il « Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana », che sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza. Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i corrispondenti piani regionali e locali.»

21.4

Murelli, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di settore nonché le associazioni rappresentative delle persone in condizioni di disabilità, il « Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana » e il « Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana », che sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza.

Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i corrispondenti piani regionali e locali".

Art. 22

22.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo, il comma 2 è soppresso.

22.2

Durnwalder, Unterberger

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In considerazione della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali verificatisi nell'anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stazioni appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti sulla base dei rincari effettivamente avvenuti, comunque non oltre il limite del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, nonché a concedere una dilazione dei tempi di consegna, purché l'aggiudicazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

22.3

Durnwalder

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di semplificare le procedure in materia antincendio, al Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I, Nr. 36, all'alinea, le parole: "in massa superiori a 50.000 kg" sono sostituire dalle seguenti: "in massa superiori a 100.000 kg".».

Art. 23

23.0.1

Bucalo, Sallemi, Pogliese, Russo, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*

(Conferma in ruolo dei Dirigenti Scolastici)

1. Al fine di tutelare le esperienze professionali già positivamente formate e impiegate e garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, i dirigenti scolastici che, a seguito di decisioni cautelari del giudice amministrativo, hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione e hanno superato la prova scritta finale sostenuta nella sessione straordinaria dell'1 agosto 2018, ai sensi dell'art. 1 commi 87 e 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con il successivo superamento del periodo di formazione e del periodo di prova, e che alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno prestato almeno tre anni di servizio con contratto a tempo indeterminato, sono confermati nel ruolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposto l'annullamento dei provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto eventualmente adottato dall'amministrazione scolastica in esecuzione della decisione giurisdizionale di merito.

3. L'attuazione della procedura di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

23.0.2

Germanà, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

« ART. 23-*bis*

(Dirigenza scolastica)

1.Ai fini dell'efficientamento delle complesse procedure di gestione e utilizzazione delle risorse del PNRR e del Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR), stanziate per il rilancio del sistema educativo italiano, garantita unicamente da una stabile e continua presenza della dirigenza in ogni istituzione scolastica, i dirigenti scolastici che, a seguito di decisioni cautelari del giudice amministrativo, hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione e hanno superato la prova scritta finale sostenuta nella sessione straordinaria dell'1 agosto 2018, ai sensi dell'art. 1 commi 87 e 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il successivo superamento del periodo di formazione e del periodo di prova, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno prestato almeno tre anni di servizio con contratto a tempo indeterminato, sono confermati nei ruoli dei dirigenti scolastici con il mantenimento della titolarità dell'ultima sede assegnata, venendo meno l'efficacia di ogni provvedimento di revoca della nomina o di risoluzione del contratto eventualmente adottato dall'amministrazione scolastica in esecuzione della decisione giurisdizionale di merito.

2.Dall"attuazione della presente norma non derivano oneri finanziari per lo Stato.»

23.0.3

Silvestro, Damiani, Lotito, Paroli

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Articolo 23-*bis* (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-*quinquies* è inserito il seguente:

"5-*quinquies*.1. Nelle regioni in cui la dispersione scolastica supera il 10 per cento, il coefficiente indicato dal decreto di cui al comma 5-*quinquies* è non inferiore a 700 e non superiore a 900, tenuto conto del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali, fermi restando i parametri, su base regionale, di cui al medesimo comma 5-*quinquies*.»

Art. 24

24.1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", laddove ancora disponibili" e al comma 2, capoverso "1-*bis*", dopo le parole "interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1," inserire le seguenti: "nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito,".

24.2

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Al comma 1 sopprimere le parole: " ,laddove ancora disponibili"

24.3

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 1 sopprimere le parole: ", laddove ancora disponibili"

24.4

Irto

Al comma 2, capoverso 1-bis*, dopo le parole: "*interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1," *aggiungere le seguenti parole:* "nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito includendo negli stessi altresì quelli relativi al riconoscimento di strutture e progetti volti a favore la lettura in età prescolare".

24.5

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Al comma 2, capoverso «1 bis», dopo le parole "interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1,"

aggiungere le seguenti parole "nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito".

24.6

Damante, Di Girolamo, Sironi

Al comma 2, capoverso«1 bis» *, dopo le parole :*«interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1,» *inserire le seguenti :*«, nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito,».

24.7

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 2, capoverso «1-bis*», dopo le parole* "interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1," *aggiungere le seguenti parole* "nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito".

24.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, capoverso 1 - bis., dopo le parole "interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1," aggiungere le seguenti: "nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito".

24.9

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

All'articolo 24, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Nel caso di appalti o di lavori pubblici di importo stimato superiore a 20 milioni di euro, ovvero nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare o alla specificità dell'intervento che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, anche di project management finalizzate al costante controllo di tempi e costi dell'intervento, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi di project management a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara. Tali incarichi aventi l'alta sorveglianza sullo svolgimento della fase progettuale ed esecutiva, in coordinamento con il direttore dei lavori e gli altri soggetti incaricati di funzioni tecniche, amministrative e legali, hanno come obiettivo principale il rispetto dei tempi e dei costi programmati e sono affidati ai soggetti di cui all'articolo 46 in possesso di adeguate esperienze pregresse secondo le procedure previste dal presente codice.".

24.10

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Nel caso di appalti o di lavori pubblici di importo stimato superiore a 20 milioni di euro, ovvero nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare o alla specificità dell'intervento che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, anche di project management finalizzate al costante controllo di tempi e costi dell'intervento, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi di project management a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara. Tali incarichi aventi l'alta sorveglianza sullo svolgimento della fase progettuale ed esecutiva, in coordinamento con il direttore dei lavori e gli altri soggetti incaricati di funzioni tecniche, amministrative e legali, hanno come obiettivo principale il rispetto dei tempi e dei costi programmati e sono affidati ai soggetti di cui all'articolo 46 in possesso di adeguate esperienze pregresse secondo le procedure previste dal presente codice.".

24.11

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

All'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "rientranti nel PNRR" sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR.";

c) al comma 4, le parole: "ivi richiamate" sono sostituite dalle seguenti: "rientranti nel PNRR";

d) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "diciassette mesi";

b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 gennaio 2023.";

c) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "diciassette mesi"».

24.12

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: ", fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,".

24.13

Di Girolamo, Sironi

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "del presente articolo" *aggiungere, in fine, le seguenti:* ", fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,".

24.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, lettera a), dopo le parole "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti ", fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,".

24.15

Furlan, Zampa, D'Elia, Camusso, Zambito, Crisanti, Rando, Verducci, Manca

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

24.16

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

24.17

Di Girolamo, Sironi

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole «di importo inferiore a 215.000 euro» *con le seguenti* « di importo inferiore a 150.000 euro».

24.18

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 4, dopo le parole "decreto-legge n. 22 del 2020", aggiungere le seguenti:

", ad eccezione della deroga all'articolo 95, comma 3 ivi prevista,".

24.19

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "Al fine del raggiungimento del *target* connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1", inserire le seguenti ", nonché del *target* connesso alla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3";

b) sostituire le parole "4 milioni di euro" con le parole "20 milioni di euro".

24.20

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "Al fine del raggiungimento del *target* connesso alla missione 2- componente 3 - Investimento 1.1", inserire le seguenti "nonché del target connesso alla Missione 4- Componente 1 Investimento 3.3";

b) sostituire le parole "4 milioni di euro" con le parole "20 milioni di euro".

24.21

Barbara Floridia, Pirondini, Sironi

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-*bis*. Al fine di garantire il puntuale monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e dei *target* relativi agli interventi di edilizia scolastica a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, assicurando la massima trasparenza, il Ministero dell'Istruzione e del merito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tramite apposita piattaforma digitale, pubblica periodicamente per ciascun intervento ogni elemento utile a rappresentare e definire entità dell'investimento, finalità, ente beneficiario, soggetti affidatari dei lavori, dando evidenza di ciascuna fase progettuale, esecutiva, realizzativa, compresi termini temporali relativi, anche ai fini di monitorare la compiuta realizzazione di ciascuna opera. Il Ministro dell'istruzione e del merito è altresì tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, lo stato di attuazione di tutti gli interventi di edilizia scolastica a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del medesimo Ministero. Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

24.0.1

Malpezzi, D'Elia, Rando, Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-*bis*

(Interventi di realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi)

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di ambienti di apprendimento innovativi dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire metodologie innovative, in particolare per rinnovare le competenze nelle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) nelle scuole secondarie e di primo grado, nell'ambito delle misure relative all'investimento 3.2 della Missione 4, Componente 1, e a valere sulle risorse previste per l'attuazione delle medesime, è prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione di ambienti di apprendimento modulari, flessibili, reversibili destinati a sviluppare e condividere modelli didattici innovativi nell'ambito delle discipline scientifico-tecnologiche (STEM), denominati "Eureteka".

2. I progetti presentati per la selezione devono riguardare la realizzazione di ambienti di apprendimento concepiti come moduli autoportanti, indipendenti, costruiti con materiali riciclati o riciclabili, i quali potranno essere collocati all'interno di spazi scolastici esistenti, ovvero in luoghi aperti e pubblici, adattandosi ai contesti sul piano architettonico e funzionale e in base alle specifiche esigenze climatiche. Gli ambienti di apprendimento dovranno prevedere modalità di apprendimento e relazione sia fisica che virtuale, ivi compresa la possibilità di avvalersi di risorse disponibili in modo

permanente su spazi di archiviazione virtuale, denominati *cloud* e di *avatar* robotici che consentano la telepresenza e l'esplorazione da remoto dell'ambiente di apprendimento.

3. Il concorso è indetto mediante avviso pubblico dal Ministero dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 novembre 2021, n. 152, in quanto compatibili.".

24.0.2

Lombardo, Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis

(Agevolazione per le assunzioni di personale nei servizi da zero a sei anni da parte dei comuni)

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni."à di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. 17-*ter*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.""

24.0.3

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Rossomando, Manca

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

"Art. 24-*bis*

(Agevolazione per le assunzioni di personale nei servizi da zero a sei anni da parte dei comuni)

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni."

24.0.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 24-*bis* (Agevolazione per le assunzioni di personale nei servizi da zero a sei anni da parte dei comuni)

"1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni."

24.0.5

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

"Art. 24-*bis*

(Disposizioni in materia di definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 557 e 558 sono abrogati."

Art. 25

25.1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca

Sopprimere l'articolo.

25.2

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 25

(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo», del PNRR, l'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è sostituito dal seguente:

"Art. 16-*bis*. - (*Scuola di alta formazione dell'istruzione)* - 1. È costituita quale Direzione generale, la Scuola di alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente;

b) coordina ed indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-*ter*;

2. La Scuola, per lo svolgimento delle sue attività, si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), e di un Comitato scientifico internazionale, composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina, con lo scopo di adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di vitto, viaggio ed alloggio."."

25.3

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 25

(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo», del PNRR, all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono organi della Scuola il Presidente e il Comitato scientifico internazionale.";

b) al comma 4, quarto periodo, le parole "e presiede il Comitato d'indirizzo" sono soppresse e al quinto periodo, le parole "e sentito il Comitato d'indirizzo" sono soppresse;

c) il comma 5 è soppresso."

25.4

Barbara Floridia, Pirondini, Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "6"*, apportare le seguenti modifiche*:

a) *al primo periodo, dopo le parole* «qualificata esperienza manageriale» *inserire le seguenti*: «, nonché approfondita competenza e adeguate conoscenze in materia di istruzione,»;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Ministero dell'Istruzione e del merito è tenuto inoltre a bandire una selezione pubblica, ai fini della individuazione del Direttore generale, rendendo pubblici il profilo da reclutare, i criteri di valutazione, le tipologie di prove selettive, i *curricula* dei candidati e della commissione concorsuale, nonché gli esiti della selezione.»;

2) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Il Ministro dell'Istruzione e del merito pubblica e trasmette alle competenti Commissioni parlamentari apposita relazione relativa ai criteri di valutazione, ai *curricula* dei candidati e della commissione di selezione, ai relativi esiti, con riferimento alle nomine del Presidente e del Comitato scientifico della Scuola di Alta formazione di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

1-*ter*. Il Ministro dell'Istruzione e del merito è tenuto a presentare, con cadenza semestrale, una relazione alle competenti Commissioni parlamentari, relativa alle azioni e ai programmi formativi, agli obiettivi attesi e ai risultati, ai criteri di misurazione degli stessi, con riguardo alle attività di cui all'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché al funzionamento della Scuola di alta formazione di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto.».

25.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, capoverso 6, dopo le parole "seconda fascia del medesimo Ministero", aggiungere le seguenti ", nonché tra i Dirigenti Scolastici in servizio"

25.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-*bis*.

(Fondo per la gratuità dei libri di testo)

1. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni della povertà educativa e della dispersione scolastica, è istituito il "Fondo per la gratuità dei libri di testo".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2024, è destinato alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie superiori di primo e secondo grado per l'acquisto dei libri di testo.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità dei finanziamenti, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.

4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.0.2

De Poli

Dopo l'Articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-*bis* (Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato 'Programma licenze giovani macchinisti per il trasporto ferroviario delle merci', con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° Maggio 2023 al 31 dicembre 2025, di un contributo, denominato 'buono licenza macchinista', di importo non superiore a 3000 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della licenza di conduzione treni per i macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni del settore merci, così come definita nel Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 »Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità«.

2. Il 'buono licenza macchinisti' può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota, pari a 100.000 euro per l'anno 2023, delle risorse del fondo di cui al comma l è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma l dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma l ».

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 4,5 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.«.

Art. 26

26.1

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Manca

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 14, comma 6-*duodevicies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;

b) al terzo periodo, le parole: «Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»".

26.2

Lombardo, Fregolent

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per i contratti attivati fino al 2026 e in relazione al titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale le università effettuano la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, d'ufficio entro 30 giorni, esclusivamente alla conclusione del terzo anno».

26.3

Lombardo, Fregolent

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il titolare del contratto può optare per il regime a tempo definito e, nell'ambito delle risorse disponibili, per il regime a tempo pieno. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio ovvero, nel caso di inferiore durata residua del contratto, fino al termine di quest'ultimo.».

26.4

Damiani, Lotito, Paroli

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

«4-*ter*. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale.»

26.5

Damiani, Lotito, Paroli

*Al comma 8, sostituire le parole «*un importo non superiore all'un per cento» *con le seguenti: «*un importo non superiore al due per cento»

26.6

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-*bis*. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

«a-bis*)* previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo.»."

26.7

Nicita

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-*bis*. Al fine di garantire la complementarietà con le iniziative di formazione del PNRR, al comma 521 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "legalmente riconosciute del Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti "legalmente riconosciute aventi sede legale o operativa accreditata nelle regioni del Mezzogiorno «.

26.8

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole "negli anni 2022 o precedenti" sono sostituite con "fino all'anno 2025."

26.9

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'art. 14, comma 6-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, ovvero di progetti competitivi finanziati con risorse pubbliche dell'Unione europea o di altre istituzioni pubbliche straniere, internazionali o sovranazionali. In relazione alle predette procedure, il profilo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può indicare lo specifico programma di ricerca in relazione al quale viene attivato il contratto, e nella valutazione di cui all'articolo 24, comma 2, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono altresì valutate la coerenza e l'adeguatezza dei titoli e delle pubblicazioni del candidato rispetto al programma di ricerca specificato nel bando.».

26.10

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Manca

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 6-*septies* è aggiunto il seguente:

«6-*septies*.1. Nelle more dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro, le istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono stipulare contratti di ricerca, il cui trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.»."

26.11

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. A decorrere dall'anno 2023, le istituzioni universitarie statali, incluse le istituzioni a ordinamento speciale, che procedono ad assunzioni di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, anche di livello dirigenziale, aggiuntive rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2022, possono utilizzare quota parte delle risorse del contingente assunzionale disponibile ed assegnato, in via ordinaria o straordinaria, dal Ministero dell'Università e della ricerca, per adeguare le risorse stabili dei relativi fondi per la contrattazione integrativa, in deroga all'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

9-*ter*. Il predetto adeguamento delle risorse stabili dei fondi per la contrattazione integrativa, ai fini dell'invarianza complessiva della spesa, è definito in termini di punti organico, in proporzione alla relativa valorizzazione annua come determinata dal Ministero dell'Università e della ricerca e

corrispondente al coefficiente stipendiale del professore di prima fascia.

9-*quater*. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è conseguentemente adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2022, della retribuzione accessoria, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2022.»

26.12

Paroli, Damiani, Lotito

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-*bis*. Al fine di acquisire la dotazione infrastrutturale e di assicurare l'operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di cui all'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata una spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore del medesimo Istituto. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca."

Art. 27

27.1

Basso

Al comma 1, sostituire le parole "l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti" con le seguenti "la partecipazione ai propri organi statutari di gestione e controllo di uno o più rappresentanti".

27.2

Basso

Al comma 4, dopo le parole "gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218," inserire le seguenti "gli organismi di ricerca che ricevono fondi ordinario dai rispettivi Ministeri vigilanti,".

27.3

Damiani, Lotito, Paroli

*Al comma 4, sostituire le parole «*Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» *con le seguenti: «*Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica»

27.4

Damiani, Lotito, Paroli

*Al comma 4, sostituire le parole «*fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca» *con le seguenti: «*fondi assegnati dal Ministero competente»

27.0.1

Lorenzin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-*bis*

(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca a carattere non strumentale)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3-*bis*. *La procedura di cui al comma 3 si applica a gli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale per tutte*

le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di duecentoquindicimila euro".»

Art. 28

28.1

Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-*ter*

(Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-*bis* è soggetta al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.

2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-*bis*, comma 7, lett. f), della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

28.2

Lombardo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-*ter*

(Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-*bis* è soggetta al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.

2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-*bis*, comma 7, lett. f), della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente

in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

28.3

De Poli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

Art. 1-*ter*

(Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-*bis* è soggetta al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.
2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-*bis*, comma 7, lett. f), della presente legge.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.
4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

28.0.1

Bucalo, Iannone, Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 28-*bis*

(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

1. Al fine di attuare la Riforma definita dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 oggetto della Missione 6, Componente 2, del PNRR è necessario delineare i riferimenti dell'articolo 10 comma 1 di tale decreto relativo a disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria, di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 2017 che riguarda il personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati "Istituti".

2. Relativamente all'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale della ricerca sanitaria definito dall'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge n. 205 del 2017 e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Gli Istituti definiti al comma 1 del presente articolo in attuazione dell'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria definito dall'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 assumono a tempo

indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dai commi 429, 430 e 432 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.

4. Il personale assunto ai sensi del comma 3 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge n. 205 del 2017, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

b) al comma 424, dopo le parole "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

c) al comma 426, dopo le parole "contratto di lavoro subordinato" sono aggiunte le seguenti: "a tempo indeterminato ovvero" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 1° luglio 2023, la percentuale di nuovi posti messi a concorso annualmente per ricercatori sanitari deve essere almeno il 65 per cento del numero totale di posti messi a concorso per il ruolo definito al comma 422."

d) al comma 427, dopo le parole "Il personale assunto" sono aggiunte le seguenti: "a tempo determinato";

e) al comma 428, dopo le parole "previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale" sono aggiunte le seguenti: "assunto a tempo determinato";

f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423.".

6. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, va istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'art. 1 comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale decreto deve definire le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;

b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge n. 205 del 2017 deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.

28.0.2

Mieli, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 28-*bis*

1. In attuazione di quanto previsto nella Missione 4, Componente 1.3, Investimento 3.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di potenziare ulteriormente nel sistema di istruzione e

formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), favorendo l'accesso delle studentesse ai corsi di laurea e ai percorsi di istruzione e formazione terziaria relativi alle predette discipline, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, destinato a finanziare borse di studio in favore delle studentesse capaci e meritevoli, a copertura dei costi, tasse e oneri d'iscrizione e frequenza comunque denominati.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con efficacia a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, sono determinati gli importi massimi e i criteri per l'assegnazione delle borse di studio, sulla base di principi che premino il merito e tengano conto delle eventuali situazioni di divario territoriale nell'accesso.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle linee di investimento previste nella missione 4, componente 1 - investimento 3.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nei limiti delle risorse previste per lo stesso, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, e per la eventuale quota residua a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, al Titolo I, dopo le parole "in materia di" sono inserite le seguenti: "di istruzione,".

28.0.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Articolo 28-*bis*

(Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria)

1. Per dare piena applicazione alla riforma definita dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 oggetto della Missione 6, Componente 2 del PNRR , e allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2026 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'art.1 comma 432 della legge 205 del 27 dicembre 2017 così come modificato da art. 1 comma 543 della legge 145 del 30 dicembre 2018 e da art. 25 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino 31.12.2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

2. In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e alle previsioni di cui al Decreto del Ministero della Salute n.164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al DM 164 del 20 novembre 2019.

3. All'art.1 della legge 205 del 27 dicembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423 le parole »rapporti di lavoro a tempo determinato« sono sostituite dalle

seguenti: »rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato«

b) al comma 424 le parole »contratto di lavoro subordinato a tempo determinato« sono sostituite dalle seguenti: » contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato«

c) al comma 426 le parole »contratto di lavoro subordinato a tempo determinato« sono sostituite dalle seguenti: »contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato«

28.0.4

Misiani

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

"Art. 28-*bis*

(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

1. Per dare piena applicazione alla riforma definita dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, oggetto della Missione 6, Componente 2, del PNRR e allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, gli Istituti assumono dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita e nel limite delle dotazioni organiche stabilite dall'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 200 del 2022, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni di cui ai commi 429, 430 e 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino 31.12.2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione e nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. La stabilizzazione del personale di cui al comma 1 è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge n. 205 del 2017 e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. Ai fini della stabilizzazione, il personale assunto ai sensi dell'articolo 1, commi 426, 429, 430 e 432 della legge n. 205 del 2017 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al DM 164 del 20 novembre 2019.

3. All'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, le parole «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato»

b) al comma 424, le parole «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»

c) al comma 426 le parole «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato».

28.0.5

Castellone

Dopo il Capo III, inserire il seguente:

«Capo III-*bis*

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA

Art. 28-*bis.*

(Ruoli dirigenziali per le Cure Primarie e intermedie)

1. Al fine di garantire prestazioni sanitarie appropriate ed efficienti in risposta ai crescenti bisogni di salute espressi dalla popolazione nelle fasi di ripresa post-pandemica, in coerenza con le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento alle Cure Primarie ed intermedie, l'esercizio di attività cliniche generaliste in regime di dipendenza nel Servizio Sanitario Nazionale, all'interno delle case di comunità e degli ospedali di comunità, è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto all'attività assistenziale garantita dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».

Art. 29

29.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi" *inserire le seguenti*: ", fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

29.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi" sono inserite le seguenti: ", fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

29.3

Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

29.4

Durnwalder, Patton, Unterberger

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole*: "e delle Province autonome di Trento e di Bolzano";

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "Per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della precitata ordinanza n. 558 del 2018.".

29.5

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* "e delle Province autonome di Trento e di Bolzano«;

b) aggiungere*, in fine, il seguente periodo: "*Per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della precitata ordinanza n. 558 del 2018.".

29.6

Claudio Borghi, Dreosto

All'articolo 29, comma 1, al secondo periodo sopprimere le parole: "e delle Province autonome di Trento e Bolzano" e dopo il secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della precitata ordinanza n.558 del 2018."

29.7

Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2028». I soggetti di cui al medesimo comma 701 possono prorogare i contratti in essere ovvero stipulare nuovi contratti per ulteriori necessità, compresa la ricopertura dei posti già banditi e risultati vacanti. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie residue di cui all'articolo 7, comma 3, della medesima legge 30 dicembre 2020, n.178, ovvero risorse proprie delle regioni ovvero una aliquota massima del 2 per cento di quelle stanziate per gli investimenti per la mitigazione e il contrasto del rischio idraulico e idrogeologico.».

29.8

Petrucci, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:

«La rimodulazione delle risorse prevista dai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 22 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 è finalizzata a destinare maggiori fondi agli interventi non strutturali identificabili in presidi di ambito territoriale omogeneo».

29.9

Zedda, Satta, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-*bis*. Per garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, e consentire l'accelerazione degli investimenti concernenti la mitigazione del rischio idrogeologico e ambientale e la realizzazione degli interventi di protezione civile, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti del 50% delle capacità assunzionali per il biennio 2023-2024, possono assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, con fondi disponibili sui propri bilanci per l'anno 2023 e 2024.

4-*ter*. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, nel biennio 2023-2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva

dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione a legislazione vigente, con fondi disponibili sui propri bilanci per l'anno 2023 e 2024.

4-*quater*. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale utilizzato a supporto dei Commissari delegati per emergenze nazionali di protezione civile, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono procedere, nel biennio 2023-2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione a legislazione vigente, con fondi disponibili sui propri bilanci per l'anno 2023 e 2024."

29.10

Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse annualmente stanziate per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è destinata alla realizzazione degli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione degli interventi strutturali e non strutturali, alla gestione e al governo della risorsa idrica, alla conservazione e al ripristino della naturalità dei suoli, alla stabilità dei versanti, alla resilienza delle opere idrauliche e al monitoraggio integrato.»

29.11

Silvestro, Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: »50 milioni« sono sostituite dalle seguenti: »130 milioni« e le parole: »100 milioni« sono sostituite dalle seguenti: »150 milioni«. »

29.0.1

Sigismondi, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale dirigenziale degli uffici e dei servizi di protezione civile)

1. Al fine di assicurare la funzionalità, la continuità e l'efficacia degli interventi posti in essere nell'ambito del PNRR, nonché di conseguire i relativi obiettivi di previsione e prevenzione dei rischi e delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali garantite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Direzioni e dalle Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e dagli enti locali, tenuto altresì conto del gravoso e costante impegno dei servizi di protezione civile, le predette amministrazioni pubbliche, attuatrici degli interventi previsti dal PNRR in materia di protezione civile, possono ricorrere a specifiche procedure di selezione, anche comparativa, per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dalle capacità assunzionali autorizzate. Tale facoltà è riferita esclusivamente alla copertura delle posizioni dirigenziali relative agli uffici e servizi di protezione civile, ed è riservata al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, anche presso amministrazioni pubbliche differenti da quella di appartenenza ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e con particolare e comprovata qualificazione professionale che, alla data del 31 dicembre 2022, abbia maturato almeno cinque anni di

servizio nella qualifica dirigenziale nel settore della protezione civile in enti ed organismi internazionali e nelle amministrazioni pubbliche con competenze di protezione civile. Agli oneri di spesa di cui al presente articolo la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali provvedono con le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

29.0.2

Paita, Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 29-*bis*.

(*Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 29, nonché per garantire il coordinamento e il raccordo necessario per fare affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata « Struttura », incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2026.

3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

5. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

b) al terzo periodo, dopo le parole «dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e».

6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

b) al decimo periodo, dopo le parole «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche,».

Art. 30

30.1

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole "*opere pubbliche*" sono aggiunte le seguenti: "*o le forniture*";

0a-*bis*) al comma 136-*bis*,

1) al primo periodo, le parole "*30 settembr*e" sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre"* e dopo le parole "*piccole opere*" sono aggiunte le seguenti: "*ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili";*

2) al secondo periodo, dopo la parola "*lavori*" sono aggiunte le seguenti: "*o le forniture*" e le parole "*15 dicembre di ciascun anno*" sono sostituite dalle seguenti: "*30 aprile dell'anno successivo*"

0a-*ter*) dopo il comma 136-*bis* è inserito il seguente: "136.ter *Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136*-bis *della sola quota relativa alla prima annualità; la Regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario.".*

30.2

Silvestro

Al comma 1, lett. a), capoverso «Art. 139-quater*», dopo il primo periodo aggiungere il seguente periodo:*

«A tal fine istanze per l'anno 2023 saranno riaperte con apposito bando predisposto dal Ministero dell'Interno per consentire la partecipazione dei comuni non beneficiari dello scorrimento».

30.3

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

All'articolo 30, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 143, terzo periodo, le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti "sei mesi".»

30.4

Bevilacqua, Sironi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

1-*bis*. Il termine per l'affidamento dei lavori da parte dei Comuni beneficiari dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, commi 42 e 42-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è fissato al 31 gennaio 2024. Il termine intermedio, entro il quale i predetti Comuni devono aver realizzato almeno una percentuale pari al 30 per cento delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato, al fine dell'equa redistribuzione delle somme e contestuale scorrimento della graduatoria, è fissato al 31 luglio 2024.»

30.0.1

Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(*Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n.160)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 marzo 2023.";

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 30 aprile 2023".».

30.0.2

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 30-*bis*

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «gli importi» sono inserite le seguenti: «, escluso l'ammontare del canone minimo pari a euro 800,».

30.0.3

Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 30 bis

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 831, quinto periodo, dopo le parole «gli importi» sono inserite le seguenti: «, escluso l'ammontare del canone minimo pari a euro 800,".

30.0.4

Gasparri, Paroli, Damiani

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

"Art. 30-*bis*

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 831, quinto periodo, dopo le parole «gli importi» sono inserite le seguenti: «, escluso l'ammontare del canone minimo pari a euro 800,»"

30.0.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*

(Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette e semplificazioni per impianti rinnovabili centri storici)

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022 e utilizzabili nel 2023 anche in deroga ai limiti di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145."»

2. All'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da "a eccezione" a "del medesimo codice" sono soppresse;

b) il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "In presenza di impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del presente decreto, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi."»

30.0.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 30 bis

(Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."

30.0.7

Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis*

(*Fondo progettazioni piccoli comuni*)

1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, comunque denominati, e delle infrastrutture di supporto ad essi connesse, al fine di rafforzare la capacità tecnica e di progettazione, esecuzione e controllo degli enti locali fino a 15.000 abitanti sulle relative opere è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2026.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i criteri di riparti del fondo di cui al presente articolo, al fine di assicurare agli enti locali specifiche e adeguate competenze per la pronta realizzazione degli interventi di propria competenza.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 31

31.1

Di Girolamo, Sironi

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) *al primo periodo, dopo le parole*: "per l'affidamento*," inserire le seguenti*: "sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";

2) *dopo il primo periodo, inserire il seguente*: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può

essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito.";

b) al comma 6, lettera b), capoverso «425- bis», *alla lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso dei risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre, nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici.».

31.2

De Poli

All'articolo 31, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- al primo periodo dopo le parole "*per l'affidamento,"* sono aggiunte le seguenti: "*sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,*";

- dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "*Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito*";

31.3

Damiani, Lotito, Paroli

All'articolo 31, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole "*per l'affidamento,"* sono aggiunte le seguenti: "*sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,*";

b) dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "*Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito*".

31.4

Sironi

*Al comma 6, lettera b), capoverso "*425*-bis.", alla lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

a) al sesto periodo, sostituire le parole "quantificandone i relativi costi" *con le seguenti:* "ovvero le ragioni che non consentono il superamento del dissenso, di cui occorre tenere conto nella determinazione conclusiva della conferenza dei servizi";

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole "e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato", *con le seguenti:* "imparzialità, pubblicità e trasparenza.";

31.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 6, lettera b), capoverso «425-bis*», lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore a soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tali numeri soggetti idonei."

31.6

De Poli

Al comma 6, lettera d) è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un

avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore a soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tali numeri soggetti idonei."

31.7

Damiani, Lotito, Paroli

*Al comma 6, lettera b), capoverso «Art. 425-*bis*», alla lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

"Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore a soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tali numeri soggetti idonei."

31.8

Mennuni, De Priamo, Ambrogio, Liris, Nocco

Al comma 6, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore a soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tali numeri soggetti idonei."

31.9

Fregolent, Lombardo

*Al comma 6, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «*Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore a soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tali numeri soggetti idonei*».*

31.10

Di Girolamo, Sironi

*Al comma 6, lettera d), sopprimere il capoverso "*425-*ter*.".

31.11

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. L'Agenzia del demanio, ove necessario all'attuazione degli interventi finanziati dai precedenti commi, può ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo, al supporto ed alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295».

31.12

Lotito

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2 adotta un Piano per la realizzazione di un progetto di cardio protezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione del tempo di interventi dei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di totem con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei punti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di posizionamento dei dispostivi di cui al comma 1.

9. Ai fini di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

31.13

Di Girolamo, Sironi

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "6-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo e al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della Regione Lazio vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottato ai sensi dell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, le risorse assegnate al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono destinate a incrementare la raccolta differenziata, anche in termini qualitativi, nonché ad incentivare il recupero di materia, attraverso la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti diversi dagli impianti per l'incenerimento."

31.0.1

Sigismondi, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-*bis.*

1. All'art. 15-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto tecnico e le attività' connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 5 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55».»

31.0.2

Cantalamessa, Dreosto, Claudio Borghi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*

(Misure alternative per la costruzione o la delocalizzazione degli immobili agli aventi titolo)

1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo resi inagibili a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017 ovvero degli eventi alluvionali a partire dal 26 novembre 2022 che hanno interessato l'Isola di Ischia è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con specifica ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare la scelta tra le seguenti alternative:

a) contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni

e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione di cui al decreto-legge del 3 dicembre 2022 n. 186;

b) contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della precedente lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e la ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventidi demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi del comma 1, lett. f-*bis* dell'art. 18 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.»

31.0.3

Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*.

1. Al fine di garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, "Manutenzioni impiantistiche e strumentali. Adeguamento sismico delle strutture in c.a. del manufatto di scarico e della casa di guardia" della Diga di Ripaspaccata in agro del Comune di Montaquila (IS), è autorizzata in favore della Regione Molise la spesa 21.1 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 21,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

31.0.4

Marti, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 31-*bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei comuni)

1. In via eccezionale, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale 10 febbraio 2023, n. 17, gli interventi straordinari di ampliamento, di demolizione e ricostruzione di immobili di cui alla legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 38, anche in deroga alle vigenti norme in materia urbanistica, possono essere portati a termine qualora già avviati alla data del 15 febbraio 2023."

31.0.5

Cantalamessa, Dreosto, Claudio Borghi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 31-*bis*

(Misure per la realizzazione di una zona franca nel Comune di Casamicciola Terme)

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio del Comune di Casamicciola Terme, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la regione Campania e il CIPESS, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Nell'ambito della zona franca sono adottate agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese ed esenzioni dai contributi ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la propria attività nel territorio interessato, nonchéé contributi alle attività produttive rapportati alla riduzione del fatturato negli anni 2023 e 2024. A tal fine è costituito un apposito Fondo, con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la regione Campania, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente comma.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, ?. 307.»

31.0.6

Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*.

1. Al fine di promuovere interventi per uno sviluppo sostenibile della costa marittima della Regione Molise interessata da fenomeni intensi di erosione costiera è autorizzata in favore della Regione Molise la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della medesima. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 32

32.1

Camusso

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente, s*opprimere l'articolo 33.

32.2

De Poli

All'articolo 32, comma 1, capoverso 2 -bis, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- dopo le parole *"a base di gara"* sono aggiunte le seguenti *"previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";*

- dopo le parole "*d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti*", sono aggiunte le seguenti: ", *prevedendo un termine minimo per la ricezione delle offerte non inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito";*

- alla fine è aggiunto il seguente periodo: *"Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto definitivo.".*

32.3

Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-*bis*) «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA): l'organismo nazionale, istituito dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.»;

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «ed eventuali altri Ministeri» sono inserite le seguenti: «Agenzie ed Enti»;

c) all'articolo 13, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-*bis*. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti di ANSFISA.».

1-*ter*. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA», al secondo periodo, dopo le parole: «e della salute» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA,» e, all'ultimo periodo, le parole: «per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, i criteri e le modalità da seguire» sono sostituite dalle seguenti: «per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinate da ANSFISA»;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA,»;

c) al comma 7, all'alinea, dopo le parole «del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA»;

d) al comma 12, le parole: «Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2. e 1.4.3 del RID» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale ANSFISA.».»

1-*quater*. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «ff-*bis*) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.».»

32.0.1

De Poli

Dopo l'Articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 32-*bis* (Incremento delle risorse previste per il Ferrobonus 2023-2026)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le

risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023

al 2026.

2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma I del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

32.0.2

Enrico Borghi

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*

(Incremento delle risorse previste per il Ferrobonus 2023-2026)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

32.0.3

Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*

(Compenso per i commissari straordinari di cui al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

All'articolo 4, comma 5 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «e al compenso per i commissari straordinari» sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso dei commissari straordinari di opere di importo superiore a 10 milioni di euro è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare cinquantamila euro annui. Tale compenso va riconosciuto fino al limite retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal decreto di nomina di ciascun commissario e sino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

32.0.4

Paita, Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(*Semplificazioni delle procedure per interventi infrastrutturali di competenza della Marina militare)*

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione delle opere pubbliche necessarie alla componente

marittima delle forze armate per assicurare con efficienza ed efficacia la difesa militare dello stato e delle vie di comunicazione marittime, per i relativi interventi infrastrutturali caratterizzati da elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico, si procede alla nomina di uno o più commissari straordinari.

2. La nomina di cui al comma 1 è disposta con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari di cui al presente articolo possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 33

33.1

Damante, Sironi

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: "e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse,".

33.2

Lisei, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), n. 1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-*bis*. All'articolo 4, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole "di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata" sono inserite le seguenti: "e di personale, anche posto in quiescenza, specificamente individuato, dell'amministrazione centrale o territoriale interessata," e, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Il personale di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata di cui al periodo precedente può continuare a svolgere la propria attività presso la struttura di appartenenza. Il Commissario stipula con l'Amministrazione di appartenenza del dipendente una apposita convenzione per disciplinare modalità e tempi per l'espletamento dell'incarico di supporto al Commissario.".

.

33.3

Minasi, Germanà, Potenti, Claudio Borghi, Dreosto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), n. 1), aggiungere , in fine, il seguente periodo*: "e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.";

b) *Dopo il comma 5, aggiungere il seguente*:

"5-*bis*. All'articolo 4, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole "di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata" sono inserite le seguenti: "e di personale, anche posto in quiescenza, specificamente individuato, dell'amministrazione centrale o territoriale interessata," e, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Il personale di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata di cui al periodo precedente può continuare a svolgere la propria attività presso la struttura di appartenenza. Il Commissario stipula con l'Amministrazione di appartenenza del dipendente una apposita convenzione per disciplinare modalità e tempi per l'espletamento dell'incarico di supporto al Commissario.".

33.4

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 1, lettera a), numero 5), al capoverso «5.», sostituire le parole: "secondo e terzo periodo" con le seguenti: "terzo e quarto periodo".

33.5

Lotito

Al comma 1, lettera a), al punto 5) le parole: "secondo e terzo periodo" *sono sostituite dalle seguenti:* "terzo e quarto periodo".

33.6

Liris, Ambrogio, Nocco, Mennuni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-*bis*. All'articolo 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*bis*, secondo periodo, le parole: «La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al» sono sostituite dalle seguenti: «Al»;

b) al comma 5-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e PNRR di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con il decreto di nomina è stabilito l'eventuale compenso del Commissario straordinario in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse del Fondo di cui al secondo periodo del presente comma. Il Commissario straordinario per la realizzazione dei progetti e degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle società di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del citato decreto - legge n. 77 del 2021, delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»;

c) al comma 5-*ter*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario di cui al comma 5 - bis, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione

dell'elenco delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. L'elenco delle opere è approvato con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

d) dopo comma 5-*ter*, sono inseriti i seguenti:

1) «5-*quater*. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5 - bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario.»;

2) «5-*quinquies*. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma 5 - ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi come individuati ai sensi del medesimo comma 5 - ter, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

33.7

Minasi, Germanà, Potenti, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso per il Commissario, ove previsto, è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della quota percentuale definita con il decreto di

cui al primo periodo.»

33.8

Minasi, Germanà, Potenti, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 per gli adempimenti previsti per l'aeroporto di Firenze è differito al 31 dicembre 2023.»

33.9

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, e facilitarne la realizzazione, all'articolo 229, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per le pubbliche amministrazioni, tale figura è scelta tra soggetti, anche esterni, in possesso di un'elevata e riconosciuta competenza professionale o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente."».

33.10

Potenti, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Per gli interventi su infrastrutture di cui all'Allegato II bis n° 2 lett c) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, le Strutture Territoriali ANAS, d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate possono richiedere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di individuare la Regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del suddetto Ministero comunica alla Struttura Territoriale ANAS ed alla Regione la determinazione in merito all'autorità competente. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero competente sulla posizione formulata dal Commissario d'intesa con la Regione.»

33.11

Fazzone

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. Al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è attribuita la competenza in merito alla programmazione, gestione ed esecuzione diretta degli interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione, adeguamento, risanamento e restauro sul patrimonio immobiliare adibito a sede di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale ovvero di organismi di rilevanza internazionale ubicati nell'area di Roma Capitale".

33.12

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di assicurare il completamento degli interventi di rifacimento, ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture del Porto di Civitavecchia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»

33.12-a (già 35.1)

Romeo, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di garantire la messa in opera del progetto definitivo di riqualificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbiate e di far fronte agli extra-costi per la realizzazione del primo e del secondo lotto dell'opera, dovuti all'incremento dei prezzi delle materie prime, è autorizzato lo stanziamento di 27 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come rifinanziato dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»

33.13

Potenti, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di garantire l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza della strada statale n. 68 tra Volterra e Mazzolla e nel tratto Montemiccioli - Castel San Gimignano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede a tutte le iniziative necessarie per assicurare l'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in esercizio antecedentemente all'apertura al pubblico degli scavi dell'anfiteatro romano prevista entro il 2027. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.»

33.0.1

Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 33-*bis*

(*Disposizioni in materia di programmi di intervento strategico*)

1. Al fine di garantire la pronta realizzazione dei traguardi e obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Presidenza del Consilio dei ministri, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, prevede, quali strumenti di promozione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, i programmi di intervento strategico (PIS) che individuano le soluzioni idonee a garantire la sostenibilità degli interventi, a risolvere le problematiche delle comunità e dei territori coinvolti dalla realizzazione o dal ripristino delle stesse opere.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, su richiesta dei competenti enti locali, la definizione dei PIS negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione o dal ripristino delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali di interesse statale, anche in caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle medesime infrastrutture o di loro parti.

3. I PIS, quali strumenti operativi di programmazione strategica integrata, d'intesa con gli enti interessati e con i soggetti attuatori delle opere, garantiscono la riqualificazione dei contesti territoriali interessati e la sostenibilità degli interventi, attraverso la concertazione con le comunità coinvolte al fine di risolvere i problemi derivanti dalla realizzazione delle stesse opere. 4. I PIS possono, altresì, essere attivati, d'intesa con i competenti enti locali e in conformità con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale e paesistica, per assicurare la coesione territoriale, lo sviluppo economico e sociale, nonché il riequilibrio e la riqualificazione del territorio, mediante finanziamenti pubblici e privati.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri presenta annualmente alle Camere una relazione sui PIS attivati e sul loro stato di attuazione, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

6. Ai fini di cui al presente articolo, il soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale propone un PIS recante i seguenti elementi costitutivi:

a) individuazione dell'ambito o degli ambiti territoriali, anche non contigui, su cui sviluppare il programma;

b) analisi dei fabbisogni territoriali economici e sociali nonché ambientali e della salute pubblica, relativi agli ambiti di cui alla lettera a);

c) definizione degli obiettivi strategici da perseguire e delle indicazioni progettuali relative ai conseguenti interventi;

d) individuazione dei soggetti, anche privati, partecipanti e dei relativi ruoli;

e) elaborazione delle azioni necessarie a risolvere le problematiche territoriali, economiche e sociali comprensive delle misure e delle opere compensative;

f) valutazione dei costi;

g) analisi delle previsioni di fattibilità finanziaria di parte pubblica e privata.

33.0.2

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Disposizioni in materia di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. In sede di aggiornamento dei cronoprogrammi ai sensi dell'articolo 7, in considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del medesimo decreto legge, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2025 e le risorse possono, altresì, essere utilizzate per l'acquisto di autobus ad alimentazione ibrida.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo provvedono le amministrazioni interessate con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

33.0.3

Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 33-*bis*.

(Semplificazione in materia di dragaggi)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della protezione civile e della politica del mare, con il compito di rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale, fermo restando il pieno rispetto delle esigenze di tutela ambientale. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i citati Ministeri designano i partecipanti al predetto tavolo tecnico, scegliendoli nell'ambito degli organismi specializzati nei settori oggetto di studio da parte dello stesso tavolo.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, procede alla revisione delle linee guida relative alla caratterizzazione dei sedimenti propedeutica alle operazioni di dragaggio, necessaria per definire la loro conseguente destinazione,

ovvero alle operazioni di sversamento a mare, di conferimento in casse di colmata e simili, con particolare riferimento alle prove eco-tossicologiche, al fine di superare le criticità emerse sulla base della metodologia applicata.

3. Nei sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sulla base delle linee guida revisionate dal tavolo tecnico ai sensi del medesimo comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede alla sperimentazione sul campo della nuova metodologia per l'effettuazione delle prove eco-tossicologiche, al fine di valutare la sua adeguatezza rispetto alle esigenze di tutela ambientale e alla sostenibilità del suo impatto sulle operazioni di dragaggio. All'esito favorevole della sperimentazione, accertato dal tavolo tecnico, si procede a rendere definitiva l'applicazione delle linee guida. A decorrere dalla data di applicazione definitiva delle citate linee guida, cessano di avere efficacia le disposizioni in materia previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173.

4. Nelle more dell'applicazione definitiva delle linee guida ai sensi del comma 3, per la caratterizzazione dei sedimenti necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero il loro sversamento a mare, il loro conferimento in casse di colmata e simili, sono sospese le prove eco-tossicologiche previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173. La caratterizzazione dei sedimenti è basata solo sulle prove chimiche, con riferimento ai livelli di rilevamento nazionali 1.1 e 1.2, in grado di tenere conto della maggiore vulnerabilità dell'ecosistema marino rispetto a quello terrestre. In caso di possibilità di conferimento a mare dei sedimenti è, altresì, abolito l'obbligo di contenimento in strati superiori a 5 centimetri.

Art. 34

34.1

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

34.0.1

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

"Art. 34-*bis*.

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dell'inflazione, dei prezzi delle materie prime, dell'energia e dei carburanti, sino al 31 dicembre 2024, le Stazioni Appaltanti, con riferimento ai contratti pubblici in corso di affidamento o di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente norma, possono autorizzare l'adeguamento dell'oggetto in fase di esecuzione, anche diminuendo la quantità delle prestazioni richieste, in misura tale da garantire la sostenibilità economica del rapporto e l'esecuzione di servizi efficienti per gli utenti".

2. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e nell'anno

2022 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020".

3. All'articolo 200, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Eventuali risorse residue sugli stanziamenti effettuati per il 1° semestre 2022 dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, non andranno versati all'entrata del bilancio dello Stato e saranno considerate a titolo di minori introiti tariffari per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022".»

34.0.2

Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*

(*Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*)

1. Al fine di fornire piena operatività alla Commissione permanente per le gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato fino a 20 unità di personale da inquadrare come ingegneri professionisti di I qualifica professionale, tra i soggetti in possesso prioritariamente dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che siano titolari di un rapporto di lavoro flessibile di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 2001, n. 165 con una pubblica amministrazione in relazione alle attività specifiche di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. All'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente provvede l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente.

34.0.3

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 34-*bis*

(Misure per la deflazione del contenzioso di ANAS S.p.A.)

1. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "per gli anni dal 2017 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2028";

b) dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente: "7-*quater*: ANAS S.p.A. è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui ai commi 7 e 8 anche per far fronte ai maggiori costi derivanti dai provvedimenti dei Collegi Consultivi Tecnici per la definizione delle controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o richieste di risarcimento di cui all'art. 6 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.".»

34.0.4

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 34-*bis*

(Disposizioni per il subentro di ANAS S.p.A. nella gestione delle opere relative ai campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo 2020-2021)

1. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 21 è inserito il seguente: «21-*bis*. Al fine di concludere i procedimenti per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 21, avviati e non completati,

ANAS S.p.A. subentra nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, con pienezza di poteri per la consegna o il completamento degli interventi stessi. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite ad ANAS S.p.A.».»

34.0.5

Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 34-*bis*

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporti)

1. Le risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, sono utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9, relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023."

Art. 37

37.0.1

Stefani, Potenti, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 37-*bis*.

(*Modifiche all'articolo 179*-ter *delle disposizioni di attuazione del codice di procedure civile di cui al RD 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di delega delle operazioni di vendita*)

1. Nelle more della elaborazione delle linee guida da parte della Scuola Superiore della Magistratura per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento previste dall'ottavo comma dell'art. 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal d.lgs 10 ottobre 2022, n.149, si applicano i previgenti criteri di nomina e permangono in vigore gli elenchi già formati dei delegati alle vendite giudiziarie.

Art. 38

38.1

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

All'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:

a) a l comma 1, sostituire le parole: "può concedere" *con le seguenti*: "concede";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14."»

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituire le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022" con le seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2023".»

1-*ter*. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25-*undecies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 13, per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.";

b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio."»

38.2

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 1, sostituire le parole: «può concedere» con le seguenti: «concede».

38.3

Claudio Borghi, Bergesio, Dreosto

Al comma 1, sostituire le parole: "può concedere" con le seguenti: "concede".

38.4

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 1, sostituire le parole: "*può concedere*" con le seguenti: "*concede*".

38.5

Fregolent, Lombardo

Al comma 1, sostituire le parole: "può concedere" *con le seguenti: "*concede".

38.6

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.»

38.7

Claudio Borghi, Bergesio, Dreosto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo

produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019.»

38.8

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019.»

38.9

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019».

38.10

Patton, Durnwalder, Spagnolli, Unterberger

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1*-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione giudiziale. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri

creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.».

38.11

De Poli

«Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-*bis*. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14."

4-*ter*. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25-*undecies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.";

b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio."».

38.12

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-*bis*. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14."

4-*ter*. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25-*undecies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica nazionale

di cui all'art. 13 per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.";

b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio."».

38.13

Lombardo, Fregolent

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-*bis*. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14."

4-*ter*. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25-*undecies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.";

b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio."».

38.14

Damiani, Lotito, Paroli

All'articolo 38, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-*bis*. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14."

4-*ter*. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, all'articolo 25-*undecies*, dopo il comma 1 è

inserito il seguente:

"1-*bis*. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo."».

38.15

Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 63, comma 1 dopo le parole «amministrati dalle agenzie fiscali» sono aggiunte le parole *«, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*» e dopo le parole «relativamente ai crediti fiscali» sono aggiunte «, *delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*»;

b) all'art. 63, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *«Per i Tributi delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni l'adesione alla proposta è espressa dai competenti uffici delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*»;

c) all'art. 63, comma 2-*bis* **,** dopo le parole «in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria» sono aggiunte le parole *«, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*» e dopo le parole «la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione» sono aggiunte «, *delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*»;

d) all'art. 88, comma 1, dopo le parole «amministrati dalle agenzie fiscali» sono aggiunte le parole *«, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*» e dopo le parole «e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie» sono aggiunte «, *delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*»;

e) all'art. 88, comma 2, dopo le parole «relativamente ai crediti tributari» sono aggiunte le parole *«, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*»;

f) all'art. 88, comma 2 bis,dopo le parole «in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria» sono aggiunte le parole *«, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*»;

g) all'art. 88, comma 2 bis**,** dopo le parole «la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione» sono aggiunte le parole *«, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*»;

h) all'art. 88 comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:*«Per i tributi delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni , l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento*».

.

38.16

Zanettin, Damiani

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'articolo 18, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le banche e gli intermediari finanziari, anche in caso di conferma delle misure protettive, possono unilateralmente sospendere l'adempimento dei contratti pendenti alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1."»

38.17

Zanettin, Damiani

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , all'articolo 25-*decies* sostituire le parole »al cliente variazioni« con »*all'affidato variazioni unilaterali*«, dopo la parola »affidamenti« inserire le seguenti »*al medesimo concessi*«, eliminare la parola »*revisioni*« e aggiungere alla fine le seguenti parole: »*mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, inviata alternativamente presso l'indirizzo eletto dall'affidato nell'ambito dei rapporti con la banca o con l'intermediario, con obbligo dell'affidato di trasmetterlo all'organo di vigilanza, o presso l'indirizzo del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale.*«

38.18

Patton, Spagnolli, Unterberger

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 356, comma 2, secondo periodo del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202". ».

38.19

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "*dei bilanci relativi all'esercizio 2022*" sono sostituite dalle seguenti: "*dei bilanci relativi all'esercizio 2023*".»

38.20

Claudio Borghi, Bergesio, Dreosto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituire le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022" con le seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2023".»

38.0.1

Damiani

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*.

1. All'articolo 390 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"4. Agli articoli 14-*quinquies*, comma 4, 14-*novies*, commi 2 e 5, 14-*undecies*, comma 1, 14-*terdecies*, commi 1, lettera e), e 14-*quaterdecies* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, la parola: "quattro", ovunque ricorre, è sostituita con la seguente: "tre".

5. Le procedure di liquidazione dei beni, previste dagli articoli 14-*ter* e seguenti della legge 27 gennaio 2012, n. 3, per le quali alla data del 15 luglio 2022 siano trascorsi tre anni dal decreto che ne ha ordinato l'apertura, si considerano concluse alla data del 15 luglio 2022.

6. Quando, in relazione alle procedure di cui al comma 5, unico creditore risulti essere l'Agenzia delle Entrate ovvero altro ente di riscossione per debiti tributari le liquidazioni si considerano concluse alla data del 15 luglio 2022 in qualunque stato esse si trovino senza necessità di effettuare ulteriori attività. Il Giudice accerta d'ufficio l'intervenuta esdebitazione ai sensi dell'articolo 14-*terdecies* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con decreto non soggetto a reclamo.".»

38.0.2

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Articolo 38-*bis*

(Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica)

1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

38.0.3

Claudio Borghi, Bergesio, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-*bis*

(Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica)

"1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."»

38.0.4

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-*bis*

(*Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica*)

1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»

38.0.5

Lombardo, Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-*bis*

(*Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica*)

1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della

componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

38.0.6

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-*bis*

(*Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica*)

"1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."»

Art. 40

40.1

Misiani, Losacco

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. *In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento*»";

b) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:« 2-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla lettera e), dopo la parola "IRES" sono inserite le seguenti: "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati alla rappresentanza e assistenza dei contribuenti, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del D.P.R 600/1973.»

40.2

Sallemi, Pogliese, Russo, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1- *bis*. I giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in servizio da almeno venti anni, che siano iscritti negli albi dei dottori commercialisti o degli avvocati e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano compiuto 65 anni, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di centocinquanta magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. In relazione ai transiti di cui al

presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati. Per le finalità di cui al periodo precedente, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto 65 anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione;

b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

1-*ter*. Entro il 30 settembre 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello, redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai magistrati cosi' transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

1-*quater*. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi del presente comma si applica l'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545."

b) Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis.* Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*quater*:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da undici magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonché da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti nominati dal Consiglio Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili con almeno quindici anni di iscrizione all'albo. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile.»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti

candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta quattro sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un quarto dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni, composte da cinque componenti di cui tre magistrati, ivi compreso il Presidente della Commissione, un professore, e alternativamente un avvocato o un dottore commercialista, sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni.»".

40.3

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e s.m., dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il giudizio di demerito richiede sempre la prova certa della data di deposito dei provvedimenti e può essere adottato solo con le garanzie del contraddittorio, nelle forme stabilite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con propria delibera, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

40.4

Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 1, inserire seguente: «1-*bis*. In sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale.».

40.5

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis*) All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla lettera e) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati alla rappresentanza e assistenza dei contribuenti, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600.».».

40.6

Paroli, Damiani, Lotito

All'articolo 40, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. *all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla lettera e) dopo la parola* "IRES" *inserire le seguenti* "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati alla rappresentanza e assistenza dei contribuenti, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del D.P.R 600/1973.»

40.7

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla lettera e) dopo la parola "IRES" inserire le seguenti "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati alla rappresentanza e assistenza dei contribuenti, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

40.0.1

Berrino, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*«*40-*bis*

(Modifica all'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di delega delle operazioni di vendita)

1. All'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il dodicesimo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'Appello».».

40.0.2

Mennuni, De Priamo, Ambrogio, Liris, Lisei, Nocco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"40-*bis* (Modifica all'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di delega delle operazioni di vendita).

All'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12 è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'Appello».".

40.0.3

Stefani, Potenti, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"40-*bis*

(*Modifica all'articolo 179-*ter *delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di delega delle operazioni di vendita*).

All'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12 è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'Appello».".

40.0.4

Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai mercati illeciti)

1. All'articolo 291-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come successivamente modificato dalla legge 19 marzo 2001, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma secondo è sostituito dal seguente:

"I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale sono puniti con la sanzione amministrativa di euro dieci per ogni grammo convenzionale di prodotto.";

b) dopo il comma secondo, è inserito il seguente:

"I fatti previsti dal primo comma, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa di cinquemila euro.".

2. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole ", anche in caso di vendita a distanza" sono soppresse;

b) dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente: "5-*bis*.1. Ai prodotti di cui al comma 1-*bis*, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, si applica il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.".»

Art. 41

41.1

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'articolo 41, apportare le seguenti modificazioni:

a) a l comma 1:

1) alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'Allegato II, Parte II, al punto 2) è aggiunto, in fine, il seguente: "- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW"»;

2) alla lettera a), sostituire le parole «6-*bis*)» con le seguenti «2)».

3) *al comma 1, lettera b), capoverso "6*-bis*"aggiungere in fine le seguenti parole:* Non sono impianti chimici integrati, e quindi non sono soggetti a VIA, gli impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile destinati all'alimentazione di mezzi di trasporto e connessi alle infrastrutture ferroviarie e stradali;";

4) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "*b bis): all'allegato VIII alla parte seconda, lettera C, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*La produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile con elettrolizzatori di potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW non si considera produzione su scala industriale*.».".

5) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-*bis*) Al punto 1 dell'Allegato II bis alla Parte II è aggiunta la seguente lettera: "d-*bis*) impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore ai 10 MW".

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo la parola "idrogeno", sono aggiunte le seguenti: "verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108,";

2) alla lettera b), dopo le parole "infrastrutture connesse", sono aggiunte le seguenti: ", anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,";

3) alla lettera c), numero 2), dopo le parole "di cui al numero 1)" sono aggiunte le seguenti: "attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla parte II del medesimo decreto legislativo";

4) alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: "2-*bis*) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale";

5) alla lettera d), alinea, dopo le parole "fonti rinnovabili", sono aggiunte le seguenti "ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione"».

c) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-*bis*. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 20, comma, 8 dopo la lettera c-*quater*) è aggiunta la seguente: "c-*quinquies*). esclusivamente per gli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro e per le relative opere di connessione: 1) le

cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; 2) le zone e le aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati. 2) dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente: "22-*bis* (Procedure semplificate per l'installazione di impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile nelle aree classificate idonee) 1. Sono istallabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui all'articolo 6-*bis*, comma 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, gli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile a prescindere dalla potenza nominale dei medesimi, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro nonché per le relative opere di connessione alla rete da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-*quinquies*). Le opere necessarie alla realizzazione degli impianti di cui al primo periodo costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali.

41.2

Fregolent, Lombardo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'Allegato II, Parte II, al punto 2) è aggiunto, in fine, il seguente: "- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW"» *e sostituire le parole* «6-*bis*)» *con le seguenti* «2)».

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-*bis*) Al punto 1 dell'Allegato II bis alla Parte II è aggiunta la seguente lettera: "d-*bis*) impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore ai 10 MW"».

41.3

Sironi

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole "ovvero rinnovabile" *con le seguenti:* "da elettrolisi dell'acqua".

41.4

Paroli, Damiani, Lotito

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «punto 6-*bis*)» sono sostituite dalle seguenti «punto 2)»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) all'allegato II alla parte seconda, al punto 2, è inserito infine il seguente:

- Impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore a 25 MW»;

c) dopo la lettera b) è inserita, infine, la seguente:

«c) al punto 1 dell'allegato II bis alla parte seconda, dopo la lettera d) è inserita la seguente: *e) impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore a 10 MW*».

41.5

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «punto 6-*bis*)» sono sostituite dalle seguenti «punto 2)»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) all'allegato II alla parte seconda, al punto 2), è inserito infine il seguente periodo: «- Impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore a 25 MW»;

c) dopo la lettera b) è inserita, infine, la seguente: «b-*bis*) al punto 1 dell'allegato II bis alla parte seconda, dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-*bis*) impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore a 10 MW».

41.6

Trevisi

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

*a) alla lettera a), sostituire le parole "*punto 6-*bis*)" *con le seguenti*: "punto 2)";

b) dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-*bis*) all'allegato II alla parte seconda, al punto 2), è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW";

c) dopo la lettera b), è aggiunta, in fine, la seguente: "b-*bis*) al punto 1) dell'Allegato II-*bis* alla parte II è aggiunta, in fine, la seguente lettera «d-*bis*): impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore ai 10 MW»."

41.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

"1) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: "Non sono impianti chimici integrati, e quindi non sono soggetti a procedura di VIA, gli impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile destinati all'alimentazione di mezzi di trasporto e connessi alle infrastrutture ferroviarie e stradali";

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-*bis*) all'allegato VIII alla parte seconda, lettera C è aggiunto il seguente periodo: «La produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile con elettrolizzatori di potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW non si considera produzione su scala industriale.»".

41.8

Trevisi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis* . All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola: "idrogeno", sono inserite le seguenti: "verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108,";

b) alla lettera b), dopo le parole: "infrastrutture connesse", sono inserite le seguenti: ", anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,";

c) alla lettera c), numero 2), dopo le parole: "di cui al numero 1)" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo";

d) alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente: 2-*bis*) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale;";

e) alla lettera d), dopo le parole "fonti rinnovabili", sono inserite le seguenti "ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione".

41.9

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola "idrogeno", sono aggiunte le seguenti: "verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108,";

b) alla lettera b), dopo le parole "infrastrutture connesse", sono aggiunte le seguenti: ", anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,";

c) alla lettera c), al punto 2), dopo le parole "di cui al numero uno" sono aggiunte le seguenti: "attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla parte II del medesimo decreto legislativo";

d) alla lettera c), dopo il punto 2), è aggiunto il seguente: "3) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale";

e) alla lettera d), dopo le parole "fonti rinnovabili", sono aggiunte le seguenti "ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione"».

41.0.1

Centinaio, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41- bis

(Semplificazione in materia di impianti di desalinizzazione)

1. L'articolo 12 della Legge 17 maggio 2022 n. 60 è abrogato.

2. Gli interventi e le opere per la realizzazione di impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano e per uso industriale o agricolo, sono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e sono autorizzati dalla Regione, per il superamento di eventi di crisi di approvvigionamento idrico.

3. Gli impianti di desalinizzazione di cui al comma 2 sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato III alla Parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera r) è inserita la seguente:

"r-*bis*) Impianti di desalinizzazione".

4. Ai progetti per la realizzazione di impianti e infrastrutture per la desalinizzazione delle acque, si applicano le procedure di cui all'art. 27-*bis* del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

5. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.»

Art. 42

42.1

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42

(Interventi di rinaturazione dell'area del PO)

1. Gli interventi di cui alla missione 2, componente 4, Investimento 3.3 del PNRR compresi nel

programma d'azione per la Rinaturazione dell'area del Po, approvato con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, 2 agosto 2022, n.96, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle eventuali concessioni demaniali incompatibili con l'intervento e/o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario.

2. Per le finalità dell'investimento 3.3 M2C4 i mancati introiti alla finanza pubblica derivanti dalla eventuale revoca delle concessioni demaniali, sono compensati dai servizi ecosistemici prodotti dalla realizzazione degli interventi.

3. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO, come soggetto interregionale, adotta un proprio prezzario redatto ai sensi dell'art. 23 comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, assimilabile ai prezziari ufficiali regionali, ai fine di garantire di principi generali di trasparenza e omogeneità del funzionamento della pubblica amministrazione.

4. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dell'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, l'AIPo può incrementare oltre il limite di cui all'art. 23 comma 2 del Decreto legislativo 25 marzo 2017 n. 75 l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 10% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, anche in deroga al limite di spesa complessiva per il personale.

5. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO può procedere all'incremento di cui al comma 4 qualora nell'anno precedente a quello di riferimento soddisfi il requisito del rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145

6. Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, AIPo prevede nel proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2017 n. 75.

7. AIPo, per gli anni dal 2023 al 2026, può computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over. »

42.2

Dreosto, Claudio Borghi

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere in fine, dopo la parola "urgenti", le seguenti:

«, e producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici, e l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle concessioni demaniali incompatibili con l'intervento o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario.".»

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per le finalità dell'Investimento 3.3, Missione 2, Componente 4 i mancati introiti alla finanza pubblica derivanti dalla eventuale revoca delle concessioni demaniali, sono compensati dai servizi ecosistemici prodotti dalla realizzazione degli interventi.

1-*ter*. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO, come soggetto interregionale, adotta un

proprio prezzario redatto ai sensi dell'art. 23 comma 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, assimilabile ai prezziari ufficiali regionali, ai fine di garantire di principi generali di trasparenza e omogeneità del funzionamento della pubblica amministrazione.

1-*quater*. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dell'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, l'AIPo può incrementare oltre il limite di cui all'articolo 23 comma 2 del Decreto legislativo 25 marzo 2017 n. 75 l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 10% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, anche in deroga al limite di spesa complessiva per il personale.

1-*quinques*. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO può procedere all'incremento di cui al comma 1-*quater* qualora nell'anno precedente a quello di riferimento soddisfi il requisito del rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-*sexies*. Per le medesime finalità di cui al comma 1-*quater*, per gli anni dal 2023 al 2026, AIPo prevede nel proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti in deroga all'art. 23 comma 2 del DecretoLegislativo. 25 marzo 2017 n. 75.

1-*septies*. AIPo, per gli anni dal 2023 al 2026, può computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

42.3

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica, all'articolo 21-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2026".

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine le seguenti parole: "e altre misure per l'approvvigionamento idrico"

Art. 43

43.1

Musolino

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022 e utilizzabili nel 2023 anche in deroga ai limiti di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145." ».

43.2

Marti, Dreosto, Claudio Borghi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di semplificare e ampliare le capacità di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, l'articolo 3 del decreto del Ministero dello

sviluppo economico del 16 settembre 2016, con riferimento alle tipologie di interventi ammessi a finanziamento, si interpreta nel senso che sono inclusi gli interventi di installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da est-sud-est a ovest, fissi o mobili, non trasportabili. Ai fini di cui al periodo precedente, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile provvede al tempestivo aggiornamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle Linee guida alla presentazione dei progetti per il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC), attuative dell'articolo 16, comma 3, del richiamato decreto ministeriale 16 settembre 2016, intendendosi ricomprese tra le tipologie di intervento in materia di schermature, previste dall'allegato 1 delle succitate Linee guida, le pellicole trasparenti a controllo solare per le superfici vetrate.»

43.0.1

Trevisi, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43- bis.

(Proroga delle detrazioni per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "e i congelatori", sono inserite le seguenti: "per le piastre delle cucine elettriche o a induzione,".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.0.2

Durnwalder, Patton, Unterberger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 43-*bis*

(Disposizioni in materia di sistemi di teleriscaldamento)

1. Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica- Componente 3- Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici-, all'Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente - sono assegnate ulteriori risorse pari ad euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e ad euro 53 milioni per l'anno 2026 finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili.

1. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e a 53 milioni per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n.190.".

43.0.3

Durnwalder, Patton, Unterberger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 43-*bis*

(Disposizioni in materia di sistemi di teleriscaldamento)

1. Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica- Componente 3- Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici-, all'Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente - sono assegnate ulteriori risorse pari all'ammontare di 233 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili.".

Conseguentemente agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede quanto a 60 milioni di euro

mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n.190, quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, quanto a 143 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

43.0.4

Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di revisione dei contratti di servizi energetici)

1. Per fronteggiare gli effetti dell'aumento eccezionale dei prezzi delle materie prime energetiche, gli operatori economici titolari di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi energetici alla pubblica amministrazione che abbiano registrato una variazione non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo previsto dai contratti medesimi, tale da alterarne significativamente l'originario equilibrio, hanno facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione degli importi contrattuali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli operatori economici, in caso di mancato accordo con le controparti, possono richiedere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente un accertamento delle condizioni contrattuali, previa trasmissione di apposita documentazione all'Autorità medesima. Entro 30 giorni dalla richiesta, in caso di accertamento delle condizioni di cui comma 1, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente fornisce agli operatori le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale.»

Art. 44

44.1

Musolino

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-*bis*. *All'articolo 15, comma 4-*bis*, del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo:*

"La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."»

44.2

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le risorse per l'assistenza tecnica per il PNRR sono destinate alle Regioni alle Province, nonché agli Enti locali per la realizzazione degli investimenti previsti ».

Art. 45

45.1

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente: "488-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione

negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.";

b) dopo il comma 490, è aggiunto il seguente: "490-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 possono essere altresì destinate alla stipula di strumenti finanziari derivati, funzionali alla copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse o del rischio di cambio, derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 489 e 490, anche al fine di regolare i connessi margini di garanzia, purché tali risorse siano aggiuntive rispetto a quelle che il Fondo destina singolarmente ai predetti interventi."».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 45 dopo le parole «inquinamento atmosferico» sono aggiunte le seguenti «e per il funzionamento del Fondo italiano per il Clima.».

45.2

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente:

"*488*-bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.*";

b) dopo il comma 490, è aggiunto il seguente:

"*490*-bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 possono essere altresì destinate alla stipula di strumenti finanziari derivati, funzionali alla copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse o del rischio di cambio, derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 489 e 490, anche al fine di regolare i connessi margini di garanzia, purché tali risorse siano aggiuntive rispetto a quelle che il Fondo destina singolarmente ai predetti interventi.*"».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 45 dopo le parole «inquinamento atmosferico» sono aggiunte le seguenti «e per il funzionamento del Fondo italiano per il Clima.».

45.3

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 976, è aggiunto il seguente: «976-*bis*. Per gli oneri di gestione dell'Osservatorio istituito dalla Federazione Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la lotta alla Povertà Nel Mediterraneo-Mar Nero e consolidare gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 1, Misura 3, Investimento 3.3 del PNRR, è autorizzato un contributo di 500 mila euro annui a decorrere dal 2023 a carico delle risorse di cui al Fondo stesso».»

45.4

Romeo, Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2 *bis*. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

45.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

45.6

De Carlo, Nocco, Liris, Ambrogio, Mennuni, Silvestro

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*.Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa unionale e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA, il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, di seguito denominato "Registro". I crediti di cui al presente comma sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 1aprile 2008.

2-*ter*.I crediti di cui al comma 2 bis non possono essere utilizzati nel mercato EU-ETS di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) di cui al Reg. UE 2392/2017, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas effetto serra contabilizzati da ISPRA nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto dalcomma 2 quater, ferma restando la competenza di ISPRA per le attività connesse all'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC).

2-*quater*.Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 2 quinquies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dal Piano Strategico della Politica agricola comune di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive a quelle previste dalla vigente normativa unionale e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2 quinquies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

2-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le linee guida volte ad individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2 bis e 2 ter e a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN, in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati.

2-*sexies*. Dall'attuazione dei commi da 2 bis a 2 quinquies non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico».

45.0.1

Claudio Borghi, Bergesio, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-*bis*

(Proroga dei termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024".»

45.0.2

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-*bis*

(Proroga dei termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "*2023*" con la seguente: "*2024*".»

45.0.3

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Articolo 45-*bis*

(Proroga dei termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: «2023» con la seguente: «2024».

45.0.4

Martella, Franceschini, Giacobbe, La Marca

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-*bis*

(Proroga dei termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "*2023*" con la seguente: "*2024*".»

45.0.5

Dreosto, Claudio Borghi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 45-*bis*

(*Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS)*

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può delegare al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, una parte o la totalità dei compiti e delle funzioni a esso assegnati in qualità di amministrazione titolare di investimenti del PNRR, compresi quelli di selezione dei progetti, ammissione ai benefici, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, della piena responsabilità attuativa degli investimenti stessi, nonché delle attività da svolgersi ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alla copertura degli oneri sostenuti dal GSE ai sensi del primo periodo si provvede mediante un corrispettivo posto a carico dei soggetti che presentano istanza di ammissione alle relative agevolazioni, nella misura massima dell'1 per cento delle agevolazioni medesime. Qualora i corrispettivi di cui al secondo periodo non siano sufficienti a coprire i costi sostenuti dal GSE, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

2. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "*in house*" sono inserite le seguenti: ", del GSE".».

45.0.6

Castellone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-*bis*

(Disposizioni urgenti per la transizione ecologica delle imprese)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica e in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle imprese appartenenti ai settori industriali di cui al comma 2, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di investimenti in macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, alle imprese operanti nei seguenti settori produttivi:

a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;

b) estrazione di idrocarburi;

c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;

d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;

e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo, nonché le disposizioni necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali nel limite delle risorse di cui al comma 8.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in complessivi euro 529,94 milioni, pari a 32,23 milioni per il 2024, euro 29,29 milioni per il 2025, euro 38,66 milioni per il 2026, euro 48,11 milioni per il 2027, euro 57,56 milioni per il 2028, euro 66,96 milioni per il 2029, euro 76,26 milioni per il 2030, euro 85,66 per il 2031 e 95,16 milioni euro per il 2032 si provvede mediante le minori spese derivanti dall'attuazione del comma 9.

9. Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i numeri 10, 15 sono soppresso. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2008, n. 23, il comma 11 è abrogato.»

45.0.7

Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 45 bis

(Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)

1. In considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica, le forniture destinate all'alimentazione elettrica degli attivi individuati dall'art. 3 del DPCM n. 180 del 23 dicembre 2020 sono escluse dall'applicazione della Delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 concernente il Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico nazionale. Per il medesimo fine sono altresì escluse dall'applicazione dalla Delibera di cui al precedente capoverso, le infrastrutture dedicate al Cloud Computing."

45.0.8

Gasparri, Paroli, Damiani

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

"Art. 45 bis

(Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)

1. In considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica, le forniture destinate all'alimentazione elettrica degli attivi individuati dall'art. 3 del DPCM n. 180 del 23 dicembre 2020 sono escluse dall'applicazione della Delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 concernente il Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico nazionale. Per il medesimo fine sono altresì escluse dall'applicazione dalla Delibera di cui al precedente capoverso, le infrastrutture dedicate al Cloud Computing.«

45.0.9

Gasparri, Paroli, Damiani

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

"Art. 45-*bis*

(Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dall'entrata in vigore della presente norma fino al 31 dicembre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle imprese, di cui all'articolo 1 e 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro annui per l'anno 2023.

45.0.10

Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 45 bis

(Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dall'entrata in vigore della presente norma fino al 31 dicembre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle imprese, di cui all'articolo 1 e 1bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.".

45.0.11

Lombardo, Fregolent

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

"Art. 45 bis

(Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dall'entrata in vigore della presente norma fino al 31 dicembre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle imprese, di cui all'articolo 1 e 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

45.0.12

Lombardo, Fregolent

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

"Art. 45 bis

(Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 e 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica per l'anno 2023 il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica."

45.0.13

Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 45 bis

(Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 e 1bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica per l'anno 2023 il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.".

45.0.14

Gasparri, Paroli, Damiani

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

"Art. 45 bis

(Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 e 1bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica per l'anno 2023 il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica."

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 300 milioni di euro annui per l'anno 2023.

Art. 46

46.1

Damante, Sironi

Sopprimere l'articolo.

46.2

Camusso

Sopprimere l'articolo.

46.3

Potenti, Claudio Borghi, Dreosto

Al comma 4, sostituire le parole "Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e" con le seguenti: "In caso di difformità tra le opere in corso di esecuzione e già eseguite e le attestazioni prodotte la soprintendenza, anche previa richiesta di integrazioni o deduzioni, può".

46.4

Paita, Lombardo

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a*-bis*)* all'articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-*bis*. In deroga al comma 1, le cose immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per donazione, eredità o legato sono beni culturali qualora sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13. Il donatario, l'erede e il legatario trasmettono al Ministero, entro quindi giorni, una comunicazione che attesti il trasferimento della proprietà e che contenga le informazioni di cui all'articolo 59, comma 4.»

b) alla lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, dopo le parole "cose indicate all'articolo 10, comma 1," sono inserite le seguenti "e ad esclusione delle cose di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo,»;

46.5

Lotito

Al comma 5, lettera b) apportare le seguenti modifiche:

- Al punto 1), le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il termine perentorio di novanta giorni";

- Al punto 2) le parole "che provvede entro i successivi trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "che provvede d'ufficio entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni".

46.6

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 5, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1), sostituire le parole "novanta giorni" con le seguenti: "il termine perentorio di novanta giorni";

- al numero 2) sostituire le parole "che provvede entro i successivi trenta giorni" con le seguenti: "che provvede d'ufficio entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni".

46.7

Paroli, Damiani, Lotito

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Al fine di semplificare le *autorizzazioni paesaggistiche per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto*, sono adottate le seguenti misure:

1) all'art. 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: "d) per l'installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380/2001, collocate in strutture

ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico";

2) nell'Allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31. è inserito il seguente:

"A.32 installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380/2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico".

46.0.1

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

«Articolo 46-*bis*

(Modifiche all'articolo 8 del Decreto Legislativo n.49 del 14 marzo 2014)

1. All'articolo 8 del decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 3 le parole "del contributo necessario" sono sostituite dalle seguenti "dei contributi necessari";

b) al secondo periodo del comma 3 le parole "il contributo, indicandolo" sono sostituite dalle seguenti "i contributi, indicandoli";

c) al terzo periodo del comma 3 le parole "del contributo" sono sostituite dalle seguenti "dei contributi";

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-*bis*. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi e alla data di applicazione di cui al comma 3, differenziati per ciascuna tipologia di AEE, versati dai produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato.

3-*ter*. Le informazioni di cui al comma 3-*bis* sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-*quater*. I sistemi collettivi di cui al comma 2 che, in ottemperanza dell'art. 6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 235, destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale alla riduzione dell'importo del contributo nel primo esercizio finanziario successivo utile, assicurano la pubblicità degli importi del contributo così determinati ai sensi dei commi 3 -*bis* e 3-*ter*.

3-*quinquies*. I sistemi di gestione collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito web, dell'elenco aggiornato dei produttori consorziati e di eventuali altri soci non produttori di AEE.»

Art. 47

47.1

Sabrina Licheri, Sironi

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, dopo la lettera hhh), è aggiunta, in fine, la seguente: "hhh-*bis*) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale": accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo energia elettrica e/o cascami termici.".»;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis*) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-*bis*

(*Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriali*)

1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).".»

47.2

Dreosto, Claudio Borghi

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 9, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-*bis*. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019 recante *"Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione",* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019 n. 186, aggiudicatari di una tariffa nelle procedure d'asta e registro indette dal GSE, che alla data del 1 marzo 2023 non sono ancora entrati in esercizio, la relativa tariffa aggiudicata di cui al comma 4 dell'art.7 del decreto ministeriale sopra citato, viene aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al

consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo che intercorre fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di entrata in esercizio commerciale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, dell'impianto aggiudicatario della tariffa."

6-*ter*. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1 gennaio 2023, i valori delle tariffe di riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1 agosto 2019 ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.»

47.3

Ternullo, Damiani

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 9, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

»7. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019 recante *"Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione",* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019 n. 186, aggiudicatari di una tariffa nelle procedure d'asta e registro indette dal GSE, che alla data del 1 marzo 2023 non sono ancora entrati in esercizio, la relativa tariffa aggiudicata di cui al comma 4 dell'art.7 del decreto ministeriale sopra citato, viene aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo che intercorre fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di entrata in esercizio commerciale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, dell'impianto aggiudicatario della tariffa.

8. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1.1.2023, i valori delle tariffe di riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1 agosto 2019 ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica«

47.4

Paroli, Damiani, Lotito

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole «ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse» sono inserite le seguenti «e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse».

47.5

Fregolent, Lombardo

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-*bis*. Nella procedura di approvazione e pianificazione di installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, gli enti competenti in sede di ponderazione degli interessi giuridici accordano priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete. Il principio di cui al presente comma è applicato anche ai procedimenti in corso. Tale principio si applica nei limiti di

quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022»

47.6

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, alla lettera a), al numero 1 premettere il seguente: "01) sostituire l'alinea con il seguente "Sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:"

47.7

Damiani, Lotito, Paroli

All'articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 1) premettere il seguente:

"01) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-*ter*), numero 1);";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "atti o provvedimenti attuativi" con le seguenti: "provvedimenti applicativi a contenuto generale";

c) al comma 3:

1) alla lettera b), sostituire le parole: "qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale" con le seguenti: "qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-*bis* che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dai casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA.".";

d) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16

febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, è rideterminato in 400 milioni di euro per gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.".

47.8

Fregolent, Lombardo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

«01) la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, le aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici e le aree entro 500 metri da questi ove sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;»

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. "All'articolo 4 comma 2-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole "senza variazione dell'area interessata" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2011, n. 199».

47.9

Paroli, Damiani, Lotito

Al comma 1 lettera a) al numero 1 premettere il seguente:

"01) alla lettera a) sostituire le parole: ": i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-*ter*), numero 1" con le seguenti: "le aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici e le aree entro 500 metri da questi ove ";

conseguentemente dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 bis. "All'Articolo 4 comma 2 bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 le parole "senza variazione dell'area interessata" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti di cui all'Articolo 20 comma 8 lettera a) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28".

47.10

Ambrogio, Iannone, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente numero:

"1-bis*)* il punto 1) della lettera "c-*ter*" è sostituito dal seguente: "1. learee classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500metri da zone a destinazione produttiva, industriale, artigianale, commerciale eadibite a servizi, da siti di interesse nazionale, da discariche e da cave e miniere".

47.11

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «1)» inserire il seguente: «1-*bis*) alla lettera c-*ter*), numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e, per i soli impianti di potenza inferiore a 1 MW e ai soli fini dei limiti di cui alla lettera a), le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dall'impianto;»

47.12

Paroli, Damiani, Lotito

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 1) è inserito il seguente:

«*1*-bis*)* alla lettera *c*-ter*)*, punto *1)*, dopo le parole «nonché le cave e le miniere» è aggiunto in fine il seguente periodo: «e, per i soli impianti di potenza inferiore a 1 MW e ai soli fini dei limiti di cui alla lettera *a)*, le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dall'impianto;*»*.

47.13

Dreosto, Claudio Borghi

Al comma 1, lettera a), numero 2) premettere il seguente:

«02.1) al primo periodo, dopo le parole "le aree" sono aggiunte le seguenti ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h), .»

47.14

Manca

All'articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a), numero 2) premettere il seguente: "02.1) al primo periodo, dopo le parole "*decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*" sono aggiunte le seguenti "*, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h); "*

b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) all'articolo 20, dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-*bis*. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con legge regionale ovvero a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo, non pregiudica i diritti ed i legittimi affidamenti conseguenti alla presentazione di istanze per la realizzazione di impianti in aree individuate come idonee ai sensi del comma 8 del presente articolo"».

b) al comma 1, lettera b), capoverso "Articolo 22-*bis*", comma 1, le parole "e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie" sono soppresse e dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20.».

c) al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente: "c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "*4.* L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico di competenza dell'ente responsabile al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 3, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica, ivi incluse quelle statali, che confluiscono nell'autorizzazione unica, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, nonché tutte le autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Le istanze di concessione ai fini dell'uso delle acque devono essere presentate all'autorità competente congiuntamente all'istanza di autorizzazione unica. Decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica propone nei confronti dell'amministrazione inadempiente l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131."

47.15

Liris, Sigismondi, Ambrogio, Lisei, Mennuni, Nocco

Al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso «2.1)» premettere il seguente: «02.1) al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono inserite le seguenti: «*,* incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h),».».

47.16

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1) premettere il seguente:

«02.1) al primo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h),»

47.17

Fregolent, Lombardo

Al comma 1, lettera a), numero 2), premettere il seguente:

«02.1) al primo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h)».

47.18

Borghese

Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1) premettere il seguente:

02.1) al primo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti "*, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h),«.*

47.19

Rosa, Della Porta, Sigismondi, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso lettera a), il punto 2.1) è soppresso;

b) al comma 3, capoverso lettera b) è sostituita dal seguente: «al comma 3-*bis*, le parole: «nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo » sono soppresse.

47.20

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.1);*

b) *sopprimere i commi 4 e 5.*

47.21

Damiani, Lotito, Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.1)

b) sopprimere i commi 4 e 5.

47.22

Irto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il punto 2.1)

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

47.23

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lett. a), punto 2), sopprimere il punto 2.1)

b) i commi 4 e 5 sono soppressi

47.24

Damante, Sironi

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero "*2.1".

47.25

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera a), al numero 2) sostituire le parole "di tre chilometri" con le seguenti "di sette chilometri" e dopo le parole "di cinquecento metri." e inserire le seguenti "Per gli impianti eolici, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano effettuano una valutazione sull'opportunità di autorizzare impianti ad una distanza non inferiore ai tre chilometri sulla base della specificità dei singoli territori.".

47.26

Paroli, Damiani, Lotito

Al comma 1, lettera a), numero 2.1), sostituire le parole "di cinquecento metri" *con le seguenti* "di duecentocinquanta metri"

47.27

Franceschelli

Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1) aggiungere in fine le seguenti parole:« e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:" La predetta fascia di rispetto è ridotta a 100 metri per gli impianti fotovoltaici a terra ed opere connesse ed infrastrutture necessarie, anche nella forma di CER, installati nel perimetro delle aree industriali dismesse o di siti oggetto di bonifica, previa demolizione del fabbricato esistente.»

47.28

Ambrogio, Iannone, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2.2), inserire il seguente:

"2.3. al comma 8, lettera c-*quater* ", sopprimere le seguenti parole: "fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-*bis*) e c-*ter*)"

47.29

Misiani

All'articolo 47, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a, dopo il numero 2) aggiungere il seguente: «2-*bis*) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "*a*) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, le aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici e le aree entro 500 metri da questi ove sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;"

b) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-*bis*) all'articolo 18, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Nella procedura di approvazione e pianificazione di installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica a fonti rinnovabili gli enti competenti in sede di ponderazione degli interessi giuridici accordano priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete. Tale principio risulta applicabile anche ai procedimenti in corso.Per quanto riguarda la protezione delle specie tale principio si applica nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento UE n. 2022/2577 del 22 dicembre 2022."»

c) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-*bis*) all'articolo 22, comma 1, lettera a), prima delle parole "*nei procedimenti*" sono inserite le seguenti: "qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo29 dicembre 2003, n. 387»

d) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole "senza variazione dell'area interessata" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".»

*e) a l comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "*a-*bis*) dopo il comma 3 è inserito il seguente*: "3*-bis. In deroga al comma 3, per gli impianti onshore sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione unica è rilasciata dalla medesima amministrazione competente ai fini della valutazione di impatto ambientale, ferma, nel caso in cui tale amministrazione sia statale, l'intesa della regione interessata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica. Su richiesta del proponente, la disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

f) al comma 3, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole "e, ove previsto," *con le seguenti:* ", ove prevista, e";

g) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,";

h) al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici."

i) d opo il comma 11 aggiungere il seguente: "11-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «*8*-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4 lascia impregiudicata la classificazione di idoneità delle aree indicate al comma 8. La classificazione di idoneità di cui allo stesso comma 8 prevale su eventuali diverse classificazioni e regolamentazioni di livello regionale e locale e è preclusiva di limitazioni generalizzate in tali zone anche in termini di area occupata dagli impianti rispetto all'area disponibile o di richiesta di asservimento di aree.

8-ter. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata idonea ai sensi del presente articolo, il procedimento autorizzativo applicabile all'impianto in ragione della sua collocazione in aree idonea comprende le opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea».

47.30

Spinelli, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

<a-*bis*) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-*bis* Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-*bis*), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-*ter*. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 50, le società

concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-*bis*), mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate, sono tenute ad affidare i lavori, servizi e forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

8-*ter*. La durata dei rapporti di sub-concessione di cui al comma 8-*bis* è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di sub-concessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.

8- quater. Ai fini dell'affidamento delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-*bis*, l'ente concedente, anche con il supporto del GSE SpA, ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 23 luglio 2009, n. 99, verifica la coerenza della capacità installativa pianificata, nonché i termini e i tempi della subconcessione garantendone la coerenza con la vita utile degli impianti che insisteranno sulle aree. L'ente concedente individua le modalità di cessione dell'energia, a condizioni di mercato, connessa al fabbisogno della rete autostradale in concessione al fine di ridurre i costi di gestione inclusi nel pedaggio".>

47.31

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-*bis*) all'articolo 20, dopo il comma 8 è infine aggiunto il seguente: «8-*bis*. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con legge regionale ovvero a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo, non pregiudica i diritti ed i legittimi affidamenti conseguenti alla presentazione di istanze per la realizzazione di impianti in aree individuate come idonee ai sensi del comma 8 del presente articolo».»

47.32

Dreosto, Claudio Borghi

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«*a*-bis*)* all'articolo 20, dopo il comma 8 è inserito il seguente: *8*-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con legge regionale ovvero a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo, non pregiudica i diritti ed i legittimi affidamenti conseguenti alla presentazione di istanze per la realizzazione di impianti in aree individuate come idonee ai sensi del comma 8 del presente articolo*».*

47.33

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 20, dopo il comma 8 è inserito il seguente: 8-*bis*. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con legge regionale ovvero a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo, non pregiudica i diritti ed i legittimi affidamenti conseguenti alla presentazione di istanze per la realizzazione di impianti in aree individuate come idonee ai sensi del comma 8 del presente articolo».

47.34

Fregolent, Lombardo

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

*«*a-*bis*) all'articolo 20, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

8-*bis*. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con legge regionale ovvero a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo, non pregiudica i diritti ed i legittimi affidamenti conseguenti alla presentazione di istanze per la realizzazione di impianti in aree individuate come idonee ai sensi del comma 8 del presente articolo*».*

47.35

Trevisi, Sironi

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 22, comma 1, lettera a), alle parole: "nei procedimenti" sono premesse le seguenti: "qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003";»

47.36

Dreosto, Claudio Borghi

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-*bis*) All'Articolo 22, comma 1, lettera a) alle parole "nei procedimenti" premettere le seguenti: "qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3 bis dell'articolo 12 del Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003».

47.37

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Articolo 22-*bis* - (Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici) - 1. L'installazione di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di edilizia libera soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e non è subordinata a valutazioni ambientali né all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati.

2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il relativo progetto è sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del decreto medesimo.

3. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la soprintendenza competente individua le prescrizioni necessarie ad assicurare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui al comma 1 e si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Nella fattispecie di cui al comma 2, tutti i termini del procedimento di cui al medesimo articolo 146 sono dimezzati.».

47.38

Paroli, Damiani, Lotito

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«Articolo 22-*bis* - (*Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici*) - *1.* L'installazione di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di edilizia libera soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e non è subordinata a valutazioni ambientali né all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati.

2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il relativo progetto è sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la soprintendenza competente individua le prescrizioni necessarie ad assicurare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui al comma 1 e si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Nella fattispecie di cui al comma 2, tutti i termini del procedimento di cui al medesimo art. 146 sono

dimezzati.».

47.39

Ambrogio, De Priamo, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 1, lettera b, capoverso "*Articolo 22*-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente: «*L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è sottoposta a valutazioni ambientali né all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati*»

b) Al comma 3 dopo le parole *«di cui al presente articolo.»* inserire le seguenti *«Decorso tale termine, l'attività oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 2 può essere avviata.»*

47.40

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 1, lettera b), capoverso "Articolo 22-bis*", apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "*L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è sottoposta a valutazioni ambientali né all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati*";

b) al comma 3 dopo le parole *"di cui al presente articolo."* inserire le seguenti *"Decorso tale termine, l'attività oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 2 può essere avviata."*

47.41

Fregolent, Lombardo

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis*», apportare le seguenti modificazio*ni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente «1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è sottoposta a valutazioni ambientali, né all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati»;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso tale termine, l'attività oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 2 può essere avviata.».

47.42

Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-*bis*», sostituire il comma 1 con il seguente: «L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati. Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.».

47.43

Naturale, Sironi

*Al comma 1, lettera b), capoverso «*Articolo 22-*bis*», *al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) sopprimere le seguenti parole «, con qualunque modalità,»;

b) sostituire le parole «e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati.» *con le seguenti*: «ed è subordinata alla previa verifica della sussistenza dei requisiti di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica, paesaggistica e sismica.».

47.44

Paroli, Damiani, Lotito

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "su terra" sono soppresse e dopo le parole "cave o lotti o porzioni di cave" sono aggiunte le parole "o in bacini o porzioni di bacini di cave dismesse o in esercizio, per la modalità flottante,";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e le opere di connessione sono realizzate con cavidotti interrati, l'intervento è assimilato a manutenzione ordinaria;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

»3-*bis*. Se l'intervento di cui al comma 2-*bis* ricade in zona sottoposta a vincolo archeologico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza la quale adotta il parere di cui al comma 3.«

47.45

Dreosto, Claudio Borghi

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) Al capoverso «1» le parole: "e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie" sono soppresse.

Conseguentemente, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le opere connesse e le opere di rete funzionali a tali impianti, ove realizzate con cavidotto interrato, sono sempre realizzabili mediante manutenzione ordinaria anche qualora non ricadenti sulle predette aree.";

b) Il capoverso «2» è sostituito del seguente: "2. Se l'impianto di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ovvero i cavidotti interrati si trovano su area interessata da vincoli archeologici, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza, che potrà esprimersi con parere positivo, indicando eventualmente anche prescrizioni che consentano di realizzare il progetto.";

c) Al capoverso «3» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alternativamente, decorsi i trenta giorni in assenza di diniego espresso, il parere della soprintendenza si intende acquisito positivamente.".

47.46

Fregolent, Lombardo

*Al comma 1, lettera b), capoverso «*Articolo 22-*bis*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sopprimere le parole: «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le opere connesse e le opere di rete funzionali a tali impianti, ove realizzate con cavidotto interrato, sono sempre realizzabili mediante manutenzione ordinaria anche qualora non ricadenti sulle predette aree.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Se l'impianto di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ovvero i cavidotti interrati si trovano su area interessata da vincoli archeologici, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza, che potrà esprimersi con parere positivo, indicando eventualmente anche prescrizioni che consentano di

realizzare il progetto.»;

c) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alternativamente, decorsi i trenta giorni in assenza di diniego espresso, il parere della soprintendenza si intende acquisito positivamente.».

47.47

Nave, Sironi

Al comma 1, lettera b) , capoverso «Articolo 22-*bis*», *al comma 1, apportare le seguenti modifiche :*

a) *sopprimere le seguenti parole :* "e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie";

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20.».

47.48

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 1, lettera b), capoverso "Articolo 22-bis*", comma 1, sopprimere le seguenti parole* "e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie" *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20.».

47.49

Fregolent, Lombardo

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis*», comma 1, sopprimere le parole* «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20*»*.

47.50

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento," sono aggiunte le seguenti: "nonché, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bonifica dei suoli inquinati, nelle aree inserite nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e nei Siti di Interesse Regionale (SIR) ai fini della bonifica"

47.51

Zedda, Satta, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 22-*bis*.", al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo eventuali procedure di valutazione ambientale, se dovute";

2. al comma 3,

i. lettera b), dopo le parole "qualora non sottoposti", inserire le seguenti: "a procedure di";

ii. lettera c), sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA per i progetti compresi nell'Allegato II e II-*bis* alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità

al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni, fermo restando i tempi previsti dal D.lgs. n. 152/2006 per l'acquisizione del provvedimento di VIA. I procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi secondo la previgente disciplina."

47.52

Naturale, Sironi

*Al comma 1, lettera b), capoverso «*Articolo 22-*bis », dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. L'installazione semplificata di cui al comma 1 è esclusa per le seguenti tipologie di siti:

a) terreni classificati agricoli, ma non adibiti ad uso agricolo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se riadattabili a tale uso;

b) terreni marginali con funzione eco-sistemica ovvero paesaggistica;

c) all'interno di cave dismesse e ripristinate, se utilizzabili per mitigare gli effetti dei fenomeni meteorologici e climatici estremi, ovvero come invasi di acque per usi umani per il contrasto alla siccità e come vasche di laminazione per il contrasto al dissesto idrogeologico.».

47.53

Franceschelli

*Al comma 1, lettera b), capoverso Articolo 22, dopo il terzo comma inserire i seguenti: «*4. L'installazione di impianti fotovoltaici su tettoie nei parcheggi pubblici o di uso pubblico a servizio del cimitero, compresi i manufatti e le attrezzature a loro esclusivo servizio, anche dotati di colonnine di ricarica per veicoli elettrici con i relativi impianti e locali tecnici, può essere realizzata anche entro 50 metri lineari dal perimetro del cimitero stesso esclusivamente previa autorizzazione da parte del Consiglio Comunale e preventivo parere favorevole da parte della azienda sanitaria locale. Se l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza. Qualora la soprintendenza competente, accerti la carenza dei requisiti di compatibilità adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente comma.»

47.54

Claudio Borghi, Dreosto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-*bis*) all'articolo 22, comma 1-*bis*, le parole: ", ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche" sono sostituite con le seguenti: "alle opere elettriche interrate ovunque ubicate e, ove non ricadenti su aree non idonee, alle altre opere e alle infrastrutture elettriche";

b-*ter*) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: "Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili off-shore," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,"»

47.55

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-*bis*. all'articolo 30, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea dopo le parole: "si associno", sono inserite le seguenti: ", anche costituendo, allo scopo, soggetti di diritto autonomo di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b) della presente legge,";

b) alla lettera a), dopo le parole: "stesso edificio o condominio", sono inserite le seguenti: "o in complessi o sistemi immobiliari conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ivi inclusi gli spazi esterni coperti o scoperti agli stessi

pertinenziali, o conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 purché si tratti di edifici, anche polifunzionali, ricadenti in una o più delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.";

c) dopo la lettera e), è inserita la seguente: "e-*bis*) gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, purché si trovino nel medesimo edificio o condominio di cui alla lettera a), possono ricorrere ai modelli di autoconsumo collettivo previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.".

47.56

Manca, Fina

All'articolo 47, apportare le seguenti modificazioni:

a) a l comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: "*c*-bis*)* All'articolo 31, è aggiunto il seguente comma 1-*bis*: "In deroga all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa da quella societaria, non è trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il termine entro il quale la Corte dei conti deve esprimere il parere è ridotto alla metà.";

b) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis*)* All'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: "e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a" sono sostituite con: "effettivamente controllata da"».

c-*ter*) All'articolo 32, comma 3, alla lettera c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nel rispetto dei limiti e delle modalità deliberati all'interno delle configurazioni di cui al presente Capo"

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "*1*-bis. Ai fini dell'accertamento dello scopo mutualistico e del calcolo della prevalenza, le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e le comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, costituite in forma cooperativa, sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile"».

d) al comma 10, dopo le parole: "decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228," *aggiungere le seguenti:* "gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4".

e) al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "*c*-bis*)* gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4"».

47.57

Fregolent, Lombardo

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*): All'articolo 31, è aggiunto il seguente comma 1-*bis*: "In deroga all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa da quella societaria, non è trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il termine entro il quale la Corte dei conti deve esprimere il parere è ridotto alla metà».

47.58

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente "c-*bis*) all'articolo 32, comma 3, lettera e), dopo le parole "per le isole minori non interconnesse" aggiungere "e per i Piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti".

47.59

Murelli, Dreosto, Claudio Borghi

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-*bis*) all'articolo 40 comma 1 lettera c) sostituire le parole da "dal 2023" fino a "della direttiva (UE) 2018/2001," con le seguenti: «dal 2026».

47.60

Dreosto, Claudio Borghi

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-*bis*) All'articolo 11, comma 2, dopo le parole «*ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse*» sono inserite le seguenti «*e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse*».

47.61

Dreosto, Claudio Borghi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera a), dopo il punto 2.1, è aggiunto il seguente:

2.1-*bis*. Alle configurazioni di autoconsumo di cui al presente articolo, sono equiparate le fattispecie in cui sussista un rapporto tra produttore e consumatore regolato tramite un *Power Purchase Agreement* (PPA), con connessione virtuale tra unità di produzione ed unità di consumo, a condizione che tali unità siano ubicate all'interno della medesima zona di mercato.»

47.62

Rapani, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, premettere i seguenti commi:

«01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del procedimento di cui all'articolo 27-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 o, il provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15 o, nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. In caso di esito negativo, la comunicazione di concessione preliminare sarà revocata.».

47.63

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

All'articolo 47, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6-*bis* del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse" sono sostituite dalle seguenti: "anche in presenza di un incremento dell'area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, nella disponibilità del proponente, aventi una distanza non superiore ai 500 metri dal perimetro d'impianto precedente";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica del perimetro dell'area dell'impianto, mediante incremento dell'area occupata, ove già nella disponibilità, non potranno eccedere in misura superiore al 30 per cento, rispetto all'esistente ; e ove consistenti la modifica del layout dell'impianto, l'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento rispetto all'esistente;"».

47.64

Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis*. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni, nei procedimenti di autorizzazione, ivi inclusi quelli inerenti alle valutazioni ambientali di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, degli impianti alimentati a fonti rinnovabili non ricadenti nelle aree oggetto di provvedimenti di tutela, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ubicati all'esterno delle aree dichiarate non idonee, individuate ai sensi della normativa regionale, il Ministero della Cultura si esprime con parere obbligatorio non vincolante e il rappresentante del medesimo Ministero non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

47.66

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, e` aggiunto il seguente: "1 -*bis*. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, di qualunque potenza o estensione, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e in aree non vincolate di cui all'allegato 3 lettera f del DM 10.09.2010, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici ex art. 142 e 136 del D.Lgs 42/04 e smi, sono considerati manufatti strumentali all'attivita` agricola e sono liberamente installabili se ricorrono le seguenti condizioni:

a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni o le coltivazioni tali da rendere compatibile l'esercizio dell'attivita` agricola, ovvero ad altezza compatibile con l'allevamenti, con fondazioni amovibili a fine vita;

b) le modalita` realizzative prevedono una loro effettiva compatibilita` e integrazione con le attivita` agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata o di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti. L'installazione e` in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo."

c) le opere di connessione elettriche dell'impianto prevedono (i) elettrodotti aerei di tensione nominale inferiori a 100kV e di lunghezza inferiore a 3 km da realizzare esclusivamente lungo le aree di pertinenza di strade pubbliche, (ii) cavidotti interrati che interessano esclusivamente strade pubbliche, (iii) cabine o stazioni elettriche gia` autorizzate o esistenti o da realizzare sulla medesima area dell'impianto fotovoltaico. Tutte le opere di connessione di cui alla presente lettera c), devono interessare aree non vincolate di cui all'allegato 3 lettera f del DM 10.09.2010. Per queste tipologie di opere connesse non e` possibile attivare la procedura ablativa di cui al DPR 327/01 e smi»;

47.67

De Priamo, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*. Dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. In deroga al comma 3, per gli impianti onshore sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione unica è rilasciata dalla medesima amministrazione competente ai fini della valutazione di impatto ambientale, ferma, nel caso in cui tale amministrazione sia statale, l'intesa della regione interessata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica. Su richiesta del proponente, la disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».».

47.68

Paroli, Damiani, Lotito

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-*bis*) Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3.1. In deroga al comma 3, per gli impianti onshore sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione unica è rilasciata dalla medesima amministrazione competente ai fini della valutazione di impatto ambientale, ferma, nel caso in cui tale amministrazione sia statale, l'intesa della regione interessata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica. Su richiesta del proponente, la disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

47.69

Minasi, Dreosto, Claudio Borghi

All'articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b), dopo le parole "qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale" aggiungere le seguenti: «. Per i progetti di cui al comma 3 sottoposti alla valutazione di impatto ambientale e per i quali sia necessario acquisire il parere del Ministero della cultura, laddove tale parere non sia espresso entro i termini stabiliti, il medesimo si intende acquisito e non può più essere richiesto nell'ambito del procedimento unico di cui al presente comma.»;

b) al comma 3, lettera c), paragrafo 4., dopo le parole "reinserimento e recupero ambientale." sono aggiunte le seguenti: «Nel caso in cui, nell'ambito del procedimento unico regionale, sia necessario acquisire il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, il proponente ha l'onere di presentare l'istanza anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, corredata dalla documentazione richiesta ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-*bis*). All'articolo 6, comma 9-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, aggiungere in fine il seguente periodo: «La procedura di cui al presente comma si applica anche nel caso in cui le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ricadano, in tutto o in parte, al di fuori delle aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, delle discariche o dei lotti di discarica chiusi e ripristinati, delle cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento nonché delle altre aree menzionate al secondo periodo del presente comma.»

47.70

Dreosto, Claudio Borghi

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«*b*-bis*)* dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente: "3-*ter*.Per tutti gli impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale di cui al titolo terzo, parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il Ministero della Cultura non si esprima durante la procedura ambientale, il parere si intende comunque acquisito, laddove necessario, e non può essere più richiesto successivamente nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica."»;

b) *dopo la lettera c), è inserita la seguente:*

«*c*-bis*)* al comma 4-*bis*, primo periodo, le parole: "e per impianti fotovoltaici," sono soppresse.».

47.71

Fregolent, Lombardo

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

*«*b-*bis*) dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente: "3-*ter*.Per tutti gli impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale di cui al titolo terzo, parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il Ministero della cultura non si esprima durante la procedura ambientale, il parere si intende comunque acquisito, laddove necessario, e non può essere più richiesto successivamente nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica."*»;*

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

*«*c-*bis*) al comma 4-*bis*, primo periodo, le parole: "e per impianti fotovoltaici," sono soppresse*».*

47.72

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico di competenza dell'ente responsabile al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 3, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica, ivi incluse quelle statali, che confluiscono nell'autorizzazione unica, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, nonché tutte le autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.»

47.73

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 3, lettera c), sostituire il capoverso «4», con il seguente:

"4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico di competenza dell'ente responsabile al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 3, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica, ivi incluse quelle statali, che confluiscono nell'autorizzazione unica, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dal la legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, nonché tutte le autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento

per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale."

47.74

Fregolent, Lombardo

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico di competenza dell'ente responsabile al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 3, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica, ivi incluse quelle statali, che confluiscono nell'autorizzazione unica, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, nonché tutte le autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale"».

47.75

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui all'art.27-*bis*. del D.lgs. 152/2006. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Provvedimento Unico di cui all'art.27 del D.lgs.152/2006. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire gli stessi procedimenti secondo la previgente disciplina qualora già in corso».

47.76

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 3, lettera c), capoverso «4.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* "comprende il provvedimento di VIA e";

b) *dopo il terzo periodo inserire i seguenti:* Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Provvedimento Unico di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo.";

c) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Per i procedimenti di valutazione ambientale in

corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire gli stessi procedimenti secondo la previgente disciplina"

47.77

Dreosto, Claudio Borghi

Al comma 3, lettera c), capoverso 4, le parole "e, ove previsto," sono sostituite dalle seguenti: «, ove prevista, e».

47.78

Fregolent, Lombardo

Al comma 3, lettera c), capoverso numero 4), le parole "e, ove previsto," *sono sostituite dalle seguenti:* ", ove prevista, e".

47.79

Trevisi, Sironi

Al comma 3, lettera c), capoverso «4», *sostituire le parole*: "e, ove previsto," *con le seguenti*: ", ove prevista, e"

47.80

Potenti, Dreosto, Claudio Borghi

Al comma 3, lettera c), capoverso 4, dopo le parole "*in pristino dello stato dei luoghi*" inserire le seguenti: «con l'impegno, alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province».

47.81

Ambrogio, Iannone, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 3, lettera c), capoverso "4", dopo le parole«Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni» aggiungere le seguenti: ″Il termine di centocinquanta giorni è perentorio. Qualora entro detto termine non sia rilasciato il provvedimento di V.I.A., il provvedimento unico è comunque rilasciato."

47.82

Potenti, Dreosto, Claudio Borghi

Al comma 3) lettera c), capoverso 4, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «All'atto di avvio dei lavori il titolare dell'autorizzazione deve prestare idonea garanzia pari all'importo della previsione tecnico-economica dei costi delle opere di rimessa in pristino dello stato dei luoghi o di quelle di reinserimento e recupero ambientale.»

47.83

Dreosto, Claudio Borghi

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «*Le istanze di concessione ai fini dell'uso delle acque devono essere presentate all'autorità competente congiuntamente all'istanza di autorizzazione unica. Decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica propone nei confronti dell'amministrazione inadempiente l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.*».

47.84

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 3, lettera c), capoverso "4", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istanze di concessione ai fini dell'uso delle acque devono essere presentate all'autorità competente congiuntamente all'istanza di autorizzazione unica. Decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica propone nei confronti dell'amministrazione inadempiente l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

47.85

Fregolent, Lombardo

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istanze di concessione ai fini dell'uso delle acque devono essere presentate all'autorità competente congiuntamente all'istanza di autorizzazione unica. Decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica propone nei confronti dell'amministrazione inadempiente l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

47.86

Paroli, Damiani, Lotito

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-*bis*) dopo il comma 3-*bis* aggiungere il comma 3-*ter*: "Qualora i progetti di cui al comma 3 siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale e sia necessario il parere del Ministero della cultura, laddove tale parere non sia espresso, il medesimo si intende acquisito e non può più essere richiesto nell'ambito di procedimento di autorizzazione unica di cui al comma 3.";

c-*ter*) al comma 4-*bis*, primo periodo, le parole:" e per impianti fotovoltaici" sono soppresse.

47.87

Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-*bis*. All'articolo 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentanti da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia"

47.88

Damiani

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che include la valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e recepisce ed armonizza le prescrizioni rese dalla competente Commissione e dalle altre amministrazioni secondo le conclusioni della conferenza di servizi, costituisce il titolo unico e sostituisce ogni altro atto ai fini della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto e delle opere connesse, nonché ai fini del suo esercizio senza termini finali e dei conseguenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento tecnologico nonché degli interventi di potenziamento non comportanti un aumento superiore al 25% dell'estensione e al 50% dell'altezza massima dell'impianto.»

47.89

Murelli, Claudio Borghi, Dreosto

D opo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nei gruppi di società con patrimonio, risultante dal bilancio consolidato, superiore a 250 milioni di euro, la fideiussione bancaria o assicurativa prevista dall'art. 13.1, lettera j), dell'Allegato alle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, può essere sostituita dalla garanzia prestata direttamente dalla società capogruppo o controllante.»

47.90

De Priamo, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;

b) al comma 5, inserire, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo con altre amministrazioni aggiudicatrici».

47.91

Trevisi, Sironi

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;

b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando la possibilità di stabilire ulteriori criteri di aggiudicazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici compresi quelli volti a valorizzare la partecipazione locale, il partenariato con le organizzazioni no profit e con gli altri enti pubblici nonché a promuovere gli accordi di co-progettazione e co- programmazione e le convenzioni con gli enti del terzo settore così come previsto rispettivamente dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.".

47.92

Paroli, Damiani, Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 4 sopprimere le parole "nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,";

2. Al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo ai sensi degli Articoli 55 o 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici"

47.93

Fregolent, Lombardo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sopprimere le parole «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;

b) al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 o 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici.".

47.94

Patton, Spagnolli, Unterberger

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole:* "nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti

rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,";

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ", ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 o 56 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici.".

47.95

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 4, al primo periodo sopprimere le parole "nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,"

47.96

Sabrina Licheri, Sironi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Autorità di sistema portuale" sono inserite le seguenti: "nonché i consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317,";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per quanto compatibili, anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, su iniziativa del Commissario di Governo delle medesime ZES o delle imprese localizzate in dette aree".»

47.97

Ambrogio, Iannone, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 6, le parole "All'articolo7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituite dalle seguenti:

"Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: "**a)** all'articolo 6, comma 9-*bis*, al secondo periodo, dopo le parole "nonché agli impianti agri-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale" sono inserite le seguenti: "da cave e miniere, e le relative opere connesse e infrastrutture necessarie. Tra le opere connesse sono inclusi oltre agli interventi necessari al collegamento dell'impianto alla rete elettrica nazionale (di distribuzione e/o trasmissione), tutti gli interventi e le infrastrutture necessarie all'interconnessione di ogni componente di impianto (gruppi di generazione e conversione dell'energia, dei trasformatori di tensione, dei servizi ausiliari di impianto,.) indispensabili al funzionamento e all'esercizio dello stesso"; **b)** all'articolo 7-*bis*, comma 5,".

47.98

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 7-*bis*, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è aggiunto infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali qualora queste ultime siano contrastanti e di minor favore».»

47.99

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

*«6-*bis*. All'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali qualora queste ultime siano contrastanti e di minor favore. "»*

47.100

Minasi, Dreosto, Claudio Borghi

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 7-*bis*, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali qualora queste ultime siano contrastanti e di minor favore.".»

47.101

Misiani

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: « 6-*bis*.* All'articolo 1, comma 99, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Al fine di incentivare la promozione del risparmio energetico, sono altresì agevolabili, nei limiti delle risorse disponibili, gli investimenti che prevedano unicamente la realizzazione di un "impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile", la cui energia prodotta deve essere utilizzata esclusivamente per l'esercizio dell'attività di impresa, quali impianti ad energia eolica, impianti ad energia solare (tutte le tecnologie), macchine frigorifere a fonte geotermica (refrigeratori o pompe di calore) integrati nei processi produttivi e/o dedicati alla climatizzazione ambientale, impianti di produzione di energia termica e/o elettrica a biomasse (liquide, solide o gassose) nonché gli investimenti per i sistemi di accumulo integrati , per l'implementazione di sistemi di monitoraggio e backup e per la realizzazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici e/o ibridi ad uso interno."»

47.102

Durnwalder, Unterberger

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 15-*bis*, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti".

6-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis*, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede quanto a 30 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

47.103

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-*bis*. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione

di biometano e di biocarburanti diversi dal biomentano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonchè ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.».

47.104

Dreosto, Claudio Borghi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biomentano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonchè ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.»

47.105

Paroli, Damiani, Lotito

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis*. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biomentano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.".

47.106

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biomentano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice».

47.107

Spinelli, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis*. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria

per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biomentano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.".

47.108

Sironi

Dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-*bis*. Al fine di incrementare la produzione domestica di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le nuove installazioni di impianti di mini eolico domestico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.".

47.109

Ambrogio, Mennuni, Liris, Nocco

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;

imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;

c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;

d) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443».

47.110

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Manca

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:« 10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o

societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;

imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;

c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;

d) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.»

47.111

Barbara Floridia, Sironi

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;

c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;

d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;

e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.»

47.112

Damiani, Lotito, Paroli

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;

imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;

c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;

d) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.

47.113

Lombardo, Fregolent

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti

10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per

potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;

c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;

d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;

e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.

47.114

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo, sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

"10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;

imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;

c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;

d) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.

47.115

Fregolent, Lombardo

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 10, dopo le parole «*decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*,» aggiungere le seguenti: «*gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012 , n. 4*»;*

b) al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-*bis*) gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012 , n. 4».

47.116

Nocco, De Carlo, Liris, Ambrogio, Mennuni

Al comma 10, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «ivi inclusi» inserire le seguenti: «gli impianti esistenti a biomasse e biogas e»;

b) dopo le parole: «del medesimo articolo 8» inserire le seguenti: «ed in deroga ai limiti di cui alla lettera d) dell'articolo 31, comma 2.

47.117

Patton, Spagnolli, Unterberger

Al comma 10, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ivi inclusi" inserire le seguenti: "gli impianti esistenti a biomasse e biogas";

b) dopo le parole: "decreto legislativo n. 199 del 2021", aggiungere le seguenti: "ed in deroga ai limiti di cui all'articolo 31 comma 2, lettera d) del citato decreto legislativo n. 199 del 2021".

47.118

Silvestro

Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole «anche per potenze superiori a 1 MW»

b) dopo le parole «condivisa da impianti» aggiungere le seguenti: «collocati nell'ambito della stessa Regione»

c) sostituire le parole «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)»

47.119

Manca

Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole* «anche per potenze superiori a 1 MW»;

b) *dopo le parole* «condivisa da impianti» *inserire le seguenti:* «collocati nell'ambito della stessa Regione»;

c) *sostituire le parole* «lettere a) e b)» *con le seguenti:* «lettera b)».

47.120

Naturale, Sironi

Al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le seguenti parole* «anche per potenze superiori a 1MW e,»;

b) *dopo le parole* «condivisa da impianti» *inserire le seguenti*: «collocati nell'ambito della stessa Regione»;

c) *sostituire le parole* «lettere a) e b)» *con le seguenti*: «lettera b)».

47.121

Fregolent, Lombardo

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

*a) sopprimere le parole «*anche per potenze superiori a 1 MW»;

b) dopo le parole «condivisa da impianti» *aggiungere le seguenti:* «collocati nell'ambito della stessa Regione»

c) sostituire le parole «lettere a) e b)» *con le seguenti:* «lettera b)».

47.122

Berrino, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni

Dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-*bis*. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale possono aderire, quali soci, alle comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».

47.123

Mennuni, Nocco, Liris, Ambrogio

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 11 è riconosciuta priorità ai soggetti di cui alla lettera a).».

47.124

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Aggiungere in fine il seguente comma: «11-*bis*. Alla Parte Seconda, Allegato IV, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero 1000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.».».

47.125

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente "11-*bis*. All'articolo 242-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiungere il comma 2-*bis* "I giudizi di compatibilita` ambientale per progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili che ricadono in terreni aree da bonificare in siti di interesse nazionale o di interesse regionale, che siano stati gia` caratterizzati ai sensi dell'art. 242, possono essere rilasciati a condizione che il presentatore del progetto si impegni ad effettuare preliminarmente la bonifica".

47.126

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente "11-*bis*. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'allegato II, parte seconda sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'art. 2 sostituire il numero 6 con il seguente: «laddove il procedimento avviato ai sensi del punto 2 lettera d) dell'Allegato IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilita` di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non abbia prodotto quanto prescritto all'art. 27-*bis* commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06, la competenza si intende trasferita allo Stato per impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia gia` in corso una valutazione di impatto ambientale o sia gia` stato rilasciato un provvedimento di compatibilita` ambientale». ;

2) all'art. 2 sostituire il numero 7 con il seguente: «laddove il procedimento avviato ai sensi del punto 2 lettera b) dell'Allegato IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilita` di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non abbia prodotto quanto prescritto all'art. 27bis commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06, la competenza si intende

trasferita allo Stato per impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia gia` in corso una valutazione di impatto ambientale o sia gia` stato rilasciato un provvedimento di compatibilita` ambientale»;

47.127

Lotito

Dopo il comma 11, sono aggiunti infine i seguenti:

«11-*bis*. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché:

a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

b) fuori dai casi di cui alla lettera a), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.

11-*ter*. All'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è soppresso.»

47.128

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Aggiungere in fine i seguenti commi: «11-*bis*. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché:

a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

b) fuori dai casi di cui alla lettera a), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.

11-*ter*. All'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è soppresso.»

47.129

Rapani, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«11-*bis*. Alla Parte II, allegato IV, punto 2, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero 1000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici».».

47.130

Romeo, Dreosto, Claudio Borghi

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'allegato IV, punto 2, lettera h), Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

dopo le parole: "250 kW" aggiungere le seguenti: ", ovvero 1000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici"».

47.131

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «11-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al concessionario originario con provvedimento dell'amministrazione competente, eventualmente con riduzione e riperimetrazione dell'area, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati, almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni.».»

47.132

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «11-*bis*. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, all'articolo 16, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-*bis*. Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato al 31 dicembre 2025.».

47.133

Ambrogio, Iannone, Liris, Mennuni, Nocco

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"11-*bis*. All'art. 65, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-*novies*: "Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici ubicati nelle aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021 nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 199/2021."

47.134

Trevisi, Sironi

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

"11-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«*8*-bis. L' individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4 lascia impregiudicata la classificazione di idoneità delle aree indicate al comma 8. La classificazione di idoneità di cui allo stesso comma 8 prevale su eventuali diverse classificazioni e regolamentazioni di livello regionale e locale e è preclusiva di limitazioni generalizzate in tali zone anche in termini di area occupata dagli impianti rispetto all'area disponibile o di richiesta di asservimento di aree.

8-*ter*. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata idonea ai sensi del presente articolo, il procedimento autorizzativo applicabile all'impianto in ragione della sua collocazione in aree idonea comprende le opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea.»."

47.135

Romeo, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, anteporre i seguenti commi:

01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su bacini idrici e invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dell'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del procedimento di cui all'articolo 27-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 o, il provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. In caso di esito negativo, la comunicazione di concessione preliminare sarà revocata.».

47.136

Trevisi, Sabrina Licheri, Sironi

*Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente: «*11-*bis*. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni previste dal presente comma, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle Zone economiche Speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.".».

47.137

Sabrina Licheri, Sironi

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentanti da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia."»

47.138

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente articolo:

"11-*bis*. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi

delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012. La disposizione, di cui al periodo precedente, costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212."

47.139

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «11-*bis*. Nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici, ferma restando l'acquisizione dei pertinenti titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio, decorso il termine di cui al comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il proponente può comunque dare inizio ai lavori e, nei casi in cui il Soprintendente abbia ravvisato l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, la procedura di cui al comma 8 dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è svolta tramite l'attivazione di una fase di assistenza archeologica in corso d'opera.»

47.140

Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. In caso di incompatibilità tra due o più progetti da ubicarsi nella medesima area, l'ordine di priorità dei progetti è attribuito sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 6 bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento, a prescindere dall'iter autorizzativo applicato. È fatto obbligo al proponente di chiedere la pubblicazione sul BUR delle domande dichiarate procedibili in modo da consentire ai progetti relativi alle domande successive la valutazione cumulativa dei progetti con domanda procedibile antecedente e dei progetti autorizzati e/o esistenti.».

47.141

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-*bis*. "Per il periodo di imposta relativo all'anno 2022, con riguardo alle imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, ai soli fini fiscali, si intende il valore di 115,50 euro/MWh pari alla media degli ultimi cinque anni del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

47.142

Turco, Sironi

Aggiungere, in fine, i seguenti comma:

«11-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli obiettivi di efficientamento energetico, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2026 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di

impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

11-*ter*. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 11-*bis*, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui sono titolari regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.»

47.143

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11- bis Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo Repower EU di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili». Tale fondo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

11-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

11 quater Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 12 e 13 pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

47.0.1

Romeo, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-*bis*

(Introduzione di una regolazione *cost reflective* delle tariffe del servizio di teleriscaldamento)

1. All'articolo 10, comma 17, lett. e), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole "esclusivamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento qualora sussista l'obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni" sono sostituite dalle seguenti: «in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi

generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.»

47.0.2

Sallemi, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-*bis*.

1. All'articolo 9 del Decreto Leglislativo 8 novembre 2021, n.199, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

6-*bis*. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019 recante *"Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione",* aggiudicatari di una tariffa nelle procedure d'asta e registro indette dal GSE, che alla data del 1 marzo 2023 non sono ancora entrati in esercizio, la relativa tariffa aggiudicata di cui al comma 4 dell'articolo7 del decreto ministeriale sopra citato, viene aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo che intercorre fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di entrata in esericizio commerciale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, dell'impianto aggiudicatario della tariffa.

6-*ter*. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1 gennaio 2023, i valori delle tariffe di riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1 agosto 2019 ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.»

.

47.0.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-*bis*

(Estensione del perimetro soggettivo dei beneficiari dell'annullamento oneri di sistema per il settore elettrico - primo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "11-*bis*. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.";

b) al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "comma 11" aggiungere le seguenti: "e al comma 11-*bis*";

2) sostituire le parole: "963" con le seguenti: "2.017";

3) dopo le parole: "28 febbraio 2023.", aggiungere il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).").

2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di erogazione del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a norma dell'articolo 14, comma 7, decreto legislativo n.164 del 2000,

nei soli casi in cui l'azienda affidataria del servizio sia totalmente partecipata dal Comune, abbia una situazione gestionale in perdita costante in ragione della dimensione della rete e della mancata copertura dei costi sostenuti con la tariffa, l'affidamento della concessione sia scaduto da più di un anno e le procedure di gara predisposte dal Comune siano scadute e risultate deserte, nelle more dell'espletamento dei nuovi bandi di gara per l'affidamento del servizio, è concesso un contributo *una tantum,* per il solo anno 2023, in favore delle suddette aziende di ammontare pari a garantire l'erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 2.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

47.0.4

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Articolo 47-*bis*

(Estensione del perimetro soggettivo dei beneficiari dell'annullamento oneri di sistema per il settore elettrico - primo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 11, inserire il seguente: «11-*bis*. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico»;

b) al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole: «comma 11» aggiungere le seguenti: «e al comma 11-*bis*»;

2. sostituire le parole: «963» con le seguenti: «2.017»;

3. dopo le parole: «28 febbraio 2023.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

47.0.5

Claudio Borghi, Bergesio, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-*bis*

(Estensione del perimetro soggettivo dei beneficiari dell'annullamento oneri di sistema per il settore elettrico - primo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "11-*bis*. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.";

b) al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole: "comma 11" aggiungere le seguenti: "e al comma 11-*bis*";

2. sostituire le parole: "963" con le seguenti: "2.017";

3. dopo le parole: "28 febbraio 2023.", aggiungere il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).".».

47.0.6

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-*bis*

(Estensione del perimetro soggettivo dei beneficiari dell'annullamento oneri di sistema per il settore elettrico - primo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "*11*-bis*. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico*.";

b) al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole: "*comma 11*" aggiungere le seguenti: "*e al comma 11*-bis";

2. sostituire le parole: "*963*" con le seguenti: "*2.017*";

3. dopo le parole: "*28 febbraio 2023.*", aggiungere il seguente periodo: "*Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1*-bis *del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).*".».

47.0.7

Lombardo, Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-*bis*

(Estensione del perimetro soggettivo dei beneficiari dell'annullamento oneri di sistema per il settore elettrico - primo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: "11-*bis*. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.";

b) al comma 12, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "comma 11" sono aggiunte le seguenti: "e al comma 11-*bis*";

2) le parole: "963" sono sostituite con le seguenti: "2.017";

3) dopo le parole: "28 febbraio 2023.", è aggiunto il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).".».

47.0.8

Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 47-*bis*

(*Disposizioni urgenti in materia di caro energia*)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di contrastare gli effetti del caro energia per le utenze dei clienti domestici collegati da abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

47.0.9

Franceschelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 47-*bis*.

(*Disposizioni per la promozione di un teleriscaldamento efficiente)*

1. Al fine di sfruttare le potenzialità del teleriscaldamento nel mix tecnologico necessario al conseguimento degli obiettivi ambientali nel settore del riscaldamento e raffrescamento, la Componente 3 - Misura 3 della Missione 2, Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente del PNRR è finanziata, per l'anno 2023, con ulteriori 233 milioni di euro finalizzati allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2023 ai sensi del Decreto direttoriale n. DGIE n.435/2022 del 23 dicembre 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 233 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

47.0.10

Durnwalder

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-*bis*

(Semplificazioni in materia di piccoli impianti idroelettrici ed eolici)

1. Agli impianti idroelettrici ed eolici con potenza fino a 50 kW che hanno presentato richiesta di allacciamento dopo il 31 dicembre 2021, non si applica la Deliberazione ARERA del 13 Aprile 2021 - 147/2021/R/EEL relativa alla Variante V1 alla norma CEI 0-21.».

47.0.11

Durnwalder

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-*bis*

(Semplificazioni in materia di incentivi alla produzione di energia elettrica)

1. I termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data del 30 giugno 2023.».

Art. 48

48.1

Dreosto, Claudio Borghi

«1. Al comma 1, alle parole "Al fine di" premettere la seguente: "Anche"»

48.2

Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-*bis*)alla gestione delle terre e rocce da scavo naturali contenenti livelli di radioattività naturale o di amianto naturale;

e-*ter*) alle ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni,".

48.3

Mennuni, Ambrogio, Liris, Nocco

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-*bis*) ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni»;

48.4

Bizzotto, Bergesio, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-*bis*)* adulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni";

48.5

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-*bis*) alle ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni;

48.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-*bis*) ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni;»

48.7

Lombardo, Fregolent

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) alle disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni;»

48.8

Barcaiuolo, Ambrogio, De Priamo, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, rientra nella normale pratica industriale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, la stabilizzazione a calce o cemento delle terre e rocce da scavo finalizzata al miglioramento delle sole prestazioni geo-meccaniche in relazione all'utilizzo finale delle stesse a condizione che la miscelazione avvenga con terreno non contaminato nel rispetto della disciplina della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

48.0.1

Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 48-*bis*

(*Misure di promozione dell'economia circolare*)

1 All'articolo 242-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-*bis*", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis* e le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai

fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis*".».

Art. 49

49.1

Rapani, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 4, dopo il comma 2-*ter*, aggiungere il seguente comma:

«2-*quater*. Ai fini dell'applicazione delle soglie previste dal presente decreto, per "potenza" si intende, nel caso di impianti fotovoltaici, il minor valore tra la potenza complessiva degli inverter e la somma della potenza dei singoli moduli fotovoltaici.».».

49.2

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) all'articolo 4, dopo il comma 2-*ter*, inserire il seguente: «2-*quater*. Ai fini dell'applicazione delle soglie previste dal presente decreto, per "potenza" si intende, nel caso di impianti fotovoltaici, il minor valore tra la potenza complessiva degli inverter e la somma della potenza dei singoli moduli fotovoltaici.».»

49.3

Sigismondi, Rosa, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, capoverso lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) All'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Allo stesso modo, il Comune o l'interessato trasmette la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6 comma 5 ultimo periodo del decreto legislativo n.28/2011, per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge»;

b) al comma 1, capoverso lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

c) All'articolo 6-*bis*, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. L'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 4 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge».»

49.4

Dreosto, Claudio Borghi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) paragrafo 7-*bis* dopo le parole "dieci giorni" è aggiunto il seguente periodo "Allo stesso modo, il Comune o l'interessato trasmette la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni.*";*

b) alla lettera a) sono aggiunte le seguenti*:*

«a-*bis*) all'articolo 6-*bis*, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

*"*5-*bis*. L'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui

al comma 4 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.";

a-*ter*) all'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia dell'autorizzazione unica di cui al comma 1 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge."»;

49.5

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 1, lettera a), capoverso «7-bis», dopo il primo periodo" aggiungere il seguente: "Allo stesso modo, il Comune o l'interessato trasmette la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 6-*bis*, per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni."

49.6

Paroli, Damiani, Lotito

Al comma 1, lettera a), capoverso « 7-bis», dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Su richiesta dell'interessato la Regione potrà altresì pubblicare l'attestazione ottenuta dal Comune autorizzante."

49.7

Paroli, Damiani, Lotito

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«b) all'articolo 6, comma 9-*bis*, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per gli impianti di cui al presente comma il proponente, in sede di avvio della procedura abilitativa semplificata di cui al comma 1, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate dalla realizzazione delle opere connesse all'impianto."

49.8

Paroli, Damiani, Lotito

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-*bis*) all'articolo 6 dopo il comma 9 ter aggiungere il seguente:

"9-*quater*. La soglia per le valutazioni ambientali, nei casi previsti dal comma 9 bis, è innalzata a 20 MW indipendentemente dal fatto che sia scelta la procedura abilitativa semplificata o la procedura di autorizzazione unica. Il proponente ha sempre facoltà di autorizzare separatamente l'impianto rispetto alle opere connesse, nel contesto delle procedure abilitative semplificate e delle Dichiarazione di inizio lavori asseverate. In tale caso è sufficiente ai fini della procedura abilitativa semplificata o della dichiarazione di inizio lavori asseverata avere la disponibilità dell'area d'impianto. I requisiti ai fini dell'accesso alle procedure semplificate o della dichiarazione di inizio lavori asseverata saranno valutati con esclusivo riguardo all'area d'impianto. «

49.9

Misiani

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 6, dopo il comma 9-*ter* è aggiunto il seguente: "9-*quater*. *La soglia per le valutazioni ambientali, nei casi previsti dal comma 9 bis, è innalzata a 20 MW indipendentemente dal fatto che sia scelta la procedura abilitativa semplificata o la procedura di autorizzazione unica. Il proponente ha sempre facoltà di autorizzare separatamente l'impianto rispetto alle opere connesse, nel contesto delle procedure abilitative semplificate e delle Dichiarazione di inizio lavori asseverate.*

In tale caso è sufficiente ai fini della procedura abilitativa semplificata o della dichiarazione di inizio lavori asseverata avere la disponibilità dell'area d'impianto e i requisiti ai fini dell'accesso alle procedure semplificate o della dichiarazione di inizio lavori asseverata saranno valutati con esclusivo riguardo all'area d'impianto.

49.10

Dreosto, Claudio Borghi

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-*bis).* All'articolo 6-*bis*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituita dalla seguente:

"Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati e sono realizzati a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, anche in presenza di un incremento dell'area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, nella disponibilità del proponente, aventi una distanza non superiore ai 500 metri dal perimetro d'impianto precedente e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:"

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) Impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica del perimetro dell'area dell'impianto, mediante incremento dell'area occupata, ove già nella disponibilità, non potranno eccedere in misura non superiore al 30%, rispetto all'esistente, e ove consistenti la modifica dell'impianto, l'altezza massima dal suolo non superiore al 50% rispetto all'esistente".»

49.11

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 6-*bis*, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"6. L'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 4 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.";

49.12

Paroli, Damiani, Lotito

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere il seguente:

a-*bis*) All'articolo 7-*bis*, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "*comprensori sciistici, e la realizzazione*" inserire le parole "*ex novo di strutture di sostegno al fine di installare gli impianti solari fotovoltaici e termici di cui sopra, quali pensiline, porticati, tettoie, come definiti rispettivamente alle voci 38, 39 e 41 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, con altezza non superiore a 3,5 ml dal piano di posa, e*";

2) dopo le parole "*comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal*" inserire le parole "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dal*".

49.13

Naturale, Sironi, Di Girolamo

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis .» apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con qualunque modalità,» *e aggiungere, in fine, le seguenti:* ", fermo restando il rispetto della normativa a protezione delle specie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE";

*b) al terzo periodo, sopprimere le parole da: «*decorso il quale*» fino alla fine del periodo.*

49.14

Franceschelli

All'articolo 49, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis*, dopo le parole:«* appartenenti a rete natura 2000» *sono aggiunte le seguenti: «* nonché al di fuori delle aree territoriali e dei coni visivi dei siti Unesco e delle relative zone tampone.»;

b) al comma 3, capoverso 1-bis*, dopo le parole:«* appartenenti a Rete Natura 2000» *sono aggiunte le seguenti: «* nonché al di fuori delle aree territoriali e dei coni visivi dei siti Unesco e delle relative zone tampone»

49.15

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis*», secondo periodo, sopprimere la parola* «A)»;

b) Al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis*» , aggiungere in fine il seguente periodo:* "Relativamente ai suddetti impianti, qualora realizzati in mare, compatibilmente alle esigenze della sicurezza della navigazione e di sicurezza degli impianti medesimi, è consentita l'attività di pesca sino ad una distanza non inferiore a 50 metri dal luogo di installazione di ciascuna torre dell'impianto eolico; è inoltre consentita, previa autorizzazione del titolare dell'impianto ed eventuale contratto, la pesca dei mitili eventualmente presenti sulle parti sommerse dell'impianto, con metodi manuali, atta alla pulizia e corretta manutenzione dell'impianto stesso."

c) sopprimere il comma 3

49.16

Rosa, Della Porta, Sigismondi, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 1, capoverso lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo del comma 5-*bis*., dopo le parole "medesimo decreto," sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto delle eventuali prescrizioni d'uso del provvedimento istitutivo".

b) all'ultimo periodo del comma 5-*bis*., dopo le parole "n. 42 del 2004" sono aggiunte le seguenti: "ove consentiti dalle eventuali prescrizioni d'uso del provvedimento istitutivo".

49.17

Manca, Fina

All'articolo 49, apportare le seguenti modificazioni:

a) a l comma 1, lettera b), comma 5-bis *è aggiunto in fondo il seguente periodo:* "Relativamente ai suddetti impianti, qualora realizzati in mare, compatibilmente alle esigenze della sicurezza della navigazione e di sicurezza degli impianti medesimi, è consentita l'attività di pesca sino ad una distanza massima non inferiore a 50 metri dal luogo di installazione di ciascuna torre dell'impianto eolico; è inoltre consentita, previa autorizzazione del titolare dell'impianto ed eventuale contratto, la raccolta dei mitili eventualmente presenti sulle parti sommerse dell'impianto, con metodi manuali, atta alla pulizia e corretta manutenzione dell'impianto stesso".

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-*bis*. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, anteporre i seguenti commi: «01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. 02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta

istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del procedimento di cui all'articolo 27-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 o, il provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15 o, nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. In caso di esito negativo, la comunicazione di concessione preliminare sarà revocata.»

49.18

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

*All'articolo 49, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "*è aggiunto il seguente: " *con le seguenti: "*sono aggiunti i seguenti:"

Conseguentemente, dopo il comma 5-bis *è aggiunto il seguente:*

"5-*ter*. Le installazioni di cui ai commi 5 e 5-*bis* costituiscono infrastrutture strategiche nazionali. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-*bis* prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali.".

49.19

Rapani, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le installazioni di cui al presente comma costituiscono infrastrutture strategiche nazionali di somma necessità e urgenza. Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle norme in materia di permessi di esplorazione mineraria di cui al Regio Decreto 29 Luglio 1927, n. 1443 e s.m.i..»

Conseguentemente, all'articolo 10 del Regio Decreto 29 Luglio 1927, n. 1443, dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. In deroga a quanto disposto al primo comma, i lavori di ricerca sono effettuati previo accordo scritto con il possessore o avente titolo dei fondi qualora abbia avviato le procedure autorizzative di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».

49.20

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono infrastrutture strategiche nazionali di somma necessità e urgenza. Tali disposizioni prevalgono sulle norme in materia di permessi di esplorazione mineraria di cui al Regio Decreto 29 Luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 10 del Regio Decreto 29 Luglio 1927, n. 1443, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: «In deroga a quanto disposto al primo comma, i lavori di ricerca sono effettuati previo accordo scritto con il possessore o avente titolo dei fondi qualora abbia avviato le procedure autorizzative di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».

49.21

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), primo periodo, le parole: "rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

b) alla lettera c):

1) al numero 1), le parole: "dal Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

2) il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio;";

c) alla lettera d):

1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Le amministrazioni e gli enti territorialmente competenti al rilascio degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o dei nulla osta di cui al primo periodo si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della relativa istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, i predetti atti si intendono rilasciati e sono immediatamente efficaci. Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'amministrazione o l'ente territorialmente competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione.";

2) al secondo periodo, le parole: "gli stessi impianti" sono sostituite dalle seguenti: "gli impianti di cui al primo periodo";

3) al terzo periodo, le parole: "stessi impianti di accumulo" sono sostituite dalle seguenti: "gli impianti di accumulo di cui al primo periodo".".

49.22

Damiani, Lotito, Paroli

All'articolo 49, sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli, società agricole o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza minima superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, ove per altezza minima si intende l'altezza misurata da terra fino al bordo inferiore del modulo fotovoltaico; in caso di moduli istallati su strutture ad inseguimento, l'altezza è misurata con i moduli collocati alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di

monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.». "

49.23

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se realizzati direttamente da imprenditori agricoli singoli o associati o da società in agricoltura la cui compagine sociale deve essere rappresentata per almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli così come la quota di partecipazione agli utili con conferimento, in quest'ultimo caso, di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli e se ricorrono le seguenti condizioni:

a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;

b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).

c) nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sugli stessi di impianti agrivoltaici è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati.»

49.24

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1" *con le seguenti:* All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 53, dopo il comma 5";

b) *al capoverso «1*-bis*»:*

1) *sostituire le parole* «impianti fotovoltaici» *con le seguenti:* «impianti agrivoltaici»;

2) *sostituire le parole:* "alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli" *con le seguenti:* "in cui agli stessi imprenditori agricoli";

3) *dopo le parole:* "gestione imprenditoriale" *inserire le seguenti:* "ordinaria e straordinaria";

4) *sostituire le parole:* "le seguenti condizioni" *con le seguenti:* "le condizioni e i requisiti indicati dalle "Linee guida in materia di impianti agrivoltaici emanate dal Ministero della Transizione Ecologica";

5) *sostituire le parole:* "sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo« *con le seguenti:* "non devono causare cali produttivi alle coltivazioni, sono posti in affiancamento alle coltivazioni secondo le diverse combinazioni tecniche possibili";

6) *dopo le parole* "parziale o mobile delle coltivazioni» *sopprimere la parola* «"sottostanti";

7) *dopo le parole:* »Gestore dei servizi energetici (GSE)« *inserire le seguenti:* "c) che la superficie totale dei pannelli installati non superi il 20% della superficie aziendale.";

8) *aggiungere in fine il seguente periodo:* "L'installazione e la permanenza degli impianti sono subordinati all'esercizio di attività agricole in assenza delle quali si dovrà procedere alla rimozione degli stessi. La % massima di occupazione di superficie agricola è pari all'1%, sia a livello nazionale che regionale."

49.25

De Carlo, Mennuni, Nocco, Liris, Ambrogio

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il capoverso 1-*bis* con il seguente: «1-*bis*. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda, o quota dei terreni, da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale, salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 65, commi 1-*quater*, 1- quinquies e 1-*sexies* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b, c), d) ed e), par. 2.2. delle linee guida in materia di impianti agrovoltaici adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del conduttore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»;

b) dopo il capoverso 1-*bis*, inserire il seguente capoverso: «1-*ter*. La partecipazione in società con i produttori di energia elettrica di cui al comma 1-*bis*, qualora realizzata da società qualificate agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche ai fini del mantenimento della predetta qualifica.».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

49.26

Minasi, Dreosto, Claudio Borghi

Al comma 3, il capoverso è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Gli impianti agrivoltaici, ivi incluse le opere di connessione e di rete funzionali agli impianti, ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da produttori di energia elettrica che abbiano sottoscritto con imprenditori agricoli un contratto di diritto di superficie in forza del quale è stato concesso l'utilizzo congiunto del terreno per la produzione dell'energia elettrica e per l'attività agricola o da società a partecipazione congiunta tra imprenditori agricoli e i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia, purché ricorrano le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri e dieci centimetri dal suolo, ovvero disposti in modo tale che la coltivazione sia di tipo "interfilare", senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, così come previsto dalle "Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici"

pubblicate dal Ministero della transizione ecologica nel giugno 2022; b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il gestore dei servizi energetici (GSE). l'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.».

49.27

Paroli, Damiani, Lotito

Al comma 3, sostituire il capoverso «1-bis*», con il seguente:*

"1-*bis*. Gli impianti agrivoltaici, ivi incluse le opere di connessione e di rete funzionali agli impianti, ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da produttori di energia elettrica che abbiano sottoscritto con imprenditori agricoli un contratto di diritto di superficie in forza del quale è stato concesso l'utilizzo congiunto del terreno per la produzione dell'energia elettrica e per l'attività agricola o da società a partecipazione congiunta tra imprenditori agricoli e i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri e dieci centimetri dal suolo, ovvero disposti in modo tale che la coltivazione sia di tipo "interfilare", senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, così come previsto dalle "Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate dal ministero della transizione ecologica nel giugno 2022; b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il gestore dei servizi energetici (GSE). l'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo."

49.28

Manca

Al comma 3, sostituire il capoverso 1-bis*, con il seguente:«* 1-*bis*. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nonché al di fuori delle aree territoriali e dei coni visivi dei siti Unesco e delle relative zone tampone, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli, società agricole o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza minima superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, ove per altezza minima si intende l'altezza misurata da terra fino al bordo inferiore del modulo fotovoltaico; in caso di moduli istallati su strutture ad inseguimento, l'altezza è misurata con i moduli collocati alla massima inclinazione

tecnicamente raggiungibile b) le modalità realizzative devono garantire la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle attività agricole, ivi compresa la manovrabilità in sicurezza dei mezzi e degli strumenti utilizzati nello svolgimento di tali attività, e prevedere una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.».

49.29

Fregolent, Lombardo

Al comma 3, sostituire il capoverso 1-bis*, con il seguente:*

«1-*bis*. Gli impianti agrofotovoltaici ubicati in aree agricole e le relative opere di connessione, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nelle more della definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se il fondo viene coltivato da una impresa agricola sulla base di un piano agronomico integrato e formalizzato con il produttore di energia elettrica e tale da garantire la continuità agricola del fondo e ricorrono i requisiti tecnici previsti dall'art. 65 commi 1-*quater* e 1-*quinquies* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo. Tali impianti agrofotovoltaici e le relative opere di connessione, ove posti in aree non soggette a vincoli paesaggistici, sono esentati dalla disciplina di valutazione di impatto ambientale».

49.30

Damiani, Lotito, Paroli

Al comma 3, capoverso «1-bis*», primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) alle parole "*fotovoltaici*" premettere "*agro*". Conseguentemente dopo le parole "*aree agricole*" inserire le seguenti "*e le relative opere di connessione*";

b) le parole "*previa*" sono sostituite dalle seguenti *"nelle more della*" e le parole "*e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti*" sono abrogate;

c) sostituire le parole da "*sono realizzati direttamente*" a "*e di cessione dell'energia*" con le seguenti parole "*il fondo viene coltivato da una impresa agricola sulla base di un piano agronomico integrato e formalizzato con il produttore di energia elettrica e tale da garantire la continuità agricola del fondo*";

d) sostituire le parole da "*le seguenti condizioni*" a "*in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici*" con le seguenti "*i requisiti tecnici previsti dall'art. 65 commi 1*-quater *e 1-quienquies del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*";

e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: *«Tali impianti agrofotovoltaici e le relative opere di connessione, ove posti in aree non soggette a vincoli paesaggistici, sono esentati dalla disciplina di valutazione di impatto ambientale*".

49.31

Paroli, Damiani, Lotito

Al comma 3, nel capoverso 1-bis*) apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere le parole: ", "previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,";

b) dopo le parole: "imprenditori agricoli" aggiungere le seguenti: ", da società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99";

c) dopo le parole: sopra le piantagioni ad altezza" aggiungere le seguenti: "misurata da terra fino al bordo inferiore del modulo fotovoltaico"

d) dopo le parole: "difficilmente amovibili; ", aggiungere se seguenti: "in caso di moduli istallati su strutture ad inseguimento, l'altezza è misurata con i moduli collocati alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile;".

49.32

Naturale, Sironi

Al comma 3, al capoverso "1-*bis .", primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere le seguenti parole:* "sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e";

b) *sostituire le parole* «ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo,» *con le seguenti:* «in modo da consentire il passaggio delle macchine agricole, ivi comprese le macchine agricole e gli strumenti di agricoltura digitale e di precisione, ai fini della lavorazione e della raccolta delle coltivazioni presenti al di sotto dei pannelli stessi,».

49.33

Naturale, Sironi

*Al comma 3, capoverso «1-*bis*.», apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole da «o da società a partecipazione congiunta» *fino a* «condizioni» *con le seguenti:* «singoli o associati o da società operanti nel settore agricolo la cui compagine sociale è rappresentata per almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli e la quota di partecipazione agli utili con conferimento di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli è pari ad almeno il 25 per cento, e se ricorrono le seguenti condizioni»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sui detti terreni o fondi rustici è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di un apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati.»

49.34

De Carlo, Nocco, Liris, Ambrogio, Mennuni

Al comma 3, capoverso 1 bis, primo periodo, dopo le parole: «ramo d'azienda» aggiungere le seguenti: «o quota dei terreni».

49.35

Bizzotto, Bergesio, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto

Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole "*ramo d'azienda*" inserire le seguenti: "*o quota dei terreni*".

49.36

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, capoverso comma 1 -bis, dopo le parole "in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE)." inserire le seguenti "Nei siti di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela dell'UNESCO, l'applicazione delle diposizioni di cui al presente comma è subordinata a una previa valutazione da parte delle Regioni e le Province autonome, nonché di ulteriori eventuali organi competenti.".

49.37

Naturale, Sironi

*Al comma 3, capoverso "*1-*bis*.", *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «L'installazione» *inserire le seguenti*: «non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale ed».

49.38

De Carlo, Nocco, Liris, Ambrogio, Mennuni

Al comma 3, capoverso 1 bis, secondo periodo, sostituire la parola: «coltivatore» con la seguente: «conduttore».

49.39

Bizzotto, Bergesio, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto

Al comma 3, capoverso 1-bis*, secondo periodo, sostituire la parola:* "coltivatore" *con la seguente:* "conduttore".

49.40

De Carlo, Nocco, Liris, Ambrogio, Mennuni

Al comma 3, capoverso 1 bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione in società con i produttori di energia elettrica di cui al primo periodo, qualora realizzata da società qualificate agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche ai fini del mantenimento della predetta qualifica.».

49.41

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto

Al comma 3, capoverso 1-bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "La partecipazione in società con i produttori di energia elettrica di cui al primo periodo, qualora realizzata da società qualificate agricole, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche ai fini del mantenimento della predetta qualifica."

49.42

Naturale, Sironi

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

*a) all'alinea, sostituire le parole: «*è aggiunto il seguente*» con le seguenti:* «sono aggiunti i seguenti»;

b) dopo il capoverso «1-*bis*», *aggiungere, in fine, il seguente:* "1-*ter*. Gli impianti di cui al comma 1-*bis* possono essere installati solo previa relazione di un tecnico agronomo abilitato, la quale dimostri un miglioramento per la coltura in atto in seguito alle operazioni di installazione, oppure un miglioramento in termini di sensibili riduzioni di input agronomici a parità di resa del prodotto agricolo ovvero in termini di maggior resa.".

49.43

Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-*bis*. All'articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: «l'utilizzo» a: «31 marzo 2024» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente durante il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024, l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse solide e bioliquidi sostenibili, prevedendo per questi ultimi»;

b) al secondo periodo, alle parole: «La deroga» sono inserite le seguenti: «Per i bioliquidi sostenibili».

49.44

Murelli, Minasi, Germanà, Potenti, Dreosto, Claudio Borghi

D opo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 5-*bis*, comma 4, del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da "*l'utilizzo*" a "*31 marzo 2024*," sono sostituite dalle seguenti:

"esclusivamente durante il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024, l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse solide e bioliquidi sostenibili, prevedendo per questi ultimi";

b) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: "Per i bioliquidi sostenibili"»

49.45

Paroli, Damiani, Lotito

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, le parole da "l'utilizzo" a "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente durante il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024, l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse solide e bioliquidi sostenibili, prevedendo per questi ultimi";

b) al secondo periodo prima delle parole "La deroga" sono inserite le seguenti "Per i bioliquidi sostenibili"»

49.46

Meloni

*Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*.* All'articolo 5-*bis*, comma 4, primo periodo, del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole da: "l'utilizzo" fino a: "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente durante il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024, l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse solide e bioliquidi sostenibili, prevedendo per questi ultimi" e al secondo periodo alle parole "La deroga" sono premesse le seguenti "Per i bioliquidi sostenibili"»

49.47

Irto

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:" 3-*bis*.* All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."

49.47-a (già 47.65)

Silvestro

Sostituire comma 3 con il seguente:

"3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se realizzati direttamente da imprenditori agricoli singoli o associati o da società in agricoltura la cui compagine sociale deve essere rappresentata per almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli così come la quota di partecipazione agli utili con conferimento, in quest'ultimo caso, di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli e se ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e

integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). Nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sugli stessi di impianti agrivoltaici è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati.». "

49.48

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere i commi da 4 a 6.

49.49

Sabrina Licheri, Sironi

Al comma 4, sostituire le parole: «in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale della medesima impresa» *con le seguenti:* «nonché all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale di zinco e piombo primari, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime imprese.»

49.50

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-*bis*. In attuazione della comunicazione della Commissione Ue del 28 ottobre 2022 C(2022) 7945 final che modifica il Quadro temporaneo per la crisi Russia-Ucraina, al fine di incrementare la capacità di produzione energetica da fonte rinnovabile per le imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, all'articolo 14 del decreto legge 1° marzo 2022, n.17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "fino al 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"

b) al comma 1 le parole: "nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 145 milioni di euro per l'anno 2022 e di 290 milioni di euro per l'anno 2023".

c) al comma 1 le parole: "nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014," sono soppresse;

d) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: "Per l'anno 2023, quota parte delle risorse pari a 100 milioni di euro è destinata all'erogazione di contributi diretti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ivi compresi i relativi sistemi di accumulo o solari termici, eventualmente erogabili in concorso al credito d'imposta di cui al presente articolo, fino al 65 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle Piccole imprese.".

e) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: "I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti necessari per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. L'energia prodotta in eccedenza, fino a un massimo del 30 per cento della produzione, è ceduta alla rete, secondo modalità stabilite dal GSE con proprio provvedimento";

f) il comma 4 è sostituito con il seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per l'anno 2022 e a 290 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30

dicembre 2020, n. 178. Le somme eventualmente residue per l'anno 2022, sono mantenute a bilancio per essere utilizzate nell'anno 2023.".

49.51

Mennuni, Scurria, De Priamo, Ambrogio, Liris, Lisei, Nocco

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. La garanzia finanziaria pari all'importo determinato dal GSE per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, deve essere interamente versata nel periodo massimo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo Sistema collettivo segnalante.

49.52

Scurria, Mennuni, Ambrogio, Nocco

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. La garanzia finanziaria pari all'importo determinato dal GSE per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, deve essere interamente versata nel periodo massimo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo Sistema collettivo segnalante».»

.

49.53

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

All'articolo 49 aggiungere, in fine il seguente comma:

«6-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La garanzia finanziaria pari all'importo determinato dal GSE per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, deve essere interamente versata nel periodo massimo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo Sistema collettivo segnalante."»

49.54

Nave, Naturale, Trevisi, Sironi

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

*"*6-*bis*. All'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. I pannelli fotovoltaici installati sugli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, anche a seguito di revamping parziale o totale, devono sempre essere coperti da Garanzia finanziaria per tutta la durata del periodo di incentivazione compresa la gestione del fine vita.»"

49.55

Fina

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 1 è

aggiunto il seguente: "1-*bis*. *I pannelli fotovoltaici installati sugli impianti incentivati, anche a seguito di revamping parziale o totale, devono sempre essere coperti da garanzia finanziaria per tutta la durata del periodo di incentivazione fino alla completa dismissione dell'impianto, quando verrà dimostrata l'avvenuta corretta gestione del loro fine vita*."»

49.56

Manca

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 9 del decreto leglislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

*"6-*bis*. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019 n. 186, aggiudicatari di una tariffa nelle procedure d'asta e registro indette dal GSE, che alla data del 1 marzo 2023 non sono ancora entrati in esercizio, la relativa tariffa aggiudicata di cui al comma 4 dell'art.7 del decreto ministeriale sopra citato, viene aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo che intercorre fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di entrata in esericizio commerciale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, dell'impianto aggiudicatario della tariffa.*

*6-*ter*. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1° gennaio 2023, i valori delle tariffe di riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1 agosto 2019 ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura*."»

49.57

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione" sono soppresse;

b) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie.

6-*ter*. All'articolo 20, comma 8, lettera c-*ter*, numero 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 dopo le parole "nonché le cave e le miniere" sono inserite le seguenti: "ancorché recuperate"».

49.58

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "*e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione*" sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie , nonché agli impianti agro-voltaici di cui all' articolo 65, comma 1*-quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie*."

6-*ter*. All'articolo 20, comma 8, lettera c-*ter*, numero 1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole "*nonché le cave e le miniere*" sono inserite le seguenti: "*ancorché recuperate*"».

49.59

Damiani, Lotito, Paroli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7. All'articolo 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-*quinquies*, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 con la formazione dell'autorizzazione unica per silenzio assenso per decorso del termine perentorio di 60 giorni ai sensi del comma 2, costituisce variante allo strumento urbanistico nel caso in cui la domanda di autorizzazione unica sia completa della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse. È fatto obbligo al Comune di recepire, nella prima seduta utile del Consiglio Comunale e in ogni caso entro il termine perentorio di 90 giorni dalla richiesta del proponente, la variante allo strumento urbanistico disponendo sulle aree oggetto di domanda di autorizzazione unica il vincolo preordinato all'esproprio.".»

49.0.1

Maffoni, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 49-*bis*

(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti)

1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *c)* e *d),* del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera *h)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ARERA definisce il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE."

49.0.2

Borghesi, Dreosto, Claudio Borghi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 49-*bis*

(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti)

1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera h), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ARERA definisce il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.

49.0.3

Paroli, Damiani, Lotito

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

«Articolo 49-*bis*

(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti)

1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *c)* e *d),* del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera *h)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ARERA definisce il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.»

49.0.4

Gelmini, Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-*bis*

(*Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti*)

1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *c)* e *d),* del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera *h)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ARERA definisce il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.»

49.0.5

De Carlo, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Articolo 49-*bis*

(Impianti alimentati a biomassa solida)

1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-*bis*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1011, n. 28, dopo le parole: «bioliquidi» sono aggiunte le seguenti: «nonché impianti alimentati da biomassa solida.».»

49.0.6

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-*bis* (*Impianti alimentati a biomassa solida).*

1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-*bis*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1011, n. 28, dopo le parole "bioliquidi" sono aggiunte le seguenti: "nonché impianti alimentati da biomassa solida».

49.0.7

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

«Art. 49-*bis*

(Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano da impianti in esercizio)

1. Gli interventi su impianti in esercizio per la produzione di biometano, senza incremento dell'area disponibile già autorizzata e a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito dell'intervento, sono sottoposti al regime amministrativo della dichiarazione di inizio lavori asseverata e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, purché gli impianti rispettino le seguenti condizioni:

a) disponibilità dal gestore di rete ad immettere volumetrie superiori a quelle in esercizio;

b) l'inserimento di nuove matrici deve appartenere alla categoria delle matrici già autorizzate.

c) l'area d'intervento è individuata all'interno dell'area disponibile dell'impianto esistente.

2. Gli interventi ammissibili sono congiuntamente o disgiuntamente consistenti in:

a) aumento delle volumetrie degli stoccaggi esistenti già autorizzati;

b) adeguamenti tecnologici ed innovazioni tecnologiche;

c) aumento delle volumetrie delle aree dedicate alla digestione anaerobica pari al 50% di quelle già autorizzate;

d) aumento delle quantità delle matrici già autorizzate;

e) modifica delle matrici autorizzate purché appartenenti alle macrocategorie già autorizzate.

3. Gli interventi possono essere eseguiti anche su impianti già incentivati. L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di produzione superiore alle soglie è qualificato come ottenuto da potenziamento incentivato, con decorrenza dalla data di prima immissione in rete. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate.

4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.».

49.0.8

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 49 bis (*Ulteriori disposizioni in materia di economia circolare agroalimentare)*

1. *All'art. 29 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: a*-bis*)* "provengano dalle attività agricole e agroalimentari svolte all'interno di imprese aderenti ad uno stesso Consorzio di Tutela relativo a prodotti DOP e IGP ai sensi dell'art. 14 della Legge 526 del 21 dicembre 1999 o ad uno stesso Distretto del Cibo ai sensi dell'art. 1, comma 499, della Legge 205 del 27 dicembre 2017, anche nel caso in cui l'impianto di digestione anaerobica termofila non sia di proprietà o in gestione di una delle aziende aderenti e/o associate e sulla base di un contratto di durata minima pluriennale con il soggetto terzo proprietario e/o gestore dell'impianto stesso";

2. *All'art. 3 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016, la lettera m) è sostituita dalla seguente:* m) "aziende agroalimentari: le aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue con quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 0,25 kg di azoto / annuo per mc/annuo di acque reflue";

3. al Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, le parole: "piccole aziende agroalimentari", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "aziende agroalimentari".

49.0.9

Damiani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 49-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di economia circolare agroalimentare)

1. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale di cui all'articolo 29, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, è ammessa anche qualora le sostanze e i materiali di cui all'art. 22, comma 1, lettere d), e), f) e g), del medesimo decreto Interministeriale, in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica, provengano dalle attività

agricole e agroalimentari svolte all'interno di imprese aderenti ad uno stesso Consorzio di Tutela relativo a prodotti DOP e IGP ai sensi dell'art. 14 della Legge 526 del 21 dicembre 1999 o ad uno stesso Distretto del Cibo ai sensi dell'art. 1, comma 499, della Legge 205 del 27 dicembre 2017, anche nel caso in cui l'impianto di digestione anaerobica termofila non sia di proprietà o in gestione di una delle aziende aderenti e/o associate e sulla base di un contratto di durata minima pluriennale con il soggetto terzo proprietario e/o gestore dell'impianto stesso.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, sono definite "aziende agroalimentari", in luogo della definizione di " piccole aziende agroalimentari", di cui all'articolo 3 dello stesso Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, che si intende sostituita ovunque ricorre, le aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue con quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 0,25 kg di azoto / annuo per mc/annuo di acque reflue.»

49.0.10

Paroli, Damiani, Lotito

Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

«Articolo 49-*bis*

(Disposizioni in materia di tassazione delle agroenergie)

1. Per il periodo di imposta relativo all'anno 2022, al fine di stabilizzare la pressione fiscale per le imprese agricole che producono energia rinnovabile incentivata con tariffa onnicomprensiva, nell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo e ai soli fini fiscali, si intende il valore corrispondente al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica registrato nel corso del 2021 dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente.»

49.0.11

Paroli, Ronzulli

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

«Art. 49-*bis*

(Disposizioni in materia di tassazione relativa all'agroenergia)

1. Per il solo periodo di imposta relativo all'anno 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, ai soli fini fiscali si intende il minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012 relativamente all'anno 2021 e il valore di 120 euro/MWh.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

49.0.12

Paroli, Damiani, Lotito

Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

«Articolo 49-*bis*

(Modifiche al decreto-legislativo 11 febbraio 2010, n.22 per favorire lo sviluppo delle centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale)

"1. All'articolo 1 del decreto-legislativo 11 febbraio 2010, n.22, dopo il comma 3-*bis*.1 è sono inseriti i seguenti: "3-*bis*.2. Ai soggetti titolari di permessi di cui all'articolo 3 comma 2-*bis* del presente decreto, non si applica il limite di potenza nominale installata di 5 MWe, di cui ai commi 3-*bis* e 3-*bis*.1, nonché di energia immessa nel sistema elettrico di 40.000 MWh annui, di cui al medesimo comma 3-*bis*.1.

3-*bis*.3. Gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, di cui al comma 3-*bis*.2, non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Tali interventi sono realizzabili a seguito del deposito di una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza. ".

Art. 50

50.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere l'articolo 50,

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 51, 52 e 53

50.2

Gelmini, Lombardo, Versace, Paita

Sopprimere l'articolo.

50.3

Damante, Sironi

Sopprimere l'articolo.

50.4

Murelli, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo, i provvedimenti di fuori ruolo, gli accordi di assegnazione temporanea nonché i provvedimenti di aspettativa di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026.".

50.5

Lorenzin, Manca

Sostituire i commi da 10 a 15 con i seguenti:

« 10. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, a supporto delle funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e tenuto conto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, che viene ridenominato «Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione" (NUVAV)» e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014.

11. Il Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione" (NUVAV) è costituito da un numero massimo di cinquanta componenti. I componenti del Nucleo sono nominati

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono individuati, nel rispetto della parità di genere e secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamento pubblico. L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati, per l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a cinque per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai componenti del Nucleo compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro cinquantamila e un massimo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti di cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo è fino ad euro trentamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato

il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità.

Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.

13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a disciplinare, in particolare:

a) la composizione e le modalità di individuazione dei componenti del Nucleo;

b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del nucleo;

c) le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo;

d) le attività del Nucleo di supporto alle funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione, riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella responsabilità del Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione tra politica di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica e l'accelerazione e dell' attuazione dei programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione, anche attraverso l'elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi informative;

svolgimento di tutte le altre attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo» (NUVEC), ad eccezione delle funzioni di Autorità di audit dei programmi 2021-2027

cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), ai sensi dell'articolo 53 del presente decreto ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.

14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, diversi da quelli individuati dal comma 5 del medesimo articolo 2, cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10.

15. Le denominazioni « Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione» » e «NUVAV» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e «NUVAP» e le denominazioni «Nucleo di verifica e controllo» e «NUVEC».

50.6

Gelmini, Lombardo, Fregolent, Versace

Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.

50.7

Irto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 17 con il seguente: "17. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tutte le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale procedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo potranno beneficiare delle disponibilità residue relative al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."

b) Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti: "17-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

17-*ter*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

50.8

Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Sostituire il comma 17 con il seguente: «17. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tutte le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale procedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo possono beneficiare delle disponibilità residue relative al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

50.9

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 17, dopo le parole: "*le amministrazioni centrali*"* *inserire le seguenti: "*e le amministrazioni regionali o provinciali";

b) *al comma 18 dopo le parole:* "al Dipartimento per le politiche di coesione" *inserire le seguenti*: *"*e alle Regioni e alle Province Autonome ***"*** *e dopo le parole:* "legge 30 dicembre 2020, n. 178" *inserire il seguente periodo: "* . A tale riguardo, le Regioni e le province autonome possono continuare utilizzare i sistemi informatici di monitoraggio, controllo e rendicontazione individuali, fatto salvo l'obbligo di trasferire i dati nel sistema ReGIS**".**

50.10

Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

17-*ter*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri

aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante le economie del Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020.

50.11

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Rossomando, Manca

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

"17-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

17-*ter*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 17-*bis*, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

50.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

17-*ter*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno

2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

50.13

Lombardo, Fregolent

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

"17-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

17-*ter*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

50.14

Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 17 inserire il seguente: «17-*bis*. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, sulla base delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021 integrato con lo strumento europeo del REACT-EU (GU L 437 del 28.12.2020), rientrante nell'ambito dell'iniziativa NextGenerationEU e complementare al PNRR, le amministrazioni titolari dei suddetti rapporti di lavoro possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del

medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno dodici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

50.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per le politiche di coesione assegnataria del personale assunto con rapporto d lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata a procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi nella qualifica ricoperta."

Art. 51

51.1

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A partire dall'annualità 2023-2024, i rimborsi, derivanti dalle domande di pagamento inviate alla Commissione europea e relativi a spese sostenute con risorse nazionali ed imputate ai programmi nazionali e regionali, cofinanziati dai fondi SIE, sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale, ad apposita contabilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Contestualmente alla presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE gli importi riferiti alle spese sostenute con risorse nazionali ed imputate ai programmi nazionali e regionali.

1-*ter*. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, sono disciplinate le modalità di utilizzazione delle risorse trasferite sulla contabilità di cui al comma 1-*bis,* ferme restando la destinazione regionale delle stesse».

Art. 52

52.1

Lorenzin, Misiani, Franceschelli, Parrini, Zambito

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale di Piombino, di cui all'accordo di programma per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, sottoscritto in data 24 aprile 2014 e finanziato con delibera CIPE per 50 milioni di euro, di cui 47 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza operativa della falda, con la finalità di consentire il rifinanziamento dell'intervento fino a complessivi 88 milioni di euro, in ottemperanza alla prescrizione contenuta nell'ordinanza del Commissario straordinario per il rigassificatore di Piombino n. 140 del 25 ottobre 2022, è autorizzata la spesa complessiva di 41 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro nel 2024, 15 milioni di euro nel 2025, 10 milioni di euro nel 2026 e 9 milioni di euro nel 2027.

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 7 milioni di euro nel 2024, 15 milioni di euro nel 2025, 10 milioni di euro nel 2026 e 9 milioni di euro nel 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

52.2

Zambito, Franceschelli, Parrini

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «*1-*bis*. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Orbetello - area ex Sitoco», di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di Orbetello - area ex Sitoco" e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.»

52.3

Lotito

*Al comma 2 sostituire le parole da: "*normativa*" sino a "*21 febbraio 2022*" con le seguenti:*

«normativa, in ragione della procedura di preinfrazione EU Pilot n. 9068/16, della discarica di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale, è autorizzata la spesa, in favore del Commissario nominato con deliberazione del 18 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2022, n. 108.».

52.4

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 2, sopprimere la parola: "*abusiva*".

52.5

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 3, sostituire le parole: "mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" *con le seguenti:* "a valere sui capitoli di bilancio assegnati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica".

b) *Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:* "5-*bis*. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio Regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello Statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'art. 2350 c.c., secondo le modalità da stabilirsi da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, in ragione dei benefici, in termini di minor oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1, articolo 7, della legge regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci da esercitarsi secondo le modalità di cui all'art. 2437 bis c.c."

52.6

Barbara Floridia, Sironi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

"9-*bis*.Il Commissario Unico, oltre a quanto già previsto al comma 9, si può avvalere altresì di una struttura di supporto composta da 10 unità di personale, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale , appartenenti ad amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Gli eventuali oneri relativi alle suddette spese di personale, come già previsto al comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

9-*ter*. Il Commissario per gli interventi di propria diretta competenza e ove assuma le funzioni di stazione appaltante può conferire incarichi di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, anche a soggetti collocati in quiescenza in possesso di specifica esperienza e professionalità. Ai suddetti soggetti potrà essere corrisposto esclusivamente un corrispettivo, in analogia all'incentivo previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare.";

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"10-*bis*. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corta di Giustizia Europa o per le procedura di infrazione comunitaria in corso, di competenza del Commissario Unico, ove lo stesso assuma le funzioni di stazione appaltante, può operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

10-*ter*. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento della normativa dell'Unione europea e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione vigente, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, anche a mezzo di ordinanze, se del caso contingibili e urgenti, per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi di competenza.

10-*quater*. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), dimezzati ai sensi del comma 2-*ter*, sui progetti di competenza del Commissario Unico non sono dovuti gli oneri istruttori previsti all'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.".»

52.7

Paroli, Damiani, Lotito

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Fino al completamento delle attività di bonifica, nei comuni ove insistono siti ad alto rischio ambientale classificati come Siti di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, non possono essere installate nuove infrastrutture energetiche di produzione, trasporto, deposito e stoccaggio di combustibili fossili, qualora le stesse siano classificabili tra le attività «a rischio di incidente rilevante» ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334."

52.8

De Priamo, Ambrogio, Lisei, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di consentire la riqualificazione ambientale nonché sportiva dell'area denominata Città del Rugby sita nel territorio di Roma Capitale è autorizzata la spesa pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2023 in favore di Roma Capitale e la relativa opera pubblica è inserita nel PNRR quale

investimento complementare. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.178.»

.

52.9

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo il comma 5 aggiungere in fine il seguente: «5-*bis*. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 1 milioni per l'anno 2023 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione delle risorse da assegnare alla medesima Regione. La medesima delibera aggiorna il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare l'attuazione degli interventi.».

52.10

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio Regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello Statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del Codice Civile, secondo le modalità da stabilirsi da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, in ragione dei benefici, in termini di minor oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci da esercitarsi secondo le modalità di cui all'articolo 2437-*bis* del Codice Civile."

52.11

Silvestro, Damiani, Lotito, Paroli

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-*bis*. Nelle more dell'implementazione del sistema di tracciabilità di cui all'articolo 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, nonché di assicurare i necessari interventi di prevenzione di danni all'ambiente ed ai sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, in via sperimentale le regioni possono prevedere, con propri provvedimenti, sistemi di tracciamento e controllo degli autospurgo, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia GPS."

Art. 53

53.1

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la parola* «infrastrutturali» *e sostituire le parole:* « risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori» *con le seguenti: «*risultino approvati i progetti esecutivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento congiunto dei lavori»;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "*2-*bis*. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, le scadenze ivi previste all'articolo 2, comma 2, punto 3 e punto 4 si aggiornano rispettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024 (pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera di invito).«

53.2

Germanà, Claudio Borghi, Dreosto

Al comma 1 sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "30 giugno 2023".

53.3

Maffoni, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 1, sostituire le parole "risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori, ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori." con le seguenti: "risultino approvati i progetti esecutivi ed emanati gli atti a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016"

53.4

Tosato, Claudio Borghi, Dreosto

*Al comma 1, sostituire le parole da "*risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori*" fino alla fine del periodo con le seguenti "*risultino approvati i progetti esecutivi ed emanati gli atti a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*".*

53.5

Paroli, Damiani, Lotito

Al comma 1 dopo le parole: "progettazione ed esecuzione dei lavori" *aggiungere le seguenti:* "o sia stata emessa la determinazione a contrarre"

53.6

Matera, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", o che con decreto di assegnazione del finanziamento e con convenzione o accordo per il trasferimento del contributo sottoscritto alla data del 31 dicembre 2022, risultano titolari di finanziamento per il quale è stato approvato il progetto esecutivo."

53.7

Damante, Sironi

Apportare le seguenti modifiche:

*a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*Il Dipartimento per le politiche di coesione presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, entro il 30 aprile 2023, una relazione sulla ricognizione effettuata ai sensi del presente comma.";

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Le risorse assegnate agli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, non risultino pubblicati i bandi o gli avvisi o non siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte, sono redistribuiti in forma aggiuntiva alle risorse da assegnare nei Piani di Sviluppo e Coesione 2021-2027 con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile, alle Regioni originariamente destinatarie di tali risorse ai sensi di precedenti delibere di assegnazione."

53.8

Romeo, Murelli, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per quanto disposto dal Piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, di cui alla delibera CIPESS del 29

aprile 2021, n.11.".»

53.0.1

Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-*bis*

(*Disposizioni urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica*)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, volto a finanziare la realizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 54

54.1

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 1, sostituire le parole «2021 - 2027» con le seguenti: «2023 - 2027».

54.2

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 8, inserire il seguente comma:

«8-*bis*. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023».»

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

54.3

Cantalamessa, Bergesio, Bizzotto, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "75 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "120 milioni".»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

54.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 8, inserire infine i seguenti:

«8-*bis*. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, a titolo gratuito e con copertura fino al 90 per cento, i finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano una durata

fino a 96 mesi.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato a ISMEA ed istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.»

Art. 55

55.1

Sironi

Sopprimere l'articolo.

55.2

Camusso

Sopprimere l'articolo.

55.3

Sironi

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Agenzia italiana per la gioventù» *con le seguenti:* «Agenzia Nazionale Giovani e Futuro».

55.4

Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero, nonché di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e di autorità abilitata alla formazione di operatori socioeducativi».

b) comma 4, le parole «*ai sensi dell'articolo 19, comma 5*-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*», sono soppresse.

55.5

Sironi

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»;

b) al comma 4:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili» *con le seguenti:* «di cui uno con funzioni di Presidente dotato di alta professionalità, capacità manageriale nonché qualificata e comprovata esperienza nel settore della formazione, nell'ambito delle politiche giovanili»;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

c) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. L'Agenzia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte in attuazione delle attribuzioni e delle funzioni di cui al comma 2, in ordine ai risultati conseguiti ed al loro impatto.»;

d) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dell'Autorità politica delegata in

materia di politiche giovanili*» inserire le seguenti*: «e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport e con i Ministri per le politiche europee, dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione».

55.0.1

De Carlo, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-*bis*

(Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026")

1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, al Comune di Cortina d'Ampezzo e ai Comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

2. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", per il Comune di Cortina d'Ampezzo e per i Comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti, per il triennio 2023-2026, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, computato al netto dei successivi incrementi derivati dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali per i trienni 2016-2018 e 2019-2021, è incrementato nella misura massima del 30 per cento, nel rispetto dei vincoli di bilancio. L'incremento di cui al precedente periodo è facoltizzato limitatamente alla quota variabile delle risorse decentrate per l'erogazione, nel rispetto della vigente contrattazione collettiva nazionale, di elementi retributivi accessori di natura indennitaria, incentivante e premiale, destinabili anche ai dirigenti e ai dipendenti assegnatari di incarichi di elevata qualificazione.

3. Per le medesime finalità di cui ai precedenti commi, la spesa per il lavoro straordinario, che si rendesse necessaria per assicurare le relative attività, non rientra nel limite di spesa per il lavoro straordinario previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali.

3bis. I commi 1, 2 e 3 si applicano ai seguenti Comuni: Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto.

4. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dei computi previsti dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto ministeriale attuativo 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", nonché ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-*bis*, 557-*ter* e 557-*quater* , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i Comuni di cui al comma 3bis possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al precedente periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.»

.

55.0.2

Marti, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 55-*bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili)

1. Al fine di rafforzare le misure di inclusione e integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi di cui alla Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale», volti a favorire il recupero di aree urbane del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nonché nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che intendano realizzare interventi di rigenerazione, riqualificazione, ampliamento e ammodernamento degli impianti sportivi, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, di cui abbiano la gestione in concessione, possono accedere alle linee di finanziamento garantite ai sensi del comma 3. Agli interventi di cui al presente comma sono applicate le misure di accelerazione e semplificazione procedurale di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2021, in quanto compatibili.

2. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché l'equilibrio economico-finanziario dei soggetti proponenti, i contratti di gestione degli impianti oggetto di rigenerazione, riqualificazione, ampliamento e ammodernamento ai sensi del presente articolo, sono validi fino alla scadenza dei piani di ammortamento dei predetti finanziamenti.

3. All'interno del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è costituito un apposito comparto finalizzato alla prestazione di garanzie, fino al 30 giugno 2024, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la cui dotazione iniziale è di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

55.0.3

Marti, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 55-*bis*

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili)

1. All'articolo 90, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo di Garanzia per lo Sport, articolato in tre specifici Comparti dedicati al rilascio di garanzie su finanziamenti, erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le seguenti finalità sportive: investimenti, liquidità, aggiudicazione e organizzazione dei grandi eventi internazionali. Sono beneficiari del Fondo di garanzia per lo Sport società o associazioni sportive nonché' di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive»;

b) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente comma 12 bis:

«12-*bis*. Sono ammessi al Fondo di garanzia i mutui relativi all'acquisto, alla costruzione, alla

ristrutturazione e all'ampliamento delle sedi centrali e periferiche del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, degli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico e delle Leghe Sportive.»;

c) al comma 13, primo periodo, dopo la parola: «Il Fondo» è aggiunto: «, strutturato in Comparti,». Alla fine del comma 13 sono aggiunte le seguenti parole «da Fondazioni, Enti del Terzo Settore o direttamente dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, dagli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico e dalle Leghe Sportive.»;

d) il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. La dotazione finanziaria dei Comparti di Garanzia, di cui al comma 12 del presente articolo, è assicurata dalle attuali disponibilità del Fondo. La ripartizione della dotazione ai singoli Comparti sarà effettuata dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, che vi provvederà annualmente in funzione delle necessità di natura pubblicistica alle quali sono destinati i singoli Comparti, sentiti il Ministro per lo Sport e i Giovani o l'Autorità di Governo con la delega allo Sport e il Ministro dell'Economia e delle Finanze»."

55.0.4

Damiani, Lotito, Paroli

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*

(Rafforzamento controlli gioco pubblico minorile)

1. Per rendere maggiormente efficace il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza da parte delle Autorità preposte, dal 1° maggio 2023 l'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: *"*9-*quater*. L'accesso alle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica della maggiore età da parte dell'esercente tramite esibizione di un documento di riconoscimento. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno ed il Ministero della salute, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi ed avvio entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le soluzioni tecnologiche idonee a garantire l'attivazione ed il funzionamento del Registro unico nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dalle attività di gioco ed a verificare l'assenza dell'avventore dal Registro stesso all'atto della presentazione del documento di riconoscimento, nel rispetto della disciplina vigente in materia di dati personali."

2. Le condotte elusive dei controlli di cui alla lettera a) sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell'importo e nella durata.

3. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai precedenti commi è destinata all'incremento del fondo di cui al comma 603, articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

Art. 56

56.0.1

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Articolo 56-*bis*

(Disposizioni in materia di accisa)

1. Al fine di consentire il progressivo avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usati come carburanti, e` rideterminata come segue l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, euro 628,5 per mille litri;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, euro 639,6 per mille litri;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2026, euro 650,7 per mille litri;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2027, euro 661,8 per mille litri;

e) a decorrere dal 1° gennaio 2028, euro 672,9 per mille litri;

f) a decorrere dal 1° gennaio 2029, euro 684,0 per mille litri;

g) a decorrere dal 1° gennaio 2030, euro 695,1 per mille litri;

h) a decorrere dal 1° gennaio 2031, euro 706,2 per mille litri;

i) a decorrere dal 1° gennaio 2032, euro 717,3 per mille litri;

j) a decorrere dal 1° gennaio 2033, euro 728,4 per mille litri.

2. Alla Tabella A, allegata al testo unico di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al punto 10, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: "negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi", sono sostituite dalle seguenti: "nei motori fissi";

2) il punto 14:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, e` sostituito dal seguente: "14. Produzione di magnesio da acqua di mare normali" 33 per cento aliquote;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, e` sostituito dal seguente: "14. Produzione di magnesio da acqua di mare normali" 66 per cento aliquote;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2026, e` abrogato;

3) il punto 16-*bis*:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, e` sostituito dal seguente:

"16-*bis*. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:

Benzina e benzina con piombo euro 472,00 per 1.000 litri

Gasolio:

usato come carburante euro 450,00 per 1.000 litri euro

usato come combustibile per riscaldamento 148,00 per 1.000 litri

Gas di petrolio liquefatto (GPL):

usato come carburante euro 89,00 per 1.000 chilogrammi

usato come combustibile per riscaldamento euro 63,00 per 1.000 chilogrammi

Gas naturale:

per autotrazione euro 1,10 per 1.000 metri cubi

per combustione per usi civili euro 65,00 per 1.000 metri cubi

b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, e` sostituito dal seguente:

"16-*bis*. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:

Benzina e benzina con piombo euro 585,00 per 1.000 litri

Gasolio:

usato come carburante euro 565,00 per 1.000 litri

usato come combustibile per riscaldamento euro 275,00 per 1.000 litri

Gas di petrolio liquefatto (GPL):

usato come carburante euro 178,00 per 1.000 euro chilogrammi

usato come combustibile per riscaldamento 126,00 per 1.000 chilogrammi

Gas naturale:

per autotrazione euro 2,20 per 1.000 metri cubi

per combustione per usi civili euro 120,00 per 1.000 metri cubi

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023, e` soppresso.

Articolo 56-*ter*

(Rinnovo del parco veicoli circolante)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) A decorrere dal 1° gennaio 2024 il comma 1031 e` sostituito con il seguente: "1031. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 20303 un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato e` riconosciuto, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre fasce:

1. 1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita`, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 30.000 euro;
2. 2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita`, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;
3. 3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita`, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.

Il contributo di cui al primo periodo e` erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-30	• 18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia) • 15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia) • 13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia) • 12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia) • 10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia) • 9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)
31-60	• 8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia) • 7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia) • 6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia) • 5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia) • 4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia) • 3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3°

fascia)

b) dopo il comma 1031 sono aggiunti i seguenti:

1. "1031-*bis*. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma precedente in assenza della rottamazione, il contributo e` dimezzato rispetto agli importi delle relative fasce.

2. 1031-*ter*. Per chi acquista un veicolo di categoria N con massa massima inferiore alle 7,5 tonnellate nuovo di fabbrica alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo riconosciuto e` quello relativo alla 3° fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo e` dimezzato rispetto a quello della 3° fascia".

c) al comma 1033 dopo l'ultimo periodo e` aggiunto il seguente: "Nel caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano *bi-fuel* dovranno essere di fabbrica."

d) al comma 1037 dopo l'ultimo periodo e` aggiunto il seguente: "Con le stesse modalita`, gli operatori del settore che vendono l'usato recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta."

2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e` rifinanziato di 366 milioni di euro per l'anno 2024. Il predetto fondo e` esteso agli anni compresi tra il 2025 ed il 2033 con una dotazione pari a 650,9 milioni di euro per il 2025, 966,9 milioni di euro per il 2026, 1.273,6 milioni di euro per il 2027, 1.582,5 milioni di euro per il 2028, 1.626,4 milioni di euro per il 2029, 1.920,2 milioni di euro per il 2030, 2.177,1 milioni di euro per il 2031, 2.444,5 milioni di euro per il 2032 e 2.712 milioni di euro per il 2033. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-*bis* e 1031-*ter* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri recati dal comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 56-*bis*, comma 1, pari a 366 milioni di euro per il 2024, 650,9 milioni di euro per il 2025, 966,9 milioni di euro per il 2026, 1.273,6 milioni di euro per il 2027, 1.582,5 milioni di euro per il 2028, 1.626,4 milioni di euro per il 2029, 1.920,2 milioni di euro per il 2030, 2.177,1 milioni di euro per il 2031, 2.444,5 milioni di euro per il 2032 e 2.712 milioni di euro per il 2033".

Articolo 56-*quater*

(Disposizioni per le Forze Armate)

1. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 56-*bis* , comma 2, numero 1) , pari a 5,4 milioni di euro per il 2024, 11,1 milioni di euro per il 2025 e 15,5 milioni di euro per il 2026, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnate sullo stato di previsione del Ministero della Difesa in apposito fondo, da impiegare per incentivare il ricambio del parco auto delle forze armate nazionali con veicoli a basso impatto ambientale: euro 6, ibridi, GPL e metano, GNL e GNC, biocarburanti, a idrogeno ed elettrici.»

56.0.2

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Articolo 56-*bis*

(Credito di imposta per investimenti in specifici settori)

1. In coerenza con gli obiettivi per la transizione ecologica alle imprese indicate al comma 2 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 o dal regolamento generale di esenzione per categoria tempo per tempo vigente, sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, per la realizzazione di investimenti in macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare almeno una delle condizioni riportate di seguito:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

2. Alle misure indicate al comma 1 possono accedere le imprese operanti nei seguenti settori per investimenti fino a euro 3 milioni funzionali ai rispettivi processi produttivi:

a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;

b) estrazione di idrocarburi;

c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;

d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;

e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative, comprese quelle necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali avvenga nel rispetto delle risorse di cui al comma 8.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in complessivi euro 529,94 milioni, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 56-*ter*, comma 2, lettere a) e b), 56-*quater* e 56-*quinquies*, pari a 32,23 milioni per il 2024, euro 29,29 milioni per il 2025, euro 38,66 milioni per il 2026, euro 48,11 milioni per il 2027, euro 57,56 milioni per il 2028, euro 66,96 milioni per il 2029, euro 76,26 milioni per il 2030, euro 85,66 per il 2031 e 95,16 milioni euro per il 2032. I predetti importi rappresentano limite complessivo annuo per la fruizione del credito di imposta di cui al presente articolo.

Articolo 56-*ter*

(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse.

b) dopo il comma 5, e` inserito il seguente:

"5-*bis*. Per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 e` applicata con un'aliquota pari al 10 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 20 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 30 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 40 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2027, pari al 50 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2028, pari al 60 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2029, pari al 70 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2030, pari all'80 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2031 e pari al 90 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2032."

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, nell'articolo 62 del testo unico di cui al comma 1, il comma 5- bis e` abrogato.

Articolo 56-*quater*

(*Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)*

1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole "legge 30 novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione e` rideterminata al 36 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2032"

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.

3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi industriali e", sono soppresse;

e) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, e` inserito il seguente:

"15-*bis*. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 36,00 euro per chilogrammo";

f) al punto 15-*bis*, l'aliquota ridotta ivi prevista, e` rideterminata come segue:

9. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per chilogrammo;

10. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per chilogrammo;

11. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;

12. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;

13. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;

14. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;

15. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;

16. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-*bis* e` soppresso.

56.0.3

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 56-*bis*

(*Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)*

1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole "legge 30 novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione e` rideterminata al 36 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2032"

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.

3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

g) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi industriali e", sono soppresse;

h) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, e` inserito il seguente:

"15-*bis*. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 36,00 euro per chilogrammo";

i) al punto 15-*bis*, l'aliquota ridotta ivi prevista, e` rideterminata come segue:

17. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per chilogrammo;

18. a decorrere dal 1°gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per chilogrammo;

19. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;

20. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;

21. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;

22. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;

23. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;

24. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-*bis* e` soppresso.

56.0.4

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 56-*bis*

(*Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)*

1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole "legge 30 novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione e` rideterminata al 36 per cento a

decorrere dal 1° gennaio 2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2032"

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.

3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi industriali e", sono soppresse;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, e` inserito il seguente:

"15-*bis*. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 36,00 euro per chilogrammo";

c) al punto 15-*bis*, l'aliquota ridotta ivi prevista, e` rideterminata come segue:

1. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per chilogrammo;

2. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per chilogrammo;

3. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;

4. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;

5. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;

6. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;

7. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;

8. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-*bis* e` soppresso.

56.0.5

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 56-*bis*

(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse.

d) dopo il comma 5, e` inserito il seguente:

"5-*bis*. Per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 e` applicata con un'aliquota pari al 10 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 20 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 30 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 40 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2027, pari al 50 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2028, pari al 60 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2029, pari al 70 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2030, pari all'80 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio

2031 e pari al 90 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2032."

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, nell'articolo 62 del testo unico di cui al comma 1, il comma 5- bis e` abrogato.

56.0.6

Nicita

*Dopo l'*articolo*, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-*bis*

1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei liberi consorzi comunali della Regione siciliana che si trovino in situazione di dissesto è attribuito ai medesimi liberi consorzi, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate fino all'anno 2022 in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, un contributo *una tantum* di 10 milioni di euro per l'anno 2023a copertura parziale del disavanzo di bilancio.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito, per i soli liberi consorzi di cui al comma 1, l'ammontare della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, necessaria a garantire il conseguimento dell'equilibrio di bilancio a decorrere dall'anno 2023.

Art. 57

57.1

Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per dare attuazione alla disciplina dell'Unione europea finalizzata a sostenere il processo di crescita e di sviluppo economico degli Stati membri e per garantire i livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano alla ripartizione dei fondi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), di cui sia previsto il riparto o l'utilizzo in favore delle regioni o degli enti locali. I riparti dei medesimi fondi affluiscono al bilancio delle province autonome per essere utilizzati, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo normative provinciali e nel rispetto degli obiettivi, dei criteri e della tempistica previsti dai predetti piani nazionali, nell'ambito del corrispondente settore.

1-*ter*. Gli enti locali possono accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR, PNC, PNIEC per specifici progetti, in base ad accordo, bando, avviso, istanza o domanda, comunque denominata, con le modalità definite tra ciascuna provincia e la rappresentanza unitaria dei comuni, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 79, 80 e 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Gli altri enti del sistema territoriale integrato, nonché gli enti ad ordinamento regionale o provinciale possono accedere ai riparti dei fondi o ai finanziamenti in osservanza delle direttive stabilite dalla rispettiva Provincia autonoma.

1-*quater*. Le disposizioni previste dai commi 1-*bis* e 1-*ter* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

57.2

Durnwalder, Unterberger

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per dare attuazione alla disciplina dell'Unione europea finalizzata a sostenere il processo di crescita e di sviluppo economico degli Stati membri e per garantire i livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le province autonome di Trento e di Bolzano

partecipano alla ripartizione dei fondi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), di cui sia previsto il riparto o l'utilizzo in favore delle regioni o degli enti locali. I riparti dei medesimi fondi affluiscono al bilancio delle province autonome per essere utilizzati, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo normative provinciali e nel rispetto degli obiettivi, dei criteri e della tempistica previsti dai predetti piani nazionali, nell'ambito del corrispondente settore.

1-*ter*. Gli enti locali possono accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR, PNC, PNIEC per specifici progetti, in base ad accordo, bando, avviso, istanza o domanda, comunque denominata, con le modalità definite tra ciascuna provincia e la rappresentanza unitaria dei comuni, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 79, 80 e 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Gli altri enti del sistema territoriale integrato, nonché gli enti ad ordinamento regionale o provinciale possono accedere ai riparti dei fondi o ai finanziamenti in osservanza delle direttive stabilite dalla rispettiva Provincia autonoma.

1-*quater*. Le disposizioni previste dai commi 1-*bis* e 1-*ter* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 58 (ant.) del 29/03/2023

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023
58ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 10,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(605) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech***
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, in tema di emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali, il comma 1 prevede che il registro per la circolazione digitale (ove eseguire le scritturazioni) possa essere tenuto anche dal Ministero dell'economia e delle finanze. A tale proposito, il Governo dovrebbe chiarire in quali casi sarà coinvolto il Ministero, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 34, comma 2.
Con riferimento poi all'articolo 8, in materia di pagamento dei dividendi, interessi e rimborso dei capitali, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni in ordine alla piena neutralità delle disposizioni ivi previste in tema di scritturazioni dell'emittente, ai fini della applicazione del prelievo fiscale, atteso che la relazione tecnica conferma la disciplina impositiva vigente applicabile ai corrispondenti strumenti finanziari che non siano emessi in forma "digitale".
In relazione alle disposizioni dell'articolo 26, posto che ivi si prevede un regime di responsabilità in capo al soggetto deputato al mantenimento e all'aggiornamento del registro delle scritturazioni, appare opportuno fornire rassicurazioni sulla sostenibilità della clausola di invarianza di cui al menzionato comma 2 dell'articolo 34, nell'eventualità in cui la tenuta del registro sia prevista in capo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 34, che prevede la riassegnazione del gettito delle sanzioni previste dal decreto in esame al finanziamento di iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei risparmiatori e dei sottoscrittori di polizze assicurative, con la possibilità di affidare in gestione tali iniziative a società *in house* sulla base di apposita convenzione, il Governo oltre a fornire elementi previsionali sull'entità delle risorse attese, dovrebbe chiarire se si intendono utilizzare società già esistenti che andrebbero ad aggiungere l'attività in questione a quelle già svolte, o si prevede di costituirne nuove, nel qual caso dovrebbe essere valutata la natura eventuale di tali risorse.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 41.
La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi e alle osservazioni formulati dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(591) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MENNUNI (*FdI*), alla luce della nota istruttoria depositata dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, si fa presente che l'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ragione della nuova disciplina procedurale per la programmazione dei flussi di ingresso legale per lavoratori stranieri, è espletabile avvalendosi delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Tale attività può essere ricondotta a quella ordinariamente attribuita alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in base a quanto disposto dal d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali". L'articolo 10 del Regolamento, difatti, al comma 1, lettere *a*) e *c*), afferma che "La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: […] *a*) programma i flussi, gestisce e monitora le quote d'ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale con i paesi di origine […] *c*) monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri";

in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che, in sede di attuazione delle disposizioni degli articoli 42-44 del decreto-legge n. 73 del 2022, si è reso necessario prevedere, all'articolo 45, comma 1, l'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per il sensibile e prevedibile aggravio di lavoro connesso al fatto che la disposizione del citato articolo 42 ha introdotto tempi accelerati per la definizione della procedura e modifiche procedimentali che hanno richiesto - sia pure in relazione ai soli decreti flussi per gli anni 2021 e 2022 - un adeguamento del sistema informatico utilizzato dagli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. Ne è conseguita la necessità di procedere al rilascio dei nulla osta in forma cartacea, nei tempi ristretti previsti dalle suddette disposizioni. Per quanto riguarda la disposizione di semplificazione, a regime, delle procedure dei decreti flussi, il conseguente prevedibile aggravio di lavoro può essere fronteggiato avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge n. 73 del 2022, nonché il completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare previste dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha autorizzato il Ministero dell'interno ad utilizzare, per l'anno 2023, prestatori di lavoro con contratto a termine, nel limite massimo di spesa di euro 37.259.690, le cui procedure di selezione e assunzione sono in corso di svolgimento;

in relazione all'articolo 3, viene confermato che l'attività correlata al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, laddove subisca un incremento per effetto delle disposizioni in esame, non comporta nel suo complesso un onere per la finanza pubblica aggiuntivo rispetto a quelli già contemplati per lo svolgimento delle attività d'istituto. Infatti, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni ipotizzate si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica. Con riguardo al permesso di soggiorno, si precisa che per i relativi processi-procedimenti amministrativi inerenti al rilascio da parte degli uffici immigrazione che operano territorialmente, nessun aggravio procedurale legato alla disponibilità e all'utilizzo delle risorse umane e strumentali è determinato dall'iniziativa in parola. Infatti, ai sensi degli articoli 7-*viciester* e 7-*viciesquater* del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico, gli utenti (i cittadini stranieri lavoratori) sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento

elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, stabilito in circa euro 24,56, più IVA. Pertanto, l'importo corrispondente al prezzo del supporto fisico e del materiale plastico su cui è stampato il permesso di soggiorno, nonché le spese di manutenzione e aggiornamento dei sistemi informatizzati che supportano il processo di emissione del medesimo titolo autorizzatorio, sono ristorati dall'utenza. Per il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno presso le questure è, inoltre, previsto il ristoro degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione nella misura del contributo previsto dall'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che per il permesso fino ad un anno è pari a 40 euro (ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 maggio 2017).
Relativamente ai corsi nei Paesi di origine e alle attività di istruzione e formazione professionale che ricomprendono anche una parte civico-linguistica, si evidenzia che nell'ultimo triennio sono state attivate misure per un importo pari a circa 7 milioni di euro a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 e che, oltre alle risorse del Fondo nazionale politiche migratorie, sono disponibili, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027, ulteriori risorse per un importo pari ad euro 15 milioni.
Con riferimento alla promozione della stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, si conferma l'invarianza finanziaria di tale disposizione, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente in dotazione alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle quali si aggiungono gli stanziamenti del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027 assegnati alla medesima Direzione Generale. Sul punto, si evidenzia inoltre che la descritta misura costituisce attività rientrante nell'ambito delle competenze attribuite alla sopra citata Direzione Generale dall'articolo 10 d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57;
in relazione all'articolo 5, viene precisato che il contingente di personale della II Area rientrante nella famiglia professionale ad esaurimento ammonta a 262 unità, e che il quantum del trattamento accessorio spettante al personale non è conseguenza del possesso della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, ma dipende dal livello economico di inquadramento del singolo dipendente nell'Area. Peraltro, la disposizione in esame conferma la preesistente differenziazione di status nell'ambito della qualifica di polizia giudiziaria e l'eventuale disparità di trattamento economico (fondamentale ed accessorio) percepito dai lavoratori che andranno a far parte delle due famiglie professionali dell'Area Seconda;
in relazione all'articolo 6, viene confermata la possibilità di far fronte ai nuovi oneri connessi al compenso da corrispondere ai commissari avvalendosi delle risorse previste a legislazione vigente. Sul punto si evidenzia, infatti, che a tali oneri si farà fronte utilizzando parte dei pagamenti dovuti all'impresa, i quali saranno versati al netto dei compensi ai commissari nominati. Inoltre, con riferimento al rilievo secondo il quale non vengono fornite indicazioni di massima in relazione ai compensi dovuti ai commissari, si osserva che la determinazione dei compensi non può prescindere da un'analitica declinazione di parametri che, dovendo tenere in debita considerazione aspetti attinenti alla gestione dei centri di accoglienza, nonché profili di natura economico-finanziaria, non può che essere demandata ad un successivo decreto del Ministero dell'interno da adottarsi con il Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso, la disposizione in esame ben definisce i criteri che dovranno essere seguiti nella declinazione dei cennati parametri: capienza del centro e durata della gestione.
Inoltre, con riferimento all'accantonamento dell'utile dell'impresa in apposito fondo impignorabile, a garanzia del risarcimento del danno da inadempimento, si evidenzia che tale previsione costituisce uno strumento che concorre con gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento previgente per l'eliminazione dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale.
Con riferimento alla individuazione dei danni che si prevede si realizzino nell'ambito della gestione dei centri governativi di accoglienza, premesso che non risulta possibile una precisa predeterminazione, si

riportano alcuni elementi informativi attinenti alle risultanze dei monitoraggi periodicamente svolti dalla competente Direzione centrale del Ministero dell'interno sulle attività dei soggetti gestori dei centri governativi di accoglienza. Con riferimento all'attività di monitoraggio sulla gestione dei centri di accoglienza, il nuovo schema di capitolato di appalto dei servizi di accoglienza, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 29 gennaio 2021 in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 142 del 2015, all'articolo 19 dispone che: "al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio […]". Tra i rimedi a disposizione delle prefetture, a fronte di inadempimenti contrattuali, oltre alle sanzioni conservative del contratto (penali da applicare a seguito di apposite contestazioni), è previsto quale rimedio sanzionatorio definitivo lo strumento della risoluzione contrattuale, nelle ipotesi previste dall'articolo 22 dello schema di capitolato. Lo strumento in questione, evidentemente, trova applicazione in ipotesi di gravi inadempimenti a fronte dei quali l'applicazione di penali possa non apparire efficace. Per una stima circa la portata applicativa dello strumento, si rileva che nel corso del 2022 sono stati risolti dalle prefetture 15 contratti, a fronte delle 16 risoluzioni dell'anno precedente e delle 7 del 2020 (ragionevolmente anche in ragione della pandemia all'epoca in atto),
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(314) ***Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.
Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia in grado di dare risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione.
La sottosegretaria ALBANO, nel far presente che l'istruttoria risulta ancora in corso, chiede il rinvio dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2***

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.
Su richiesta del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO rappresenta che non è ancora pervenuta la relazione tecnica da parte delle amministrazioni competenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ***ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù***

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.
Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento in titolo.
La sottosegretaria ALBANO risponde che l'amministrazione competente non ha ancora trasmesso la relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della verifica dei profili finanziari.
Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(564) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli***

investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 47.19 e 49.16, sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/564/23/5 e G/564/24/5, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che oggi, alle ore 15, è convocato l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 10,30.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 564

G/564/23/5 (già em. 47.19)

Rosa, Della Porta, Sigismondi, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Il Senato,

in sede di esame D.L. 13/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.";

premesso che:

il decreto in esame apporta una serie di modifiche al regime transitorio previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle more dell'emanazione dei decreti interministeriali per la definizione principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;

i su menzionati decreti avrebbero dovuto essere emanati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del d.Lgs. n. 199/2021;

il ritardo nell'emanazione dei decreti interministeriali non consente alle Regioni di approvare le leggi regionali di cui al comma 4 dell'articolo 20 medesimo decreto legislativo per identificare le aree idonee all'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

impegna il Governo:

ad adottare nell'immediatezza i decreti di cui all'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

G/564/24/5 (già em. 49.16)

Rosa, Della Porta, Sigismondi, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco

Il Senato,

in sede di esame D.L. 13/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.";

premesso che:

il decreto in esame apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387;

il comma 2 dell'articolo 140 del d.lgs 42/2004 prevede che la dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi

dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato;

le prescrizioni d'uso citate sono il risultato del procedimento di cooperazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo Stato-Regioni, i quali concertano l'individuazione e la vestizione del vincolo, orientando gli usi compatibili con i valori che il vincolo stesso tutela e semplificando di fatto i procedimenti;

il comma 3 del articolo 49 del D.L. n. 13/2023, per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, liberalizza gli impianti agrifotovoltaici "*nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti*";

la medesima precisazione non è prevista per gli impianti eolici di cui al terzo periodo e all'ultimo periodo del comma 5bis, come modificato dall'articolo 48 del D.L. n. 13/2023;

tale discrasia normativa per fattispecie simili potrebbe comportare diversità di interpretazioni con conseguente allungamento delle procedure e aumento del contenzioso;

impegna il Governo:

ad apportare, nel primo provvedimento utile, le modifiche tese ad equiparare le norme sugli impianti eolici e fotovoltaici prevedendo che le procedure autorizzative siano poste in essere nel rispetto delle prescrizioni d'uso dei vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 140 del d.lgs 42/2004.

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 65 (pom.) del 18/04/2023

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 18 APRILE 2023
65ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(632) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)
Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo, già reso alla Commissione di merito.
Con riguardo agli emendamenti, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, sull'emendamento 1.1, recante proroga dell'autorizzazione del Ministero dell'interno a fare ricorso a contratti a termine, si chiede la verifica degli oneri quantificati e coperti a valere del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.2 che, in relazione alla proroga dei permessi di soggiorno, consente la proroga del diritto di accesso all'assistenza sanitaria nazionale.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.1 e 3.0.1.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo in ordine al parere non ostativo sul testo, dichiarando altresì di concordare sull'onerosità degli emendamenti segnalati dal relatore.
Aggiunge inoltre che il parere del Governo è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, altresì sulla proposta 1.3, non segnalata dal relatore, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene per chiedere chiarimenti al Governo sul parere di contrarietà per onerosità espresso dal Governo sugli emendamenti all'esame. Sottolinea, in particolare, come alle attività di accoglienza corrispondano evidentemente degli oneri per i quali è necessario apprestare idonee risorse, non risultando coerente la posizione del Governo rispetto alle finalità di accoglienza.
Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) sottolinea la condivisione unanime delle finalità dell'accoglienza, evidenziando tuttavia che, a fronte di tale finalità e per rendere questa effettiva, sarebbe necessario che il Governo apprestasse maggiori risorse per rendere possibili le attività concrete. Invita quindi il Governo ad un ulteriore sforzo per l'individuazione di idonee coperture in relazione ai costi connessi

agli emendamenti all'esame.
Dopo un intervento del senatore MAGNI (*Misto-AVS*), che sottolinea come, in assenza dell'individuazione di ulteriori risorse da parte del Governo, tutti gli oneri vengano a gravare sugli enti territoriali, interviene il senatore MANCA (*PD-IDP*) per chiedere chiarimenti al Governo sul parere espresso sull'emendamento 3.0.1. Ricorda come tale proposta sia volta a sostenere un programma di istruzione universitaria per i giovani ucraini, attività non solo in linea con le finalità del testo del provvedimento, ma anche indispensabile al fine di garantire un'accoglienza che punti alla qualità e all'impegno previsto dalla gestione umanitaria. Invita quindi il Governo a valutare attentamente tale proposta, al fine di reperire le relative idonee risorse, sostenendo così l'importante finalità sottesa all'emendamento.
Il sottosegretario FRENI ricorda che il decreto-legge reca oneri oggetto di copertura per un importo complessivo pari a quasi 300 milioni di euro, evidenziando il difficile impegno da parte del Governo già nel reperire le risorse a copertura del testo del provvedimento, stante la valenza umanitaria e unanime delle finalità di accoglienza. Chiarisce quindi che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati è dovuto alla impossibilità di reperire ulteriori risorse rispetto a quanto già stanziato per la copertura del provvedimento.
Aggiunge come, in particolare, la proposta 3.0.1 non rechi alcuna copertura finanziaria prevedendo invece, già a partire dall'anno accademico in corso, attività corrispondenti a risorse pari a 15 milioni di euro, che risulta impossibile, anche alla luce della tempistica delineata, reperire. Dichiara comunque che la contrarietà dell'Esecutivo è dovuta a tale profilo esclusivamente finanziario, risultando condivisibile l'intento dell'emendamento. Ribadisce quindi il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tale proposta.
Il RELATORE propone pertanto l'espressone di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 e 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".
Il presidente LOTITO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(226) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria*

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, volto ad istituire la Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, non risulta corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 5, una clausola di invarianza finanziaria.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, occorre valutare se le attività che le istituzioni scolastiche sono chiamate a promuovere in collaborazione con le aziende sanitarie locali, quali iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Analoga valutazione va effettuata, in relazione all'articolo 2, con riguardo alle iniziative per la celebrazione della Giornata presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche di carattere internazionale, promossi dallo Stato, dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici interessati.
Il sottosegretario FRENI evidenzia, in linea con le osservazioni del relatore, l'esigenza di acquisire una relazione tecnica che stimi in maniera adeguata i profili finanziari del provvedimento.
La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(552) *PARRINI e GIORGIS. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della*

Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è volto a fare assumere alla Commissione tutte le caratteristiche di una autorità indipendente e a tal fine provvede a sostituire i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 9, della legge 6 luglio 2012, n. 96, inserendo altresì, come allegato 1, una tabella A, che determina la dotazione organica della Commissione stabilita in 27 unità, da assumere mediante concorso pubblico, e la struttura dell'Ufficio della Commissione in cinque unità organizzative di primo livello denominate Servizi. Il comma 3.7 lettera *c*) dell'articolo 2 prevede che la Commissione possa ricorrere, senza indicarne il contingente massimo, a procedure comparative pubbliche per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta. Alla lettera *b*) del medesimo comma 3.7, viene previsto anche il ricorso al personale già in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo, obbligatorio a richiesta della Commissione, ed anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti di provenienza. Non viene inoltre riproposta in relazione al fuori ruolo, ai fini della garanzia della neutralità finanziaria, la disposizione che prevede che, all'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, equivalente dal punto di vista finanziario, come previsto invece dal vigente comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Per quanto riguarda i cinque magistrati membri della Commissione, il comma 3.3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che venga riconosciuta un'indennità di funzione, aggiuntiva rispetto al trattamento economico complessivo individuale percepito annualmente in base alla rispettiva qualifica ed anzianità di ruolo, determinata in misura pari al 30 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e in misura pari al 20 per cento della stessa per gli altri componenti. Osserva che, invece, la normativa vigente prevede, al comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, che ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della medesima legge 96 del 2012. Il provvedimento in esame prevede inoltre che la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, ed individua in un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, l'onere per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione, con copertura sul Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala infine, che il comma 3.4 dell'articolo 2 dispone che la Commissione opera in piena autonomia e indipendenza e adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento, comprese le norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. In considerazione di quanto sopra esposto, in assenza di una più chiara determinazione della natura giuridica della Commissione, e in particolare in conseguenza del rinvio dell'individuazione del trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo e a tempo determinato ad un successivo regolamento della Commissione, non è possibile allo stato attuale - stante la formulazione del provvedimento - verificare la congruità della copertura proposta, in quanto gli oneri recati dal disegno di legge in esame non sono quantificabili. Precisa inoltre che, in base alle previsioni della legge di contabilità, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego occorre un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento, occorrendo in particolare i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili (articolo 17, comma 7, legge n.196 del 2012). Tali elementi non risultano conoscibili alla luce della attuale formulazione del testo in esame, atteso che rinvia a regolamenti successivi anche per le disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale assegnato, nella attuale formulazione (punto 3.4).
Il sottosegretario FRENI evidenzia l'esigenza di acquisire una relazione tecnica che stimi e analizzi in

maniera adeguata i profili finanziari del provvedimento.
La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(592) ***Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che, alla luce del dibattito svolto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti, in quella sede, dal Governo, non appare necessario l'aggiornamento della relazione tecnica, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata.

(613) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MANCA (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, presentato dal Governo, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata.
L'articolo 3 del disegno di legge reca la copertura finanziaria: l'onere totale derivante dal Trattato ammonta a 73.079 euro annui a decorrere dal 2023, di cui 55.879 euro aventi natura di oneri valutati e 17.200 euro come autorizzazione di spesa. La copertura finanziaria fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata.

(622) ***Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che gli oneri previsti per il funzionamento della istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta restano esclusivamente a carico dei bilanci interni delle due Camere, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata all'unanimità.

(17) ***BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura***
(Parere alla 9 a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della predisposizione della relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(314) ***Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2***

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.
Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della predisposizione della relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ***ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù***

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.
Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(444) ***ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale***

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora non pervenuta l'apposita relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ***ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe***
(533) ***MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni***
(548) ***GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"***

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.
Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.
La Commissione sollecita il Governo a fornire al più presto gli elementi di approfondimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(344) ***ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021***
(538) ***BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021***

(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della relazione tecnica richiesta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/05/2023

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023
75ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(108-376-B) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata introdotta una nuova disposizione, l'attuale articolo 12, recante ai commi 1 e 2 una disciplina transitoria operante nelle more dell'adozione di una normativa sul telelavoro in attuazione dell'Accordo e del Protocollo oggetto di ratifica, mentre il comma 3, che esclude la Svizzera dall'elenco degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato, trova applicazione solo per i periodi di imposta successivi al previsto decreto di attuazione.
Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di avere conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi al provvedimento in titolo, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.
Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il PRESIDENTE, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata all'unanimità.
(562) ***MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali***
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, ripropone, con una serie di modifiche, il disegno di legge A.S. 2367, presentato nella XVIII legislatura.

Segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari connessi alla realizzazione della "Mappa dei cammini d'Italia" prevista dall'articolo 2.
Risulta necessario acquisire elementi istruttori sui profili finanziari dell'articolo 3, che istituisce, presso il Ministero della cultura, una cabina di regia nazionale per i cammini: al riguardo, devono valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza prevista per le attività di tale organo, nonché l'esigenza di inserire l'espresso divieto di riconoscere ai suoi componenti compensi o altri emolumenti comunque denominati. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 3, occorre verificare gli effetti finanziari dell'istituzione di una segreteria tecnica per il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con l'impiego delle risorse finanziarie a legislazione vigente, anche ai fini del riconoscimento del rimborso spese ai suoi componenti.
Risulta poi necessario verificare i profili finanziari del comitato scientifico di cui all'articolo 4, per la cui attività non è comunque prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria.
In merito all'articolo 6, che estende il meccanismo per l'abbellimento mediante opere d'arte degli edifici pubblici anche ai cammini, rileva la necessità di valutare le implicazioni finanziarie dell'istituzione, presso il Ministero della cultura, di una nuova commissione per la scelta degli artisti.
In relazione all'articolo 7, segnala che il compito attribuito dal comma 1 al Ministero della cultura di realizzare campagne di promozione anche internazionali dei cammini, e, al comma 2, l'affidamento al Ministero della salute della realizzazione di campagne informative sul benessere psicofisico connesso ai cammini, potrebbero determinare effetti finanziari negativi.
Riguardo all'articolo 8, andrebbe confermato che il credito d'imposta, attribuito in favore di chi sostiene spese di gestione e manutenzione dei cammini, possa essere erogato nell'ambito delle risorse stanziate, la cui copertura finanziaria è recata dal successivo articolo 10.
Relativamente all'articolo 9, comma 1, l'onere relativo all'esonero del versamento dei contributi, previsto nella misura del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai soggetti che operano nell'ambito dei cammini, non appare modulabile, e pertanto risulta necessario valutarne la compatibilità con la copertura finanziaria determinata invece come tetto di spesa dal comma 2.
Con riferimento all'articolo 10, recante le disposizioni finanziarie, rileva che occorre verificare, al comma 1, la congruità della quantificazione degli oneri relativi agli articoli 8 e 9, nonché l'adeguatezza della loro formulazione in termini di previsione di spesa, a differenza di quanto stabilito dalla due richiamate disposizioni, che configurano l'onere in termini di tetto di spesa.
Al fine di verificare i rilievi finanziari sopra richiamati, risulta quindi necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.
Il sottosegretario FRENI, conformemente al relatore, conviene sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.
La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) ***Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure***

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge reca una delega per il complessivo riordino del sistema degli incentivi alle imprese ed è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento del Senato.
La relazione tecnica precisa che l'ambito oggettivo di riferimento del provvedimento garantirà il necessario coordinamento con il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale proposta dal Governo.
Per quanto di competenza, all'articolo 7, comma 1, è previsto il rafforzamento degli strumenti rappresentati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla piattaforma incentivi.gov.it con ulteriori risorse individuate all'articolo 8, comma 1. La relazione tecnica specifica che per il potenziamento di tali strumenti erano già stati stanziati

900.000 euro annui dall'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022, e che le somme stanziate dal presente provvedimento, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, sono destinate per la quota di 300.000 euro all'attuazione delle misure di cui all'articolo 7, tenendo conto delle somme previste a legislazione vigente, e per una quota di 200.000 euro alle attività di studio, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 8. Invece per gli anni 2024 e 2025, lo stanziamento di 1.000.000 di euro annui viene destinato interamente alle misure di cui all'articolo 8.
A tale riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi a conferma della congruità dell'ulteriore stanziamento, con particolare riguardo alla manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale e della piattaforma telematica.
Con riferimento al comma 4 dell'articolo 7, ove sono previsti protocolli per consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, la relazione tecnica prevede che ciò possa determinare significativi risparmi di spesa. Considerato che l'accelerazione delle attività, ancorché determini nel lungo periodo dei risparmi di spesa, potrebbe comportare un aumento delle risorse necessarie per la riduzione dei tempi procedurali, occorre valutare se ciò possa comportare effetti finanziari negativi nel breve o medio periodo.
In relazione all'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, con riguardo al comma 2, ribadisce che il rinvio sistematico ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega rischia di indebolire il controllo parlamentare degli equilibri di finanza pubblica, attese anche le differenti implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni competenti in sede di esame della delega legislativa rispetto a quelli espressi sugli schemi dei decreti delegati. Ciò anche considerato che alcuni criteri di delega, con particolare riguardo all'articolo 6, lettere *b)*, numeri 2 e 6, *d)*, *g)* e *h)*, appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 47 del Servizio del bilancio.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante le risposte del Governo ai profili finanziari evidenziati dalla relatrice.
La relatrice AMBROGIO (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, si riserva quindi di predisporre per la successiva seduta una proposta di parere che tenga conto degli elementi acquisiti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(614) ***Istituzione del Museo della Shoah in Roma***

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica verificata positivamente, prevede l'autorizzazione di uno stanziamento per complessivi 10 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per l'istituzione del Museo, e di una autorizzazione di spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2025, finalizzata al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, con copertura mediante corrispondente riduzione rispettivamente del Fondo speciale di parte capitale e del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando i rispettivi accantonamenti del Ministero della cultura che, allo stato, presentano la necessaria capienza.
Per quanto di competenza, osserva che la relazione tecnica non espone alcun dato in relazione alle spese previste, alla base delle determinazioni delle autorizzazioni di spesa proposte.
Appare pertanto opportuno acquisire dal Governo maggiori informazioni ed elementi di dettaglio in merito alle voci di spesa, al fine di poter valutare la congruità delle autorizzazioni di spesa proposte, sia in relazione agli oneri per l'istituzione del Museo della Shoah sia per gli oneri di funzionamento del medesimo Museo.
Il Governo dovrebbe inoltre assicurare che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, potranno essere esercitate dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di risposta ai profili evidenziati nella relazione.

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che è stato chiarito dal Governo che, come evidenziato in sede di relazione tecnica verificata, lo stanziamento complessivo ritenuto necessario ai fini della realizzazione e dell'allestimento in Roma del Museo Nazionale della Shoah, pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 (di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025), risulta analogo a quello riguardante interventi similari che il Ministero della cultura sta finanziando;
è stato confermato che le risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2025, risultano congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere, anche considerato il ruolo di partecipazione del Ministero della cultura alla "Fondazione Museo della Shoah" di Roma, che vede diversi soggetti pubblici e privati quali finanziatori in via ordinaria delle attività della Fondazione; è stato altresì confermato che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, avverrà a cura del Ministero, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente; considerato inoltre che il Governo ha chiarito il quadro dei soggetti Fondatori originari e successivi della "Fondazione Museo della Shoah", chiarendo inoltre che lo Statuto menziona, altresì, la figura dei "Partecipanti Sostenitori alla Fondazione" che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento della Fondazione, nonché con conferimenti di beni materiali o immateriali e di attività o servizi professionali o attività scientifiche di particolare rilievo; il Governo ha confermato poi che, sia con riferimento al citato stanziamento pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 sia con riguardo alla autorizzazione di spesa pari a 50.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, in linea con quanto evidenziato nella relazione tecnica positivamente verificata, le risorse risultano congrue, evidenziando che a tali risorse andrà ad aggiungersi il contributo degli altri partecipanti sostenitori, nonché dei fondatori, in ragione della condivisione della *mission* e delle finalità della "Fondazione Museo della Shoah"; acquisito infine il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per il triennio 2023/2025; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 1, comma 3, in fine, delle seguenti parole: "Tale attività è svolta dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente".".
Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(641) ***Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, nonché dell'inserimento, in quella sede, di una clausola di invarianza degli oneri, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI esprime un parere di nulla osta sul provvedimento.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(592) ***Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)
Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti

trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito il 18 aprile scorso.
Con riguardo agli emendamenti, segnala che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.5, volta a riconoscere il diritto all'equa riparazione anche ai soggetti arrestati in flagranza ai sensi dell'articolo 380, comma 3, del codice di procedura penale, per i quali l'azione penale non sia stata esercitata per mancata presentazione della querela.
Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul testo del provvedimento. In relazione agli emendamenti il parere è non ostativo su tutte le proposte, ad eccezione della proposta 3.5 su cui conviene con i rilievi formulati dal relatore, esprimendo il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'Esecutivo.
Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

(17) *BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura*

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di chiarimento, che viene acquisita dalla Commissione.
Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(226) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria*

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo, richiesti sul provvedimento.
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra quindi una proposta di parere predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:
- all'articolo 2, comma 1, le parole: "sono previste" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere previste" e le parole: "sono organizzati" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere organizzati";
- all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono chiamate a" siano sostituite dalla seguente: "possono" e le parole: "nonché a promuovere" siano sostituite dalle seguenti: "nonché promuovere";
- all'articolo 4, la parola: "assicura" sia sostituita dalle seguenti: "può dedicare".".
Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e risulta approvata.

(314) *Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza*

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché risultano tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2***

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta una relazione tecnica dall'amministrazione competente nel merito, che tuttavia presenta criticità in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui sono stati richiesti ulteriori elementi di approfondimento. Chiede dunque di poter rinviare l'esame del provvedimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(551) ***Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.
Il sottosegretario FRENI chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento in relazione ad alcuni elementi in corso di approfondimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(660) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche***

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 maggio.
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra una proposta di parere che tiene conto degli elementi di chiarimento già forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che la Cabina di regia, a cui partecipano i Ministri delle amministrazioni statali coinvolte, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio; pertanto, le attività svolte dai componenti rientrano negli ordinari compiti istituzionali e non richiedono ulteriori risorse;
sempre in relazione all'articolo 1, per quanto concerne gli interventi per i quali non siano intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, si rappresenta che la necessità di procedere nell'immediato impone una rimodulazione delle risorse a favore degli interventi urgentemente realizzabili. In ogni caso, per gli interventi privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti, si fa comunque salvo il finanziamento della progettazione. In riferimento a un quadro di massima delle risorse da rimodulare e destinare agli interventi urgentemente realizzabili, le Amministrazioni competenti dovranno svolgere la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili collegate agli interventi in questione, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. In ordine all'impatto sui saldi di finanza pubblica di tali rimodulazioni, non si rilevano effetti sul fabbisogno annuale, in termini di accelerazione della spesa, quanto piuttosto effetti destinati a favorire il rispetto delle previsioni di spesa con riferimento a interventi ritenuti prioritari nell'ambito di quelli già programmati e previsti a legislazione vigente;
con riguardo all'articolo 2, in tema di superamento del dissenso e poteri sostitutivi, viene confermato quanto riportato nella relazione tecnica, evidenziando che, in ogni caso, gli enti territoriali dovranno far fronte a tali oneri nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
con riferimento all'articolo 3, concernente il commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, in merito alla quantificazione del compenso del Commissario straordinario viene rappresentato che per mero refuso è stata indicata la decorrenza del 1° maggio 2023 in luogo del 1° giugno 2023 sulla base della quale è stata fatta la

quantificazione riportata nella relazione tecnica: si conferma, pertanto, la bontà della suddetta quantificazione. Si rappresenta altresì che i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica adottati dal Commissario nell'esercizio dei suoi poteri sostitutivi saranno adottati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Viene poi fatto presente che la prevista previa intesa con gli enti territoriali e il numero esiguo di personale complessivamente interessato non configurano disfunzioni nelle amministrazioni di appartenenza;
in relazione all'articolo 4, recante disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nel confermare che la disposizione non comporta effetti diversi da quelli già scontati a legislazione vigente, si ribadisce quanto espresso nella relazione tecnica in merito alla possibilità per le Amministrazioni di provvedere ai compiti istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;
con riguardo all'articolo 6, in materia di vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo, viene rappresentato che la disposizione integra l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ampliando l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrino nel regime dell'attività edilizia libera. Si tratta di una precisazione finalizzata a individuare puntualmente tale categoria di opere che, comunque, risulta, in termini più generali, già prevista dal medesimo articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 che, alla lettera e-*ter*), include, tra le opere non soggette ad alcuna autorizzazione le "vasche di raccolta delle acque". La disposizione è volta, pertanto, a introdurre una mera classificazione specifica per le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo rispetto a quella generale sopra richiamata, finalizzata alla semplificazione delle procedure edilizie. Si rappresenta, inoltre, che stante il limitatissimo ricorso che fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell'utilizzo di vasche di raccolta di acque meteoriche, l'eventuale minor gettito conseguente all'inserimento di tale fattispecie tra quelle di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (edilizia libera) deve ritenersi assolutamente minimale: ciò consente di ritenere la disposizione neutrale in termini finanziari;
in relazione all'articolo 7, sul riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, viene rappresentato che l'incremento delle attività di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 39 del 2023 non risulta significativo e pertanto le stesse potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sull*'iter* autorizzatorio unico previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge in argoment,o si conferma che i tempi risultano adeguati ai fini dello svolgimento del procedimento nonché per l'eventuale esercizio da parte del Commissario del potere sostitutivo, ove necessario;
sull'articolo 11, in tema di misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica, viene rappresentato che l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'istituzione degli Osservatori Permanenti, si giustifica sulla base di molteplici considerazioni. In primo luogo, si tratta in realtà di Osservatori già esistenti, seppur in ragione di Protocolli d'intesa stipulati volontariamente, con la precisazione che la modifica normativa, ancorché definisca le funzioni, non interviene su Osservatori solo esistenti, ma anche già operativi. Infatti, le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e predisposizione di scenari sono attività che risultano già in corso di svolgimento, così come può essere verificato dai bollettini periodicamente elaborati e pubblicati dagli Osservatori nei siti *web* delle seguenti Autorità di bacino: l'Autorità di bacino dell'Appennino Centrale; l'Autorità di bacino dell'Appennino Meridionale; l'Autorità di bacino del Fiume Po, l'Autorità di bacino delle Alpi Orientali; l'Autorità di bacino delle Alpi Settentrionali. Viene poi specificato che la possibilità di integrare l'osservatorio permanente, per le sole attività istruttorie, con esperti, è previsione meramente facoltativa e, come tale, sarà attivata nei casi in cui tale ausilio degli esperti possa essere acquisito senza determinare oneri aggiuntivi, così

come già avviene nell'ambito dei protocolli d'intesa che hanno originariamente istituito gli Osservatori, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che alle spese di funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 3, comma 6, si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con la seguente osservazione:
si segnala che nella relazione tecnica, in relazione all'articolo 3, ai fini della quantificazione del compenso del Commissario straordinario per il 2023, per un mero refuso è indicata l'ipotesi della decorrenza della nomina dal 1° maggio invece che dal 1° giugno del medesimo anno.".
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.
Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene per formulare osservazioni critiche in relazione al provvedimento all'esame, atteso che vi si affronta il tema della siccità senza tuttavia apprestare alcuna idonea e necessaria risorsa finanziaria. Non risulta quindi approntato un sistema di effettiva tutela rispetto ai problemi rilevanti trattati dal provvedimento.
Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé formulata, che risulta approvata.

(170) *GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*
(292) *PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate*
(312) *MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*
(390) *Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate*
(392) *Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani*

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.
Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo sui profili evidenziati.
Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra quindi una proposta di parere, che tiene conto degli elementi di chiarimento acquisiti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:
- all'articolo 1 sia aggiunto in fine il seguente comma: "2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.";
- all'articolo 2, comma 1, le parole: "promuovono e organizzano" siano sostituite dalle seguenti: "possono promuovere e organizzare";
- all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sia soppressa la parola: "sole".".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata all'unanimità.

(279) *Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività*
(503) *MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali*

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.
Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta dall'amministrazione di merito competente una relazione tecnica che risulta in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) *ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(533) ***MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni***
(548) ***GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"***
(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento risultando in corso una verifica della relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(344) ***ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021***
(538) ***BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021***
(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento che sono acquisiti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 81 (pom.) del 30/05/2023

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023
81ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(660) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche***
(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in riferimento all'articolo 4, occorre valutare gli effetti onerosi che potrebbero scaturire dall'emendamento 4.16 (testo 2), in quanto l'approvazione del Progetto di fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e produce la revoca delle concessioni demaniali.
Riguardo la proposta 4.28 (testo 2), fa presente che occorre avere conferma della congruità della clausola di invarianza in esso contenuta.
In relazione all'articolo 5, rileva che occorre valutare i possibili ulteriori oneri a carico della finanza pubblica che potrebbero derivare dagli emendamenti identici 5.11 (testo 3), 5.13 (testo 3), 5.14 (testo 3), 5.15 (testo 2) e 5.20 (già emendamento 4.20 (testo 2)).
Riguardo l'articolo 9 segnala che occorre valutare l'emendamento 9.0.1 (testo 2) (identico all'11.0.6 (testo 2) circa i possibili profili finanziari e la necessità di modificare la clausola di invarianza in una formulazione *standard*.
Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
La sottosegretaria SAVINO in ordine alla proposta 4.16 (testo 2), rileva che il parere del Governo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 5, di un nuovo comma 5-*bis* recante la previsione che, al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi nell'area idrografica per il fiume Po, anche con riferimento all'investimento 3.3 della missione M2C4 del PNRR, sia data facoltà di uso del prezzario AIPo, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi. In ordine agli emendamenti segnalati con riferimento agli articoli 4 e 5, non vi sono osservazioni da parte del Governo. In relazione invece alla proposta 9.0.1 (testo 2) (identico all'11.0.6 (testo 2)) il parere del Governo è non ostativo condizionatamente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della prevista clausola di invarianza finanziaria. Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti.
La relatrice NOCCO (*FdI*) propone quindi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo l'espressione di un seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in

relazione all'emendamento 4.16 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera *b)* con la seguente: "b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente*: «5-*bis*. Al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con particolare ma non esclusivo riferimento all'intervento investimento 3.3 della M2C4 del PNRR "Rinaturazione dell'area del Po", del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi.»".
Il parere non ostativo sugli identici emendamenti 9.0.1 (testo 2) e 11.0.6 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 7, della parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare".
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".
Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

(108-376-B) ***Alfieri ed altri - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in titolo e, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, propone di ribadire il parere non ostativo già reso alle Commissioni riunite.
La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
Il presidente CALANDRINI (*FdI*) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e risulta approvata all'unanimità.

(282) ***CROATTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza***
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti all'esame.
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione il parere non ostativo, che risulta approvato dalla Commissione.

(685) ***Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro***
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.
La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di chiarimento alle osservazioni formulate, che sono rese disponibili alla Commissione.
Il relatore LIRIS (*FdI*) si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli elementi forniti dal Governo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore***

dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi formulati sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(444) ***ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale***

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi formulati sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 185 (pom.) del 09/01/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 9 GENNAIO 2024
185ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 16.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (n. 105)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso dà attuazione all'articolo 17 della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, che disciplina i princìpi e i criteri direttivi specifici in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo.
Lo schema in esame intenderebbe consolidare il principio del legittimo affidamento del contribuente attraverso l'introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato, introducendo altresì misure che incentivino l'adempimento spontaneo e assicurino la certezza del diritto tributario. Tali obiettivi sono perseguiti anche mediante la razionalizzazione e il riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio. Il potenziamento di tale attività, attraverso l'accesso tempestivo e l'efficiente utilizzo delle informazioni fiscali, dovrebbe consentire, attuazione di azioni mirate e l'ottimizzazione delle risorse amministrative, focalizzando i controlli su soggetti a maggiore rischio fiscale. Il provvedimento risulta corredato di relazione tecnica.
Per quanto di competenza, fa presente che l'articolo 2, comma 10, reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione della presente disposizione "non possono derivare" maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, quanto al tenore letterale della citata clausola appare necessario, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi, sostituirle con le seguenti: "non devono derivare".
Occorre, inoltre, valutare la necessità di esplicitare che la clausola d'invarianza vada riferita al complesso delle disposizioni del richiamato articolo 2 inserendo la previsione per cui "le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo articolo 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente", come previsto dalla relazione tecnica.
Relativamente all'articolo 4, per quanto concerne la quantificazione degli effetti finanziari sarebbe opportuno che il Governo fornisca i dati utilizzati al fine della determinazione del maggior gettito, considerato che nella relazione tecnica tali dati non vengono riportati.
Per quanto riguarda gli articoli 8 e 9, considerato che la relazione tecnica prevede che l'Agenzia delle entrate farà fronte alle attività previste con le risorse disponibili a legislazione vigente, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi e occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di

invarianza finanziaria nel testo.
In riferimento alle norme contenute nel Capo II e III, fa presente che la relazione tecnica quantifica le maggiori entrate in 1.216.321.089 euro per il 2024 e 610.519.198 euro per il 2025.
Occorrerebbe chiarire, al riguardo, per quale motivo le maggiori entrate non sono state quantificate anche per gli anni successivi al 2025, considerato che non sembrano esserci limiti temporali, e per quale motivo quale base di calcolo sia stata utilizzata l'aliquota media relativa al periodo d'imposta 2017 e non una relativa ad un periodo di imposta più recente.
Relativamente all'articolo 34, laddove si prevede che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne sono decaduti, occorre avere conferma che ciò possa essere attuato nell'ambito delle risorse a legislazione vigente.
Occorre valutare, inoltre, l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri.
Per ciò che concerne l'articolo 38, comma 2, occorrerebbe chiarire le ragioni per le quali le maggiori entrate indicate risultano inferiori rispetto a quelle quantificate dalla relazione tecnica.
Riguardo al comma 3 del medesimo articolo, in ordine alla formulazione della disposizione che, pur prevedendo maggiori entrate solo limitatamente agli anni 2024 e 2025 come già dianzi segnalato, richiama tuttavia i commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, invece, dettano criteri per il computo e la destinazione di maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 112.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(67) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.
Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta e se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 24 ottobre 2023.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta, risultando tuttora in corso approfondimenti istruttori finalizzati alla predisposizione della relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(314) ***Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio 2023.
Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(316) ***BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne***

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.
Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2***

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 14 marzo 2023.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento, risultando tuttora in corso approfondimenti istruttori finalizzati alla predisposizione della stessa, per cui chiede di poter rinviare l'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(413) ***DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 luglio 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 20 luglio 2023.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento, per cui chiede di poter rinviare l'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(507) ***VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta, risultando tuttora in corso approfondimenti in ordine alla disponibilità delle risorse finanziarie relative al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata domani, mercoledì 10 gennaio, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.15.

1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 24 (ant.) del 22/02/2023

collegamento al documento su www.senato.it

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2023
24ª Seduta
Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 9,25.
IN SEDE CONSULTIVA
(506) ***Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane***
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice ZEDDA (*FdI*) propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, tale proposta viene posta ai voti e approvata.
(383) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2***
(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice ZEDDA (*FdI*) illustra i contenuti del provvedimento in titolo facendo presente che l'Atto Senato n. 383, reca interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2.
Il provvedimento, di contenuto analogo all'Atto senato n. 2350 presentato nella scorsa legislatura, si pone l'obiettivo di fornire un indennizzo a chiunque abbia svolto una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e contratto l'infezione da SARS-CoV-2 da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica o la morte.
Più nel dettaglio, l'articolo 1 prevede che chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2 con menomazione permanente dell'integrità psico-fisica ha diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo quale giusto ristoro, che non concorre alla formazione del reddito e consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177. L'articolo 2 riguarda invece i casi di morte e stabilisce che, in sostituzione dell'indennizzo, è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum, nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico, che a sua volta non concorre alla formazione del reddito.
In base all'articolo 3, l'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno di cui all'articolo 2 sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), al quale è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023. La natura risarcitoria

dell'indennità non prevede uno sconto fiscale in capo ai percettori; la proposta invece assegna all'ente erogatore il beneficio fiscale, essendo l'EMPAM un ente privato. Infine, l'articolo 4 riguarda la presentazione della domanda di giusto ristoro e il procedimento di verifica dei requisiti, mentre l'articolo 5 reca la copertura finanziaria.
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la RELATRICE formula la proposta di esprimere parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, tale proposta viene posta ai voti e approvata.
Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.
AFFARI ASSEGNATI
Affare relativo al seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 2022 (n. 40)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.
Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) illustra la proposta di risoluzione il cui testo è pubblicato in allegato, soffermandosi in particolare sulla parte dispositiva dello stesso documento. Fa presente infatti che, appare opportuno invitare il Governo a inserire nel disegno di legge delega in materia fiscale una specifica disposizione concernente il riordino e la revisione delle norme sanzionatorie, amministrative e penali, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: precisione dei criteri e principi direttivi, definendo la specie, l'entità massima delle pene e specificando che il ricorso alla sanzione penale sia giustificato solo per la tutela di determinati interessi rilevanti; che la previsione della sanzione penale sia limitata secondo condotte di particolare gravità e rilevanza; ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni e semplificazione della materia.
I senatori COTTARELLI (*PD-IDP*) e CROATTI (*M5S*) chiedono alla presidenza di rinviare il voto sulla proposta formulata dal relatore ad altra seduta.
Il senatore TURCO (*M5S*) rileva che la proposta di risoluzione non affronta con la dovuta incisività la questione posta dalla sentenza della Corte e non dà quindi alcuna indicazione per la più precisa individuazione della fattispecie di reato oggetto della pronuncia giurisprudenziale.
Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritiene che il tenore generico dell'indirizzo formulato al Governo non consente una piena e immediata individuazione dell'orientamento della Commissione su tale delicata questione.
Il relatore ORSOMARSO (*FdI*), facendo riferimento anche alle premesse del documento da lui proposto, sottolinea che la deliberazione della Commissione può utilmente inserirsi nel dibattito in merito ai contenuti della legge delega in preparazione da parte del Governo, prevedendo altresì dei principi e criteri direttivi che, per definizione, hanno una portata generale.
Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) avrebbe preferito un più deciso e incisivo orientamento dello strumento di indirizzo finalizzato a garantire la reintroduzione della sostanziale equiparazione delle ritenute operate dal sostituto di imposta, siano esse certificate ovvero presenti nella dichiarazione predisposta dallo stesso sostituto.
Il sottosegretario ALBANO esprime apprezzamento per l'iniziativa del relatore Orsomarso, assicurando la disponibilità del Governo a tener conto degli indirizzi formulati in vista della predisposizione del disegno di legge di delega in materia fiscale. Rispondendo ad un quesito del senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), fa presente che la proposta di legge potrebbe essere presentata nella metà del mese prossimo.
Il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 9,35.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 40

La Commissione Finanze e tesoro, esaminata la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022, assegnata ai sensi e per i fini dell'articolo 50 del Regolamento del Senato,
premesso

che in capo al sostituto di imposta incombe l'obbligo di certificare le ritenute effettuate per legge in luogo del contribuente e di presentare annualmente, tramite il modello 770, la dichiarazione unica relativa a tutti i soggetti a favore dei quali hanno erogato compensi nell'anno precedente e effettuato le ritenute;
che l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre n. 158, ha ampliato la fattispecie penale dell'omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione resa dal sostituto di imposta, in aggiunta a quelle risultanti dalla certificazione unica;
che la sentenza citata in titolo ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 10-*bis*, ai sensi degli articoli 25, comma secondo, 76 e 77 della Costituzione nella parte in cui prevedeva la fattispecie del mancato versamento di ritenute "dovute sulla base della stessa dichiarazione";
atteso
che sulla specifica fattispecie appare opportuno precisare il valore probatorio della dichiarazione annuale, per superare anche i diversi orientamenti giurisprudenziali in sede di merito;
che la fattispecie penale, ferma restando la determinazione di soglie, si determina con un comportamento commissivo consistente nella precedente erogazione degli emolumenti e nel rilascio della certificazione unica;
considerato
che il Governo ha annunciato la predisposizione di un disegno di legge di delegazione legislativa in materia fiscale;
che tale proposta interesserà ampi aspetti dell'ordinamento tributario con particolare attenzione al rapporto tra fisco e contribuenti;
che la materia sanzionatoria, sia amministrativa che penale, è stata oggetto di numerose modifiche negli ultimi venti anni e di orientamenti giurisprudenziali di differente tenore;
che appare opportuno, in linea con il monito pronunciato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 175, procedere nel senso di rivedere il complessivo regime sanzionatorio, nonché razionalizzare le disposizioni n materia di sanzioni penali tributarie;
invita il Governo
a inserire nel disegno di legge delega una specifica disposizione concernente il riordino e la revisione delle norme sanzionatorie, amministrative e penali, secondo i seguenti indirizzi:
precisione dei criteri e principi direttivi, definendo la specie, l'entità massima delle pene e specificando che il ricorso alla sanzione penale sia giustificato solo per la tutela di determinati interessi rilevanti;
che la previsione della sanzione penale sia limitata secondo condotte di particolare gravità e rilevanza;
ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni e semplificazione della materia.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.